

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 340

Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche

21/04/2024 - 03:45

Indice

1. DDL S. 340 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 340	4
1.2.2. Relazione 340-A	8
1.2.3. Testo approvato 340 (Bozza provvisoria)	14
1.3. Trattazione in Commissione	17
1.3.1. Sedute	18
1.3.2. Resoconti sommari	19
1.3.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	20
1.3.2.1.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 16 (pom.) del 31/01/2023	21
1.3.2.1.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 17 (ant.) del 01/02/2023	25
1.3.2.1.3. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 19 (pom.) del 14/02/2023	29
1.3.2.1.4. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 20 (ant.) del 15/02/2023	35
1.4. Trattazione in consultiva	38
1.4.1. Sedute	39
1.4.2. Resoconti sommari	40
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	41
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 7 (pom., Sottocomm. pareri) del 31/01/2023	42
1.4.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 8 (pom., Sottocomm. pareri) del 14/02/2023	44
1.4.2.1.3. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 9 (pom., Sottocomm. pareri) del 15/02/2023	46
1.4.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	48
1.4.2.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 33 (pom.) del 31/01/2023	49
1.4.2.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 36 (ant.) del 15/02/2023	63
1.4.2.2.3. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 37 (ant.) del 16/02/2023	68
1.4.2.3. Comitato per la legislazione	71
1.4.2.3.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 4 (ant.) del 15/02/2023	72
1.5. Trattazione in Assemblea	75
1.5.1. Sedute	76
1.5.2. Resoconti stenografici	77
1.5.2.1. Seduta n. 34 del 31/01/2023	78

1.5.2.2. Seduta n. 40 del 21/02/2023	115
--	-----

1. DDL S. 340 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 340

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 340

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **BALBONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 NOVEMBRE 2022

Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche

Onorevoli Senatori. - I recenti fatti di cronaca che purtroppo riportano le drammatiche morti causate da incidenti avvenuti in mare e in laguna riaccendono i riflettori sulla necessità di introdurre, nel codice penale, il reato di « omicidio nautico » prevedendo la medesima disciplina prevista per l'omicidio stradale. Il disegno di legge approvato dalla Commissione giustizia del Senato nella XVII legislatura prevedeva, infatti, l'introduzione dell'omicidio stradale e nautico, ricondotti sotto la medesima *ratio legis*, cioè quella di punire con maggiore forza un comportamento che fino a quel momento era sanzionato in maniera inadeguata, essendo ricondotto alla fattispecie di reato colposo.

Come gli automobilisti, anche i diportisti al timone di imbarcazioni a motore che, sotto l'effetto di alcool o sostanze stupefacenti, avessero causato la morte di una persona sarebbero stati puniti con pene sensibilmente maggiori a quelle previste per l'omicidio colposo. Purtroppo si scelse di stralciare la parte relativa alla nautica perché si ritenne più opportuno inserirla in un imminente riordino del codice della nautica da diporto che poi non vide la luce.

Le proposte di modifica al codice penale sono state, quindi, presentate con disegno di legge nella scorsa legislatura presso la Commissione giustizia del Senato, il cui *iter* parlamentare si è concluso con l'approvazione da parte dell'Assemblea del Senato il 23 febbraio 2022.

Con il presente disegno di legge si intende colmare una vera e propria lacuna normativa, inaccettabile perché non rispondente a criteri di proporzionalità tra i beni che si mettono a repentaglio (vita ed integrità fisica) e l'atteggiamento psicologico del reo, inaccettabile ancor di più ove si pensi che la medesima persona, responsabile della morte di un'altra, alla guida di un'automobile rischierebbe fino a diciott'anni mentre alla guida di un'imbarcazione può cavarsela con appena sei mesi. In tale ottica diventa determinante incidere non soltanto sull'entità della pena e sulle misure che ne garantiscano l'immediata efficacia, ma soprattutto sul corretto inquadramento dell'approccio psicologico di chi, consapevole della pericolosità della propria condotta, ne accetta il rischio in totale disprezzo delle pressoché inevitabili conseguenze della stessa. Si propone, dunque, di estendere la disciplina delle norme penali previste per l'omicidio stradale e per le lesioni personali stradali gravi o gravissime anche ai casi in cui la morte o le lesioni siano determinati da soggetti alla guida di imbarcazioni a motore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 589-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 589-*bis*. - (*Omicidio stradale o nautico*) - Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da due a sette anni.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di un natante, un'imbarcazione o una nave in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del

codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché degli articoli 53-*bis*, comma 2, lettera *c*), e 53-*quater* del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-*bis*, comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di un natante, un'imbarcazione o una nave di cui all'articolo 53-*ter*, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, il quale, ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-*bis*, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di un natante, un'imbarcazione o una nave in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-*bis*, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

La pena di cui al quarto comma si applica altresì:

- 1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;
- 2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;
- 3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o, ad eccezione delle ipotesi di cui al quinto comma, di patente nautica, ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore o il natante, l'imbarcazione o la nave sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo o natante, imbarcazione o nave sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del veicolo o del natante, dell'imbarcazione o della nave cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto ».

2. Alla rubrica dell'articolo 589-*ter* del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e nautico ».

3. L'articolo 590-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 590-*bis*. - (*Lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime*) - Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di un natante, un'imbarcazione o una nave in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera *c*), e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché degli articoli 53-*bis*, comma 2, lettera *c*), e 53-*quater* del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18

luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-*bis*, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di un natante, un'imbarcazione o una nave di cui all'articolo 53-*ter*, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, il quale, ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-*bis*, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di un natante, un'imbarcazione o una nave in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-*bis*, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

Le pene di cui al quarto comma si applicano altresì:

- 1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;
- 2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;
- 3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o, ad eccezione delle ipotesi di cui al quinto comma, di patente nautica, ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore o il natante, l'imbarcazione o la nave sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo o natante, imbarcazione o nave sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del veicolo o del natante, dell'imbarcazione o della nave cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.

Nei casi di cui al primo e al quinto comma il delitto è punibile a querela della persona offesa ».

4. Alla rubrica dell'articolo 590-*ter* del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e nautiche ».

Art. 2.

1. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, la lettera *m-quater*) è sostituita dalla seguente:

« *m-quater*) delitto di omicidio colposo stradale previsto dall'articolo 589-*bis*, secondo e terzo comma, del codice penale, salvo che il conducente si sia immediatamente fermato, adoperandosi per prestare o attivare i soccorsi ».

Art. 3.

1. Per i delitti perseguibili a querela della persona offesa, di cui all'articolo 590-*bis*, primo e quinto comma, del codice penale, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, commessi prima della

data di entrata in vigore della presente legge, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.

2. Se è pendente il procedimento, il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l'esercizio dell'azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.

1.2.2. Relazione 340-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 340-A

Relazione Orale

Relatore Berrino

**TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO IN SEDE REDIGENTE
DALLA 2a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)**

Comunicato alla Presidenza il 15 febbraio 2023

PER IL
DISEGNO DI LEGGE

Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche
d'iniziativa dei senatori **BALBONI** e **LIRIS**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 NOVEMBRE 2022

nella seduta del 15 febbraio 2023

PARERI DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO,
ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE,
EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

(Estensore: Tosato)

sul disegno di legge

31 gennaio 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non
ostativo, con la seguente osservazione:

- all'articolo 2, comma 1, che sostituisce la lettera *m-quater*) dell'articolo 380, comma 2, del codice di
procedura penale, sull'arresto obbligatorio in flagranza, si rileva l'opportunità di coordinare il
riferimento all'omicidio colposo stradale con la nuova rubrica dell'articolo 589-*bis* del codice penale,
denominato « Omicidio stradale o nautico ». Analogamente, si valuti di coordinare il riferimento
contenuto all'articolo 381, comma 2, lettera *m-quinquies*), del codice di procedura penale, sull'arresto
facoltativo in flagranza, alla suddetta nuova rubrica.

sugli emendamenti approvati

14 febbraio 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati, riferiti al disegno di legge, propone di
esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERI DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Ambrogio)

sul disegno di legge

31 gennaio 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

sugli emendamenti approvati

15 febbraio 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE

D'iniziativa dei senatori Balboni e Liris
Art. 1.

1. L'articolo 589-*bis* del codice penale è
sostituito dal seguente:

« Art. 589-*bis*. - (*Omicidio stradale o nautico*)
- Chiunque cagioni per colpa la morte di una
persona con violazione delle norme sulla
disciplina della circolazione stradale o della
navigazione marittima o interna è punito con la
reclusione da due a sette anni.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a
motore o di un natante, un'imbarcazione o una
nave in stato di ebbrezza alcolica o di
alterazione psico-fisica conseguente
all'assunzione di sostanze stupefacenti o
psicotrope ai sensi rispettivamente degli
articoli 186, comma 2, lettera *c*), e 187 del
codice della strada, di cui al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, nonché degli articoli 53-
bis, comma 2, lettera *c*), e 53-*quater* del codice
della nautica da diporto, di cui al decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per
colpa la morte di una persona, è punito con la
reclusione da otto a dodici anni.

La stessa pena si applica al conducente di un
veicolo a motore di cui all'articolo 186-*bis*,
comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di un
natante, un'imbarcazione o una nave di cui
all'articolo 53-*ter*, comma 1, lettera *b*), del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, il
quale, ai sensi rispettivamente degli articoli
186, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e 53-*bis*, comma 2,
lettera *b*), del decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una
persona.

Salvo quanto previsto dal terzo comma,
chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a
motore o di un natante, un'imbarcazione o una
nave in stato di ebbrezza alcolica ai sensi
rispettivamente degli articoli 186, comma 2,
lettera *b*), del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e 53-*bis*, comma 2, lettera *b*), del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,

DISEGNO DI LEGGE

Testo degli articoli formulato dalla Commissione
Art. 1.

1. *Identico*:

« Art. 589-*bis*. - (*Omicidio stradale o nautico*) -
Identico.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a
motore o di **una delle unità da diporto di cui
all'articolo 3 del codice della nautica da diporto, di
cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171**, in
stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica
conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o
psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186,
comma 2, lettera *c*), e 187 del codice della strada, di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
nonché degli articoli 53-*bis*, comma 2, lettera *c*), e 53-
quater del codice della nautica da diporto, di cui al
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per
colpa la morte di una persona, è punito con la
reclusione da otto a dodici anni.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a
motore di cui all'articolo 186-*bis*, comma 1, lettere *b*),
c) e *d*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
o di **un'unità da diporto** di cui all'articolo 53-*ter*,
comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171, il quale, **in stato di ebbrezza alcolica** ai
sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2,
lettera *b*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e 53-*bis*, comma 2, lettera *b*), del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la
morte di una persona.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque,
ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di **una
delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171**, in stato di
ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli
articoli 186, comma 2, lettera *b*), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-*bis*, comma 2,
lettera *b*), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.

cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La pena di cui al quarto comma si applica altresì:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o, ad eccezione delle ipotesi di cui al quinto comma, di patente nautica, ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore o il natante, l'imbarcazione o la nave sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo o natante, imbarcazione o nave sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del veicolo o del natante, dell'imbarcazione o della nave cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto ».

2. Alla rubrica dell'articolo 589-ter del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e nautico ».

3. L'articolo 590-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

171, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Identico.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o, ad eccezione delle ipotesi di cui al quinto comma, di patente nautica, ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore o **l'unità da diporto** sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo o **unità da diporto** sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Identico.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del veicolo o **dell'unità da diporto** cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto ».

2. *Identico.*

3. *Identico:*

« Art. 590-bis. - (*Lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime*)- Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di un natante, un'imbarcazione o una nave in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché degli articoli 53-bis, comma 2, lettera c), e 53-quater del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di un natante, un'imbarcazione o una nave di cui all'articolo 53-ter, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, il quale, ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di un natante, un'imbarcazione o una nave in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

Le pene di cui al quarto comma si applicano altresì:

1) al conducente di un veicolo a motore che,

« Art. 590-bis. - (*Lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime*) - *Identico.*

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di **una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171**, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché degli articoli 53-bis, comma 2, lettera c), e 53-quater del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di **un'unità da diporto** di cui all'articolo 53-ter, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, il quale, **in stato di ebbrezza alcolica** ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di **una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171**, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

Identico.

procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando

contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o, ad eccezione delle ipotesi di cui al quinto comma, di patente nautica, ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore o il natante, l'imbarcazione o la nave sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo o natante, imbarcazione o nave sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del veicolo o del natante, dell'imbarcazione o della nave cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.

Nei casi di cui al primo e al quinto comma il delitto è punibile a querela della persona offesa ».

4. Alla rubrica dell'articolo 590-ter del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e nautiche ».

Art. 2.

1. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, la lettera *m-quater*) è sostituita dalla seguente:

« *m-quater*) delitto di omicidio colposo stradale previsto dall'articolo 589-bis, secondo

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o, ad eccezione delle ipotesi di cui al quinto comma, di patente nautica, ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore o **l'unità da diporto** sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo o **unità da diporto** sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Identico.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del veicolo o **dell'unità da diporto** cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dal presente articolo.

4. *Identico.*

Art. 2.

1. *Identico:*

« *m-quater*) delitto di omicidio colposo stradale o **nautico** previsto dall'articolo 589-bis, secondo e terzo

e terzo comma, del codice penale, salvo che il conducente si sia immediatamente fermato, adoperandosi per prestare o attivare i soccorsi
».

Art. 3.

1. Per i delitti perseguibili a querela della persona offesa, di cui all'articolo 590-bis, primo e quinto comma, del codice penale, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, commessi prima della data di entrata in vigore della presente legge, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.

2. Se è pendente il procedimento, il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l'esercizio dell'azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.

comma, del codice penale, salvo che il conducente si sia immediatamente fermato, adoperandosi per prestare o attivare i soccorsi, **e si sia messo immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria** ».

2. All'articolo 381, comma 2, lettera m-quinquies), del codice di procedura penale, dopo le parole: « lesioni colpose stradali » sono inserite le seguenti: « o nautiche ».

Soppresso

1.2.3. Testo approvato 340 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 340

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 21 febbraio 2023, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Balboni e Liris:

Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche

Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche

Art. 1.

1. L'articolo 589-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 589-*bis*. - (*Omicidio stradale o nautico*) - Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da due a sette anni.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera *c*), e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché degli articoli 53-*bis*, comma 2, lettera *c*), e 53-*quater* del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-*bis*, comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di un'unità da diporto di cui all'articolo 53-*ter*, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-*bis*, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-*bis*, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

La pena di cui al quarto comma si applica altresì:

- 1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;
- 2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;
- 3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una

persona.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o, ad eccezione delle ipotesi di cui al quinto comma, di patente nautica, ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore o l'unità da diporto sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo o unità da diporto sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del veicolo o dell'unità da diporto cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto ».

2. Alla rubrica dell'articolo 589-ter del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e nautico ».

3. L'articolo 590-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 590-bis. - (*Lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime*) - Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché degli articoli 53-bis, comma 2, lettera c), e 53-quater del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di un'unità da diporto di cui all'articolo 53-ter, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

Le pene di cui al quarto comma si applicano altresì:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno

lesioni personali gravi o gravissime.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o, ad eccezione delle ipotesi di cui al quinto comma, di patente nautica, ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore o l'unità da diporto sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo o unità da diporto sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del veicolo o dell'unità da diporto cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dal presente articolo ».

4. Alla rubrica dell'articolo 590-ter del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e nautiche ».

Art. 2.

1. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, la lettera *m-quater*) è sostituita dalla seguente:

« *m-quater*) delitto di omicidio colposo stradale o nautico previsto dall'articolo 589-bis, secondo e terzo comma, del codice penale, salvo che il conducente si sia immediatamente fermato, adoperandosi per prestare o attivare i soccorsi, e si sia messo immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria ».

2. All'articolo 381, comma 2, lettera *m-quinquies*), del codice di procedura penale, dopo le parole: « lesioni colpose stradali » sono inserite le seguenti: « o nautiche ».

IL PRESIDENTE

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 16 (pom.) del 31/01/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

MARTEDÌ 31 GENNAIO 2023

16ª Seduta

Presidenza del Presidente

[BONGIORNO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il Procuratore Nazionale Antimafia, Giovanni Melillo e, in videoconferenza, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, Raffaele Cantone.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla web-tv che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Informa altresì che della seduta sarà redatto il resoconto stenografico.

Poiché non vi sono osservazioni, tali forme di pubblicità sono dunque adottate per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni: audizioni del Procuratore Nazionale Antimafia e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 26 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta odierna saranno svolte, separatamente, le audizioni del Procuratore Nazionale Antimafia, dottor Giovanni Melillo, e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, dottor Raffaele Cantone.

Interviene il dottor MELILLO, che svolge la sua relazione.

Intervengono, per porre quesiti e chiedere chiarimenti, i senatori [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), [BAZOLI](#) (PD-IDP), [SCARPINATO](#) (M5S), [RASTRELLI](#) (FdI), Anna [ROSSOMANDO](#) (PD-IDP), Erika [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az) e il [PRESIDENTE](#), ai quali replica il dottor MELILLO.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il dottor Melillo.

Interviene quindi il dottor CANTONE che svolge la sua relazione.

Pongono quesiti i senatori [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), Anna [ROSSOMANDO](#) (PD-IDP) e il [PRESIDENTE](#), ai quali replica il dottor CANTONE.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il dottor Cantone per il suo intervento.

Rinvia quindi il seguito della procedura informativa.

IN SEDE REDIGENTE

(340) BALBONI. - Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche

(Discussione e rinvio)

Il senatore [BERRINO](#) (FdI), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, di iniziativa del senatore Balboni, che riprende il contenuto dell'Atto Senato 1402 della passata legislatura, approvato in prima

lettura dal Senato e il cui *iter* d'esame si era interrotto in Commissione giustizia alla Camera.

Nel merito il provvedimento, composto di tre articoli, secondo l'intenzione dichiarata dal proponente nella relazione illustrativa del disegno di legge, mira a colmare una lacuna normativa presente nel nostro ordinamento, estendendo l'applicazione delle norme penali previste per le fattispecie di omicidio stradale e per le lesioni personali stradali gravi o gravissime anche ai casi in cui la morte o le lesioni siano determinati da soggetti alla guida di un natante, di una imbarcazione o una nave. Più nel dettaglio il comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge sostituisce l'articolo 589-*bis* del codice penale estendendo la disciplina attualmente prevista per il solo reato di omicidio stradale, anche a quello nautico.

Al primo comma dell'articolo 589-*bis* del codice penale il provvedimento in esame include la violazione delle norme sulla disciplina della navigazione marittima o interna tra le ipotesi che possono integrare il reato punito con la reclusione da due a sette anni.

Con riferimento alla disciplina della navigazione marittima o interna, ricorda che attualmente a livello nazionale si applicano principalmente le disposizioni del codice della navigazione nonché quelle del codice della nautica e che, ove manchino disposizioni del diritto della navigazione e non ve ne siano di applicabili per analogia, si applica il diritto civile.

Il disegno di legge integra poi il secondo comma dell'articolo 589-*bis* del codice penale - che attualmente punisce con la reclusione da otto a dodici anni l'omicidio colposo commesso da chi si sia posto alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (articolo 186, comma 2, lettera c) del codice della strada) ovvero in stato di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 187 del codice della strada) - estendendo le relative previsioni anche a chiunque, ponendosi alla conduzione di un veicolo a motore o di un natante, un'imbarcazione o una nave, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, cagioni per colpa la morte di una persona.

Al riguardo, precisa che l'articolo 589-*bis*, come modificato dal provvedimento, menziona tre categorie (natante, imbarcazione, nave) che non sembrano del tutto riconducibili ad alcuna delle "costruzioni destinate alla navigazione da diporto" di cui all'articolo 3 del codice della navigazione da diporto. In particolare, con riguardo al concetto di "nave" - ad eccezione di quanto si dirà in seguito in relazione alle "navi di cui di cui all'articolo 53-*ter*, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171" - non si prevede alcuna ulteriore specificazione suscettibile di determinarne con maggior precisione la nozione. A ciò si aggiunga che in base alla formulazione del testo, non risulta chiaro se siano ricompresi nella categoria dei "natanti" i natanti da diporto a controllo remoto. Sarebbero infine escluse, in base alla formulazione, le altre tipologie di unità da diporto non espressamente richiamate dal citato articolo 3 (quali ad esempio le navi a noleggio per finalità turistiche iscritte al Registro Internazionale che trovano una propria disciplina nella legge n. 172 del 2003).

Il nuovo terzo comma dell'articolo 589-*bis* del codice penale estende la pena prevista per il conducente di un veicolo a motore che eserciti l'attività di trasporto di persone o di cose (articolo 186-*bis*, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) al conducente di unità da diporto a fini commerciali (articolo 53-*ter*, comma 1, lettera b), del codice della nautica) il quale cagioni per colpa la morte di una persona avendo un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro (rispettivamente ai sensi degli articoli 186, comma 2, lettera b), del codice della strada, e 53-*bis*, comma 2, lettera b), del codice della nautica).

Analogamente, il quarto comma dell'articolo 589-*bis* del codice penale viene modificato al fine di estendere al conduttore di un natante, imbarcazione o nave non rientrante nelle particolari categorie individuate dal terzo comma, la fattispecie di omicidio colposo in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro punita con la pena da cinque a dieci anni di reclusione.

Con la modifica al sesto comma si prevede che le pene previste dal nuovo articolo 589-*bis*, ad eccezione delle ipotesi previste dal quinto comma (il quale rimane identico e quindi applicabile solo all'ipotesi di omicidio stradale), siano aumentate se il fatto è commesso da persona non munita di

patente nautica, ove prescritta, o con patente sospesa o revocata ovvero nel caso in cui il natante, l'imbarcazione o la nave sia di proprietà dell'autore del fatto e tale mezzo risulti sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Infine, con la modifica all'ottavo comma, si estende al conducente del natante, dell'imbarcazione o della nave la disposizione prevista per i casi di pluralità di eventi lesivi. In particolare, si prevede che, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, debba applicarsi la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, purché la pena non superi gli anni diciotto di reclusione.

Il comma 2 dell'articolo 1 modifica, poi, la rubrica dell'articolo 589-*ter* del codice penale, relativo alla circostanza aggravante ad effetto speciale prevista per il caso di fuga del conducente a seguito di omicidio stradale per la quale è previsto un aumento di pena da un terzo a due terzi e una pena comunque non inferiore a cinque anni, che - per effetto delle modifiche apportate all'articolo 589-*bis* - troverebbe applicazione anche al caso di omicidio nautico.

Ancora, il comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge sostituisce l'articolo 590-*bis* del codice penale, che attualmente disciplina le sole fattispecie di lesioni personali stradali gravi o gravissime, al fine di estendere la relativa disciplina anche alle corrispondenti ipotesi di lesioni nautiche. Il disegno di legge prevede poi la querela di parte ai fini della procedibilità del delitto nei casi di cui al primo e al quinto comma. Tali casi riguardano rispettivamente le lesioni personali stradali e nautiche commesse con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna, punite con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime (primo comma) nonché le lesioni personali stradali gravi o gravissime, cagionate per colpa dai conducenti veicoli a motore per alcune infrazioni al codice della strada (quinto comma). In proposito, ricorda come in seguito alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 150 del 2022 (la cosiddetta riforma Cartabia) il delitto di lesioni stradali, limitatamente alle ipotesi non aggravate sia divenuto procedibile a querela. Precedentemente invece il reato in questione risultava sempre procedibile d'ufficio.

Da ultimo, il comma 4 dell'articolo 1 del provvedimento in esame modifica la rubrica dell'articolo 590-*ter* del codice penale aggiungendo il riferimento alle lesioni personali nautiche, oltre a quelle stradali già previste. Per effetto delle modifiche apportate dal provvedimento in esame all'articolo 589-*bis*, quindi, la circostanza aggravante che prevede un aumento di pena da un terzo a due terzi e una pena comunque non inferiore a cinque anni finisce per applicarsi anche al caso di fuga a seguito di lesioni nautiche gravi o gravissime.

L'articolo 2 della proposta di legge interviene, poi, sull'articolo 380, comma 2, lettera *m-quater*), del codice di procedura penale, relativa alle ipotesi di omicidio stradale aggravato dalla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 589-*bis* del codice penale, prevedendo che non si applichi l'arresto obbligatorio in flagranza ove il conducente si sia immediatamente fermato, adoperandosi per prestare o attivare i soccorsi.

Sotto il profilo letterale, rileva che il disegno di legge non interviene, all'articolo 380, comma 2, lettera *m-quater*, sul riferimento al delitto di omicidio colposo stradale, il quale per effetto delle modifiche apportate dal provvedimento in esame alla rubrica dell'articolo 589-*bis* è "rinominato" omicidio stradale o nautico. Si segnala peraltro che il provvedimento non interviene neppure sull'articolo 381, comma 2, lettera *m-quinquies* che prevede l'arresto facoltativo in flagranza per il "delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-*bis*, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del codice penale" aggiornandolo alla nuova denominazione del reato.

Infine, l'articolo 3 reca una disciplina transitoria con riguardo alla procedibilità del reato di lesioni personali stradali o nautiche.

Il [PRESIDENTE](#) chiede se vi siano interventi in discussione generale.

La senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*), prima di intervenire sul merito del provvedimento, ritiene opportuno riflettere se non sia più utile discutere il provvedimento unitamente alla Commissione 8a al fine di meglio chiarire l'ambito applicativo del nuovo reato.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*), ricordando di non essere stato presente nella XVIII legislatura e

di non aver quindi avuto l'opportunità di esaminare il provvedimento ritiene molto discutibile la tendenza del Parlamento a una forma di "panpenalismo" per cui si tende a inserire nel codice nuovi reati e ad aumentare fortemente le sanzioni penali. La sua perplessità era già molto forte all'atto dell'introduzione dell'omicidio stradale, dichiara pertanto di nutrire forti perplessità sull'introduzione di un nuovo reato e dunque riflettere meglio sulla questione.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) fa presente che il suo Gruppo non ha alcuna difficoltà a inserire anche per il settore nautico un reato come per l'omicidio stradale. Ritiene tuttavia necessario disporre di tempo per verificare meglio le modifiche che il disegno di legge vuole introdurre al codice penale e ritiene necessario un approfondimento per introdurre qualche correzione.

Il [PRESIDENTE](#) rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione giustizia è ulteriormente convocata domani, mercoledì 1° febbraio, alle ore 9,15 e che l'ordine del giorno è integrato con la discussione congiunta, in sede redigente, dei disegni di legge n. 495 e 182 in tema di equo compenso.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16.

1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 17 (ant.) del 01/02/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCOLEDÌ 1 FEBBRAIO 2023
17ª Seduta
Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REDIGENTE

(495) Deputato Giorgia MELONI e MORRONE. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, approvato dalla Camera dei deputati

(182) Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali

(Discussione congiunta e rinvio)

La relatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az) illustra i disegni n. 182 (di iniziativa della sen. Gelmini) e n. 495 (di iniziativa dei deputati Meloni e altri, già approvato dalla Camera) che intervengono sulla disciplina in materia di equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari categorie di imprese, con la finalità di rafforzare la tutela del professionista.

Entrambi i provvedimenti riproducono il contenuto di una proposta di legge approvata dalla Camera nella scorsa legislatura e il cui *iter* si era interrotto al Senato.

Nel merito, il testo di ambedue le proposte consta di 13 articoli.

Nel dettaglio, l'articolo 1 contiene la definizione di equo compenso. Per essere considerato equo il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale nonché conforme ai parametri per la determinazione dei compensi. Questi ultimi sono previsti, rispettivamente: per gli avvocati, dal regolamento di determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense; per gli altri professionisti iscritti a ordini o collegi, dai regolamenti di determinazione dei parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante la professione; per gli esercenti professioni non organizzate in ordini o collegi, da decreti del Ministro dello sviluppo economico, adottati sentite le associazioni professionali. L'articolo 2 definisce, al comma 1, l'ambito oggettivo della nuova disciplina, la quale si applica al compenso dei professionisti in relazione alle attività professionali che: hanno ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile; trovano fondamento in convenzioni; sono svolte in favore di imprese bancarie e assicurative (e loro controllate e mandatarie), nonché di imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro. Il comma 2, inoltre, specifica che le norme sull'equo compenso si applicano ad ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista, le cui clausole siano utilizzate dalle predette imprese. Il comma 3 estende l'applicazione della disciplina dell'equo compenso alle prestazioni rese dal professionista nei confronti della pubblica amministrazione, delle società partecipate dalla Pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Sono invece escluse dall'applicazione della disciplina dell'equo compenso le prestazioni rese dai professionisti in favore di «società veicolo di cartolarizzazione» e quelle rese in favore degli agenti della riscossione. Gli agenti della riscossione devono garantire comunque, all'atto del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, nell'eventuale ripetitività della prestazione richiesta.

L'articolo 3 stabilisce la nullità delle clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato per lo svolgimento di attività professionali, con riguardo anche ai costi sostenuti dal prestatore d'opera (comma 1); sono nulle le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi di cui all'articolo 1. Il comma 2 prevede inoltre la nullità delle pattuizioni che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano l'anticipazione di spese o che, comunque, attribuisca al committente o cliente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso. La disposizione reca una puntuale elencazione di tipologie di pattuizioni da considerarsi nulle. Il comma 3 esclude la nullità delle clausole che riproducono disposizioni di legge o che attuano principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'UE o l'UE stessa. Il comma 4 prevede che la nullità, quando riguarda le clausole contrattuali, non travolge l'intero contratto, e che essa opera solo a vantaggio del professionista ed è rilevabile d'ufficio. Il comma 5 specifica che l'azione per far valere la nullità della pattuizione e chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l'attività professionale prestata può essere promossa dal professionista innanzi al tribunale del luogo ove egli ha la residenza o il domicilio. In base al comma 6 il tribunale procede alla rideterminazione del compenso secondo i parametri ministeriali in vigore, tenendo conto dell'opera effettivamente prestata. Per le sole professioni ordinistiche è inoltre introdotta la possibilità, per il tribunale, di richiedere al professionista di produrre il parere di congruità del compenso reso dall'ordine o dal collegio professionale.

L'articolo 4 ribadisce che spetta al giudice, rilevato il carattere iniquo del compenso, rideterminarlo condannando il committente al pagamento del dovuto (della differenza tra l'equo compenso così determinato e quanto già versato al professionista); inoltre, il giudice può condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista, pari a una somma fino al doppio della differenza di cui al primo periodo, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

L'articolo 5, comma 1, prevede che gli accordi vincolanti per il professionista conclusi tra quest'ultimo e le imprese di cui all'articolo 2 si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese stesse, salvo prova contraria. Il comma 2 stabilisce che il termine di prescrizione del diritto al compenso da parte del professionista decorre dalla cessazione del rapporto con l'impresa ovvero, in caso di pluralità di prestazioni rese a seguito di un'unica convenzione e non aventi carattere periodico, dal compimento dell'ultima prestazione. Il comma 3 stabilisce che i parametri per la determinazione dei compensi professionali debbano essere aggiornati con cadenza biennale, su proposta dei consigli nazionali delle professioni. Il comma 4 attribuisce ai consigli nazionali delle professioni la legittimazione ad agire in giudizio in caso di violazione delle disposizioni in materia di equo compenso. Il comma 5 demanda agli ordini e collegi professionali il compito di introdurre norme deontologiche per sanzionare il professionista che viola le disposizioni sull'equo compenso e che, nel predisporre il contenuto della convenzione, omette di esplicitare alla controparte che il compenso dovrà comunque rispettare tale disciplina.

Rileva quindi che l'articolo 6 consente alle imprese di cui all'articolo 2 di adottare modelli standard di convenzione, concordati con i consigli nazionali degli ordini o i collegi professionali: in tali casi i compensi individuati dal modello si presumono equi fino a prova contraria.

L'articolo 7, comma 1, prevede la possibilità che il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio, in alternativa alle procedure di ingiunzione di pagamento (articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile) e a quelle specifiche per le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato (articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2011) acquisti l'efficacia di titolo esecutivo per il professionista, se rilasciato nel rispetto delle procedure, e se il debitore non ha proposto opposizione ai sensi dell'articolo 702-bis del codice di procedura civile entro 40 giorni dalla

notificazione del parere stesso. Ai sensi del comma 2, il giudizio di opposizione al parere di congruità avente efficacia di titolo esecutivo si svolge davanti al giudice competente per materia e per valore nel luogo del circondario ove ha sede l'ordine o il collegio professionale che lo ha emesso.

L'articolo 8 interviene sulla disciplina della decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di responsabilità professionale, individuando nel giorno del compimento della prestazione il relativo *dies a quo*.

L'articolo 9 consente la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti attraverso l'azione di classe, proposta dal consiglio nazionale dell'ordine (per le professioni ordinistiche) o dalle associazioni professionali (per le professioni non ordinistiche).

L'articolo 10 istituisce presso il Ministero della giustizia l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, con il compito di vigilare sul rispetto della legge, esprimere pareri o formulare proposte sugli atti normativi che intervengono sui criteri di determinazione dell'equo compenso o disciplinano le convenzioni, nonché di segnalare al Ministro della giustizia pratiche elusive delle disposizioni sull'equo compenso e presentare alle Camere una relazione annuale sulla propria attività di vigilanza.

L'Osservatorio, nominato per tre anni con decreto del Ministero della Giustizia, dovrà essere composto da un rappresentante designato dal Ministero del Lavoro, un rappresentante per ciascuno dei consigli nazionali degli ordini professionali, due rappresentanti designati dal Ministero dello Sviluppo economico per le associazioni professionali.

L'articolo 11 contiene una disposizione transitoria in base alla quale le norme di nuova introduzione si applicano anche alle convenzioni già stipulate e ancora in corso alla data di entrata in vigore della riforma.

L'articolo 12 dispone una serie di abrogazioni, mentre l'articolo 13 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Interviene il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) per esprimere il pieno sostegno del suo Gruppo politico alla proposta illustrata, che risponde alle attese di molte categorie di professionisti e che auspica possa essere approvata nei tempi più rapidi.

Interviene incidentalmente il vice ministro SISTO per far presente anche l'auspicio del Governo di una rapida approvazione senza modifiche del disegno di legge licenziato dalla Camera dei deputati, auspicando altresì un'ampia condivisione del provvedimento, anche per rispondere alle aspettative di tanti giovani che entrano nel mondo delle professioni.

Il [PRESIDENTE](#) rinvia quindi il seguito della discussione generale.

(340) BALBONI. - Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) chiede se vi siano interventi in discussione generale. Nessuno chiedendo di intervenire, ricorda che nella seduta dell'Assemblea di ieri è stata approvata per il disegno di legge in esame la procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento, propone pertanto di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti per giovedì 9 febbraio, alle ore 17.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) interviene per far presente che il suo Gruppo ha presentato il disegno di legge n. 468 recante modifiche agli articoli 623-ter e 649-bis del codice penale in materia di disposizioni sulla procedibilità, d'iniziativa del senatore Scarpinato, e che al primo Ufficio di Presidenza utile chiederà ai sensi dell'articolo 29, comma 2, ultimo periodo, che il provvedimento venga posto all'ordine del giorno dei lavori della Commissione.

Il [PRESIDENTE](#), prendendo atto della richiesta della senatrice Lopreiato, ricorda che sarà appunto l'Ufficio di Presidenza secondo quanto previsto dal Regolamento a decidere nel merito della richiesta.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) chiede chiarimenti in ordine alla presentazione sulle modalità della

richiesta di incardinamento in relazione al *quorum* prescritto da Regolamento.

Il [PRESIDENTE](#) fornisce chiarimenti richiesti.

La seduta termina alle ore 9,35.

1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 19 (pom.) del 14/02/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MARTEDÌ 14 FEBBRAIO 2023
19ª Seduta

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REDIGENTE

(340) BALBONI. - Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 1º febbraio.

Il PRESIDENTE ricorda che è conclusa la discussione generale e che al provvedimento sono stati presentati emendamenti, pubblicati in allegato. Chiede pertanto se il relatore e il rappresentante del Governo intendano svolgere la replica.

Il vice ministro SISTO e il relatore BERRINO (FdI) rinunciano alla replica.

Il PRESIDENTE chiede ai presentatori se intendano illustrare gli emendamenti.

La senatrice STEFANI (LSP-PSd'Az) illustra l'emendamento 1.1 volto a risolvere dubbi interpretativi sull'ambito applicativo del nuovo reato di omicidio nautico e l'ordine del giorno G/340/1/2 volto invece a invitare il Governo a uniformare le sanzioni accessorie di revoca della patente già previste dal codice della strada anche all'omicidio nautico.

La senatrice LOPREIATO (M5S) illustra tutti gli emendamenti presentati dal suo Gruppo.

Il vice ministro SISTO esprime parere favorevole sull'emendamento 1.1 proponendo una riformulazione in un testo 2 volto a ulteriormente precisare la fattispecie di reato.

La senatrice STEFANI (LSP-PSd'Az) dichiara di accogliere la riformulazione proposta dal vice ministro.

Il vice ministro SISTO esprime altresì parere favorevole sugli identici emendamenti 1.4 e 1.5, mentre invita al ritiro degli emendamenti 1.2 e 1.3, altrimenti il parere è contrario.

Il relatore BERRINO (FdI) esprime parere conforme a quello del rappresentante del Governo.

Verificata la presenza del numero legale l'emendamento 1.1 (testo 2), previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice LOPREIATO (M5S) - che sottolinea la propria soddisfazione per vedere accolta una norma presentata dal suo Gruppo politico nella scorsa legislatura - posto ai voti, è approvato, risultando pertanto preclusi gli emendamenti 1.2 e 1.3.

Il PRESIDENTE pone quindi congiuntamente ai voti gli identici emendamenti 1.4 e 1.5, che la Commissione approva, risultando pertanto assorbito l'emendamento 3.1.

Il PRESIDENTE invita quindi il rappresentante del Governo e il relatore ad esprimere i pareri riferiti agli emendamenti all'articolo 2.

Il vice ministro SISTO esprime parere favorevole sull'emendamento 2.2 e invita al ritiro, altrimenti il parere sarà contrario, degli emendamenti 2.1, 2.3, 2.5 e 2.6. Esprime quindi parere contrario sull'emendamento 2.4.

Il relatore [BERRINO](#) (*FdI*) esprime parere conforme a quello del rappresentante del Governo.

La senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*) non accoglie l'invito al ritiro degli emendamenti.

Posto ai voti l'emendamento 2.1 è respinto.

Posto ai voti, la Commissione approva quindi l'emendamento 2.2, risultando assorbiti gli emendamenti 2.3, 2.5 e 2.6.

Posto ai voti, la Commissione respinge quindi l'emendamento 2.4.

Il vice ministro SISTO esprime quindi parere favorevole sull'ordine del giorno G/340/1/2 proponendo una riformulazione che brevemente illustra e che la senatrice STEFANI accoglie, chiedendo che l'ordine del giorno G/340/1/2 (testo 2) venga posto in votazione.

Posto ai voti, la Commissione approva quindi l'ordine del giorno G/340/1/2 (testo 2).

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(495) Deputato Giorgia MELONI e MORRONE. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, approvato dalla Camera dei deputati

(182) Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 1° febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella scorsa seduta si era aperta la discussione generale.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) ribadisce la soddisfazione del proprio Gruppo rispetto all'esame del provvedimento sull'equo compenso. Il disegno di legge, infatti, ripropone il testo già approvato dalla Camera dei deputati nella XVIII legislatura ed è diretto ad assicurare tutela e garanzie a categorie professionali che hanno sofferto a fronte di rapporti squilibrati con i committenti. Pur ribadendo l'auspicio, espresso anche dal rappresentante del Governo nella scorsa seduta, di procedere ad una rapida approvazione segnala che probabilmente si sarebbero potuti introdurre ulteriori miglioramenti, come l'immediata applicabilità delle norme sull'equo compenso senza il vincolo derivante dai contratti già sottoscritti.

Il senatore [POTENTI](#) (*LSP-PSd'Az*) si associa alle osservazioni del senatore Zanettin, ricordando come il provvedimento all'esame è frutto di un'importante attività conoscitiva svolta nella scorsa legislatura ed è fortemente voluto dall'Avvocatura. Si tratta di disposizioni che riequilibrano i rapporti di potere tra professionisti e committenti, spesso sbilanciati a favore di questi ultimi. E' vero, come già sottolineato che si sarebbero potute apportare ulteriori modifiche, come ad esempio con riguardo all'esclusione dall'ambito di applicazione del disegno di legge delle società di riscossione e delle società veicolo di cartolarizzazione; al riguardo sottolinea tuttavia come nella scorsa legislatura proprio su questo punto si era avuto un confronto con il Governo che ne aveva sottolineato problemi di copertura finanziaria. Esprime in ogni caso profonda soddisfazione per il provvedimento che è atteso soprattutto dai giovani professionisti e che finalmente assicura dignità e un ritorno economico necessario per salvaguardare l'immagine e il decoro della professione.

Il senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*), a nome del Gruppo di Fratelli d'Italia, esprime fortissima soddisfazione per l'approvazione di un disegno di legge che già era stato presentato nella scorsa legislatura dal Presidente Meloni. Ad una lettura banale sembrerebbe che il provvedimento li introduca i minimi tariffari, invece è diretto a sanare uno squilibrio esistente tra professionisti e grandi società, che non di rado mortificano le professionalità attraverso contratti che non prevedono un compenso adeguato al decoro e alla dignità dell'attività prestata. Il disegno di legge tutela fino in fondo l'attività professionale, prevedendo un compenso sempre proporzionato alla qualità e al lavoro svolto, anche in considerazione delle responsabilità che il professionista si assume nei confronti dei clienti e in particolare dei clienti "forti". Auspica quindi un'approvazione rapida del provvedimento, che rappresenta un primo ed importante momento di tutela delle categorie professionali.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata per domani, mercoledì 15 febbraio, alle ore 9,15, è posticipata alle ore 9,30.

La Commissione conviene.
La seduta termina alle ore 14,40.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [340](#)

Art. 1

1.1 (testo 2)

[Stefani, Potenti](#)

Approvato

" Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», ai commi secondo e quarto sostituire le parole: «un natante, un'imbarcazione o una nave» con le seguenti: «una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del codice della nautica da diporto di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,»; al comma terzo, sostituire le parole «un natante, un'imbarcazione o una nave» con le seguenti: «un'unità da diporto» e dopo le parole «il quale,» inserire le seguenti: «in stato di ebbrezza alcolica»;

b) Al comma 3, capoverso «Art. 590-bis», ai commi secondo e quarto sostituire le parole: «un natante, un'imbarcazione o una nave» con le seguenti: «una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del codice della nautica da diporto di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,»; al comma terzo, sostituire le parole «un natante, un'imbarcazione o una nave» con le seguenti: «un'unità da diporto» e dopo le parole «il quale,» inserire le seguenti: «in stato di ebbrezza alcolica»;

1.1

[Stefani, Potenti](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», ai commi secondo e quarto sostituire le parole: «un natante, un'imbarcazione o una nave» con le seguenti: «una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del codice della nautica da diporto di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,» e al comma terzo, sostituire le parole «un natante, un'imbarcazione o una nave» con le seguenti: «un'unità da diporto»;*

b) *Al comma 3, capoverso «Art. 590-bis», ai commi secondo e quarto sostituire le parole: «un natante, un'imbarcazione o una nave» con le seguenti: «una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del codice della nautica da diporto di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,» e al comma terzo, sostituire le parole: «un natante, un'imbarcazione o una nave» con le seguenti: «un'unità da diporto».*

1.2

[Lopreiato, Nave, Maiorino](#)

Sostituire le parole: «o di un natante, un'imbarcazione o una nave» ovunque ricorrono nell'articolo, con le seguenti: «o di una unità da diporto».

1.3

[Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini](#)

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole «di un natante, un'imbarcazione o una nave» con le seguenti: «unità da diporto».

1.4

[Lopreiato](#)

Approvato

Al comma 3, capoverso «Art. 590-bis», sostituire il nono comma con il seguente: «Il delitto è punibile

a querela della persona offesa se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dal presente articolo.».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.5

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Approvato

Al comma 3, capoverso « Art. 590-bis » sostituire il nono comma con il seguente: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dal presente articolo»

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3

Art. 2

2.1

[Lopreiato](#)

Al comma 1, capoverso «m-quater» apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «omicidio colposo stradale» inserire le seguenti: «o nautico»;

b) sopprimere le parole: «salvo che il conducente si sia immediatamente fermato, adoperandosi per prestare o attivare i soccorsi.»;

c) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-bis) All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, alla lettera m-quinquies) dopo le parole: «lesioni colpose stradali» sono inserite le seguenti: «o nautiche».

2.2

[Lopreiato](#), [Nave](#)

Approvato

Al comma 1, capoverso «m-quater» apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «omicidio colposo stradale» inserire le seguenti: «o nautico»;

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché si sia messo immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria.»;

c) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-bis) All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, alla lettera m-quinquies) dopo le parole: «lesioni colpose stradali» sono inserite le seguenti: «o nautiche».

2.3

[Lopreiato](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso «m-quater», dopo le parole: «omicidio colposo stradale» inserire le seguenti: «o nautico»;

b) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-bis) All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, alla lettera m-quinquies) dopo le parole: «lesioni colpose stradali» sono inserite le seguenti: «o nautiche».

2.4

[Lopreiato](#)

Al comma 1, capoverso «m-quater» sopprimere le parole: «salvo che il conducente si sia immediatamente fermato, adoperandosi per prestare o attivare i soccorsi.».

2.5

[Lopreiato](#)

Al comma 1, capoverso «m-quater» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché si sia messo immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria.».

2.6

[Lopreiato](#)

Al comma 1, capoverso «m-quater» dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-bis)

All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, alla lettera m-quinquies) dopo le parole: «lesioni colpose stradali» sono inserite le seguenti: «o nautiche».

Art. 3

3.1

[Lopreiato](#)

Sopprimere l'articolo.

G/340/1/2 (testo 2)

[Stefani, Potenti](#)

Approvato

Il Senato,

nel corso dell'esame del disegno di legge recante "Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche" (A.S. 340)

premessi che:

il presente disegno di legge mira a colmare una lacuna normativa presente nel nostro ordinamento estendendo l'applicazione delle norme penali previste per le fattispecie di omicidio stradale e per le lesioni personali stradali gravi o gravissime anche ai casi in cui la morte o le lesioni siano determinati da soggetti alla guida di imbarcazioni;

nel testo si fa riferimento all'articolo 53-*bis* comma 2, lettera c) che prevede che, ove il fatto non costituisca reato, chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto in stato di ebbrezza è punito con la sanzione amministrativa da 5000 euro a 15000 euro, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) e che all'accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da uno a due anni. La patente nautica è sempre revocata, in caso di reiterazione nel biennio;

l'altra norma in questione è articolo 53-*quater* che prevede che, ove il fatto non costituisca reato, chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope sia punito con la sanzione amministrativa da 2755 euro a 11017 euro. E che all'accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da uno a due anni;

tuttavia, sarebbe opportuno che nell'attuale disegno di legge che cita le sanzioni accessorie già previste dal codice della nautica da diporto, fosse chiaramente specificato quel necessario e logico coordinamento con le due fattispecie di reato che mira a introdurre;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adeguare le sanzioni previste dagli artt. 53-*bis* e 53-*ter* del codice della nautica da diporto di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 a quelle previste dal codice della strada.

G/340/1/2

[Stefani, Potenti](#)

Il Senato,

nel corso dell'esame del disegno di legge recante "Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche" (A.S. 340)

premessi che:

il presente disegno di legge mira a colmare una lacuna normativa presente nel nostro ordinamento estendendo l'applicazione delle norme penali previste per le fattispecie di omicidio stradale e per le lesioni personali stradali gravi o gravissime anche ai casi in cui la morte o le lesioni siano determinati da soggetti alla guida di imbarcazioni;

nel testo si fa riferimento all'articolo 53-*bis* comma 2, lettera c) che prevede che, ove il fatto non costituisca reato, chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto in stato di ebbrezza è punito con la sanzione amministrativa da 5000 euro a 15000 euro, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) e che all'accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da uno a due anni. La patente nautica è sempre revocata, in caso di reiterazione nel biennio;

l'altra norma in questione è articolo 53-*quater* che prevede che, ove il fatto non costituisca reato, chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope sia punito con la sanzione amministrativa da 2755 euro a 11017 euro. E che all'accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da uno a due anni;

tuttavia, sarebbe opportuno che nell'attuale disegno di legge che cita le sanzioni accessorie già previste dal codice della nautica da diporto, fosse chiaramente specificato quel necessario e logico coordinamento con le due fattispecie di reato che mira a introdurre;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di aumentare le sanzioni accessorie già previste dal codice della nautica da diporto per il reato di lesioni e di prevedere eventualmente la revoca della patente per i casi più gravi in cui si configurerebbe il reato di omicidio nautico.

1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 20 (ant.) del 15/02/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO 2023
20ª Seduta
Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE REDIGENTE

(495) Deputato Giorgia MELONI e MORRONE. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, approvato dalla Camera dei deputati

(182) Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta di ieri.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*) ritiene che il provvedimento rappresenti un punto di mediazione interessante, intervenendo in discussione generale, anche se sono state rilevate da parte del Garante della concorrenza criticità in ordine alle possibili distorsioni del mercato derivanti dal meccanismo che, pur non avendo questa natura potrebbe richiamare la reintroduzione dei minimi tariffari. Nonostante ciò il disegno di legge è stato approvato nell'intento di correggere le distorsioni che un mercato non regolato potrebbe al contrario comportare per i contraenti più deboli. Si tratta dunque di un passo rilevante verso un'auspicabile parità contrattuale, tanto che il suo Gruppo ha presentato un disegno di legge di analogo tenore. Anche alla Camera, dove il provvedimento è stato approvato in prima lettura, il suo Gruppo ha rinunciato ad una serie di emendamenti che avrebbero certamente migliorato il testo, ma che avrebbero messo a rischio la sua approvazione. Auspica pertanto che il provvedimento possa essere approvato nei tempi più rapidi.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*), ricordando come il provvedimento si inserisca in un sistema già disciplinato dal ministro Orlando nel 2017, ritiene che ulteriori miglioramenti possano essere introdotti anche al testo in esame e sottolinea al riguardo l'importanza del bicameralismo proprio al fine di approvare norme più meditate e tecnicamente corrette. Invita pertanto i commissari a non rinunciare ad apportare eventuali modifiche migliorative. Pur condividendo l'impianto complessivo della normativa vi sono infatti alcune questioni ancora non risolte, come la disposizione transitoria sull'inapplicabilità delle disposizioni del disegno di legge alle convenzioni in corso, i limiti dimensionali delle imprese alle quali il provvedimento è rivolto, nonché le imprese espressamente escluse dall'ambito applicativo. In particolare, desta perplessità la questione della sanzione deontologica per il professionista di cui all'articolo 5, comma 5.

Il [PRESIDENTE](#), non essendovi ulteriori interventi, dichiara conclusa la discussione generale.

Il vice ministro SISTO rinuncia alla replica.

La relatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*), intervenendo in replica, ritiene del tutto condivisibili alcune delle criticità rilevate tanto dal senatore Scalfarotto quanto dal senatore Bazoli e quelle segnalate ieri dai senatori Zanettin e Potenti, con particolare riferimento a tutti i temi richiamati e in particolare alla

questione delle sanzioni deontologiche per la violazione sulle norme dell'equo compenso. Ritiene tuttavia che il disegno di legge stabilisca un principio molto importante, e molto atteso dalle categorie interessate, come l'equità del compenso e che pertanto rappresenti un primo passo per assicurare la dignità del reddito e l'adeguatezza dei professionisti nell'esercizio della loro funzione posto che il mercato da solo non necessariamente riesce a scegliere le figure professionali migliori. Propone poi che il testo da adottare quale base per la presentazione di eventuali emendamenti sia il disegno di legge n. 495, approvato dalla Camera dei deputati.

I senatori [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) e [BERRINO](#) (FdI) dichiarano di condividere la proposta della relatrice che la Commissione accoglie.

Il [PRESIDENTE](#) propone pertanto di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti a mercoledì 22 febbraio, alle ore 20.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(340) BALBONI. - Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta di ieri sono stati approvati alcuni emendamenti e che, ai sensi dell'articolo 40, comma 6-bis e 6-ter del Regolamento sono stati inviati alla 1a e alla 5a Commissione che hanno espresso un parere non ostativo. Fa inoltre presente che in seguito a tale approvazione si rende necessario un coordinamento dell'articolo 1, sia in relazione al capoverso 589-bis che al capoverso 590-bis relativamente ai commi sesto e ottavo di entrambi gli articoli del codice penale.

Dà quindi conto della proposta di coordinamento Coord.1 elaborata dal senatore Berrino e pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna.

Poiché non vi sono osservazioni, posta ai voti, la proposta di coordinamento è approvata.

La Commissione approva altresì, con separate votazioni, gli articoli 1 e 2 nel testo modificato.

Interviene quindi per dichiarare il voto favorevole del suo gruppo il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), il quale sottolinea tuttavia che permangono alcune perplessità e riserve di ordine generale rispetto a politiche che aumentano le pene detentive, come nel caso dell'omicidio stradale e dell'omicidio nautico, disciplinato dal provvedimento in esame.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (Az-IV-RE) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo e, pur condividendo alcune delle osservazioni svolte dal senatore Zanettin, segnala che il provvedimento è diretto a colmare una lacuna normativa per cui, in base al mezzo di trasporto che ha cagionato la morte di una persona, si soggiace ad una pena differente. Poiché è stato scelto di disciplinare l'omicidio stradale come fattispecie autonoma, appare ragionevole estendere tali previsioni anche ai reati commessi con violazione delle norme sulla disciplina della navigazione marittima o interna.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, già approvato dal Senato nella scorsa legislatura. Pur condividendo le riflessioni dei colleghi Zanettin e Scalfarotto, sottolinea che il disegno di legge rende coerente la disciplina dell'omicidio e delle lesioni stradali con i medesimi reati commessi in violazione delle norme sulla circolazione marittima. Peraltro, l'esame di questo provvedimento avrebbe potuto rappresentare l'occasione per una riflessione complessiva sul reato di omicidio stradale e sugli effetti che ha prodotto nell'ordinamento; i tempi ristretti dell'esame non hanno consentito tale approfondimento che tuttavia ritiene necessario anche nel prosieguo della legislatura.

La senatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az) ricorda che anche l'introduzione nel codice penale dell'omicidio stradale fu il prodotto di una spinta dovuta ad alcuni episodi particolarmente gravi che si erano verificati all'epoca, conseguentemente la pena per tale reato potrebbe apparire non proporzionata. Il problema delle norme decontestualizzate è purtroppo quello di rimanere disapplicate in ragione della mancanza di sistematicità delle pene. Tuttavia, il provvedimento che estende la disciplina degli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale anche ai reati commessi in violazione delle norme sulla

circolazione marittima e interna si rende necessario perché è diretto a sanare una evidente lacuna normativa nella circolazione dei natanti. Potrebbe emergere un non perfetto coordinamento tra le norme del codice della strada e del codice della navigazione marittima, per cui il suo Gruppo ha presentato l'ordine del giorno G/340/1/2 (testo 2), accolto dal Governo ed approvato dalla Commissione, che impegna le istituzioni a un'analisi sull'impatto e sulle modifiche necessarie al codice della nautica da diporto.

Interviene infine il senatore [BERRINO](#) (Fdl) per esprimere il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia al provvedimento, che rappresenta la conclusione di un *iter* legislativo già iniziato nella precedente legislatura e che auspica sia concluso al più presto.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge con le modifiche approvate, autorizzandolo a chiedere lo svolgimento della relazione orale ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento.

La seduta termina alle ore 10,05.

PROPOSTA DI COORDINAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. [340](#)

Coord.1

Il Relatore

All'articolo 1, comma 1, capoverso 589-bis, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) al sesto comma sostituire le parole: "il natante, l'imbarcazione o la nave" con le seguenti: "l'unità da diporto" e le parole: " natante, imbarcazione o nave" con le seguenti: "'unità da diporto";
- 2) all'ottavo comma sostituire le parole: "del natante, dell'imbarcazione o della nave" con le seguenti: "dell'unità da diporto";

All'articolo 1, comma 3, capoverso 590-bis, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) al sesto comma sostituire le parole: "il natante, l'imbarcazione o la nave" con le seguenti: "l'unità da diporto" e le parole: " natante, imbarcazione o nave" con le seguenti: "'unità da diporto";
- 2) all'ottavo comma sostituire le parole: "del natante, dell'imbarcazione o della nave" con le seguenti: "dell'unità da diporto";

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 7 (pom., Sottocomm. pareri) del 31/01/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 31 GENNAIO 2023**

7ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOSATO

La seduta inizia alle ore 14,30.

(108 e 376-A) ALFIERI e altri. - Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, propone di esprimere un parere non ostativo.

Esaminati, altresì, gli emendamenti ad esso riferiti, trasmessi dall'Assemblea, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(340) BALBONI. - Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche

(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con la seguente osservazione:

- all'articolo 2, comma 1, che sostituisce la lettera *m-quater*) dell'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, sull'arresto obbligatorio in flagranza, si rileva l'opportunità di coordinare il riferimento all'omicidio colposo stradale con la nuova rubrica dell'articolo 589-bis del codice penale, denominato «Omicidio stradale o nautico». Analogamente, si valuti di coordinare il riferimento contenuto all'articolo 381, comma 2, lettera *m-quinquies*), del codice di procedura penale, sull'arresto facoltativo in flagranza, alla suddetta nuova rubrica.

La Sottocommissione conviene.

(328) Stefania Gabriella Anastasia CRAXI e altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della

Repubblica dominicana, con Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(329) Stefania Gabriella Anastasia CRAXI e altri. - Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(330) Stefania Gabriella Anastasia CRAXI e altri. - Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(331) Stefania Gabriella Anastasia CRAXI e altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(332) Stefania Gabriella Anastasia CRAXI e altri. - Adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(455) Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale

(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 gennaio scorso.

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il decreto-legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 3, comma 1, lettera a), valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare la portata normativa della novella riguardante l'articolazione del compenso del commissario straordinario;

- all'articolo 5, comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», valuti la Commissione di merito di specificare la tipologia dei provvedimenti diretti a realizzare il necessario bilanciamento tra i beni giuridici meritevoli di tutela.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,40.

1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 8 (pom., Sottocomm. pareri) del 14/02/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 14 FEBBRAIO 2023**

8ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOSATO

La seduta inizia alle ore 15,30.

(340) BALBONI e LIRIS. - Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche

(Parere alla 2a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az), dopo aver esaminato gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(495) Deputato Giorgia MELONI e MORRONE. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, approvato dalla Camera dei deputati

(182) Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali

(Parere alla 2a Commissione. Esame congiunto. Parere non ostativo)

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az), dopo aver esaminato i disegni di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(453) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az), dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(454) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az), dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(506) Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane

(Parere alla 10a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*), dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per le parti di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 3:

· al comma 1, nell'ambito della delega al Governo per la definizione di misure intese alla promozione dell'invecchiamento attivo e della dignità, autonomia e inclusione sociale degli anziani e alla prevenzione della loro fragilità, valuti la Commissione di merito l'appropriatezza del riferimento alla definizione di "persona anziana", considerato il contenuto dei principi e criteri direttivi della delega. Si valuti, altresì, l'opportunità di inserire nel testo del comma 1 un richiamo esplicito all'inclusione sociale, come peraltro indicato nella rubrica del medesimo articolo 3;

· al comma 2, lettera *a*), numero 8), nell'ambito della definizione di ulteriori principi e criteri direttivi di delega in merito a interventi per l'invecchiamento attivo e la promozione dell'autonomia delle persone anziane, valuti la Commissione di merito se il riferimento all'individuazione e all'attuazione, oltre che alla mera promozione, di percorsi per il mantenimento delle capacità fisiche, intellettive e sociali, presenti caratteri di eccessiva specificità, rispetto alla natura propria dei criteri e principi direttivi di delega;

· al comma 2, lettera *c*), numero 1), con riferimento agli interventi per la persona anziana affetta da patologie croniche, valuti la Commissione di merito l'opportunità di esplicitare nella norma di delega anche l'ipotesi della presenza di una sola patologia cronica;

- all'articolo 4:

· al comma 1, recante la disciplina di delega in materia di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti, valuti la Commissione di merito l'opportunità, in relazione alle azioni previste dal PNRR a cui la norma fa riferimento, di richiamare, oltre alla Missione 5, componente 2, riforma 2, anche le correlate parti della Missione 6, componente 1, riforma 1, già indicate agli articoli 1, comma 1, lettera *b*), e 4, comma 2, lettera *g*);

· al comma 2, lettera *b*), numero 2), con riferimento agli interventi e ai servizi statali e territoriali rivolti alle persone anziane non autosufficienti, valuti la Commissione di merito di includere i comuni tra gli enti di livello locale che concorrono alle attività del Sistema nazionale per la popolazione anziana non autosufficiente (SNAA), anziché tra gli enti di livello regionale;

· al comma 2, lettera *o*), nell'ambito della definizione dei criteri di delega in materia di autorizzazione e accreditamento dei soggetti erogatori di servizi socioassistenziali, sociosanitari e sanitari, valuti la Commissione di merito l'opportunità di utilizzare l'espressione "riordino" in luogo di "revisione dei criteri minimi", anche alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia di delimitazione della delega legislativa;

- all'articolo 6, comma 1, nell'ambito del procedimento per l'adozione dei decreti legislativi, si valuti se fare riferimento agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 281 del 1997, in luogo dell'articolo 3 del medesimo decreto, tenuto conto che l'articolo in esame prevede un'intesa in sede di Conferenza unificata, mentre l'articolo 3 del richiamato decreto legislativo disciplina le intese in sede di Conferenza Stato-Regioni.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.4.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 9 (pom., Sottocomm. pareri) del 15/02/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO 2023**

9ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOSATO

La seduta inizia alle ore 14,40.

(328-A) Stefania Gabriella Anastasia CRAXI e altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, con Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az) illustra il provvedimento in titolo, proponendo di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(329) Stefania Gabriella Anastasia CRAXI e altri. - Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az) illustra il provvedimento in titolo, proponendo di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(330) Stefania Gabriella Anastasia CRAXI e altri. - Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az) illustra il provvedimento in titolo, proponendo di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(331-A) Stefania Gabriella Anastasia CRAXI e altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az) illustra il provvedimento in titolo, proponendo di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(332-A) Stefania Gabriella Anastasia CRAXI e altri. - Adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il provvedimento in titolo, proponendo di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(340-A) BALBONI e LIRIS. - Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il provvedimento in titolo, proponendo di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,50.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 33 (pom.) del 31/01/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO) MARTEDÌ 31 GENNAIO 2023

33ª Seduta

Presidenza del Presidente

CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(93-338-353-B) Valeria VALENTE e altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice **TESTOR** (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che le modifiche apportate dalla Camera dei deputati riguardano, all'articolo 4, l'incremento da 16 a 18 del numero, rispettivamente, dei senatori e dei deputati chiamati a far parte della Commissione d'inchiesta sul femminicidio.

Viene inserito inoltre un nuovo articolo concernente la modifica della composizione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, volto ad elevare la composizione da 20 a 21 parlamentari per ciascun ramo del Parlamento.

Infine, per quanto riguarda la Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, non essendo il disegno di legge entrato in vigore entro l'esercizio finanziario 2022, al comma 5 dell'articolo 6, viene soppressa la dotazione finanziaria per l'anno 2022.

Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Il PRESIDENTE, non essendovi interventi, propone quindi l'espressione di un parere non ostativo sul provvedimento.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il parere non ostativo è posto ai voti e risulta approvato all'unanimità.

(93-338-353-B) Valeria VALENTE e altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice **TESTOR** (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il PRESIDENTE, non essendovi interventi, propone quindi di ribadire l'espressione per l'Assemblea l'espressione di un parere non ostativo sul provvedimento, in linea con il parere già espresso per la Commissione.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il parere non ostativo è posto ai voti e risulta approvato all'unanimità.

(340) BALBONI. - Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [AMBROGIO](#) (Fdl) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO afferma che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il PRESIDENTE, non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero di senatori pone quindi ai voti una proposta di parere non ostativo, che risulta approvato all'unanimità.

(317) ROMEO e altri. - Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 gennaio.

Il relatore [LIRIS](#) (Fdl) illustra una proposta di parere, che tiene conto delle osservazioni pervenute dal Governo, del seguente tenore: "[La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo](#), preso atto che l'onere può essere contenuto nell'ambito di un tetto di spesa e che, per la copertura prevista nel provvedimento a valere sui fondi speciali, sussistono le necessarie disponibilità, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche all'articolo 1:

- al capoverso "2-bis", sia aggiunto in fine il seguente periodo: "A tal fine è autorizzata la spesa di 200.000 euro a decorrere dall'anno 2023.";

- al capoverso "2-ter", dopo le parole: "e della ricerca," siano inserite le seguenti: "di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze," e siano aggiunte in fine le seguenti parole: ", nel limite della spesa autorizzata al comma 2-bis";

- al capoverso "2-quater", siano soppresse le seguenti parole: "delle proiezioni".

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono ulteriori osservazioni sulla proposta di parere illustrata dal relatore, che recepisce i rilievi del Governo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata dal relatore, che risulta approvata.

(403) ROMEO e altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 gennaio.

Il PRESIDENTE ricorda che si era in attesa della relazione tecnica sul provvedimento.

Dà quindi la parola alla rappresentante del Governo.

La sottosegretaria SAVINO chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento poiché si è in attesa dei necessari elementi da parte dell'amministrazione di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(452) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi

(Parere alle Commissioni 1ª e 5ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposti ed osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 gennaio.

Il PRESIDENTE informa che sono pervenuti gli elementi di approfondimenti richiesti dal Governo in relazione al provvedimento in esame.

La sottosegretaria SAVINO ad integrazione degli elementi già forniti, evidenzia come la previsione di assenza di oneri per la finanza pubblica contenuta nella relazione tecnica, alla luce dell'articolo 9, comma 1, fa riferimento al perimetro delle pubbliche amministrazioni e cioè all'aggregato "indebitamento netto" non escludendo che possa aver rilevanza ai fini del saldo netto da finanziare relativo al settore istituzionale statale.

Ricorda al riguardo che precedenti interventi normativi dello stesso tenore non hanno previsto oneri ai fini del saldo netto da finanziare.

Il relatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) illustra quindi una proposta di parere non ostativo con presupposti ed osservazioni che tiene conto anche degli elementi forniti dal Governo del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 1, commi 1, 2 e 4, si conferma che i reclutamenti avverranno nel quadro dei soli fabbisogni assunzionali previsti dall'apposito piano triennale e che le disposizioni in questione, limitandosi a prorogare di un anno le facoltà assunzionali già maturate e disponibili a legislazione vigente, ferme restando le unità di personale assumibili, non incidono sulle previsioni di spesa scontate ai fini dei tendenziali di finanza pubblica;

in relazione all'articolo 1, comma 3, si conferma che la proroga dei termini di espletamento delle relative procedure concorsuali è compatibile con il profilo di spesa già scontato nelle previsioni tendenziali in relazione alle assunzioni previste, poiché detta proroga non incide sulle autorizzazioni di spesa concesse a legislazione vigente;

in relazione all'articolo 1, comma 4, si conferma che la proroga di un anno dei termini di espletamento delle previste procedure concorsuali è compatibile con il profilo di spesa già scontato nelle previsioni tendenziali in relazione alle assunzioni previste, poiché detta proroga non incide sulle autorizzazioni di spesa concesse a legislazione vigente;

in relazione all'articolo 1, commi 9 e 11, si conferma che la rimodulazione dei termini temporali ivi prevista è volta a prorogare, esclusivamente, il termine ultimo entro il quale dovrà avvenire l'assunzione in servizio - a tempo indeterminato - dei vincitori delle procedure selettive previste dalle disposizioni legislative richiamate i cui bandi di concorso, peraltro, sono già pubblicati o in via di pubblicazione. Si tratta, in definitiva, di impegni di spesa già autorizzati, ma che non hanno determinato, a oggi, effettivi esborsi a carico del bilancio dello Stato;

con riguardo all'articolo 1, comma 15, il quale prevede che le procedure concorsuali autorizzate con i d.P.C.M. ivi indicati possano essere espletate sino al 31 dicembre 2023, quanto ai richiesti profili di quantificazione vengono riportati gli stanziamenti previsti nel bilancio 2022/2024;

con riferimento all'articolo 1, comma 22, si conferma che la proroga del termine entro il quale la Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) è autorizzata ad avvalersi dei rapporti di collaborazione per tutoraggio è compatibile con gli stanziamenti presenti nel bilancio della SNA, all'interno del quale sono disponibile le risorse finanziarie atte a garantire la copertura;

in relazione all'articolo 2, comma 2, lettera *a*), si conferma che i reclutamenti ivi previsti sono effettuati nel pieno rispetto del piano dei fabbisogni e della programmazione finanziaria;

con riguardo all'articolo 2, comma 2, lettera *c*), e comma 9, in relazione ai profili di copertura, si segnala che con la riduzione del fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali è stata prevista la copertura degli oneri in termini di fabbisogno e di saldo netto da finanziare, così come già disposto in altri provvedimenti legislativi;

in relazione all'articolo 2, comma 4, si conferma che la necessità di un'ulteriore proroga dei termini, previsti dalla disposizione in esame, non discende da una carenza di finanziamenti per tali attività e che, quindi, vi sono risorse adeguate per rispettare il nuovo termine stabilito dalle norme. Nel dettaglio, la proroga del termine ultimo per adempiere all'obbligo di verifica di vulnerabilità sismica degli edifici di interesse strategico, delle opere infrastrutturali per le finalità di protezione civile e degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso è destinata ai proprietari di immobili, aventi tanto natura pubblica che privata. La necessità di proroga discende dalla necessità di assicurare un ulteriore lasso temporale ai proprietari di detti immobili, avviando le attività necessarie ovvero completando quelle già poste in essere;

con riferimento all'articolo 2, commi 7 e 8, per i profili di quantificazione, si rappresenta che il criterio prudenziale risulta pienamente confortato dalle rilevazioni numeriche relative ai minori stranieri non accompagnati provenienti dall'Ucraina risultanti dal *report* del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di cui vengono forniti dati ed elementi informativi. In relazione alla composizione prevista del contingente di personale dirigenziale dell'Area I (3 unità) e della carriera prefettizia (7 unità), si evidenzia che la predetta composizione è stata definita considerando le esigenze connesse al supporto

ritenuto necessario per lo svolgimento delle funzioni del Commissario delegato. In particolare, per lo svolgimento delle cennate funzioni commissariali, in relazione alla natura e tipologia delle procedure amministrative finalizzate alla corresponsione ai Comuni del contributo previsto dall'articolo 31-*bis* del decreto-legge n. 21 del 2022, si è ritenuto preponderante il supporto di professionalità in materia giuridica ed amministrativa (unità carriera prefettizia) rispetto a quello in materia economico-finanziaria (personale dirigenziale Area I). Con riferimento alle richieste assicurazioni circa l'applicabilità ai predetti incarichi di unità di personale dirigenziale già previste in organico, viene confermata l'applicabilità atteso che, come stabilito dall'articolo 1, comma 2, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 898 del 23 giugno 2022, "le funzioni di supporto al Commissario delegato da parte del personale di livello dirigenziale individuato ai sensi del comma 1 [personale già in servizio presso il Ministero dell'interno] sono assicurate in aggiunta alle funzioni ordinarie svolte".

In merito alle osservazioni circa la compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto pari a euro 10.212.305 per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, viene assicurato che il predetto fondo presenta sufficienti disponibilità per le finalità in esame alla data di entrata in vigore del decreto-legge, nonché adeguatezza delle rimanenti risorse per far fronte ad eventuali impegni di spesa già programmati per il 2023 a valere del medesimo stanziamento;

in relazione all'articolo 3, comma 6, si rappresenta che nel caso della riforma della giustizia tributaria, la graduale riduzione delle consistenze delle unità di personale in servizio del ruolo ad esaurimento, si contrappone all'incremento graduale dell'organico del nuovo ruolo di magistratura. Tuttavia, in conseguenza dell'ingente numero di cessazioni avvenute nell'ambito del ruolo ad esaurimento nella seconda parte del 2022, l'equilibrio finanziario del provvedimento è assicurato dal fatto che l'organico del predetto ruolo, nonostante la proroga di un anno per la cessazione obbligatoria, si colloca su valori inferiori rispetto a quelli iniziali, idonei a garantire un livello di spesa per stipendi/compensi in linea con le coperture. Si prevede quindi l'insorgere di economie che, prudenzialmente, verranno colte a consuntivo;

con riguardo all'articolo 3, comma 7, si rassicura che le risorse del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il 2023, presentano sufficienti disponibilità e che le rimanenti risorse sono sufficienti a fronte di eventuali utilizzi già programmati per la stessa annualità;

in relazione all'articolo 3, comma 10, si conferma che la previsione si limita a specificare normativamente quanto già espresso, in via interpretativa, dalle circolari del Ministero dell'economia e delle finanze relative al bilancio di previsione per gli enti ed organismi, le quali per gli enti di nuova istituzione che non hanno raggiunto la piena operatività, non derivanti da accorpamenti o trasformazioni di enti e organismi preesistenti, prevedono che "non sussistendo un puntuale parametro di riferimento per la corretta determinazione dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente si ritiene, per ragioni di equità, che tale parametro possa essere individuato nei dati contabili risultanti dal primo esercizio in cui si è realizzata la piena operatività della struttura, previa valutazione dell'Amministrazione vigilante. Ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'operatività della struttura può essere determinata dalla costituzione degli organi, dall'acquisizione delle risorse finanziarie e di personale, dall'avvio delle attività inerenti al perseguimento della propria missione istituzionale." Ciò posto, si ritiene utile rappresentare che la piena operatività non è riconducibile al generico bilancio consuntivo approvato che potrebbe confermare l'avvio dell'operatività in senso stretto e non già la realizzazione della "piena" operatività, la cui valutazione viene effettuata dall'Amministrazione vigilante di riferimento. Infine, si segnala che i risparmi derivanti dalle norme in materia di contenimento della spesa pubblica per tale ente non erano già stati scontati sui saldi, poiché la Fondazione è stata inserita dall'ISTAT nella lista S13 nel mese di settembre 2022 e, pertanto, non è stata considerata nelle previsioni per il 2023 e anni seguenti;

in relazione all'articolo 5, comma 9, si confermano le disponibilità esistenti del Fondo per le spese

indifferibili iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2022-2024 alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, nonché vengono fornite rassicurazioni circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte dei fabbisogni di spesa previsti ai fini indicati dalla normativa vigente per le medesime risorse;

con riguardo all'articolo 6, comma 2, nel precisare che la gestione cd. "separata" (risparmio postale) è gestita su conti aperti presso la Tesoreria statale e non "nel sistema di Tesoreria Unica", si conferma la neutralità di effetti della proroga, in quanto gli effetti sono da considerarsi prudenzialmente già scontati sui saldi di finanza pubblica;

in relazione all'articolo 7, comma 1, si conferma la disponibilità delle risorse del Fondo unico dello spettacolo, ai fini della proroga del commissario straordinario per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, nonché la piena rimodulabilità delle stesse risorse;

con riguardo all'articolo 7, commi 6 e 7, vengono riportate le previsioni di spesa per il funzionamento delle Strutture del Grande Progetto Pompei, comprensive degli oneri per il personale dirigente e non;

in relazione all'articolo 8, comma 3, si rappresenta che il capitolo 1551, indicato dal comma 527 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, allo stato non reca alcun stanziamento in quanto, come indicato nel secondo periodo dello stesso comma, tale nuovo capitolo è il 1550, istituito con la legge di bilancio 23 dicembre 2014, n. 191. La disposizione trova adeguata copertura con lo stanziamento del capitolo 1550 (spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari), nel limite del 10 per cento dello stanziamento previsto a legislazione vigente per l'anno 2023, pari a euro 321.520.000 sia in termini di competenza e di cassa, anche mediante l'adozione di politiche di razionalizzazione e riprogrammazione della spesa adottate dall'Amministrazione competente;

in relazione all'articolo 9, comma 1, si fa presente che la previsione di assenza di oneri per la finanza pubblica contenuta nella relazione fa riferimento al perimetro delle pubbliche amministrazioni e cioè all'aggregato "Indebitamento Netto" non escludendo che possa avere rilevanza ai fini del "Saldo Netto da Finanziare" (SNF) relativo al settore istituzionale statale (essenzialmente i Ministeri). Al riguardo, precedenti interventi normativi dello stesso tenore non hanno previsto oneri ai fini del Saldo Netto da Finanziare;

in relazione all'articolo 10, comma 2, dopo ragguagli particolareggiati sull'evoluzione della gestione della tratta autostradale A22 Brennero - Modena, viene rappresentato che, alla luce della centralità strategica che riveste la tratta autostradale A22, il ricorso all'istituto della finanza di progetto ai sensi dell'articolo 183 del decreto legislativo n. 50 del 2016 costituisce un'alternativa alle modalità di affidamento *in house* della gestione dell'infrastruttura, prevista dall'articolo 13-*bis* del decreto-legge n. 148 del 2017. Come evidenziato all'interno della relazione tecnica ed illustrativa del citato articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 121 del 2021, la disposizione pone una specifica deroga alle previsioni di cui al comma 8-*bis* dell'articolo 178 del decreto legislativo n. 50 del 2016, che vieta alle amministrazioni di affidare le concessioni autostradali scadute o in scadenza facendo ricorso alle procedure di cui all'articolo 183 di tale codice. In particolare, la deroga al citato comma 8-*bis* dell'articolo 178 del decreto legislativo n. 50 del 2016 trova fondamento nella specificità della tratta autostradale in esame, con la finalità di assicurare la realizzazione degli interventi legati al menzionato corridoio scandinavo-mediterraneo, essenziali sia a livello locale, per lo sviluppo del territorio e dell'economia dei territori coinvolti, che a livello europeo, per garantire la libera circolazione di merci, servizi, capitali e persone all'interno del mercato unico;

con riguardo all'articolo 10, comma 3, viene confermata la disponibilità delle risorse a valere sui fondi ivi previsti per il 2023 e si forniscono le necessarie rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle risorse rimanenti, a fronte di utilizzi già programmati a valere delle medesime risorse per la stessa annualità;

in relazione all'articolo 10, comma 4, si rappresenta che la norma non configura una sospensione delle tariffe ma il mero differimento del termine relativo agli adeguamenti delle stesse, al fine di garantire che tale adeguamento possa avvenire sulla base di piani economico-finanziari aggiornati ai sensi del nuovo sistema regolatorio fissato dall'Autorità di regolazione dei trasporti (ART). L'esigenza di predisporre i piani finanziari secondo il sistema regolatorio dell'ART è condizione indispensabile per

la quantificazione delle variazioni tariffarie. Poiché la disposizione stabilisce che l'aggiornamento dei piani economici finanziari - che regolerà il periodo quinquennale successivo alla scadenza del periodo regolatorio - debba perfezionarsi entro il 31 dicembre 2023, con ciò rendendo possibile l'adeguamento tariffario entro lo stesso anno 2023, e poiché la variazione tariffaria che verrà determinata avrà decorrenza dal 1° gennaio 2024, è garantito il principio di neutralità finanziaria, non producendosi conseguentemente effetti a carico della finanza pubblica;

con riguardo all'articolo 10, commi 9 e 10, si osserva che la valutazione di neutralità finanziaria è motivata dalla circostanza che, all'esito dei primi controlli automatizzati, secondo quanto riferito dall'Agenzia delle Entrate, solo una minima parte dei soggetti interessati è risultata adempiente, e che ciò - tenuto conto anche dell'avvenuta iscrizione a ruolo di numerose posizioni tra quelle interessate - induce a ritenere che il gettito derivante dai versamenti prorogati sarebbe comunque acquisito solo con le tempistiche della riscossione mediante ruolo, tipicamente più lunghe. D'altro canto, a fronte di siffatto scenario, la possibilità di versamento rateale offre un'ulteriore prospettiva di possibile recupero "spontaneo" anche rispetto ai rischi di incapienza delle ulteriori procedure coattive incoate a fini di recupero coattivo;

in relazione all'articolo 10, commi 11, relativamente alle delucidazioni circa l'andamento degli utili di gestione registrati dall'Azienda e versati all'entrata dello Stato, contestualmente alla richiesta di fornire al contempo i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione dell'onere per l'anno 2023, si rappresenta che si è tenuto conto dei risultati economici degli ultimi anni e dell'attuale contesto congiunturale particolarmente sfavorevole che ha determinato una crescita rilevante dei costi per effetto del prezzo dei carburanti, nonché della contrazione dei ricavi per effetto della crisi pandemica. Pertanto, in via prudenziale, tralasciando il peggioramento delle condizioni economiche sopra evidenziato, è stato considerato, anche per gli anni successivi, il medesimo utile prodotto nell'ultimo bilancio approvato (il più alto del triennio) e conseguentemente riversato allo stato di previsione dell'entrata dello Stato, pari a 890 mila euro. Relativamente all'opportunità di precisare l'esercizio finanziario a cui si riferiscono gli utili di gestione risultanti dal conto economico per i quali non si procede al versamento, si rappresenta che la norma dispone che tale obbligo non trova applicazione dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (esercizio finanziario 2022) e fino al 31 dicembre 2023. In merito all'utilizzo delle risorse a valere sul fondo per le esigenze indifferibili, si assicura che nessun pregiudizio è recato alle altre finalizzazioni previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

in relazione all'articolo 11, comma 4, relativo alla messa in sicurezza dello stabilimento Stoppani, si conferma che gli effetti determinati dalla proroga sono scontati nei tendenziali di spesa, tenuto conto che le risorse afferenti al bilancio del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono state tutte già trasferite sulla contabilità speciale intestata al Prefetto;

con riguardo all'articolo 11, comma 5, in materia di Siti di Interesse Nazionale (SIN), si conferma che le attività di ripermetrazione saranno svolte con le risorse umane e strumentali già disponibili presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, specificamente presso la Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche (USSRI) competente in materia di bonifiche e che già provvede alle attività di perimetrazione dei SIN ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 128 del 2021, nonché dell'articolo 11, comma 1, lettera g), n. 5), del decreto n. 458 del 10 novembre 2021. Si precisa che l'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, è intervenuto sulla procedura di ripermetrazione dei SIN già prevista dalla legislazione previgente mediante l'iter ordinario previsto dall'articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

in relazione all'articolo 11, comma 7, si conferma quanto riportato nella relazione tecnica, ovvero che le disposizioni non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica, non potendosi registrare a livello previsivo effetti diversi rispetto a quanto già scontato a legislazione vigente;

con riguardo all'articolo 12, viene evidenziato che le previsioni di finanza pubblica non scontano la restituzione dei prestiti concessi, essendo intervenuta una riclassificazione degli stessi come contributi a fondo perduto;

in relazione all'articolo 16, comma 4, la scelta di prorogare le concessioni in essere è stata già precedentemente effettuata durante l'emergenza nazionale da COVID-19, quale misura di riequilibrio economico-finanziario del rapporto concessorio, e risulta essere tuttora necessaria alla luce degli effetti derivanti dall'aumento straordinario del costo dell'energia. Parimenti, in relazione alle concessioni alle società e associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, non sussiste alcuna problematicità rispetto al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dal momento che tale tipologia di concessioni non è stata presa in considerazione da quest'ultimo. Pertanto, in considerazione dei precedenti attuati e della natura eccezionale degli eventi attualmente in corso, si ritiene che la presente proposta normativa sia compatibile con la normativa europea in materia;

con riferimento all'articolo 16, comma 5, si osserva che l'importo pari a 14,5 milioni di euro corrisponde alle somme non utilizzate per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connesse alla pandemia, risultate eccedenti rispetto allo stanziamento. La Società Sport e Salute S.p.A., previa informativa alle competenti Autorità di governo, ha trattenuto tali risorse eccedenti in una contabilità separata, la quale ne impedisce l'utilizzo per diversa finalità. Tale trattenuta è stata effettuata allo scopo di far fronte al rischio derivante dal contenzioso che i potenziali aventi diritto alla misura avrebbero potuto attivare, con corrispondenti ricadute sul bilancio dell'ente. Tuttavia, il trascorrere del tempo ha ormai ridotto significativamente tale rischio di contenzioso. Poiché, ad oggi, le predette risorse non sono state utilizzate, si pone l'esigenza di impiegarle per una ulteriore misura a sostegno del settore relativa all'aumento dei costi dell'energia elettrica, la quale sostenga gli operatori, in proporzione all'aumento sopportato;

in relazione all'articolo 17, viene rappresentato che le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 strutturano una procedura per l'individuazione delle Agenzie di stampa "di rilevanza nazionale" i cui servizi sono acquisiti dalle amministrazioni dello Stato e dalle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, attraverso l'uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 63, comma 2 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le disposizioni non generano nuovi e ulteriori oneri finanziari.

L'acquisizione dei servizi dei servizi giornalistici ed informativi dalle agenzie di stampa rientra nelle competenze attribuite al Dipartimento, che già dispone di risorse umane e strumentali adeguate e dedicate a tale attività. Sotto il profilo delle risorse finanziarie, ai sensi della vigente normativa, il Dipartimento procede annualmente all'acquisizione dei servizi di agenzia di stampa per le Amministrazioni dello Stato nei limiti delle disponibilità del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri; le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, nel definire una differente procedura non dispongono l'utilizzo di risorse finanziarie aggiuntive a quelle reperibili nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio;

in relazione all'articolo 19, nel segnalare preliminarmente che la proroga riguarda esclusivamente le convenzioni da stipulare in relazione allo scorrimento della graduatoria prevista dall'articolo 42, comma 5-bis, del decreto-legge n. 50 del 2022, si conferma quanto riportato nella relazione tecnica, ovvero che le disposizioni non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica, non potendosi registrare a livello previsivo effetti diversi rispetto a quanto già scontato a legislazione vigente, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presupposto:

- che, in relazione all'articolo 10, comma 2, non derivino dalla disposizione procedure di infrazione e sanzioni in sede eurounitaria;
- che, in relazione all'articolo 15, comma 2, sia corretta la quantificazione degli oneri derivanti dalla sospensione fino al 2023 dell'efficacia esecutiva delle cartelle di pagamento nei confronti di EIPLI (Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania) notificate e in corso di notifica da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione, nonché i pagamenti di ratei in scadenza in favore di Agenzia delle Entrate già scadute o in corso di scadenza;
- che, in relazione all'articolo 16, comma 5, non vi siano ulteriori contenziosi a cui occorra far fronte;
- che, in relazione all'articolo 18, i lavori per la realizzazione del complesso ospedaliero della città di Siracusa vengano completati nei tempi previsti e con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Il parere è reso, altresì, con le seguenti osservazioni:

- in relazione all'articolo 2, comma 2, lettera c), e comma 9, si rappresenta il rischio di dequalificazione della spesa, trattandosi di oneri di parte corrente coperti con risorse in conto capitale;
- in relazione all'articolo 2, comma 7, si segnala che l'utilizzo nel 2023 di risorse stanziato per il 2022 non appare in linea con il principio di annualità del bilancio.

La sottosegretaria SAVINO, nel formulare l'avviso conforme del Governo, in relazione al parere testé illustrato, precisa tuttavia, con riferimento alle osservazioni all'articolo 2, che è prassi consolidata l'utilizzo del Fondo compensazione effetti di cassa per la compensazione in termini di fabbisogno e indebitamento.

Il PRESIDENTE, preso atto della precisazione del Governo, non essendovi altre osservazioni, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata dal relatore, che risulta approvata.

(462) Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile

(Parere alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 gennaio.

Il relatore **GELMETTI** (*Fdl*) illustra una proposta di parere non ostativo del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 2, si fa presente che le risorse presenti nella contabilità speciale n. 6035 ammontano a euro 1.954.282.691,41. Il limite del compenso per il Commissario, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, è di euro 50.000 per la parte fissa e di euro 50.000 per la parte variabile, pertanto vi è capienza nella predetta contabilità speciale;

in relazione all'articolo 3, si rappresenta che i contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, nel limite massimo di 25 unità, di cui all'articolo 57, comma 10, secondo periodo, del decreto-legge n. 104 del 2020, sono stati prorogati da ultimo fino al 31 dicembre 2025 dall'articolo 1, comma 772, della legge n. 197 del 2022, facendo seguito alla proroga già disposta dall'articolo 1, comma 464, della legge n. 234 del 2021. Sul punto, si precisa che la relazione tecnica relativa al comma 772 della citata legge n. 197 del 2022 quantifica l'onere recato dalla disposizione in euro 2,32 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, reiterando quindi quello già indicato nella relazione tecnica di cui al comma 464 della legge n. 234 del 2021, nella quale viene specificato espressamente che nella proroga sono ricompresi anche i contratti a tempo determinato del direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila e del direttore dell'Ufficio per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere. Viene quindi evidenziato che l'interpretazione fornita dalla norma in esame non modifica il trattamento economico onnicomprensivo del personale in questione e che l'onere indicato nella relazione tecnica si configura come un limite massimo di spesa;

in relazione all'articolo 4, si specifica che, analogamente a quanto precisato in relazione all'articolo 5 del decreto-legge n. 186 del 2022 per l'annualità precedente, le risorse per il 2023 originariamente attribuite all'articolo 24-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, risultano ad oggi disponibili, in quanto le stesse erano state erroneamente attribuite al predetto Fondo per gli investimenti delle regioni e delle province autonome colpite da eventi calamitosi, che ha esaurito già in esercizi precedenti le sue finalità. La disposizione in questione interviene a correggere tale imputazione in bilancio, senza comportare pregiudizio alla realizzazione di eventuali ulteriori interventi già programmati a valere sulle risorse stesse. Difatti, essendo noto l'errore di imputazione, nessun uso è stato programmato per tali risorse, che per contro, a seguito dell'intervento normativo in titolo, potranno coerentemente essere ripartite, in attuazione del D.P.C.M. 13 luglio 2022, tra le regioni per la corretta finalità del Fondo regionale di protezione civile, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata dal relatore, che risulta approvata.

(108 e 376-A) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il presidente [CALANDRINI](#) (FdI), in sostituzione del relatore Borghese, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, preso atto che le Commissioni riunite hanno recepito le condizioni poste, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio nel parere reso lo scorso 17 gennaio, che occorre valutare l'esigenza, all'articolo 12, comma 1, lettera a), di aggiornare la copertura finanziaria sul Fondo speciale di parte corrente di spettanza del Ministero dell'economia e delle finanze al bilancio triennale 2023-2025.

In relazione agli emendamenti, con riguardo alla proposta 6.0.100, occorre verificare la quantificazione dei relativi effetti finanziari. In particolare il comma 2, che esclude l'applicazione del comma 1 nel caso in cui la NASpI risulti superiore all'indennità di disoccupazione prevista dalla legislazione svizzera, appare suscettibile di comportare maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In relazione all'emendamento 10.100, non vi sono osservazioni da formulare, nel presupposto che l'articolo 11, comma 1, reca l'istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con copertura mediante tetto di spesa.

La sottosegretaria SAVINO evidenzia in ordine al testo del provvedimento che il parere del Governo è favorevole a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che venga correttamente riformulato il triennio di riferimento nonché l'anno 2023 in linea con quanto segnalato dal relatore. In ordine agli emendamenti il parere del Governo è favorevole sulle proposte 6.0.100 testi 1 e 2, a condizione che le proposte siano riformulate in un testo che rende disponibile e di cui dà integrale lettura.

In ordine alla proposta 10.100 il parere è altresì favorevole, a condizione, resa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che vi sia una riformulazione volta a mantenere il riferimento al potenziamento delle infrastrutture nelle zone di confine italo-elvetiche, aggiungendo tale previsione al tenore della proposta già formulata.

Rileva che non vi sono ulteriori osservazioni da parte del Governo.

Dopo alcuni interventi incidentali dei senatori [Claudio BORGHI](#) (LSP-PSd'Az) e [LOMBARDO](#) (Az-IV-RE) volti a chiedere elementi di chiarimento sul parere espresso dal Governo, favorevole ma con condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il PRESIDENTE chiarisce che il parere recherà specifiche condizioni ai sensi della citata norma costituzionale.

Non essendovi ulteriori interventi, verificata la presenza del numero legale, il Presidente pone quindi ai voti una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, in relazione al testo, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 12, comma 1, lettera a), delle parole: "bilancio triennale 2022-2024" con le seguenti: "bilancio triennale 2023-2025", e delle parole: "per l'anno 2022" con le seguenti: "per l'anno 2023".

Sugli emendamenti 6.0.100 e 6.0.100 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione:

"1. Per i lavoratori frontalieri di cui all'articolo 2, lettera b), dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), in deroga all'articolo 4 del decreto-legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è calcolata per i primi tre mesi in misura pari all'importo erogabile, in caso di disoccupazione, ai sensi della legislazione svizzera,

secondo le modalità stabilite dall'articolo 65, comma 6, secondo periodo, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, applicabile in forza dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999, di cui alla legge 15 novembre 2000, n. 364.

2. Il comma 1 non si applica qualora l'importo della NASpI risulti comunque superiore all'indennità di disoccupazione prevista dalla legislazione svizzera.

3. Nei casi di applicazione del comma 1 del presente articolo, viene riconosciuta la contribuzione figurativa calcolata secondo le modalità di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come se al lavoratore frontaliero fosse stato erogato l'importo della NASpI calcolato in base all'articolo 4 del decreto legislativo n. 22 del 2015.

4. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dal presente articolo, pari a 5,35 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

5. Alle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione agli adempimenti previsti dal presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".

Sull'emendamento 10.100, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: «Al comma 1, dopo le parole: ", nonché al potenziamento delle infrastrutture nelle zone di confine italo-elvetiche" aggiungere le seguenti: "con particolare riguardo al sostegno delle remunerazioni nette dei lavoratori residenti nei territori dei predetti comuni, occupati presso aziende ubicate nei medesimi territori, mediante assegni integrativi a titolo di premio di frontiera, al fine di sostenere la competitività salariale rispetto ai livelli salariali oltre confine e scongiurare i conseguenti rischi di desertificazione produttiva".

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo: "e il potenziamento delle infrastrutture" aggiungere le seguenti: "ed il sostegno dei salari".»".

Il parere risulta approvato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante Codice dei contratti pubblici ([n. 19](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, della legge 21 giugno 2022, n.78. Esame e rinvio)

Il presidente [CALANDRINI](#) (*FdI*), in sostituzione della relatrice Mennuni, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento - adottato nell'esercizio della delega conferita con la legge n. 78 del 2022 (Delega al Governo in materia di contratti pubblici) - reca disposizioni in materia di disciplina dei contratti pubblici. Il testo è corredato di relazione tecnica. Rammenta poi che la legge delega, all'articolo 1, comma 5, prevede che i decreti legislativi di attuazione siano adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi stessi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della L. 196/2009. Il provvedimento in esame è a sua volta corredato di una generale clausola di neutralità finanziaria (articolo 228) in base alla quale dall'attuazione del codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni provvedono agli adempimenti conseguenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Oltre alla predetta clausola generale di invarianza, segnala che ulteriori clausole speciali di invarianza riferite a singole

disposizioni sono riportate più volte nello schema di decreto in esame, anche con diverse formulazioni testuali. Si fa riferimento agli articoli: 23, comma 3 (informatizzazione della banca dati nazionale dei contratti pubblici); 27, comma 5 (compiti dell'ANAC riguardanti la pubblicità legale degli atti); 39, comma 6 (Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici); 134, comma 2 (forme facoltative di partenariato fra enti pubblici e soggetti privati in materia di patrimonio culturale); 10, comma 1, dell'allegato I.5 (Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo); 5, comma 2, dell'Allegato I.11 (Disposizioni relative all'organizzazione, alle competenze, alle regole di funzionamento, nonché alle ulteriori attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici); art. 3, comma 3, dell'Allegato II.15 (Criteri per la determinazione dei costi per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche); 5, comma 3 dell'Allegato V.3 (Modalità di formazione della Cabina di regia). Fa quindi presente che la relazione tecnica non fornisce un inquadramento generale del Codice dei contratti pubblici, ma esamina ciascuna delle disposizioni. Essa inoltre non indica in modo sistematico, bensì solo in taluni casi, le previsioni che risultano meramente o sostanzialmente riprodotte della disciplina già in vigore: si rinvia quindi al *dossier* del Servizio del bilancio per una disamina delle specifiche disposizioni alla luce della relazione tecnica, per gli aspetti di dettaglio. Per i profili di interesse, segnala che gli articoli da 19 a 23, nonché 30, 43, 88, sulla digitalizzazione dei contratti pubblici e delle gare, rientrano nell'ambito del processo di informatizzazione delle amministrazioni pubbliche e dello sviluppo digitale del Paese e delle comunicazioni tra amministrazioni e cittadini; pertanto, i compiti ivi previsti sono svolti dalle Amministrazioni e non comportano in base alla RT nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La clausola di invarianza finanziaria contenuta nella legge delega, in ogni caso, anche alla luce del principio di economicità dell'azione amministrativa, dà assicurazione che le amministrazioni chiamate a dare attuazione a ciascuna delle presenti disposizioni provvedono con le risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Infine, la RT evidenzia che, a supporto dell'implementazione di processi di digitalizzazione nella P.A., sono previste rilevanti risorse del PNRR, nonché quota parte degli incentivi tecnici di cui all'art. 45, comma 5, del presente decreto da utilizzare per l'acquisto da parte delle stazioni appaltanti di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione). Relativamente, in particolare, all'articolo 23, comma 3 - che prevede per i soggetti interessati, tra cui le pubbliche amministrazioni, i gestori di servizi pubblici, nonché le società a controllo pubblico - l'obbligo di sviluppare le interfacce applicative e la messa a disposizione delle proprie basi dati - la RT specifica che detti soggetti debbano farlo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Segnala poi l'articolo 15, sul responsabile unico del progetto; osserva che la norma comporta attività cui le amministrazioni interessate provvedono, comunque, in base alla RT, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con riferimento alla formazione di tali figure professionali, evidenzia che nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è presente il Fondo destinato all'aggiornamento professionale del responsabile unico del procedimento (RUP) - capitolo di spesa 1270 (M/P/A 14/10/2) - istituito dall'art. 7, comma 7-*bis* del D.L. n. 76 del 2020, con dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, destinato ad iniziative finalizzate all'aggiornamento professionale del RUP al fine di accelerare le procedure per l'attuazione degli investimenti pubblici e per l'affidamento di appalti e concessioni. La clausola di invarianza finanziaria contenuta nella legge delega, in ogni caso - sottolinea la RT - dà assicurazione che le amministrazioni chiamate a dare attuazione alla presente disposizione devono provvedere con le risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Rileva poi che l'articolo 18 ed il connesso Allegato I.4, relativo al contratto e alla sua stipulazione, riporta una tabella dei valori dell'imposta di bollo. Ai fini della quantificazione, essendo ad oggi possibili diverse modalità per l'assolvimento dell'imposta di bollo, osserva che è stato estrapolato il gettito relativo al bollo versato nel 2021 per i codici tributo di maggior attinenza agli appalti (1552 - Atti privati - imposta di bollo; 1562 - Atti pubblici - imposta di bollo), che vengono utilizzati nei pagamenti mediante taluni modelli fiscali (F23 e F24). Confrontando i valori rappresentati nella tabella "Ricostruzione gettito anno 2021" ricavati dalle precedenti modalità di assolvimento dell'imposta di

bollo e i valori derivanti dalle stime ricavati dall'applicazione dei nuovi valori dell'imposta di bollo applicati ai "valori appalti relazione ANAC 2022 su anno 2021", la RT evidenzia che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 60, sul meccanismo di revisione dei prezzi disciplinato dalla disposizione, afferma che esso non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla suddetta revisione prezzi le stazioni appaltanti utilizzano: a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento; b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti; c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile. Tale meccanismo, in situazioni di una normale dinamica di oscillazione di prezzi risulterebbe sufficiente per far fronte agli eventuali incrementi, in base a quanto asserito nella RT.

Rileva poi che sull'articolo 85 la RT rappresenta il risparmio derivante dalle mancate spese per la pubblicazione nei quotidiani nazionali e locali dell'estratto del bando di gara e del conseguente esito di gara relativamente alla procedura (stimate in euro 1.000 sia per la pubblicazione del bando, sia per la pubblicazione dell'esito di gara, per complessivi euro 2.000). Detti risparmi, si evidenzia in RT, risultano essere stati stimati a fini conoscitivi ma non scontati ai fini dei saldi.

L'articolo 223, relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alla relativa struttura tecnica di missione, prevede disposizioni mutate dalla legislazione vigente (art. 214 del D. Lgs. n. 50/2016) i cui adempimenti a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono già previsti non comportando, conseguentemente, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, specifica che le risorse destinate alle spese di funzionamento della Struttura tecnica di missione, autorizzate dall'articolo 1, comma 238, della L. 311/2004, sono allocate sul capitolo 1080 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mentre le risorse destinate al Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, assegnate mediante il riparto del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, L. 144/1999, sono iscritte sul capitolo 1483 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In merito ai profili di quantificazione, rileva comunque che, data la natura del testo unico in esame, molte norme sono riprodotte di previsioni già contenute nella vigente legislazione: in quanto tali, le medesime risultano dunque inidonee a comportare, per la finanza pubblica, nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli già scontati nei tendenziali.

Inoltre, osserva che la disciplina in esame è comunque di carattere prevalentemente ordinamentale e procedurale, essendo volta a disciplinare, tra l'altro, le modalità e i presupposti del ricorso ad affidamenti esterni, le modalità di selezione del contraente, la disciplina delle gare e dell'esecuzione dei contratti, i profili giuridici delle concessioni, la stessa non sembrando quindi, in linea generale, determinare effetti diretti ed immediati per la finanza pubblica. Rammenta al riguardo che i precedenti testi unici sui contratti pubblici sono stati considerati privi di effetti sui saldi di finanza pubblica (così il D. Lgs. n. 50/2016, AG 283 della XVII legislatura, sul quale la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole con una sola condizione riferita alla corretta formulazione della clausola di invarianza e il D. Lgs. n. 163/2006: ambedue i decreti sono corredati di una clausola generale di invarianza finanziaria). Inoltre, anche prima della codificazione operata coi predetti testi unici, erano state considerate prive di effetti sui saldi di finanza pubblica anche le previgenti discipline settoriali sui contratti pubblici (legge n. 109/1994 (legge quadro sugli appalti pubblici) e la legge di modificazione n. 415/1998, il d.lgs. n. 157/1995 (disciplina degli appalti pubblici di servizi); il d.lgs. n. 158/1995 (disciplina degli appalti pubblici nei "settori esclusi"); il d.lgs. n. 30/2004 (disciplina dei lavori pubblici concernenti i beni culturali), il d.lgs. n. 358/1992 (disciplina degli appalti pubblici di forniture).

Infine, fa presente che diverse disposizioni dello Schema hanno carattere facoltativo (ad es. artt. 8; 15,

comma 6; 33; 43, comma 2; 61; 62, comma 6, lett. g), comma 11, comma 14 e comma 16; 64; 77; 84, comma 3; 130, comma 3; 134, comma 2; 162; 164, comma 4; 168, comma 1) e pertanto le amministrazioni potranno darvi attuazione al sussistere delle necessarie disponibilità di bilancio. In tale quadro, evidenzia comunque taluni profili suscettibili di riflessi finanziari, rispetto ai quali si ravvisa l'opportunità di acquisire ulteriori elementi di valutazione: in merito agli articoli relativi al processo di digitalizzazione dei contratti pubblici e delle gare, la RT esclude l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica per tre ragioni: il fatto che la digitalizzazione dei processi amministrativi sia già prevista a legislazione vigente, la presenza della clausola di invarianza finanziaria, la disponibilità di risorse del PNRR (interventi a titolarità della PCM - Ministro per la pubblica amministrazione) e di quelle messe a disposizione ai sensi dell'articolo 45, comma 5, del presente decreto da utilizzare per l'acquisto da parte delle stazioni appaltanti di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Tenuto conto che le medesime argomentazioni sono ripetute per una pluralità di disposizioni (articoli 19-23, 30, 43, 88), andrebbe esplicitato se dalle norme derivino o no spese di investimento e di funzionamento ulteriori rispetto a quelle già previste a normativa vigente e, in caso affermativo, il loro ammontare e la loro distribuzione temporale, nonché le risorse con le quali si intende far fronte ai relativi oneri, evidenziandone sia la fonte (individuata dalla RT) sia il presumibile ammontare; ciò al fine di poter verificare l'effettiva idoneità delle risorse medesime a garantire la neutralità finanziaria delle disposizioni; in merito alla modifica dei valori utilizzati per il calcolo del bollo riferito alla stipula del contratto (articolo 18 e Allegato I.4 citati), al fine di verificare l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, andrebbero acquisiti elementi di dettaglio idonei a confermare la compensatività - riferita dalla RT- delle entrate tributarie derivanti dalla nuova tabella, di cui all'Allegato I.4 del provvedimento in esame, rispetto a quelle riscontrate a legislazione vigente quali la stima dei contratti interessati e il loro raggruppamento per fasce di reddito. Inoltre, pur considerando il carattere eventuale ed indiretto dei relativi effetti, fa presente che sarebbe comunque utile acquisire l'avviso del Governo circa la possibilità di riflessi finanziari connessi al rafforzamento di talune clausole sociali previste nei bandi o al criterio di valorizzazione da parte delle stazioni appaltanti di concessioni conformi a criteri ambientali minimi.

Tenuto conto, infine, che lo schema di decreto in esame è assistito da una generale clausola di invarianza, applicabile per espressa previsione all'intero provvedimento, rileva che andrebbe acquisito l'avviso del Governo circa l'effettiva opportunità di corredare singole disposizioni del decreto medesimo di specifiche clausole di invarianza (i citati articoli 23, comma 3; 27, comma 5; 39, comma 6; 134, comma 2; 10, comma 1, dell'allegato I.5; 5, comma 2, dell'Allegato I.11; 3, comma 3, dell'Allegato II.15; 5, comma 3, dell'Allegato V.3) che risultano duplicative - e quindi non produttive di vincoli ulteriori - rispetto alla clausola generale. In proposito, andrebbe infatti valutata sotto tale profilo l'attuale formulazione, al fine di evitare che, sul piano interpretativo, l'obbligo di neutralità esplicitato in specifiche disposizioni possa essere inteso come una sorta di indebolimento del valore della 'clausola generale', per quelle norme non assistite altresì da clausole di carattere specifico. In merito ai profili di copertura finanziaria, resta fermo comunque che, qualora si ritenesse invece necessario mantenere nel testo del provvedimento le specifiche clausole di invarianza finanziaria riferite a singole disposizioni, alcune di esse dovrebbero essere più puntualmente formulate. In particolare, dovrebbero essere apportate le seguenti modifiche: all'articolo 39, comma 6, dopo le parole: "senza nuovi o maggiori oneri" dovrebbero essere inserita la specificazione: "per la finanza pubblica"; al comma 13 dell'Allegato I.9, le parole "senza oneri aggiuntivi" dovrebbero essere sostituite con l'espressione: "senza nuovi o maggiori oneri"; all'articolo 3 dell'Allegato I.11, dopo il comma 4 dovrebbe essere aggiunto il seguente: "4-bis. Dall'attuazione del presente allegato non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."; all'articolo 5, comma 3, dell'allegato V.3 le parole: "non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato" dovrebbero essere sostituite con le seguenti: "non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica". Infine, rileva la necessità, da un punto di vista formale, di riformulare anche la clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, di cui all'articolo 228, sostituendo, al comma 1, le parole: "non derivano" con l'espressione: "non devono derivare". Anche su tali profili

appare comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

Fa poi presente che, in base a quanto affermato anche nella relazione sull'analisi tecnico-normativa (A.T.N.) pervenuta sullo schema in esame, l'intervento normativo intende superare la procedura di infrazione 2018/2273, tuttora pendente.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla relativa nota predisposta dai Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

Ricorda che lo schema è assegnato con riserva, in attesa del parere della Conferenza unificata.

Propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 36 (ant.) del 15/02/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO) MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO 2023

36ª Seduta

Presidenza del Presidente

CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(452-A) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che si era in attesa degli elementi di approfondimento richiesti al Governo in ordine agli emendamenti in esame, già illustrati dal relatore.

La sottosegretaria SAVINO esprime il parere contrario del Governo sulla proposta 1.49, in quanto suscettibile di determinare maggiori oneri non adeguatamente coperti. Formula altresì il parere contrario del Governo su tutte le restanti proposte riferite all'articolo 1, già segnalate dal relatore nella illustrazione svolta ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che sono stato ritirati gli emendamenti 1.63 e 1.307, su cui quindi non si procede all'espressione del parere.

Il senatore MANCA (PD-IDP) interviene per chiedere chiarimenti al Governo circa la natura del parere contrario espresso dall'Esecutivo su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1 già segnalati dal relatore, affinché l'Esecutivo chiarisca se si tratta di una contrarietà nel merito delle proposte, in relazione all'indirizzo politico, ovvero se si tratti di una contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La sottosegretaria SAVINO chiarisce che il parere del Governo è contrario in quanto le proposte sono suscettibili di determinare maggiori oneri privi di adeguata copertura, ribadendo quindi il parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, espresso su tutti gli emendamenti segnalati dal relatore in sede di illustrazione.

Si passa all'espressione del parere sui profili finanziari sugli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La sottosegretaria SAVINO evidenzia che appare determinare maggiori oneri la proposta 2.14, mentre il parere è non ostativo, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione a una riformulazione, sulla proposta 2.300, di cui dà lettura nella versione riformulata prospettata dal Governo.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3 formula poi parere contrario sulle proposte 3.1, 3.42 (testo 2), 3.301, 3.302, 3.303, 3.304 e 3.305, nonché sulle proposte 3.32 e 3.46.

Il parere è invece non ostativo sulla proposta 3.300, in quanto la stessa non determina effetti finanziari.

Il PRESIDENTE ricorda che gli altri emendamenti segnalati dal relatore e riferiti all'articolo 3 risultano ritirati.

La sottosegretaria SAVINO formula altresì il parere contrario del Governo sulla proposta 3-*bis*.0.8, in relazione alla quale il PRESIDENTE rileva che comunque tale proposta risulta ritirata.

Il senatore [PATUANELLI](#) (M5S) evidenzia come nella relazione svolta nella seduta di ieri dal relatore, in ordine agli emendamenti 3.1, 3.42 (testo 2), 3.301, 3.302, 3.303, 3.304 e 3.305, veniva richiesta l'acquisizione di una quantificazione degli oneri, atteso che tali proposte recano una onerosità e una copertura che risulta da valutare nella sua idoneità rispetto alla stima degli oneri previsti.

Formula quindi considerazioni critiche sulla espressione da parte del Governo di un parere di contrarietà, mentre andrebbe fornita dal Governo la relativa quantificazione come prospettato dal relatore.

Il PRESIDENTE interviene per ricordare i tempi assai stretti per l'esame d'Aula delle proposte emendative in esame, alla luce dei quali non è possibile acquisire la quantificazione richiesta sulle proposte emendative in questione.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La sottosegretaria SAVINO formula il parere contrario dell'Esecutivo sulle proposte 4.300, 4.309 (già em. 4.112), 4.130, 4.304 e 4.306 (già em. 4.121).

Il parere del GOVERNO è altresì contrario sulle proposte 4-*bis*.0.300 (già em. 4.0.22) nonché 4-*ter*.0.304.

Dopo che il PRESIDENTE ha ricordato che risultano ritirati gli altri emendamenti segnalati dal relatore sull'articolo 4 e aggiuntivi all'articolo 4 medesimo, la sottosegretaria SAVINO esprime il parere contrario del Governo sulle proposte 5.1 (testo 2), nonché sulla proposta 4-*ter*.0.305 (già em. 5.304 e 5.25).

Formula altresì il parere contrario dell'Esecutivo sulle proposte 6.304 (già em. 6.10), 6.305 e 6.15.

Il parere del Governo è invece non ostativo sull'emendamento 8.303 attesa l'assenza di effetti finanziari.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 9 esprime il parere contrario dell'Esecutivo sugli emendamenti 9.4, 9.301, 9.303 (già em. 9.16), 9.302 (già em. 9.39), 9.304 (già em. 9.17), 9.308 (già em. 9.64), 9.305 (già em. 9.19), 9.306 (già em. 9.32), 9.309 (già em. 9.48), mentre il parere è non ostativo sulle restanti proposte riferite all'articolo 9.

Esprime poi il parere contrario del GOVERNO su tutte le proposte riferite all'articolo 10 già segnalate nella relazione svolta ieri dal relatore, nonché sulle proposte 10-*bis*.0.300 (già em. 10.0.11), 10-*bis*.0.302 (già em. 10.0.18).

Il senatore [MANCA](#) (PD-IDP) interviene per formulare considerazioni critiche sulle modalità con cui viene utilizzato il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione da parte del Governo.

Evidenzia in particolare che andrebbe chiarito da parte dell'Esecutivo se l'articolo 81 risulti rilevare in ragione della mancanza della relazione tecnica, risultando altrimenti critica l'espressione di un generico parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Ricorda infatti come nella prassi invalsa risultava specificato, in sede di espressione del parere, ove la contrarietà fosse dovuta alla assenza di relazione tecnica, conseguendo a ciò un preciso chiarimento e una assunzione di responsabilità da parte del Governo stesso, mentre il ricorso indeterminato alla contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, senza tale specificazione, risulta determinare una compressione di fatto rispetto all'attività emendativa di origine parlamentare.

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP) chiede chiarimenti al Governo in ordine al parere di contrarietà espresso in ordine alla proposta 10.302, volta a distribuire le relative risorse già stanziare in relazione a Lampedusa a favore di una serie di ulteriori *hot spot* presenti nella regione Sicilia.

Rileva come, da interlocuzioni avute con il Governo, si era prospettata per la stessa una possibile riformulazione, rispetto alla quale richiede elementi al Governo.

In ordine alla proposta 10.300 evidenzia poi che la prevista mancata applicazione degli incrementi dei pedaggi relativi al ponte Morandi non determina una perdita di gettito immediata né costi diretti, atteso che si tratta di entrate meramente future. Rileva infine che ne andrebbe quantificato l'onere, chiedendo al riguardo un approfondimento da parte del Governo.

Dopo un intervento del relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) teso ad evidenziare in relazione alla proposta

10.302, stante alla mancanza di risorse ulteriori si determinerebbe una redistribuzione delle risorse attualmente previste, la sottosegretaria SAVINO ribadisce il parere contrario dell'Esecutivo sulla proposta 10.300, atteso che le minori entrate impattano anche sulle relative entrate del concessionario. Ribadisce inoltre il parere contrario del Governo sulla proposta 10.302, non essendovi ulteriori risorse. La sottosegretaria SAVINO, proseguendo nell'espressione del parere del Governo, esprime parere contrario sulle proposte 11.302, 11.306 e 11.305 (già em. 11.49), mentre le altre proposte segnalate dal relatore sull'articolo 11 risultano ritirate.

In ordine agli emendamenti riferiti all'articolo 12, esprime il parere contrario dell'Esecutivo sulle proposte 12.67, 12.7, 12.16, 12.24 e 12.35, in quanto privi di idonea quantificazione. Il parere è altresì contrario sulle proposte 12.62, 12.93 e 12.302, in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri privi di copertura. In ordine alla proposta 12.301, il parere è contrario in quanto manca la quantificazione così come sulle proposte 12.70, 12.94, 12.34.

Il senatore [NICITA](#) (*PD-IDP*) interviene per evidenziare come l'emendamento 12.16 era stato oggetto di un confronto con il Governo in ordine ad una possibile riformulazione, non rilevando per questo il tema della copertura finanziaria. Si riserva quindi di affrontare il tema di tale proposta nel corso dell'esame in Aula.

Dopo che il PRESIDENTE ha ricordato che risultano ritirati tutti gli emendamenti segnalati dal relatore all'articolo 15, la sottosegretaria SAVINO esprime il parere contrario dell'Esecutivo sulle proposte 16.6, 16.15 (testo 2), 16.302 (già em. 16.24) e 16-bis.0.300 (già em. 16.0.2), mentre il parere è di nulla osta sulla proposta 16.301, che non determina effetti finanziari.

La sottosegretaria SAVINO formula altresì il parere contrario dell'Esecutivo su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 18, già segnalati dal relatore nell'illustrazione di ieri.

Il parere del GOVERNO è non ostativo sui restanti emendamenti.

Il relatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*), alla luce dei pareri formulati dal Governo, illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.49, 1.300, 1.301, 1.47, 1.302, 1.304, 1.308, 1.309, 1.310, 1.305, 1.306, 2.14, 3.1, 3.42 (testo 2), 3.301, 3.302, 3.303, 3.304, 3.305, 3.32, 3.46, 4.300, 4.309 (già em. 4.112), 4.130, 4.304, 4.306 (già em. 4.121), 4-bis.0.300 (già em. 4.0.22), 4-ter.0.304, 5.1 (testo 2), 4-ter.0.305 (già em. 5.304 e 5.25), 6.304 (già em. 6.10), 6.305, 6.15, 9.4, 9.301, 9.303 (già em. 9.16), 9.302 (già em. 9.39), 9.304 (già em. 9.17), 9.308 (già em. 9.64), 9.305 (già em. 9.19), 9.306 (già em. 9.32), 9.309 (già em. 9.48), 10.4 (testo 3), 10.20, 10.300 (già em. 10.24), 10.301 (già em. 10.26 testo 2), 10.56, 10.73, 10.302, 10.65, 10.303 (già em. 10.64), 10.74, 10-bis.0.300 (già em. 10.0.11), 10-bis.0.302 (già em. 10.0.18), 11.302, 11.305 (già em. 11.49), 11.306, 12.67, 12.7, 12.16, 12.24, 12.35, 12.62, 12.93, 12.302, 12.301, 12.70, 12.94, 12.34, 16.6, 16.15 (testo 2), 16.302 (già em. 16.24), 16-bis.0.300 (già em. 16.0.2), 18.301 (già subem. 18.1000/2), 18.302 e 18.304 (già subem. 18.1000/6).

In ordine alla proposta 2.300 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a che la medesima sia così riformulata: "Dopo il comma 7, inserire il seguente: «7.1 I permessi di soggiorno in scadenza al 4 marzo 2023, rilasciati ai beneficiari di protezione, riconosciuta ai sensi della Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina, ai sensi dell'articolo 5, della direttiva 2001/55/CE, e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea, conservano la loro validità per i successivi centottanta giorni. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma perde efficacia ed è revocato, anche prima della scadenza, in conseguenza dell'adozione da parte del Consiglio dell'Unione europea della decisione di cessazione della protezione temporanea.»".

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone quindi ai voti la proposta di parere del relatore testé illustrata, che risulta approvata.

(340) BALBONI e LIRIS. - Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche

(Parere alla 2a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [AMBROGIO](#) (FdI) illustra gli emendamenti approvati, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO concorda con la valutazione non ostativa della Commissione.

La RELATRICE propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere della relatrice, che risulta approvata.

(531) Deputato CAFIERO DE RAHO e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cafiero de Raho e altri; Provenzano e altri; Donzelli e altri; Richetti e altri; Iozzi e altri e Calderone e altri

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [CALANDRINI](#) (FdI), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, atteso che le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati, che non vi sono osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento, previa verifica della presenza del prescritto numero legale, pone quindi in votazione una proposta di parere non ostativo.

La Commissione approva.

Il PRESIDENTE registra che l'approvazione è avvenuta all'unanimità.

(328) Stefania Gabriella Anastasia CRAXI e altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, con Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [MANCA](#) (PD-IDP), sulla base della nota messa a disposizione dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del comma 1 dell'articolo 3 con il seguente: "1. All'onere derivante dall'articolo 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutato in euro 4.890 ogni quattro anni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale."."

La sottosegretaria SAVINO si pronuncia in senso favorevole sulla proposta testé formulata.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa in votazione e approvata all'unanimità.

(331) Stefania Gabriella Anastasia CRAXI e altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [NOCCO](#) (FdI), sulla base degli elementi istruttori forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla

sostituzione del comma 1 dell'articolo 3 con il seguente: "1. Agli oneri derivanti dall'articolo 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in 9.120 euro annui a decorrere dall'anno 2025 e dagli articoli 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15 e 16, pari a 254.020 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale".

La rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta ai voti e approvata all'unanimità.

(332) Stefania Gabriella Anastasia CRAXI e altri. - Adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore **GELMETTI** (*FdI*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione dell'articolo 3 con il seguente:

"Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.".

La sottosegretaria SAVINO manifesta un avviso conforme alla proposta del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa in votazione e approvata all'unanimità.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della Commissione sarà integrato con l'esame, in sede consultiva per il parere all'Assemblea, dei disegni di legge n. 328 (Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, con Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019), n. 331 (Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010) e n. 332 (Adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10.

1.4.2.2.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 37 (ant.) del 16/02/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
GIOVEDÌ 16 FEBBRAIO 2023

37ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(455) Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale

(Parere alla 9ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az) illustra gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare i profili finanziari connessi all'emendamento 1.17 (testo 2), identico a 1.18 (testo 2), in ordine alla modulazione temporale dei versamenti delle quote dei diritti di regia da parte delle imprese strategiche del settore aeronautico. Chiede conferma dell'assenza di effetti finanziari della proposta 4.2 (testo 2), con particolare riguardo alla lettera *b*), sull'ambito temporale di applicazione dei limiti ai compensi per gli incarichi conferiti agli amministratori giudiziari. Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare. La sottosegretaria SAVINO in ordine alla proposta 1.17 (testo 2) chiarisce che la disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica in quanto, ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 147 del 2013, le somme derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti concessi alle imprese ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono riassegnate per la parte eccedente l'importo previsto agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ora Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, per le medesime finalità di cui alla citata legge n. 808 del 1985. Nello specifico precisa inoltre che a decorrere dal 2023 fino al 2026 le somme che saranno versate al bilancio dello Stato, sia a titolo di pagamento di diritti di regia che di restituzione rateale dei finanziamenti erogati per progetti in ambito civile, con esclusione del progetto inerente la realizzazione di componenti strutturali e di sistema di cui dà menzione, saranno coperti per ciascun anno.

In ordine alla proposta 4.2 (testo 2) con particolare riguardo alla lettera *b*), evidenzia che la modifica proposta ha natura ordinamentale e pertanto non comporta oneri a carico della finanza pubblica, considerato che alla disposizione, volta ad introdurre un limite al tetto massimo dei compensi, non sono stati ascritti effetti in termini di riduzione della spesa pubblica, e tenuto, altresì, conto che i compensi in argomento sono ordinariamente posti a carico delle relative procedure.

Il RELATORE propone quindi l'espressione di un parere non ostativo sugli emendamenti in esame.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone quindi ai voti un parere non ostativo sugli emendamenti, che è approvato.

(340-A) Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [AMBROGIO](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO evidenzia che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti un parere non ostativo sul testo in esame, che risulta approvato.

(328-A) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, con Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019*

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [MANCA](#) (*PD-IDP*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, atteso che la Commissione di merito ha recepito la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio nel parere reso nella seduta antimeridiana di oggi, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO evidenzia che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti un parere non ostativo sul testo in esame, che risulta approvato all'unanimità.

(329) *Stefania Gabriella Anastasia CRAXI e altri. - Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018*

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [DAMANTE](#) (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione di merito.

La sottosegretaria SAVINO evidenzia che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti un parere non ostativo sul testo in esame, che risulta approvato all'unanimità.

(330) *Stefania Gabriella Anastasia CRAXI e altri. - Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006*

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione di merito.

La sottosegretaria SAVINO evidenzia che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti un parere non ostativo sul testo in esame, che risulta approvato all'unanimità.

(331-A) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010*

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [NOCCO](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, atteso che la Commissione di merito ha recepito la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio nel parere reso nella seduta antimeridiana di oggi, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO evidenzia che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti un parere non ostativo sul testo in esame, che risulta approvato all'unanimità.

(332-A) *Adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009*

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di

competenza, atteso che la Commissione di merito ha recepito la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio nel parere reso nella seduta antimeridiana di oggi, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO evidenzia che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti un parere non ostativo sul testo in esame, che risulta approvato all'unanimità.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.4.2.3. Comitato per la legislazione

1.4.2.3.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 4 (ant.) del 15/02/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO 2023

4^a Seduta

Presidenza del Presidente

MATERA

La seduta inizia alle ore 12,45

IN SEDE CONSULTIVA

(340-A) BALBONI e LIRIS. - Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche

(Parere all'Assemblea ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 3 e 5, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MAFFONI (FdI) illustra la proposta di parere pubblicata in allegato.

Si apre la discussione.

Il senatore CATALDI (M5S) esprime apprezzamento per le modifiche al Codice penale recate dal disegno di legge in titolo, ricordando come nella scorsa legislatura un'iniziativa di analogo contenuto abbia ricevuto il sostegno del proprio Gruppo parlamentare. Sollecita una riflessione più generale sul tema dell'equilibrio complessivo tra sanzioni penali, sia in termini di gravità che di adeguata presa in considerazione dell'elemento soggettivo del reato.

Non essendovi altri interventi, il Presidente dichiara conclusa la discussione.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

(329) Stefania Gabriella Anastasia CRAXI e altri. - Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018

(Parere all'Assemblea ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 3 e 5, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore GIORGIS (PD-IDP) illustra la proposta di parere pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

(330) Stefania Gabriella Anastasia CRAXI e altri. - Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006

(Parere all'Assemblea ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 3 e 5, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore GIORGIS (PD-IDP) illustra la proposta di parere pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

(328-A) Stefania Gabriella Anastasia CRAXI e altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, con Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019

(Parere all'Assemblea ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 3 e 5, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) illustra la proposta di parere pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

(331-A) Stefania Gabriella Anastasia CRAXI e altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010

(Parere all'Assemblea ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 3 e 5, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) illustra la proposta di parere pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

(332-A) Stefania Gabriella Anastasia CRAXI e altri. - Adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009

(Parere all'Assemblea ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 3 e 5, del Regolamento. Esame. Parere favorevole.)

Il relatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) illustra la proposta di parere pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

La seduta termina alle ore 13,15.

PARERE APPROVATO DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 340-A

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che il provvedimento in esame mira a colmare una lacuna normativa presente nel nostro ordinamento estendendo l'applicazione delle norme penali previste per le fattispecie di omicidio stradale e per le lesioni personali stradali gravi o gravissime anche ai casi in cui la morte o le lesioni siano determinati da soggetti alla guida di un natante, di un'imbarcazione o di una nave; con la modifica legislativa si conferisce rilevanza autonoma alla fattispecie di reato di omicidio nautico, così come avvenuto per l'omicidio stradale (articolo 589-bis c.p.) con la legge n. 41 del 2016; per una compiuta valutazione dell'impatto della disposizione sarebbe utile disporre di dati e informazioni sull'efficacia della modifica normativa del 2016 in termini di riduzione del numero di omicidi e di lesioni personali stradali; in base ai parametri di cui all'articolo 20-bis del Regolamento, ritiene che non vi sia nulla da osservare.

PARERE APPROVATO DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 329

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, ha contenuto identico al disegno di legge, di iniziativa governativa, di ratifica del medesimo Protocollo, già approvato in prima lettura dal Senato nella scorsa legislatura (A.S. 1280); il disegno di legge n. 1280 era corredato dell'analisi tecnico-normativa, ma non dell'analisi di impatto della regolamentazione; al riguardo, il Governo ha inteso avvalersi della causa di esclusione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d) del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2017, n. 169, relativa ai disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali; in base ai parametri di cui all'articolo 20-bis del Regolamento, ritiene che non vi sia nulla da osservare.

PARERE APPROVATO DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 330

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che: il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, ha contenuto identico al disegno di legge, di iniziativa governativa, di ratifica delle medesime convenzioni, già approvato in prima lettura dal Senato nella scorsa legislatura (A.S. 986); il disegno di legge n. 986 era corredato dell'analisi tecnico-normativa, ma non dell'analisi di impatto della regolamentazione; al riguardo, il Governo non ha dichiarato di avvalersi di una delle clausole di

esclusione di cui all'articolo 6, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2017, n. 169;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento, ritiene che non vi sia nulla da osservare.

**PARERE APPROVATO DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 331-A**

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, ha contenuto identico al disegno di legge di iniziativa governativa, di ratifica del medesimo Accordo, già approvato in prima lettura dal Senato nella scorsa legislatura (A.S. 1278);

il disegno di legge n. 1278 era corredato dell'analisi tecnico-normativa, ma non dell'analisi di impatto della regolamentazione, per la quale il Governo aveva trasmesso la dichiarazione di esclusione trattandosi di disegno di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento, ritiene che non vi sia nulla da osservare.

**PARERE APPROVATO DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 332-A**

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, ha contenuto identico al disegno di legge, di iniziativa governativa, di adesione al medesimo Protocollo alla Carta europea dell'autonomia locale, già approvato in prima lettura dal Senato nella scorsa legislatura (A.S. 1935);

il disegno di legge n. 1953 non era corredato dell'analisi tecnico-normativa né dell'analisi di impatto della regolamentazione; al riguardo, il Governo ha inteso avvalersi della causa di esclusione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2017, n. 169, relativa ai disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento, ritiene che non vi sia nulla da osservare.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

https://www.senato.it/versionestampa/stampa.jsp?url=/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/aula/56108_aula.htm&thispage

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 34 del 31/01/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XIX LEGISLATURA -----

34a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (*) MARTEDÌ 31 GENNAIO 2023

Presidenza del vice presidente GASPARRI,
indi del vice presidente ROSSOMANDO

(*) Include gli ERRATA CORRIGE pubblicati nei Resoconti delle sedute nn. 36 e 37 del 2 e del 14 febbraio 2023

(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE; Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

RESOCONTO STENOGRAFICO Presidenza del vice presidente GASPARRI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

SILVESTRONI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 26 gennaio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

VERINI (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. In merito a che cosa, senatore Verini?

VERINI (PD-IDP). Sull'ordine dei lavori, perché riteniamo opportuno intervenire su fatti accaduti in queste ore.

PRESIDENTE. Dei fatti accaduti parleremo in seguito, senatore Verini. Adesso dobbiamo procedere con i punti all'ordine del giorno.

Deliberazione sulla richiesta di adozione della procedura abbreviata, ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

(340) BALBONI. - Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche (ore 16,34)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione sulla richiesta di adozione della procedura abbreviata, ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 340. Ricordo che su tale richiesta l'Assemblea delibera senza discussione, per alzata di mano; sono ammesse soltanto le dichiarazioni di voto.

Per un'informativa urgente del Ministro della giustizia

MALPEZZI (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALPEZZI (PD-IDP). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire per farle una comunicazione, approfittando della presenza del Governo in Aula. In realtà, aveva chiesto di intervenire il collega Verini, a cui lei però non ha voluto dare la parola. Quindi le parlo come Presidente del Gruppo, anche se ritengo che il collega che aveva chiesto di poter intervenire avrebbe dovuto essere messo nelle condizioni di parlare con i rappresentanti del Governo.

Oggi, signor Presidente, non le sarà sfuggito che nell'altro ramo del Parlamento è successo qualcosa di estremamente grave e che noi stigmatizziamo. Stigmatizziamo con forza le parole dell'onorevole Donzelli, che ha mosso accuse gravi nei confronti dei membri del Partito Democratico. Aggiungo anche che ha offeso il ruolo e le prerogative di tutti parlamentari (*Applausi*), dimostrando di non conoscerle. Noi riteniamo che sia stata una cosa molto grave.

Apprezziamo il fatto che il ministro Nordio abbia in qualche modo sconfessato l'onorevole Donzelli. Chiediamo però con forza un'informativa urgente del ministro Nordio per rispondere ai fatti che sono successi e direi che ci sarebbe piaciuto sentire la voce anche della presidente Meloni, perché un Ministro del suo Governo ha sconfessato sostanzialmente le parole di un esponente importantissimo del partito della Presidente Meloni stessa, oltretutto mettendo in gioco e anche utilizzando tutta una serie di affermazioni, nonché sollevando ambiguità e dubbi rispetto a informazioni che forse avrebbero dovuto essere discusse negli ambiti e nelle sedi opportuni.

Riteniamo quindi che sia importante la presenza del Ministro. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ovviamente riferiremo al Presidente del Senato questa legittima richiesta, che sarà oggetto di valutazione anche degli organi del Senato. Ho sentito poc'anzi che analoga comunicazione si svolgerà alla Camera giovedì mattina con i vari Ministri. Se la Conferenza dei Capigruppo condividerà la sua richiesta, il Senato poi provvederà.

PAITA (Az-IV-RE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAITA (Az-IV-RE). Signor Presidente, mi unisco alle parole della collega Malpezzi nello stigmatizzare ciò che è avvenuto oggi nell'altro ramo del Parlamento e nel segnalarle l'esigenza di avere quanto prima un chiarimento da parte del Governo non solo rispetto alle affermazioni gravi e molto irrispettose delle sedi istituzionali e delle prerogative dei parlamentari che sono state pronunciate (*Applausi*), ma anche in riferimento ad alcune informazioni che l'onorevole Donzelli ha citato nell'ambito del suo intervento. Vorremmo capire da subito attraverso quali fonti sono arrivate nelle mani dell'onorevole Donzelli. (*Applausi*).

Devo dire di condividere anche la richiesta successiva. Questa vicenda ha bisogno di un chiarimento da parte del Ministro competente, ma anche e soprattutto da parte della presidente del Consiglio Meloni. Su questo oggi le formalizziamo una richiesta esplicita, che poi ovviamente condivideremo anche nell'ambito della Conferenza dei Capigruppo. Tenevo fosse chiaro che tale richiesta non viene solo dal Partito Democratico, che è stato gravemente offeso da quelle affermazioni, ma anche dal Gruppo Azione-Italia Viva. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ovviamente non sta alla Presidenza intervenire in questo dibattito. Riferivo prima che la Camera ha stabilito giovedì prossimo una seduta su questo tema. Il Senato farà le valutazioni negli organi che saranno eventualmente riuniti. Ho visto anche - per ragioni casuali, dallo schermo - che i singoli parlamentari, compreso quello da lei citato, sono intervenuti alla Camera dei deputati per fornire le loro posizioni, ma di questo il Senato discuterà quando deciderà di farlo, come

legittimamente è stato richiesto.

**Ripresa della deliberazione sulla richiesta di adozione
della procedura abbreviata, ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento,
in ordine al disegno di legge n. 340 (ore 16,40)**

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione.

FLORIDIA Aurora (Misto-AVS). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIDIA Aurora (Misto-AVS). Signor Presidente, care colleghe e cari colleghi, non abbiamo assolutamente dimenticato la tragedia accaduta a Greta Nedrotti e Umberto Garzarella nella sponda bresciana del lago di Garda nel 2021 e riteniamo sia sacrosanto, da parte del legislatore, attivarsi al fine di colmare un evidente vuoto normativo. Al fine di prevenire altre disgrazie simili, riteniamo che l'insieme delle azioni da intraprendere vada meglio articolato rispetto al presente disegno di legge e che vada inserito all'interno di un contesto europeo. In caso contrario, rischiamo di introdurre una nuova fattispecie di reato nel nostro ordinamento, senza però sortire alcun effetto concreto sulle numerose e tristi ragioni che ci hanno condotto a dibatterne oggi.

Il disegno di legge in questione di fatto equipara il reato di omicidio nautico a quello stradale. In esso la responsabilità di un conducente di vetture viene accostata a quella di un conducente di imbarcazioni. Questa equiparazione ben rappresenta la volontà di chi intende assicurare alla giustizia coloro che si macchiano di questo genere di reati. Tuttavia, sussiste il serio dubbio sulla reale efficacia di questo provvedimento, il cui impianto risulta fragile e difficilmente praticabile, se contemporaneamente non ci si approccia in modo sistematico alla materia che disciplina la patente nautica e il codice stesso di diporto, se si mischia la specificità della strada con quella del mare.

Basti pensare infatti che i natanti, ossia le unità da diporto, come le barche a remi e quelle il cui scafo è di una lunghezza pari o inferiore a 10 metri, indipendentemente dalla loro propulsione, non vengono contemplati all'interno dei mezzi disciplinati dal codice della strada e non hanno targa di riconoscimento visibile. Com'è possibile individuarli con certezza in caso di incidenti e accertarne in tal modo il responsabile? Ciò che maggiormente stride con la possibile valenza di questo provvedimento è il fatto che nel nostro Paese per le imbarcazioni con motori al di sotto dei 30 chilowatt o dei 40,8 cavalli, che oltretutto non sono soggette alla revisione periodica delle dotazioni di sicurezza e dell'idoneità alla navigazione, non sussiste l'obbligo di guida con patente nautica.

È bene inoltre ricordare che oggi i nuovi modelli di natanti immessi nel mercato raggiungono un livello di prestazioni e una facilità di conduzione paragonabili a quelli di imbarcazioni molto più grandi, con una potenza reale e relativa di tutto rispetto, che per i più inesperti può risultare di difficile conduzione. Traducendo il tutto in chilometri orari, se vogliamo confrontare i parametri con la velocità su strada, si può arrivare tra i 37 e i 55 chilometri orari su acqua, tutto questo senza patente o un minimo di formazione adeguata.

Va inoltre ricordato che si può guidare un'imbarcazione senza patente fin dall'età di sedici anni, a patto che si navighi entro 6 miglia dalla costa. È un vero problema questo, dato che notoriamente è la fascia sotto le 6 miglia ad essere la più critica; è anche quella che copre la sottocosta e che necessita di maggiori conoscenze e competenze per evitare gli incidenti e affrontare bene le problematiche e gli imprevisti che possono emergere. Dai diciott'anni in poi si può navigare sino a un massimo di 12 miglia dalla costa, se la barca è correttamente omologata. Per contro, per guidare un motorino di 50 di cilindrata ci vogliono la patente e la targa.

Da menzionare è inoltre l'altrettanto tipica e del tutto comprensibile frammentazione dei regolamenti nelle diverse aree marine, lacustri e fluviali. Sono ordinanze che, come in altre zone, disciplinano la sicurezza della navigazione locale (scogli affioranti, distanza minima dalla riva per assicurare l'incolumità dei bagnanti, velocità, traffico, eccetera). Il disegno di legge dovrebbe tenerne conto per stabilire l'infrazione, soprattutto se mortale.

A questo si aggiunge il fatto che chi è alla guida di natanti presi a noleggio fa affidamento esclusivamente sulle informazioni distribuite da chi affitta imbarcazioni, che, seppur competenti, rappresentano un limite rispetto a chi non è pratico di navigazione, a chi si trova insomma alla guida di

natanti sprovvisto di conoscenze minime e ai quali viene concesso di stare alla guida di un'imbarcazione senza la dovuta preparazione.

Tutto ciò avviene a causa dell'assenza di norme giuridiche atte a rendere accessibili e obbligatori i regolamenti e i comportamenti fondamentali. (*Brusio. Richiami del Presidente*). Una navigazione sicura per se stessi, per chi si trova a bordo di imbarcazioni e anche per soggetti terzi: questi sono alcuni degli aspetti per i quali riteniamo che l'introduzione del reato in oggetto non affronti e analizzi sufficientemente la complessità della tematica.

Per questo motivo, ci asteniamo oggi su questa deliberazione, convinti che, se si vogliono evitare tragedie come quelle accadute negli ultimi anni, sia prioritaria una revisione delle regole che sono alla base della valutazione di un inasprimento delle pene. (*Applausi*).

[FREGOLENT](#) (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, a nome del Gruppo Azione-Italia Viva dichiaro che siamo favorevoli a questa procedura di urgenza per completare il percorso legislativo di un disegno di legge molto delicato e importante.

Sono troppe le vittime estive di una navigazione fuori controllo da parte di chi evidentemente non sa utilizzare i mezzi di trasporto nautico con correttezza, capacità e diligenza. Ormai non c'è estate senza che vi siano vittime, spesso giovanissime, dovute all'insipienza nell'utilizzo di veicoli che, se non utilizzati da chi ha fatto un adeguato percorso formativo, rischiano di diventare macchine da guerra.

Pertanto, la richiesta di adozione della procedura d'urgenza, ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento, che consente entro sei mesi dall'inizio della legislatura di riprendere i progetti di legge che non hanno avuto completamento, ci vede favorevoli, non perché siamo giustizialisti e perché pensiamo che soltanto la punizione sia l'elemento di soluzione a un problema, ma perché è vero che nel nostro ordinamento c'è un vuoto normativo che va colmato. Allora, per evitare di piangere inutilmente i morti che non hanno colpa, se non quella di aver voluto passare momenti di spensieratezza durante una vacanza estiva o con la propria famiglia, siamo consapevoli che è necessario il voto favorevole sulla procedura d'urgenza su un provvedimento che deve giungere al termine. Con questo voto lo possiamo completare. (*Applausi*).

[PAROLI](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAROLI (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, colleghi, come sappiamo il voto di oggi non entra nel merito del provvedimento, ma riguarda la procedura abbreviata per l'esame del disegno di legge sull'omicidio nautico, proposto dal presidente Balboni, sulla quale dico subito che il Gruppo Forza Italia voterà a favore.

La procedura, tra l'altro, è giustificata dal fatto che il testo era già stato esaminato e approvato nella scorsa legislatura, come molti colleghi ricorderanno, e non ha visto l'approvazione definitiva alla Camera anche per la chiusura anticipata della legislatura.

In più, due legislature fa, nell'approvare il disegno di legge sull'omicidio stradale era stata stralciata proprio la parte che riguardava l'omicidio nautico. Concordammo allora che fosse meglio stralciare quella parte con il proposito di affrontare il tema dell'omicidio nautico in un apposito provvedimento.

Va anche rilevato che le disposizioni vigenti sull'omicidio stradale hanno contribuito a ridurre il numero dei morti, pur rimanendo in quelle norme - lo specifico - diverse criticità che ora non affrontiamo, ma che dovremo affrontare soprattutto nell'equilibrio tra aggravanti e attenuanti che dovranno essere rivisitate. Serve un tagliando, nonostante lo strumento - come ho già detto - abbia raggiunto il proprio obiettivo e i propri benefici.

Il tema dell'omicidio nautico, però, si impone non solo perché troppi sono stati i casi di omicidio commessi in mare e nei laghi e che si potrebbero ripetere, purtroppo, nella prossima stagione estiva, ma innanzitutto per evitare che si ripetano casi di impunità.

Ecco perché bisogna agire subito ed entrare al più presto nel merito del provvedimento, per evitare che possano essere messe a repentaglio la tranquillità e la vita dei bagnanti, di qui a qualche mese, senza che siano previste sanzioni adeguate. Chi naviga con una barca a motore, spesso a velocità elevate e

comunque con un motore a pelo d'acqua, dev'essere conscio di quello che sta facendo e avere rispetto per tutti coloro che sono in acqua. Serve quindi una preparazione adeguata e specifica per chi va per mare o per lago, con una barca o altri natanti a motore, ed è necessario conoscere le regole per chi ha la responsabilità di bordo. È fondamentale avere il massimo rispetto delle distanze, dei bagnanti e della loro incolumità, soprattutto in un Paese come il nostro che ha avuto la fortuna di avere in eredità le coste che ha, con un territorio balneabile infinito, che dobbiamo tutelare, anche con norme come questa.

Il disegno di legge, a prima firma del senatore Balboni, propone quindi di modificare il codice penale, equiparando l'omicidio nautico a quello stradale per i quali valgono le medesime previsioni. Le sanzioni vengono aggravate soprattutto per i fatti più gravi, come l'omicidio o le lesioni personali gravi o gravissime. Il disegno di legge proseguirà con la procedura abbreviata nella Commissione giustizia, per poi arrivare al più presto all'esame di merito dell'Assemblea. Al contempo, oltre alle norme penali, serviranno disposizioni per campagne educative e di sensibilizzazione e una maggiore attenzione nel rilascio delle patenti stradali e nautiche. La prima soluzione al problema degli incidenti stradali e nautici e delle gravi conseguenze che ne derivano è soprattutto insegnare l'educazione e il rispetto, sia di chi è su strada, sia di chi è in acqua.

Onorevoli colleghi, è soprattutto su questi temi che dovremo misurarci, prima in Commissione e poi in Aula.

Intanto, il Gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE conferma il proprio voto favorevole alla procedura richiesta. (*Applausi*).

[NAVE \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAVE (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, sarò conciso, così come la procedura richiede. Riprende il percorso parlamentare del disegno di legge in oggetto, che come più volte è stato affermato nel corso del dibattito nella passata legislatura, verte sull'equiparazione sostanziale della normativa relativa all'omicidio e alle lesioni stradali nell'ambito nautico. Il testo è pertanto volto a colmare un *vulnus* rilevato da tutti, che in effetti si è creato in occasione dell'approvazione del reato di omicidio stradale. Si tratta di un vuoto legislativo che si palesa con maggior frequenza durante il periodo estivo, in cui non mancano episodi di incidenti, la conta dei morti e le imbarcazioni da diporto come causa.

Inesperienza, disattenzione o mancato rispetto delle regole di sicurezza ed alcol: ecco, signor Presidente, le principali cause di questi incidenti. La condotta irresponsabile di questi soggetti necessita quindi di maggior attenzione. Già nel luglio 2019 venne presentata una nuova proposta di legge per la modifica dell'articolo 589-*bis* del codice penale, affinché la stessa disciplina dell'omicidio stradale fosse estesa anche all'ambito nautico, ma poi tutto fu rimandato a un adeguamento del codice della nautica, mai avvenuto. Resta quindi da colmare una vera e propria lacuna normativa, inaccettabile perché non rispondente a criteri di proporzionalità tra i beni che si mettono a repentaglio, cioè vita e integrità fisica, e l'atteggiamento psicologico del reo. È irragionevole dal punto di vista della proporzionalità, ma anche della sanzione prevista, perché sono previste disposizioni difformi a seconda della circostanza che il fatto sia posto in essere per mezzo di un autoveicolo o di un'imbarcazione. Quindi, in caso di condotte pressoché identiche, risulta una sanzione difforme.

Nel disegno di legge in oggetto sono presenti molti degli spunti emendativi presentati dal MoVimento 5 Stelle, inseriti all'interno del testo unificato che la Commissione giustizia ha approvato nel corso della scorsa legislatura. Ne cito uno su tutti, ovvero la disciplina transitoria prevista all'articolo 3, che ha disposto la modifica del regime di procedibilità per il delitto di lesioni personali stradali e nautiche. L'introduzione della querela di parte era stata prevista unitamente a una norma transitoria che ne accompagnasse l'applicazione: vero, ministro Cartabia? Noi ci avevamo pensato, grazie a un emendamento presentato da un nostro senatore.

Il testo necessita solamente di qualche intervento di coordinamento normativo volto all'adeguamento del disegno di legge alle ultime novità in materia di giustizia, in virtù dell'approvazione della legge delega di riforma del processo penale e del relativo decreto legislativo di attuazione.

Noi del MoVimento 5 Stelle riteniamo meritevole di attenzione intervenire dal punto di vista

normativo su questo tema, al fine di offrire un segnale forte affinché si crei una maggiore consapevolezza che inviti alla prudenza chi si mette alla guida non solo di un autoveicolo, ma anche di un natante.

Sono queste le ragioni alla base del voto favorevole del Gruppo MoVimento 5 Stelle alla procedura d'urgenza. (*Applausi*).

[STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, è una norma, questa sull'omicidio nautico, che ha un grande valore, sicuramente sotto il profilo punitivo, ma preventivo ed educativo.

Sono plurimi, purtroppo, gli episodi di incidenti, che portano addirittura a morti nelle acque; e questo spesso per noncuranza e disattenzione, ma a volte perché magari, quando si va in acqua, non ci si rende conto di quanto possa essere pericoloso il veicolo, soprattutto in presenza di eventuali bagnanti.

In mare, forse ancora più che sulle strade, conta non solo quello che si vede, ma anche quello che non si vede, ed è sotto questo profilo che l'utenza, come i subacquei o coloro che fanno pesca in immersione, si trova ad essere estremamente vulnerabile in questo contesto. Di certo, però, non è neanche facile disciplinare in modo sistematico una tale fattispecie, perché l'ambiente marittimo è senza dubbio mutevole e difficoltoso: la stessa sorveglianza è più complicata rispetto al panorama della circolazione stradale. La norma si innesca tra l'altro su un impianto già laborioso come quello dell'omicidio stradale, che è stato approvato pochi anni fa. Questa può essere sicuramente una norma di partenza.

Dicono che il meglio a volte è nemico del bene. Di certo c'è la necessità di provvedere, magari prima della stagione estiva, a disciplinare un'ipotesi che oggi non c'è; non è prevista una sanzione pesante come c'è, invece, nella circolazione stradale, nel caso in cui, per esempio, un soggetto si ponga alla guida di un natante o di una barca in stato di ebbrezza. La punizione può essere prevista come "mero omicidio colposo" e non invece con una fattispecie aggravata.

Questa è una base di partenza per fare un'analisi sul sistema della navigazione in generale; occorrerà una riflessione generale sulle regole stesse della navigazione.

Nell'esame di questo disegno di legge non mancherà certamente un approfondimento dedicato a tutti coloro che navigano senza avere la patente nautica. Chi ha la patente nautica ha fatto anche un percorso di formazione; ma oggi, quando l'imbarcazione ha un motore con una potenza inferiore a un dato limite, si può navigare senza patente. Ebbene, occorre fare una valutazione e un'attenta analisi.

Bene la procedura che oggi proponiamo qui, ragion per cui il Gruppo Lega voterà a favore, ma facciamo un'analisi approfondita.

In Commissione giustizia ho anche invitato a valutare, sempre nel rispetto della procedura abbreviata, l'opportunità di esaminare il testo in sede di Commissioni riunite, in modo che, quando si parla di imbarcazioni, circolazione e codice della navigazione, lo facciamo con contezza. Da questo punto di vista, potrebbe essere opportuna una valutazione da parte della 2a Commissione unitamente all'8a.

[BAZOLI](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAZOLI (*PD-IDP*). Signor Presidente, intervengo brevemente per dichiarare e motivare il nostro voto favorevole alla richiesta di adozione della procedura abbreviata in ordine al provvedimento in esame, in conformità con le scelte che sono state fatte anche nella scorsa legislatura dal nostro Gruppo, che ha votato a favore dell'introduzione del reato di omicidio nautico nel nostro codice penale, condividendone gli obiettivi. La disciplina oggi vigente riguarda l'omicidio stradale, quindi prevede la punizione dell'omicidio colposo attuato attraverso la circolazione stradale, ma effettivamente il nostro ordinamento dovrebbe prevedere una disciplina analoga per chi commette lo stesso reato e lo stesso illecito quando è alla guida di un'imbarcazione. Anche alcuni noti episodi recenti, tra cui quello accaduto nella mia provincia sul lago di Garda pochi anni fa, testimoniano il fatto che probabilmente oggi c'è una lacuna normativa, da questo punto di vista.

Certamente, non ci mettiamo quindi di traverso rispetto alla volontà del Senato di adottare una procedura d'urgenza, anche se, come abbiamo detto in Commissione, ci riserviamo poi nel dibattito sia

in Commissione, sia in Aula di verificare l'opportunità di apportare le modifiche eventualmente necessarie anche alla luce di una serie di considerazioni che sono state fatte nella relazione introduttiva e in Commissione. Condividendo tuttavia l'impianto, l'ispirazione e la *ratio* di questa nuova normativa, condividiamo anche l'adozione della procedura abbreviata per la sua approvazione urgente.

Vorrei concludere il mio intervento, Presidente, richiamando ancora una volta le parole della nostra Capogruppo riguardo al fatto che è inaccettabile l'accusa che viene continuamente reiterata dai parlamentari di Fratelli d'Italia dopo l'intervento dell'onorevole Donzelli nei confronti di questo Gruppo parlamentare e del Partito Democratico, per il fatto che si ravviserebbe una contiguità con mafia e terrorismo per il semplice fatto che alcuni parlamentari sono andati a trovare in carcere il detenuto Cospito per ottemperare al loro dovere d'ispezione. (*Applausi*). È inaccettabile che si continui a utilizzare quest'argomentazione per accusare un Gruppo parlamentare e un partito e speriamo che ci sia un intervento forte da parte del Presidente del Consiglio per stigmatizzare questo atteggiamento che non è né democratico, né istituzionale. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Senatore Bazoli, le ricordo che stiamo parlando di un altro argomento.

[BERRINO](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERRINO (*FdI*). Signor Presidente, vorrei fare un rapido *excursus*, tornando al punto a cui eravamo rimasti - o, meglio, a cui le senatrici e i senatori presenti in Senato nella scorsa legislatura erano rimasti - con un'approvazione quasi all'unanimità di questa legge, con solo sei astenuti e un voto contrario. Il provvedimento è passato alla Commissione giustizia della Camera dove si è fermato, non perché non lo si volesse approvare, perché sarebbe stato approvato la settimana successiva, ma perché è caduto il Governo.

Questo ci impone di ripartire dal dato delle 130.000 firme raccolte a favore di un disegno di legge che, appunto, prevedesse il reato di omicidio nautico e dell'attività che era stata svolta nella precedente legislatura. La procedura oggi richiesta è appunto dovuta al fatto che il provvedimento era già stato approvato da un ramo del Parlamento, ma devo dire che questo ci dà anche l'occasione di discutere e di approvare questa norma in un periodo ancora invernale, ma alle porte di una stagione turistica che speriamo essere molto soddisfacente per l'Italia e per le Regioni interessate dalla navigazione marittima o delle acque interne.

Quello che colpisce, soprattutto dai fatti di cronaca che negli scorsi anni abbiamo letto sui giornali, è che in molti degli incidenti avvenuti, soprattutto mortali, le persone coinvolte, o alla guida delle imbarcazioni o come vittime, si trovavano in acqua per divertirsi.

Questo ci pone il problema della stagione che sta arrivando, durante la quale ci sarà un ulteriore aumento della navigazione, sia interna, sia marittima, e quindi del dovere di questo Parlamento di legiferare su una norma che previene omicidi o lesioni gravissime che per la maggior parte avvengono nel momento in cui i turisti e i cittadini si divertono.

Si tratta di una norma perfettibile e probabilmente avremo occasione perfezionarla durante la discussione parlamentare. Oggi in Commissione giustizia sono emersi alcuni aspetti tecnici da aggiustare; il disegno di legge precedente sarebbe stato approvato nel testo oggi in esame; se la discussione potrà arrivare a modificare il testo in meglio, sarà un'occasione che dobbiamo sfruttare, ma penso che sia doveroso per questo Senato arrivare quanto prima alla votazione della norma che equipara l'omicidio nautico a quello stradale, laddove abbiamo un bene unico da tutelare, che è l'integrità della vita umana e fisica.

Il Gruppo Fratelli d'Italia voterà quindi a favore della procedura su cui oggi siamo chiamati ad esprimerci. (*Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

[PRESIDENTE](#). Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto di istruzione secondaria superiore «Volta-De Gemmis» di Bitonto, in provincia di Bari, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della deliberazione sulla richiesta di adozione della procedura abbreviata, ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento,

in ordine al disegno di legge n. 340 (ore 17,06)

PRESIDENTE. Metto ai voti la richiesta di adozione della procedura abbreviata, ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento, per il disegno di legge n. 340.

È approvata.

Deliberazioni sulla richiesta di adozione della procedura abbreviata, ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento, in ordine ai disegni di legge:

(328) CRAXI ed altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, con Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019

(329) CRAXI ed altri. - Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018

(330) CRAXI ed altri. - Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006

(331) CRAXI ed altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010

(332) CRAXI ed altri. - Adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009 (ore 17,07)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca deliberazioni sulla richiesta di adozione della procedura abbreviata, ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento, in ordine ai disegni di legge nn. 328, 329, 330, 331 e 332.

Su tali richieste l'Assemblea delibera senza discussione, per alzata di mano; sono ammesse soltanto le dichiarazioni di voto.

Passiamo dunque alla votazione della richiesta di adozione della procedura abbreviata, ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento, per i predetti disegni di legge.

LOMBARDO (Az-IV-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDO (Az-IV-RE). Signor Presidente, si tratta in buona parte di accordi internazionali che sono stati esaminati e approvati dall'Assemblea del Senato nella scorsa legislatura, ma che non sono riusciti a vedere completato il loro *iter* di approvazione parlamentare a causa della conclusione della legislatura.

Tra questi segnalo il testo di Accordo con il Governo della Repubblica dominicana, in particolare per intensificare i rapporti cinematografici e audiovisivi tra i due Paesi. Ciò segnala l'eccellenza del cinema italiano nel mondo per le opportunità che può aprire a nuovi mercati che dimostrano e possono essere teatro di forti cooperazioni sul piano cinematografico.

Segnalo altresì il testo del disegno di legge di ratifica presentato dal Governo in merito all'Accordo tra il Governo italiano e il Governo della Repubblica armena sull'autotrasporto internazionale di passeggeri, in cui si prevede che sia possibile utilizzare un'autorizzazione bilaterale per il trasporto internazionale delle merci tra l'Italia e l'Armenia anche per uno solo dei due veicoli che compone il complesso veicolare, a condizione che tutti siano registrati nel territorio di una delle parti contraenti.

In questo caso, un fatto che può essere tecnico e una modifica che può apparire secondaria, in realtà, sono funzionali ad accompagnare il processo di rafforzamento commerciale con un Paese con cui nell'ultimo anno abbiamo registrato un aumento dell'interscambio pari al 70 per cento. Si tratta di un Accordo sulla cooperazione culturale e scientifica con la Bolivia, che riprende due Accordi datati 31 gennaio 1953 e 3 giugno 2002, stipulato a Roma, anche se non è stato ratificato. In questo caso, l'Accordo con la Bolivia nasce dall'esigenza di stabilire un quadro unico e certo di collaborazione possibile in settori che vanno dalla cultura, dalla scienza applicata allo sport, alla prevenzione dei

diritti umani e al diritto della proprietà intellettuale.

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 17,08)

(Segue LOMBARDO). Inoltre, il testo del Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipazione agli affari delle collettività locali, ripropone il tema della democrazia partecipativa, quindi la possibilità di far partecipare le autonomie locali, i contesti locali, con la firma della Carta europea.

Infine, forse il testo principale di cui discutiamo oggi, è quello relativo alla Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori che prevede quattro ambiti: la revisione periodica della politica nazionale, la promozione del dialogo sociale mediante la partecipazione e la collaborazione piena, a tutti i livelli, dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle rispettive organizzazioni sindacali, nonché lo sviluppo e la diffusione delle conoscenze, istruzione, formazione ed informazione.

Su questo, signor Presidente, mi limito, anche per destare l'attenzione dei colleghi, a segnalare due soli dati, che vorrei risuonassero oggi in questa Aula che derivano dalle denunce dell'INAIL. Nel 2022 sono 1.090 i decessi avvenuti sul lavoro: nessuno parli di morti bianche. C'è un aumento dei morti *in itinere* su questo tema, che merita attenzione. Così come sono 698.000 gli infortuni nei luoghi di lavoro.

Signor Presidente, stiamo parlando di una emergenza purtroppo strutturale del nostro Paese. Io ho firmato, insieme ai miei colleghi, per il rinnovo di una Commissione di inchiesta sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, proprio perché questi temi, oltre all'Accordo di cui discutiamo oggi, siano sempre oggetto di interesse del Parlamento e della nostra attività. *(Applausi)*.

[GASPARRI \(FI-BP-PPE\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GASPARRI \(FI-BP-PPE\)](#). Signor Presidente, relativamente alla richiesta di adozione della procedura abbreviata, prevista dall'articolo 81 del Regolamento, il Gruppo Forza Italia è favorevole per tutti e cinque i disegni di legge in discussione, anche perché tali richieste vedono la prima firma della presidente della 3^a Commissione, senatrice Craxi.

Il primo disegno di legge riguarda la ratifica di un Accordo in materia di co-produzione cinematografica tra il Governo italiano e quello della Repubblica dominicana stipulato nel 2019. Siamo d'accordo nel merito, perché si tratta di incrementare co-produzioni cinematografiche, che per l'Italia sono sempre state rilevanti e hanno un effetto moltiplicatore sugli investimenti, sul Prodotto interno lordo del nostro Paese e soprattutto sulle attività culturali. Quindi, condividiamo tale richiesta.

Il secondo disegno di legge attiene ad un Accordo, addirittura del 2018, con la Repubblica di Armenia, che, come mi ricordava il senatore Zanettin, è anche un territorio che - ahimè - vive spesso situazioni di grandi difficoltà belliche: questo a proposito delle guerre che a volte ci dimentichiamo e che, purtroppo, inquietano la vita del pianeta. Tale Accordo riguarda una materia specifica: l'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci con condizioni e regole di reciprocità ampiamente condivise.

Il terzo disegno di legge, che era stato già approvato nella scorsa legislatura, riguarda due Convenzioni, una sulla salute e la sicurezza dei lavoratori in riferimento al Protocollo di Ginevra del 2002 e l'altro, sempre su tematiche attinenti la salute e la sicurezza del lavoro, risalente addirittura al 2006, stipulato sempre a Ginevra. Siccome si tratta di materie riguardanti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, con l'obiettivo di rendere più salubri e conformi alla tutela della salute gli ambienti di lavoro, ovviamente Forza Italia è convintamente a favore di un rapido esame di questa intesa (rapido si fa per dire, visto che le intese risalgono a tempi molto lontani), al fine della sua approvazione. Quindi, votiamo a favore della richiesta di procedura abbreviata.

Il quarto disegno di legge, il n. 331, riguarda la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica con il Governo della Bolivia. Anche in questo caso si tratta di un disegno di legge che era stato approvato nella XVIII legislatura e che non aveva concluso il suo esame. Votiamo a favore della procedura abbreviata, ovviamente, perché essa in realtà cerca di colmare il ritardo che si è determinato nel passaggio da una legislatura all'altra. Quindi, in realtà, cerchiamo di evitare ulteriori ritardi. Pertanto, è eufemismo dire che adottiamo una procedura abbreviata.

L'ultimo disegno di legge è il n. 332. Anche questo era stato approvato solo dal Senato e reca:

«Adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali». Esso favorisce sostanzialmente il diritto individuale del cittadino a partecipare alla vita della propria comunità. Essendo un principio sacrosanto, anche in questo caso Forza Italia vota a favore, nell'auspicio che la procedura attinente ai cinque disegni di legge si concluda e si proceda finalmente alle ratifiche. *(Applausi)*.

[DE ROSA](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE ROSA (M5S). Signora Presidente, il MoVimento 5 Stelle annuncia il suo voto favorevole alla procedura abbreviata per la ratifica di tutti e cinque gli accordi internazionali in questione. Intendo ricordare che due di questi sono stati siglati dal primo Governo Conte: mi riferisco al Protocollo emendativo all'Accordo con l'Armenia sull'autotrasporto di passeggeri e merci del luglio 2018 e all'Accordo sulle coproduzioni cinematografiche con la Repubblica dominicana del febbraio 2019. Aggiungo che per la nostra forza politica è particolarmente importante anche la ratifica delle due convenzioni sulla sicurezza sul lavoro, tema di drammatica importanza, e quella del Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale, riguardante il diritto dei cittadini di partecipare agli affari delle collettività locali; altro tema, quello della democrazia diretta e partecipativa, a noi molto caro da sempre. *(Applausi)*.

Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 17,17)

[DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DREOSTO (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, con la ratifica degli accordi di cooperazione internazionale in ambito sociale, tecnologico, culturale e scientifico con Paesi terzi ci si propone di rafforzare i rapporti bilaterali tra l'Italia e i Paesi firmatari di tali accordi, che nascono anche dall'esigenza di stabilire, in un quadro unico e certo, la più ampia collaborazione possibile in tutti i settori che vanno dal lavoro alla cultura, alle scienze applicate, allo sport, alla protezione dei diritti umani, al diritto di proprietà intellettuale, finanche alle autonomie.

Tali accordi sono fortemente e fondamentalmente potenziati da rapporti bilaterali tesi a rafforzare la collaborazione tra le reciproche amministrazioni, come avviene ad esempio nel caso dell'Accordo con la Bolivia, che reputo particolarmente importante. Si tratta di un Accordo tra le Forze di polizia boliviane e i nostri Carabinieri per contrastare e reprimere il traffico illecito di opere d'arte, quindi di beni culturali e di mezzi audiovisivi, cercando di costruire delle regole certe e comuni. Tale Accordo va nella direzione auspicata dall'Italia, più attenta agli sviluppi politici, economici e culturali del continente latino-americano, con il quale abbiamo la possibilità di rilanciare rapporti di collaborazione e cooperazione, in un'area sicuramente importante e prioritaria per la nostra politica estera.

Anche la promozione e la diffusione all'estero della cinematografia nazionale - come è stato detto - ricopre un ruolo chiave per la diffusione della cultura italiana e significa produrre riflessi positivi in questo settore, con importanti ricadute economiche.

È stato detto anche che nel normato è prevista la ratifica del Protocollo emendativo dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, che è stato voluto dall'Italia e che va ad assicurare una maggiore flessibilità per gli operatori del trasporto, anche evidentemente a tutela di chi opera nel rispetto delle norme. Sappiamo infatti che in tema di autotrasporto esiste un forte problema di concorrenza sleale, che penalizza il settore nazionale. È stato detto poi della ratifica in esecuzione delle convenzioni in tema di sicurezza e salute dei lavoratori.

Vengo infine, Presidente, a un aspetto secondo me molto importante: il Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali.

Ritengo che sia un momento storico importante, in cui purtroppo la parola «autonomia» sembra per alcuni un demone da cui fuggire. Ebbene, l'Europa dei popoli, quell'Europa dal motto «uniti nella diversità», quell'Europa che vede già in molti Stati applicate le autonomie differenziate, questa volta ci manda un segnale. Infatti, l'articolo 2 di questo Protocollo indica chiaramente le misure per l'attuazione del diritto a partecipare e stabilisce che le parti contraenti adottino le misure necessarie a permettere

l'esercizio effettivo del diritto di partecipazione agli affari delle collettività locali, sia confermando a queste ultime le necessarie competenze, sia definendo le opportune procedure - questo è importante - in relazione alle diverse esigenze delle varie collettività. Prevede appunto che le comunità locali siano consultate in tempo utile nei processi di pianificazione relativi alle misure da adottare, permettendo l'effettivo esercizio del diritto di partecipare alla gestione degli affari pubblici.

L'autonomia, nella sua espressione più alta, non deve essere una cosa di cui avere paura, ma un'opportunità, già prevista dalla nostra Costituzione, per dare ai territori un'occasione di sviluppo, di decisione, ma anche di responsabilità. Forse è la responsabilità la cosa che ci fa davvero più paura. Colgo questa occasione per ringraziare il ministro Roberto Calderoli per l'impegno, l'attenzione e soprattutto la sensibilità con cui sta affrontando questo tema in seno all'Esecutivo, che va nell'esclusivo interesse nazionale.

Concludo, Presidente: il fatto che l'Italia e il Governo vogliano guardare anche al di là dei confini europei con questi accordi fa capire come si intenda allargare lo spettro di azione e rafforzare i rapporti bilaterali anche con Paesi non limitrofi, per un'Italia protagonista in politica estera a tutto tondo.

(Applausi).

[ALFIERI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFIERI (PD-IDP). Signor Presidente, annuncio che il Partito Democratico voterà a favore della richiesta di adozione della procedura abbreviata in ordine all'esame di disegni di legge di ratifica di accordi internazionali. Peraltro, ne abbiamo già discusso in maniera approfondita nella passata legislatura in Commissione affari esteri e abbiamo avuto l'occasione di confrontarci su temi che hanno a che fare con la cooperazione internazionale nei diversi ambiti con Paesi per noi importanti.

Sono ratifiche di accordi *standard* che il nostro Governo aveva già concluso nella legislatura passata. Quindi, da parte nostra non può che esserci un voto favorevole, in modo tale che le nostre ambasciate, le istituzioni e le strutture preposte all'attuazione possano avere una copertura per andare avanti e rafforzare la cooperazione in quegli ambiti importanti di collaborazione con Paesi per noi decisamente delicati nelle relazioni internazionali. *(Applausi).*

[SPERANZON](#) (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERANZON (FdI). Signor Presidente, spero che il mio intervento non sia ridondante. Il Gruppo Fratelli d'Italia è a favore di tutte e cinque le richieste, sia per quanto riguarda il disegno di legge n. 328, recante la ratifica ed esecuzione di un Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo italiano e quello della Repubblica dominicana del 2019, sia sul disegno di legge n. 329, che è già stato approvato nella scorsa legislatura, recante la ratifica dell'Accordo del 2018 con la Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci.

Per quanto riguarda il disegno di legge n. 330, il Gruppo Fratelli d'Italia è favorevole alla sua ratifica e anche, ovviamente, alla richiesta di procedura abbreviata. La prima delle due convenzioni che qui si prevedono è quella sulla salute e la sicurezza dei lavoratori e il relativo Protocollo, stipulato a Ginevra nel 2002, e la seconda è sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza e lavoro, fatto sempre a Ginevra nel 2006.

È evidente che gli obiettivi che si propone la ratifica sono quelli, per l'appunto, di prevenire gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ma anche quelli di creare un ambiente di lavoro sempre più sicuro e salubre. Su questo, ovviamente, il Gruppo Fratelli d'Italia non può che essere d'accordo.

Il quarto disegno di legge, ovvero il n. 331, riguarda un Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica con il Governo della Bolivia. Anche in questo caso si tratta di un disegno di legge già approvato dal Senato nella XVIII legislatura, quella che ci siamo appena lasciati alle spalle, che non ha però concluso il suo esame. Il Gruppo Fratelli d'Italia è favorevole alla procedura abbreviata anche per quanto riguarda questo disegno di legge.

Con l'ultimo disegno di legge per il quale è richiesta la procedura abbreviata, ovvero il n. 332, si chiede l'adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali. Il Gruppo Fratelli d'Italia è assolutamente favorevole a

sancire il diritto individuale di chiunque a partecipare agli affari di una collettività locale, che è al centro di tale protocollo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti la richiesta di adozione della procedura abbreviata, ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento, per il disegno di legge n. 328.

È approvata.

Metto ai voti la richiesta di adozione della procedura abbreviata, ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento, per il disegno di legge n. 329.

È approvata.

Metto ai voti la richiesta di adozione della procedura abbreviata, ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento, per il disegno di legge n. 330.

È approvata.

Metto ai voti la richiesta di adozione della procedura abbreviata, ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento, per il disegno di legge n. 331.

È approvata.

Metto ai voti la richiesta di adozione della procedura abbreviata, ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento, per il disegno di legge n. 332.

È approvata.

Sull'ordine dei lavori

BIZZOTTO (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIZZOTTO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, chiedo all'Assemblea se è d'accordo a rinviare alla seduta di domani l'esame dei restanti provvedimenti all'ordine del giorno.

FLORIDIA Barbara (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIDIA Barbara (*M5S*). Signor Presidente, prendiamo atto che è stato chiesto questo slittamento da parte della maggioranza. Parlando a nome del MoVimento 5 Stelle e forse anche delle altre forze di opposizione, che mi correggeranno se sbaglio, concediamo questa graziosa disponibilità, anche se per noi si sarebbe potuto procedere, sperando di essere contraccambiati quando saremo noi a chiedere uno spostamento di calendario. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Se non ci sono contrarietà - non mi pare che ne emergano - a questo punto rinvio alla seduta di domani gli altri argomenti previsti all'ordine del giorno.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

MALPEZZI (*PD-IDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALPEZZI (*PD-IDP*). Signor Presidente, come Gruppo Partito Democratico del Senato abbiamo depositato questa mattina un'interrogazione relativa a un episodio che per noi è estremamente sconcertante. Mi riferisco all'episodio che vede protagonista un insegnante di un istituto milanese, il quale, durante una rappresentazione teatrale per commemorare il Giorno della memoria, ha interrotto lo spettacolo nel momento in cui l'attrice stava raccontando i numeri delle vittime della Shoah urlando al negazionismo. Sostanzialmente ha detto che quella non era la verità ma ideologia.

Riteniamo questa una presa di posizione molto grave; apprezziamo molto quello che i colleghi di questo docente hanno fatto, prendendo posizione e dichiarando pubblicamente la loro condanna di quanto avvenuto. Ci dispiace, però - lo dico - che il ministro Valditara sia ancora in silenzio. *(Applausi)*.

La notizia è uscita già ieri sera; stamattina era sugli organi di stampa, ci sono stati tanti interventi; il ministro Valditara, che non perde occasione per fare dichiarazioni rispetto alla scuola, che io personalmente considero estremamente umilianti - ma sappiamo che per lui l'umiliazione è una forma di elogio - è ancora silente.

Abbiamo presentato un'interrogazione rivolta al Ministro, sperando che ci risponda al più presto, chiedendogli che cosa intenda fare. Magari non era a conoscenza dei fatti perché evidentemente, oltre alle gabbie salariali, non va. *(Applausi)*.

[BILOTTI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BILOTTI (M5S). Signor Presidente, intervengo per stigmatizzare le parole di Bezael Smotrich, ministro delle finanze israeliano nonché *leader* del partito nazionalista Sionismo Religioso.

Presidente, leggo testualmente le dichiarazioni a cui mi riferisco: sarò anche un estremista di destra, omofobo, razzista, fascista, ma sono un uomo di parola. Io non mi metterò a lapidare i *gay* e a me nessuno farà mangiare i gamberetti.

Presidente, per me è sconcertante che, da quando queste ignobili dichiarazioni sono state divulgate, da parte della politica ci sia stato un silenzio pressoché assordante. Parliamo di una persona che nel 2006 fu tra gli organizzatori della cosiddetta parata delle bestie contro il *gay pride* a Gerusalemme, che successivamente non ha esitato a definirsi come un omofobo orgoglioso davanti a degli studenti, e tra gli ideatori di una legge che, laddove approvata, consentirebbe di negare un servizio per profonde convinzioni religiose.

Mi chiedo e le chiedo, Presidente, può la comunità internazionale restare muta e inerte di fronte alle derive di chi fa beccera propaganda sulla pelle delle persone? Possiamo tollerare che si creino ferite in una società come quella israeliana, già molto eterogenea? Possono libertà, dignità e giustizia essere ancora oggi, in tante parti del mondo, traguardi non ancora raggiunti o costantemente a rischio?

La difesa dei valori democratici è una responsabilità cui nessuno di noi può sottrarsi; nessuno può sostenere un'ideologia che ha partorito le leggi razziali contro gli ebrei; nessuno può sostenere un'ideologia che ha promosso la tesi della superiorità razziale.

Contro tutto questo abbiamo il dovere di continuare a lottare e di farlo insieme. Abbiamo il dovere di farlo perché la nostra società conservi gli anticorpi sufficienti a contrastare posizioni liberticide e inaccettabili, come abbiamo il dovere di riconoscere che questa, Presidente, non è una questione di destra o di sinistra, di conservatori e progressisti. Si tratta di far prevalere l'amore sull'odio verso gli esseri umani. (*Applausi*).

Atti e documenti, annuncio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di mercoledì 1° febbraio 2023

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 1° febbraio, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

([Vedi ordine del giorno](#))

La seduta è tolta (*ore 17,37*).

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Aloisio, Barachini, Bongiorno, Borghese, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli, Cataldi, Cattaneo, De Poli, Durigon, Fazzolari, Gelmini, La Pietra, Mirabelli, Monti, Morelli, Napolitano, Ostellari, Paganella, Rauti, Renzi, Rojc, Rubbia, Segre, Sisto, Versace e Zaffini.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Craxi e Licheri Ettore Antonio, per attività della 3^a Commissione permanente.

Insindacabilità, deferimento di richiesta di deliberazione

In data 31 gennaio 2023, è stata deferita alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135 del Regolamento, la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, avanzata dall'avvocato Mario Michele Giarrusso, senatore all'epoca dei fatti, con riguardo ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti dinanzi la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

DDL Costituzionale

Senatori Stefani Erika, Romeo Massimiliano, Centinaio Gian Marco, Marti Roberto, Garavaglia Massimo, Bizzotto Mara, Germana' Antonino, Bergesio Giorgio Maria, Borghesi Stefano, Borghi Claudio, Cantalamessa Gianluca, Cantu' Maria Cristina, Dreosto Marco, Minasi Tilde, Murelli Elena, Paganella Andrea, Pirovano Daisy, Pucciarelli Stefania, Spelgatti Nicoletta, Testor Elena, Tosato Paolo

Modifiche all'articolo 87 e al Titolo IV della parte II della Costituzione in materia di separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura (504)

(presentato in data 26/01/2023);

senatori Bevilacqua Dolores, Maiorino Alessandra, Floridia Barbara

Disposizioni per l'assegnazione al Garante per la protezione dei dati personali dei compiti di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani (505)

(presentato in data 26/01/2023);

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Ministro della salute

Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane (506)

(presentato in data 27/01/2023);

senatori Verducci Francesco, Segre Liliana, Marti Roberto, Malpezzi Simona Flavia, De Cristofaro Peppe, De Poli Antonio, Floridia Barbara, Malan Lucio, Paita Raffaella, Romeo Massimiliano, Ronzulli Licia, Unterberger Julia, Mieli Ester, Pirovano Daisy, D'Elia Cecilia, Crisanti Andrea, Rando Vincenza, Alfieri Alessandro, Mirabelli Franco, Lorenzin Beatrice, Misiani Antonio, Irto Nicola, Basso Lorenzo, Zampa Sandra, Rossomando Anna, Astorre Bruno, Bazoli Alfredo, Boccia Francesco, Borghi Enrico, Cottarelli Carlo, Camusso Susanna Lina Giulia, Casini Pier Ferdinando, Delrio Graziano, Furlan Annamaria, Fina Michele, Franceschelli Silvio, Franceschini Dario, Giorgis Andrea, Giacobbe Francesco, Losacco Alberto, La Marca Francesca, Martella Andrea, Manca Daniele, Meloni Marco, Nicita Antonio, Parrini Dario, Rojc Tatjana, Valente Valeria, Verini Walter, Zambito Ylenia

Disposizioni per promuovere una "mappa della memoria", attraverso la conoscenza e lo studio dei campi di prigionia, internamento e concentramento in Italia, e per favorire l'organizzazione da parte delle scuole di ogni ordine e grado di "viaggi nella storia e nella memoria" nei campi medesimi (507)

(presentato in data 27/01/2023);

senatori Floridia Barbara, Pirondini Luca, Aloisio Vincenza, Castiello Francesco

Disposizioni per il potenziamento dell'insegnamento della storia e della geografia nel biennio delle Scuole secondarie di secondo grado (508)

(presentato in data 27/01/2023);

senatrice Zampa Sandra

Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e altre disposizioni in materia di formazione medica (509)

(presentato in data 30/01/2023);

senatore Zanettin Pierantonio

Disposizioni concernenti la deducibilità delle minusvalenze relative agli strumenti finanziari emessi dagli istituti di credito Veneto Banca e Banca popolare di Vicenza (510)

(presentato in data 30/01/2023);

senatore De Poli Antonio

Concessione di una medaglia d'onore e di un indennizzo ai cittadini italiani militari e civili deportati e internati nei campi di concentramento nazisti e destinati al lavoro coatto, o ai loro eredi (511)

(presentato in data 30/01/2023);

senatore De Poli Antonio

Disposizioni concernenti l'impiego delle persone anziane da parte delle amministrazioni locali per lo svolgimento di lavori di utilità sociale (512)

(presentato in data 30/01/2023);

senatore De Poli Antonio

Disposizioni in favore dell'arte contemporanea (513)

(presentato in data 30/01/2023);

senatore De Poli Antonio

Istituzione dell'Agenzia per l'utilizzo delle risorse idriche (514)

(presentato in data 30/01/2023);

senatore De Poli Antonio

Introduzione dell'articolo 317-ter del codice civile, concernente il diritto di visita dei nonni (515)

(presentato in data 30/01/2023);

senatore De Poli Antonio

Disposizioni in materia di ospedalizzazione domiciliare per i malati terminali (516)

(presentato in data 30/01/2023);

senatore De Poli Antonio

Concessione di benefici previdenziali al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco esposto all'amianto (517)

(presentato in data 30/01/2023);

senatore De Poli Antonio

Disposizioni per la predisposizione del Programma nazionale per la mobilità ciclistica nonché per la realizzazione della rete degli itinerari ciclabili d'Italia (518)

(presentato in data 30/01/2023);

senatore De Poli Antonio

Istituzione dell'Autorità garante dei diritti della famiglia (519)

(presentato in data 30/01/2023);

senatore De Poli Antonio

Disposizioni per la destinazione di una quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al finanziamento delle organizzazioni senza scopo di lucro, della ricerca scientifica e sanitaria e dell'università in base alle scelte dei contribuenti (520)

(presentato in data 30/01/2023);

senatore De Poli Antonio

Disposizioni in materia di ricerca e di utilizzo di tessuti e di cellule staminali a fini terapeutici (521)

(presentato in data 30/01/2023);

senatore De Poli Antonio

Norme per il sostegno e l'incremento della natalità (522)

(presentato in data 30/01/2023);

senatore De Poli Antonio

Istituzione dell'albo della figura professionale dell'osteopata (523)

(presentato in data 30/01/2023);

senatore De Poli Antonio

Modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123, concernenti lo svolgimento di indagini diagnostiche per l'accertamento della celiachia nei bambini di età compresa tra sei e dieci anni (524)

(presentato in data 30/01/2023);

senatore De Poli Antonio

A agevolazioni fiscali e altre disposizioni per sostenere l'accesso dei giovani all'abitazione principale (525)

(presentato in data 30/01/2023);

senatore De Poli Antonio

Istituzione della Fondazione nazionale per il sistema delle orchestre giovanili e infantili in Italia (526)

(presentato in data 30/01/2023);

senatore De Poli Antonio

Disposizioni in materia di tutela dei diritti della famiglia e istituzione dell'Autorità garante della famiglia (527)

(presentato in data 30/01/2023);

senatore De Poli Antonio

Disposizioni per l'attivazione di politiche in favore dei giovani (528)

(presentato in data 30/01/2023);

senatore De Poli Antonio

Disciplina dell'affido per l'integrazione familiare e sociale delle persone anziane e in difficoltà (529)

(presentato in data 30/01/2023);

senatore De Poli Antonio

Disposizioni in materia di ricongiungimento del nucleo familiare per il personale delle Forze armate, di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (530)

(presentato in data 30/01/2023).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

Sen. Menia Roberto

Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, recante istituzione del « Giorno del ricordo » in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati, e altre norme connesse (465)

previ pareri delle Commissioni 2^a Commissione permanente Giustizia, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

(assegnato in data 27/01/2023);

1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

Sen. Boccia Francesco

Istituzione di una Commissione parlamentare di indirizzo e controllo sul capitalismo digitale (47)

previ pareri delle Commissioni 2^a Commissione permanente Giustizia, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 31/01/2023);

1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

Sen. Pirovano Daisy

Istituzione dell'Osservatorio nazionale per il sostegno e il supporto psicologico del personale delle Forze di polizia (370)

previ pareri delle Commissioni 2^a Commissione permanente Giustizia, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 31/01/2023);

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. Verini Walter ed altri

Modifiche agli articoli 604-bis del codice penale e 2 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, nonché introduzione dell'articolo 25-terdecies.1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di repressione della propaganda fondata sull'esaltazione dei metodi eversivi dell'ordinamento democratico propri dell'ideologia fascista o nazifascista (82)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

(assegnato in data 31/01/2023);

6^a Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Mirabelli Franco

Disposizioni in materia di riordino dei giochi (41)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 31/01/2023);

6^a Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Damiani Dario

Modifica all'articolo 1, comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di accesso al Fondo indennizzo risparmiatori (156)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 31/01/2023);

8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

Regione Puglia

Modifiche all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (214)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 31/01/2023);

8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

Sen. Pucciarelli Stefania ed altri

Modifica all'articolo 41 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di segnalazione acustica o tattile degli attraversamenti stradali per agevolare i soggetti portatori di handicap (378)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 31/01/2023);

8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

Sen. Paita Raffaella

Disposizioni concernenti l'adozione di programmi di intervento strategico per la realizzazione di opere di interesse pubblico (399)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 31/01/2023);

9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

Sen. Lorefice Pietro ed altri

Modifiche al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e disposizioni in materia di attività degli esperti danni e valutazioni (145)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 31/01/2023);

10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

Sen. Lorefice Pietro

Modifiche all'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, concernenti l'introduzione del divieto di fumo in aree all'aperto (232)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

(assegnato in data 31/01/2023);

10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

Sen. Martella Andrea

Disposizioni in materia di lavoro digitale (280)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

(assegnato in data 31/01/2023);

10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

Sen. Pirro Elisa ed altri

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici dei lavoratori del settore ferroviario (343)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica,

bilancio, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

(assegnato in data 31/01/2023);

2^a (*Giustizia*) e 10^a (*Sanità e lavoro*)

Sen. Parrini Dario

Disposizioni in materia di terapia del dolore e dignità nella fase finale della vita, nonché modifiche all'articolo 580 del codice penale (65)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 31/01/2023).

In sede referente

3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa

Dep. Formentini Paolo ed altri

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il doping, fatto a Varsavia il 12 settembre 2002 (494)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

C.585 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 31/01/2023);

7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

Sen. Di Girolamo Gabriella

Disposizioni per la promozione dell'arte di strada negli spazi pubblici e delega al Governo per l'adozione di un codice nazionale degli artisti di strada (415)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 31/01/2023);

10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

Gov. Meloni-I: Pres. Consiglio Meloni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Calderone ed altri
Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane (506)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

(assegnato in data 30/01/2023).

Disegni di legge, ritiro

Il senatore Marco Lisei in data 30 gennaio 2023 ha dichiarato di ritirare il disegno di legge: Lisei ed altri. - "Modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206, e altre disposizioni in materia di benefici in favore delle vittime del terrorismo" (380).

Affari assegnati

Sono deferiti alla 3a Commissione permanente (Affari esteri e difesa), ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento:

l'affare su "La centralità del Mediterraneo nelle priorità politiche, economiche, sociali e di sicurezza dell'Italia nel quadro dell'appartenenza all'Unione europea e alla NATO" (Atto n. 53);

l'affare su "Il ruolo dell'Italia a favore della stabilizzazione dei Balcani occidentali e della loro integrazione europea" (Atto n. 54).

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera del 25 gennaio 2023, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 4 agosto 1955, n. 722 - lo schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2023 (n. 21).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema è deferito alla 6ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 30 giorni dall'assegnazione.

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 26, 27 e 30 gennaio 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni e integrazioni le comunicazioni concernenti:

il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale alla dottoressa Barbara Luisi, dirigente di prima fascia, nell'ambito del Ministero delle imprese e del made in Italy;

la revoca di incarico di funzione dirigenziale di livello generale al dottor Stefano Scalera, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze;

la revoca di incarico di funzione dirigenziale di livello generale al dottor Riccardo Barbieri Hermitte, estraneo ai ruoli della pubblica amministrazione.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettere in data 17 e 18 gennaio 2023, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni - le comunicazioni concernenti la nomina:

- del dottor Roberto Luongo a direttore generale dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - ICE;

- del dottor Paolo Pennisi a direttore dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro - "Ispettorato nazionale del lavoro".

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettere in data 26 gennaio 2023, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni - le comunicazioni concernenti:

- il rinnovo nell'incarico di Direttore dell'Agenzia delle entrate all'avvocato Ernesto Maria Ruffini;

- il rinnovo nell'incarico di Direttore dell'Agenzia delle dogane e monopoli del dottor Roberto Alesse;

- il conferimento di incarico di Direttore dell'Agenzia del demanio alla dottoressa Alessandra Del Verme.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 24 gennaio 2023, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni - la comunicazione concernente la nomina dell'ingegner Massimo Sessa dirigente di prima fascia dei ruoli del suddetto dicastero, a Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro della difesa, con lettera in data 25 gennaio 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione sullo stato di avanzamento dei provvedimenti di ristrutturazione delle Forze Armate, riferita all'anno 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a Commissione permanente (*Doc. XXXVI-bis*, n. 1).

Con lettera in data 23 gennaio 2023 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento del consiglio comunale di Veglie (Lecce).

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha inviato, ai sensi dell'articolo 8-*ter*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250, un decreto concernente l'autorizzazione alla variazione dell'oggetto di interventi relativi all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF per il progetto " Nessuno escluso! - Lavoro e volontariato per promuovere una società multiculturale e inclusiva nel comune di Fano e limitrofi".

Il predetto documento è trasmesso alla 3a e alla 5a Commissione permanente.

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Comunicazione della Commissione - Un percorso verso un sistema di compensazione dell'UE più forte (COM(2022) 696 definitivo), alla 6a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a e alla 9a Commissione permanente;

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Revisione dell'iniziativa dell'UE a favore degli impollinatori - Un nuovo patto per gli impollinatori (COM(2023) 35 definitivo), alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente.

Garante del contribuente, trasmissione di atti. Deferimento

In data 26 gennaio 2023 è pervenuta, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2022 dal Garante del contribuente per la Provincia Autonoma di Trento.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (Atto n. 51).

In data 30 gennaio 2023 è pervenuta, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2022 dal Garante del contribuente per l'Emilia-Romagna.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (Atto n. 52).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la seguente sentenza, che è deferita, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia:

sentenza n. 6 del 10 novembre 2022, depositata il successivo 26 gennaio 2023, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale:

1) dell'articolo 4, comma 1-*septies*, lettera a), del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 (Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali), introdotto, in sede di conversione, dalla legge 9 novembre

2021, n. 156, nella parte in cui, sostituendo l'articolo 5, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), non prevede che il Documento di programmazione strategica di sistema (DPSS) sia accompagnato da una relazione illustrativa che descriva i criteri seguiti nel prescelto assetto del sistema e gli indirizzi per la futura pianificazione;

2) dell'articolo 4, comma 1-*septies*, del decreto legge n. 121 del 2021, come convertito, nella parte in cui, sostituendo l'articolo 5, comma 1-*bis*, della legge n. 84 del 1994, prevede che il DPSS «è approvato dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, che si esprime sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale di cui all'articolo 11-*ter* della presente legge», a seguito di parere della regione territorialmente interessata da esprimere nel termine di quarantacinque giorni, anziché «è approvato, nei quarantacinque giorni successivi all'acquisizione del parere del comune, previa intesa con la regione territorialmente interessata, dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili che si esprime sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale di cui all'articolo 11-*ter* della presente legge. In caso di mancanza di accordo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 in quanto compatibili»;

3) dell'articolo 4, comma 1-*septies*, lettera *a*), del decreto legge n. 121 del 2021, come convertito, nella parte in cui sostituisce l'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 84 del 1994, limitatamente alle parole «che comprendono, oltre alla circoscrizione territoriale dell'Autorità di sistema portuale, le ulteriori aree, pubbliche e private, assoggettate alla giurisdizione dell'Autorità di sistema portuale»;

4) dell'articolo 4, comma 1-*septies*, lettera *a*), del decreto legge 121 del 2021, come convertito, nella parte in cui inserisce il comma 1-*septies* nell'articolo 5 della legge n. 84 del 1994 (*Doc VII*, n. 16) - alla 1a, alla 2a e alla 8a Commissione permanente.

Corte costituzionale, ordinanze relative a conflitto di attribuzione

Con ricorso depositato il 4 maggio 2022, il Tribunale Ordinario di Modena ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in riferimento alla deliberazione del 16 febbraio 2022 (doc. IV-*ter*, n. 14/XVIII Leg.), con la quale il Senato della Repubblica ha affermato che le dichiarazioni rese da Carlo Amedeo Giovanardi, senatore all'epoca dei fatti, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono, pertanto, nella garanzia di insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il ricorso è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 1 del 20 dicembre 2022, depositata in cancelleria il successivo 10 gennaio 2023.

L'ordinanza medesima, unitamente al ricorso introduttivo, sono stati notificati al Senato il 30 gennaio 2023.

Ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, la questione è deferita alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Lombardo ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00059 della senatrice Gelmini.

Interrogazioni

[FREGOLENT](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze.* -

Premesso che:

da fonte giornalistica ("Domani", del 26 novembre 2023) l'interrogante apprende che ITA Airways avrebbe stipulato con True Italian Experience (TIE), una società per la promozione del turismo italiano nel mondo, un contratto finalizzato a convogliare i viaggiatori sugli aerei di ITA, attraverso un vincolo di esclusiva, che prevede che dalla piattaforma di TIE si possano acquistare solo voli operati dalla compagnia nazionale;

dalla medesima fonte si apprende che, in base al contratto firmato il 27 dicembre 2021, ITA Airways avrebbe corrisposto a TIE circa 4,5 milioni di euro fino alla fine del 2022 e si sarebbe impegnata per ulteriori 10,25 milioni per il periodo 2023-2024;

non si hanno dati circa il contributo di TIE all'aumento del traffico operato da ITA,

si chiede di sapere:

se quanto riportato in premessa corrisponda al vero;

se l'azionista di ITA Airways, cioè il Ministero dell'economia e delle finanze, ne fosse a conoscenza e quanti biglietti a vantaggio di ITA, e per quale importo complessivo, siano stati intermediati dalla piattaforma di TIE.

(3-00175)

[BERGESIO](#), [BIZZOTTO](#), [CANTALAMESSA](#) - *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.* - Premesso che:

è grave la situazione in cui versa il comparto ortofrutticolo nazionale che, segnato prima dagli effetti della pandemia, si trova adesso a fare i conti con le conseguenze del conflitto russo-ucraino e dall'aumento dei costi dell'energia e di produzione;

a pesare sui bilanci delle imprese vi è inoltre la siccità, che, in particolare nell'ultimo anno, ha interessato il nostro Paese e che, in alcuni areali, perdura ancora oggi. Il livello dell'acqua del fiume Po, nonostante le piogge stagionali, continua a rimanere inferiore alla media degli ultimi 20 anni;

nel nostro Paese si stima un crollo delle vendite per il comparto dell'ortofrutta di oltre il 10 per cento rispetto al 2022. Tra aumenti vertiginosi dei prezzi, crollo dei consumi, aumenti dei tassi di interesse, crescita dell'inflazione, si sta correndo il forte rischio di mettere in ginocchio uno dei comparti più rilevanti dell'agricoltura italiana;

questa situazione nei territori fortemente vocati, quali ad esempio il Piemonte (sono circa 8.000 le aziende frutticole in Piemonte per una superficie coltivata 18.500 ettari) sta diventando insostenibile, perché sta privando le aziende della liquidità per proseguire l'attività;

nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 2023 sono stati pubblicati i decreti ministeriali a sostegno delle imprese agricole di Lombardia, Piemonte, Calabria e Puglia, che sono rimaste danneggiate dagli effetti della siccità, nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre 2023, a valere sulle risorse del fondo di solidarietà nazionale;

alla luce della situazione di emergenza idrica che ha colpito diversi territori del Paese, alcuni istituti bancari hanno riconosciuto a favore delle imprese operanti in settori strategici (dall'agricoltura, all'allevamento, alla viticoltura e floricoltura, fino al settore agrituristico) una sospensione del pagamento della quota capitale dei mutui;

l'ortofrutta, uno tra i comparti più rilevanti dell'agricoltura nazionale, presenta numeri rilevanti: in termini di valore di produzione (1/4 del valore della produzione agricola), *export* (ortofrutta fresca e trasformata prima voce dell'*export*) e di occupazione (si stima che circa il 40 per cento dei rapporti di lavoro di dipendenti attivati in agricoltura afferiscono a produzioni ortofrutticole),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo voglia mettere in atto nel più breve tempo possibile tutti gli strumenti necessari ad integrare le perdite subite dalle imprese del comparto ortofrutticolo italiano a causa dell'emergenza siccità;

quali iniziative di carattere finanziario intenda adottare per compensare la forte perdita di liquidità delle imprese operanti nel comparto agricolo;

se non ritenga necessario farsi promotore dell'istituzione di un tavolo frutticolo nazionale, al fine di affrontare lo stato di crisi del settore e mettere in atto una strategia per il suo rilancio quale *asset* strategico per l'economia nazionale.

(3-00176)

[SCALFAROTTO](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

a gennaio 2023 è stato assolto in via definitiva Marco Sorbara ex assessore comunale di Aosta e consigliere regionale della Valle d'Aosta, la cui brillante carriera, secondo gli inquirenti, si sarebbe dovuta imputare all'appoggio delle cosche di 'ndrangheta insediatesi nel territorio valdostano;

la sua assoluzione si è avuta dopo una condanna in primo grado e l'assoluzione in appello, all'esito di un ricorso della Procura generale di Torino contro cui si è espresso persino il procuratore generale della Cassazione;

essa è avvenuta dopo una custodia cautelare di ben 909 giorni (quasi due anni e mezzo), di cui 214 in cella (45 in isolamento) e quattro anni di processi, un vero e proprio calvario iniziato il 22 gennaio 2019, giorno dell'arresto di Sorbara;

l'assoluzione, secondo la Corte di cassazione, si deve alla totale assenza di qualsiasi tipo di "arruolamento di Marco Sorbara tra i politici stabilmente 'satelliti' del sodalizio attraverso un decisivo appoggio elettorale", come invece accusava la Procura, anche perché, analizzando l'attività politica di Sorbara, i giudici di appello non hanno trovato "irregolarità di sorta e men che meno foriere di poter sortire sviluppi in sede penale o di giustizia contabile";

il sostegno della 'ndrangheta alla vita politica di Sorbara è stato smentito anche dalle intercettazioni relative alla campagna elettorale per le amministrative 2015, dalle quali è emerso come il nome dell'ex assessore non fosse mai comparso;

fondamentale per addivenire all'assoluzione, infatti, è stata la ricostruzione integrale delle intercettazioni effettuate dagli inquirenti, che sarebbero state, invece, depurate di elementi a suo favore, attraverso un loro utilizzo arbitrario ed artato;

sono numerosi i casi in cui la custodia cautelare è derivata da un utilizzo artificioso o da un errore nell'interpretazione, nell'utilizzo o trascrizione delle intercettazioni, come quello di Carlo Salti (6 mesi di carcere e 10 anni di processi), Francesco Raiola (21 giorni carcere, 120 di domiciliari e 4 anni di processi); Nicola Marozzi (28 giorni di domiciliari), Roberto Giammattei (70 giorni di domiciliari), per citare solo i casi più noti;

in Italia dal 1992 al 2021 si sono avuti più di 30.000 casi di ingiusta detenzione (circa 1.000 all'anno), comportando una spesa statale per gli indennizzi pari a circa 820 milioni di euro, con una media di 27,3 milioni di euro annui, totalmente a carico dello Stato e, dunque, dei cittadini;

gli errori giudiziari, nel medesimo lasso temporale, si attestano a 214, con una media di 7 all'anno, per una spesa in risarcimenti pari a più di 76 milioni di euro (circa 2 milioni e mezzo di euro annui);

le dichiarazioni del Ministro in indirizzo rassicurano circa l'avvio di una nuova stagione di garantismo coerente con i canoni costituzionali, del diritto europeo e internazionale, ma la sedimentazione di un *modus operandi* che vede nell'utilizzo fazioso delle intercettazioni un vero e proprio strumento di condanna (non solo mediatica o preventiva, come nel caso di Sorbara) richiede risposte chiare e sollecite,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e quali iniziative voglia adottare per scongiurare e prevenire l'utilizzo artificioso e arbitrario delle intercettazioni e uniformare il loro utilizzo a estrema cautela, nonché per prevedere l'applicazione della custodia cautelare quale soluzione di ultima istanza del sistema processuale penale, a presidio del principio costituzionale della presunzione d'innocenza.

(3-00177)

[MARTELLA](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy e per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.* - Premesso che:

l'articolo 1, commi da 61 a 65-*quater*, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018), come modificata dall'articolo 1, comma 313, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020), ha previsto la possibilità di istituire le "zone logistiche semplificate" (ZLS) con l'obiettivo di promuovere condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti in deroga alla normativa sugli aiuti di Stato prevista dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

tra le ZLS in Italia vi è quella che riguarda il porto di Venezia e il rodigino, il cui piano di sviluppo strategico è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1072 del 3 agosto 2021, proprio per rilanciare il tessuto economico produttivo territoriale e favorire l'allocazione di nuovi investimenti puntando sulla leva fiscale e le convenienze previste dalla normativa vigente;

nel corso dell'approvazione dell'ultima legge di bilancio erano stati presentati degli emendamenti da parte del Gruppo parlamentare del PD per la creazione di un apposito fondo finalizzato all'erogazione, in favore delle imprese operanti nelle ZLS, dei benefici fiscali di cui all'articolo 5, commi 1, 2, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, 2-*bis*, 3, 4 e 6, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno;

i suddetti emendamenti hanno ricevuto parere contrario da parte del Governo;

la stessa Regione ha recentemente sollecitato il Governo a provvedere a finanziare la ZLS; ritenuto che la ZLS porto di Venezia-Rodigino rappresenta per il Veneto un'opportunità di investimento per 2 miliardi di euro e 20.000 posti di lavoro che andrebbero a rafforzare la capacità competitiva del tessuto economico e produttivo territoriale, impattando positivamente sia sull'*export* che sul traffico portuale, si chiede di sapere quali iniziative si intenda assumere al fine di prevedere adeguati e specifici finanziamenti per assicurare al più presto la piena operatività della ZLS porto di Venezia-Rodigino, consentendo di esercitare quella funzione attrattiva per gli investimenti produttivi che costituisce la *ratio* dello strumento.

(3-00178)

[MARTELLA](#) - *Ai Ministri delle imprese e del made in Italy e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

a quanto si apprende dagli organi di informazione e dalle notizie di ambiente sindacale, nel corso degli ultimi giorni sarebbero aumentate le preoccupazioni in merito al futuro dello stabilimento di Longarone (Belluno) del gruppo Safilo S.p.A., storica azienda italiana specializzata nella produzione di occhiali;

ipotesi di chiusura, come riportato da fonti sindacali, sarebbero emerse con una certa nettezza a seguito dell'incontro avvenuto il 26 gennaio 2023 presso la sede della Regione Veneto tra azienda e sindacati, alla presenza dell'assessore regionale per il lavoro Elena Donazzan;

l'impianto, realizzato anche sulla base di una precisa volontà di rilancio del territorio colpito dalla tragedia del Vajont, occupa ben 472 unità di personale, rappresentando così una delle realtà occupazionali più importanti della intera provincia;

rilevato che:

il disimpegno da parte del gruppo verso l'impianto bellunese si potrebbe concretizzare nonostante un quadro economico aziendale molto favorevole, con una capacità espansiva molto forte registrata nell'ultimo periodo, pari a circa l'11 per cento in più rispetto all'anno precedente;

sul sito vi sono state già nel corso degli ultimi anni misure di contrazione del personale,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario convocare i tempi rapidi le parti coinvolte presso un apposito tavolo ministeriale al fine di individuare soluzioni per scongiurare il disimpegno da parte del gruppo Safilo verso l'impianto di Longarone, salvaguardandone gli attuali livelli occupazionali.

(3-00179)

[POTENTI](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

il termovalorizzatore di Livorno, sito in località Picchianti, rappresenta un impianto di recupero energetico di eccellenza nel trattamento dei rifiuti urbani secondo gli *standard* ambientali comunitari, in grado di chiudere il ciclo dei rifiuti, nell'ottica di una costante diminuzione del ricorso allo smaltimento in discarica;

con una potenzialità di 180 tonnellate al giorno, l'impianto brucia una parte dei rifiuti raccolti nella città di Livorno per produrre energia elettrica, che viene immessa direttamente nella rete di distribuzione ENEL, mentre i residui solidi prodotti vengono successivamente inviati agli impianti di trattamento per il recupero di materia;

ad ottobre 2023 scade l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) dell'impianto, il quale dovrà essere spento e si stanno avviando le procedure per il suo spegnimento;

lo spegnimento del termovalorizzatore è fonte di profonde preoccupazioni da parte della cittadinanza, non solo per i lavoratori dell'impianto, con oltre 30 professionalità, ma anche per tutti gli impatti ambientali, economici ed energetici che ne deriverebbero;

una chiusura forzata e priva di un piano organico, strategico e sostenibile anche per il breve e medio periodo, rischia di generare una crisi dei rifiuti a Livorno, e all'intera regione, con ripercussioni a livello nazionale, così come già accaduto, e ancora non risolto, in altre importanti città italiane;

la chiusura del termovalorizzatore comporterà necessariamente il conferimento dell'indifferenziato e dei rifiuti sanitari attualmente smaltiti nell'impianto presso discariche o impianti fuori città e fuori

regione, tramite il trasporto con mezzi su gomma, con tutte le conseguenze e gli impatti economici e ambientali che ne conseguono, anche in termini di tasse per i cittadini, di inquinamento e di congestione stradale;

dal punto di vista energetico si evidenziano i mancati ricavi legati alla vendita dell'energia ma soprattutto l'impatto derivante dalla chiusura di un importante impianto per la produzione di energia elettrica, che in questi mesi, data la crisi internazionale attualmente in corso, rappresenta una priorità del Paese;

al momento all'interrogante risulta che non siano ancora chiari i tempi per l'entrata in funzione di nuovi impianti né soluzioni alternative all'inceneritore di Livorno, rendendo realistico il timore di vedere la città e l'intera regione, nonché l'intero Paese, impegnato a trovare soluzioni tampone e provvisorie insoddisfacenti e che rischiano di protrarsi per anni;

considerato che:

il Paese ha vissuto una crisi sanitaria e sociale drammatica che ha lasciato molti cittadini in situazioni economiche e sociali precarie e da cui non si è ancora ripreso e la crisi energetica in atto sta incidendo ulteriormente e con estrema gravità su famiglie e imprese;

in questi mesi, il Governo è chiamato ad intervenire con misure coraggiose e importanti per sostenere famiglie e imprese nel pagamento di bollette sempre più onerose e ad incrementare le riserve energetiche nazionali, e in questo contesto la chiusura di un termovalorizzatore efficace ed efficiente come quello di Livorno appare quantomai pericolosa e incoerente e quindi fonte di profonde preoccupazioni per la cittadinanza,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda intervenire aprendo un tavolo di confronto con tutte le parti interessate, con lo scopo di individuare misure concrete intese a garantire un periodo di transizione realistico per la chiusura o l'adeguamento del termovalorizzatore di Livorno, scongiurando scelte dannose fondate su ideologie o pregiudizi, a discapito della transizione energetica e ambientale del Paese e dell'auspicata ripresa economica.

(3-00180)

(già 4-00100)

[MARTELLA](#) - *Al Ministro dell'istruzione e del merito.* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

l'assessore per l'istruzione della Regione Veneto, Elena Donazzan, in occasione dell'anniversario della battaglia di Nikolajewka del 26 gennaio 1943, ha inviato una circolare alle scuole per ricordare e celebrare l'eroismo degli alpini in quella battaglia;

la circolare però ha suscitato grave sconcerto poiché in un passaggio recita: "Purtroppo già nel mese di dicembre i russi dilagano accerchiando le divisioni posizionate più a est";

le divisioni citate erano quelle dell'asse nazifascista;

il richiamo al "purtroppo" esprime palesemente una valutazione molto politica e poco storica dell'evento, che lungi dal limitarsi a rievocare le circostanze storiche di svolgimento della battaglia di Nikolajewka e l'eroismo dimostrato dagli alpini in tale circostanza, lascia trasparire un giudizio storico venato di revisionismo ed appare, pertanto, profondamente inopportuna e preoccupante, specie se si considera che la circolare era destinata agli istituti scolastici;

il compito delle istituzioni nazionali e locali può ben essere quello di accompagnare la celebrazione di giornate e di eventi che la legge riconosca come particolarmente significative per la memoria nazionale; purtuttavia, nell'esercizio di tale compito mai le istituzioni dovrebbero travalicare i confini loro attribuiti, men che mai esprimendo giudizi politici, e dunque di parte, sulla storia italiana che, per definizione, è patrimonio comune;

il rispetto della Costituzione e dei suoi valori democratici e antifascisti è infatti dovuto da parte di chi ha ruoli di responsabilità e rappresenta le istituzioni,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda stigmatizzare quanto accaduto che, lungi da celebrare il valore del corpo degli alpini, rappresenta una forma di revisionismo surrettizio, a tutela e nel rispetto non solo della verità storica, ma anche degli studenti e del compito educativo proprio della scuola;

quali iniziative intenda altresì adottare al fine di assicurare che, nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica e della libertà di insegnamento, la celebrazione di questo evento, così come di molte altre giornate che rievocano momenti e snodi significativi della storia nazionale, resti orientata alla costruzione di una memoria pacificata e condivisa e non dia occasione a manifestazioni di revisionismo storico motivato da ragioni politiche.

(3-00181)

[D'ELIA](#), [CRISANTI](#), [RANDO](#), [VERDUCCI](#), [ZAMPA](#), [ROSSOMANDO](#), [CAMUSSO](#), [COTTARELLI](#), [FINA](#), [FURLAN](#), [GIACOBBE](#), [MANCA](#), [MARTELLA](#), [ROJC](#), [ZAMBITO](#) - *Al Ministro dell'istruzione e del merito.* - Premesso che:

da notizie di stampa si apprende che il 25 gennaio 2023, a Latina, si è tenuta un'iniziativa organizzata dalla Lega a cui avrebbero preso parte il sottosegretario al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Claudio Durigon, la deputata Giovanna Miele, il Ministro dell'istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, e alcuni candidati del partito della Lega alle prossime elezioni regionali di febbraio 2023;

a questa iniziativa hanno partecipato diverse scolaresche, fra cui gli alunni dell'Istituto comprensivo "Giulio Cesare" di Sabaudia, che hanno intonato l'inno nazionale e poi quello della loro scuola, gli studenti dell'Istituto agrario "San Benedetto", che hanno offerto al Ministro un omaggio floreale e quelli dell'Istituto "Buonarroti" che avevano allestito una mostra;

l'iniziativa si è conclusa con una classe dell'Istituto comprensivo "Frezzotti Corradini" di Latina, che è stata presentata dalla coordinatrice della Lega di Latina, Pina Cochi, come esempio del modello educativo proposto dal Ministro,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo fosse a conoscenza della partecipazione di diverse scolaresche a un'iniziativa di partito, per di più durante una campagna elettorale in corso;

per quali motivi abbia ritenuto opportuno assecondare tale organizzazione e abbia acconsentito a prendervi parte senza interromperla, partecipazione che agli interroganti appare assolutamente inopportuna, nel rispetto del Ministero che presiede, degli studenti e del compito educativo proprio della scuola, che non dovrebbe mai essere mai piegato a ragioni e finalità politiche.

(3-00183)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[MALPEZZI](#), [ALFIERI](#), [MIRABELLI](#), [LORENZIN](#), [MISIANI](#), [IRTO](#), [BASSO](#), [D'ELIA](#), [ZAMPA](#), [ROSSOMANDO](#), [ASTORRE](#), [BAZOLI](#), [BOCCIA](#), [BORGHI Enrico](#), [CAMUSSO](#), [CASINI](#), [COTTARELLI](#), [CRISANTI](#), [DELRIO](#), [FINA](#), [FRANCESCHELLI](#), [FRANCESCHINI](#), [FURLAN](#), [GIACOBBE](#), [GIORGIS](#), [LA MARCA](#), [LOSACCO](#), [MANCA](#), [MARTELLA](#), [MELONI](#), [NICITA](#), [PARRINI](#), [RANDO](#), [ROJC](#), [VALENTE](#), [VERDUCCI](#), [VERINI](#), [ZAMBITO](#) - *Al Ministro dell'istruzione e del merito.* - Premesso che:

il 26 gennaio 2023, per celebrare la giornata della memoria, alcune classi dell'istituto di istruzione superiore "Curie-Sraffa" di Milano si sono recate allo "Spazio Teatro 89" per assistere allo spettacolo "Herr Doktor", incentrato sulla figura di Joseph Goebbels, Ministro della propaganda del Terzo Reich; da quanto si apprende dagli organi di stampa, uno dei docenti accompagnatori ha interrotto e contestato un'attrice che recitava un monologo sulla Shoah in cui elencava il numero dei morti dell'Olocausto;

il docente avrebbe pronunciato frase negazioniste affermando che: "questa è la vostra verità, dite solo quello che vi fa comodo, voi state gonfiando completamente i numeri", e ancora, "questa non è storia, è ideologia";

pare che il professore non sarebbe nuovo a posizioni simili, tanto che a denunciare i fatti accaduti a teatro sono stati proprio i suoi colleghi d'istituto che hanno scritto una lettera alla dirigente scolastica, allo *staff*, al consiglio d'istituto e al teatro, per dissociarsi da queste gravi affermazioni negazioniste: "ci dissociamo pubblicamente dalle esternazioni del docente presente allo spettacolo in veste di accompagnatore di una classe, sia come cittadini sia nel nostro ruolo di formatori appartenente al medesimo istituto", si legge nella lettera;

il giorno della memoria è una giornata internazionale indicata dall'Assemblea generale dell'ONU nel 2005 per ricordare la Shoah, cioè lo sterminio del popolo ebraico, e tutti i deportati nei campi nazisti (introdotta in Italia con la legge 20 luglio 2000, n. 211);
nelle scuole si lavora affinché bambine, bambini, ragazze e ragazzi imparino l'importanza del conservare la memoria di uno dei periodi più bui della storia umana;
è grave che, mentre una scuola lavora per promuovere un momento di riflessione sul tema della Shoah, delle deportazioni, delle discriminazioni che hanno segnato quel periodo e che ancora oggi devono essere ricordate, elaborate e discusse per affrontare con maggiore consapevolezza le insidie del presente, un docente neghi apertamente verità storiche;
educare al rispetto delle differenze contro ogni forma di violenza e discriminazione, conservare la memoria della Shoah nelle scuole e nelle università: sono queste le attività dedicate al mondo della scuola, sia agli studenti sia ai docenti, che il Ministero dovrebbe promuovere;
si stanno diffondendo nel nostro Paese, in modo sempre più preoccupante, idee volte a negare la tragedia della Shoah e i crimini perpetrati dal nazifascismo in Italia e in tutta Europa, come anche sentimenti apertamente antisemiti, razzisti e xenofobi,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti e quali iniziative urgenti intenda adottare al fine di stigmatizzare il comportamento inaccettabile di questo professore che ha dimostrato di non essere all'altezza del compito educativo proprio della scuola.
(3-00182)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MAGNI - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'interno.* - Premesso che:

Italtrans è un'importante azienda nel campo della logistica che conta, nel solo magazzino di Calcio (Bergamo), più di un migliaio di dipendenti divisi in una decina di cooperative;
da diversi mesi un gruppo di lavoratori della cooperativa LaMeva ha presentato alcune richieste per il miglioramento della propria condizione lavorativa tra cui l'attribuzione di buoni pasto, la riassunzione di un collega precedentemente licenziato, aumenti di livello ed una modifica dei premi di risultato. I dipendenti lavorano su turni da 6 ore al giorno per 6 giorni alla settimana, alle quali si aggiungono molto spesso una o due ore di straordinario giornaliera, anche di domenica;
oltre all'evidente eccesso di straordinari, che l'azienda pare sfruttare a suo piacimento, si riscontra anche un problema riguardante la comunicazione circa la suddivisione in turni, che avviene su base giornaliera. Ai lavoratori viene infatti comunicato l'orario di inizio della giornata lavorativa direttamente la sera per la mattina successiva;
i lavoratori di Italtrans movimentano una media di 100-130 colli all'ora, con un premio di produzione che parte dal 150° collo. Per guadagnare i primi 6 centesimi di premio di rendimento un operaio deve dunque spostare dai 20 ai 50 colli in più in un'ora e per arrivare a un solo euro all'ora la velocità del lavoro dovrebbe crescere del 30-50 per cento, consentendo al datore di lavoro di pagare il *surplus* prodotto solo un quarto rispetto al trattamento previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (2 euro, anziché 7,69 euro netti all'ora): il tutto per un lavoro altamente usurante con enormi rischi per la salute, soprattutto per la schiena, nel breve e lungo periodo;
considerato che, per quanto risulta all'interrogante:
giovedì 15 dicembre 2022, i lavoratori Italtrans hanno avviato un presidio davanti allo stabilimento di Calcio. Dopo circa due ore la DIGOS di Bergamo ha fissato un incontro tra azienda e lavoratori con una delegazione di 5 persone consentendo, dopo una lunga trattativa, di giungere ad un accordo che prevedeva l'ingresso di 10 *camion* ogni ora. La delegazione è stata poi convocata in prefettura e durante l'incontro, davanti alla fabbrica, è stato più volte intimato ai lavoratori di sciogliere il presidio. Mentre l'ottavo *camion* stava entrando, secondo gli accordi, un gruppo della squadra mobile lo ha bloccato iniziando in modo immotivato a caricare e manganellare i lavoratori, tanto da rendere necessario l'arrivo di un'ambulanza. L'incontro in prefettura è stato così interrotto mentre il presidio ai cancelli è proseguito sino alle ore 15.00 e poi sciolto;
nella giornata del 21 gennaio 2023 i lavoratori sono scesi nuovamente in sciopero per chiedere il versamento dei contributi arretrati, che da un anno non risultano effettuati dalle cooperative in

subappalto, un buono pasto dignitoso e un premio di in grado di compensare gli effetti del caro-vita e dell'aumento delle bollette,

si chiede di sapere:

quali siano le misure che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali intende intraprendere per contrastare a livello normativo il comportamento di alcune cooperative all'interno degli stabilimenti, che spesso dettano condizioni contrattuali inique alla base del "lavoro povero";

se il Ministro dell'interno non intenda accertare se, nell'ambito del mantenimento dell'ordine pubblico, fossero necessarie le modalità di intervento della Polizia di Stato durante il presidio dei lavoratori LaMeva davanti all'Italtrans di Calcio del 15 dicembre 2022.

(4-00181)

[DE POLI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

il tema delle infrastrutture è un obiettivo cardine per lo sviluppo delle Marche e della continuità ed unità territoriale tra il Nord ed il Sud sul versante adriatico e tra l'Adriatico ed il Tirreno nel Centro Italia;

proprio per questi motivi, sono state concentrate da subito le attenzioni del Governo convogliando cospicui investimenti necessari per lo sviluppo di tutta la regione;

il risultato è frutto di un grande lavoro di programmazione, di ascolto dei territori, della volontà dell'intera filiera istituzionale del Governo, delle forze di coalizione e degli enti locali, di dotare i territori di opere strategiche adeguate alle esigenze dei cittadini e delle imprese di quell'area centrale dell'Italia rimasta troppo indietro nello sviluppo territoriale delle grandi opere;

l'attivazione della procedura si è conclusa molto di recente (solo il 28 dicembre 2022) con la riunione del CIPESS in cui si sono attivati investimenti in opere per 431 milioni di euro e di ulteriori 200 milioni aggiunti successivamente;

è stato approvato il progetto definitivo per la realizzazione dell'intervalliva Sforzacosta-Macerata, un'opera dal valore di 83,4 milioni di euro, tanto attesa dal territorio, che collegherà la strada statale 77 Valdichienti alla città di Macerata, con il fine di agevolare il traffico dell'intera area del capoluogo;

tra le nuove opere di immediato avvio alla procedura di appalto, spicca il tratto importante della E78 tra Fano e Grosseto;

sono stati finanziati, inoltre, altri 83 milioni di euro per l'intervento relativo all'adeguamento della "prima canna" della galleria della Guinza, propedeutico all'apertura del successivo tratto fino a Mercatello sul Metauro (un finanziamento che porta a 150 milioni di euro i fondi a disposizione per il progetto);

a questo ultimo intervento si è aggiunta la consegna ad ANAS della progettazione della "seconda canna", dando piena finalizzazione al progetto;

con il fondo di progettazione saranno finanziati, così come dichiarato dal presidente della Regione Marche Acquaroli, con piena copertura finanziaria, tutte le opere previste nel programma, compresi i progetti per il prolungamento della Pedemontana verso nord, nei tratti tra Fabriano Sassoferrato, Fossombrone Sassoferrato, Carpegna Lunano e Lunano Sant'Angelo;

considerato altresì che:

in questo momento storico il Governo ed il Parlamento devono non solo attivare risorse proprie ed europee per gli interventi, ma devono anche seguire il processo di realizzazione dall'inizio alla fine, dal progetto al termine dei lavori in una "economia progettuale circolare";

gli investimenti del PNNR dovranno concretizzarsi ed essere messi in opera entro il 2026,

si chiede di sapere:

quale sia il *planning* economico-finanziario ed operativo con il quale il Ministro in indirizzo intenda assicurare la completa realizzazione delle opere, garantendo la massima trasparenza ed apertura alle imprese grandi, meno grandi, nazionali ed estere ed in considerazione dei vincoli cogenti del codice degli appalti vigente;

quali siano le singole *tranche* finanziarie previste a beneficio di ogni opera o parte di essa;

se intenda attivare un controllo sistematico dell'*iter* di ciascun intervento.

(4-00182)

[DE POLI](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

come è stato reso noto in un servizio apparso pubblicamente il 19 gennaio 2023 sul canale RAI3, durante il telegiornale regionale del Veneto, le falde acquifere del fiume Brenta e del lago di Camazzole a Carmignano di Brenta sono in sofferenza essendosi abbassate fra i 5 e i 10 metri rispetto allo scorso anno;

il bacino Giarretta di Camazzole (che rifornisce quasi un terzo della regione) è in condizione di grande sofferenza e così anche il bacino del Brenta, considerando che dai 17 pozzi di emungimento vengono pescati 1.600 litri di acqua al secondo, numeri che già in questi giorni, ed ancor più in futuro, non potranno essere assicurati;

è superfluo ribadire che l'acqua è un bene "vitale" sia per l'uso civile che per quello agricolo e industriale dell'intera area;

l'ecosistema del Brenta va salvaguardato a 360 gradi;

è un dovere imperativo ed una battaglia che non riguarda solo la provincia di Padova ma tutto il Veneto;

questo bacino è lo snodo più importante per la distribuzione di acqua potabile della regione e le opere di ricarica sono l'unica garanzia che esiste, attualmente, per tutelare il futuro del bacino idrico più grande d'Europa e con esso tutti i benefici di cui si avvale la comunità,

si chiede di sapere:

alla luce dell'abbassamento del livello che si è registrato nell'ultimo anno nelle falde acquifere del fiume Brenta e nel lago di Camazzole a Carmignano di Brenta, quali iniziative strutturali o continuative il Ministro in indirizzo intenda adottare allo scopo di salvaguardare dal punto di vista ambientale sia il territorio, sia la salute, sia la sicurezza degli approvvigionamenti giornalieri delle comunità;

quali azioni intenda approntare per salvaguardare le falde a tutela del "bene acqua", essenziale non soltanto per i cittadini, ma anche per tutte le categorie produttive.

(4-00183)

[FLORIDIA Aurora](#), [CUCCHI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MAGNI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

il regolamento (UE) 2022/2388, in vigore dal 1° gennaio 2023, fissa i tenori massimi in microgrammi /kg. in peso fresco di alimento per PFOS, PFOA, PFNA e PFHxS e la loro somma, anche sulla base del terzo, considerando che recita: "Il 9 luglio 2020 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha adottato un parere sul rischio per la salute umana connesso alla presenza di sostanze perfluoroalchiliche negli alimenti. L'Autorità ha concluso infatti che il PFOS, il PFOA, il PFNA e il PFHxS possono provocare effetti sullo sviluppo e avere effetti nocivi sul colesterolo sierico, sul fegato nonché sul sistema immunitario e sul peso alla nascita. Essa ha considerato gli effetti sul sistema immunitario come l'effetto più critico e ha stabilito una dose settimanale tollerabile (DST) di gruppo di 4,4 ng./kg. di peso corporeo alla settimana per la somma di PFOS, PFOA, PFNA e PFHxS, che protegge anche dagli altri effetti di tali sostanze. Ha concluso che l'esposizione di parti della popolazione europea a tali sostanze supera la DST, il che desta preoccupazione";

tra i prodotti alimentari oggetto delle prescrizioni regolamentari vi sono uova, carne, inclusa la carne di selvaggina, prodotti della pesca, molluschi;

a quanto risulta agli interroganti, con nota del 2 gennaio 2023 della Direzione prevenzione sicurezza alimentare veterinaria del Veneto, a firma dei direttori, rispettivamente, dell'U.O. Sanità animale e farmaci veterinari e dell'U.O. Sicurezza alimentare, è stato richiesto agli operatori dei settori alimentari (OSA) riferibili ai prodotti indicati nel regolamento di implementare i propri piani di controllo, prevedendo anche le analisi per la ricerca dei PFAS;

in Italia i laboratori privati in grado di effettuare le analisi in condizioni di accreditamento sono pochi rispetto alla potenziale domanda. Infatti, alla luce delle raccomandazioni e del regolamento comunitario in questione, l'analisi dei PFAS sugli alimenti deve essere condotta in modo differenziato su diverse matrici, ognuna delle quali richiede una specifica validazione;

come noto in alcune zone del nostro Paese, tra cui Veneto e Piemonte, le imprese dei settori alimentari

operano in contesti interessati da vasti episodi di inquinamento ambientale, si chiede di sapere:

se, in relazione alla disposta implementazione dei controlli di cui in premessa, siano già previste o in previsione attività delle strutture sanitarie in accordo con i sistemi sanitari regionali ed eventualmente con il supporto degli Istituti zooprofilattici dei singoli territori, al fine di sostenere l'attività di implementazione dell'analisi dei prodotti considerati nel regolamento (UE) 2022/2388 che, per quantità mediamente consumata e luogo di produzione in zone maggiormente contaminate, potrebbero essere esposti a contaminazione;

se, alla luce del regolamento 2022/2388 e della raccomandazione 2022/1431, il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno dare indicazioni cautelative ai consumatori e ai produttori residenti nelle zone coinvolte dalla contaminazione, nella consapevolezza che le categorie di prodotti in premessa vengono spesso commercializzate anche a livello nazionale.

(4-00184)

[DE PRIAMO](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

nel giugno 2017 sono state poste in liquidazione coatta amministrativa la banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca e tutte le obbligazioni subordinate sono state azzerate tenendo conto della direttiva europea BRRD ("Bank recovery and resolution directive" n. 2014/59/EU);

in particolare per l'obbligazione Veneto Banca 2007-2017, ISIN IT0004241078, la stabilita scadenza del 21 giugno 2017 è stata prorogata a settembre 2017 con il decreto-legge 16 giugno 2017, n. 89, recante "Interventi urgenti per assicurare la parità di trattamento dei creditori nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale nel settore creditizio". Il decreto-legge non è stato convertito in legge nel termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione. La legge 31 luglio 2017, n. 99, di conversione del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante "Disposizioni urgenti per assicurare la parità di trattamento dei creditori nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale nel settore creditizio nonché per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.", ha abrogato il decreto-legge n. 89 del 2017, garantendo la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e facendo salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti in base ad esso;

l'articolo 1, comma 493, della legge di bilancio 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni, ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il fondo indennizzo risparmiatori (FIR), con una dotazione iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, finalizzato ad erogare indennizzi a favore dei risparmiatori, delle persone fisiche, degli imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, nonché le microimprese, in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (commi 493 e 494 dell'art. 1);

il comma 497 precisa che la misura dell'indennizzo per gli obbligazionisti subordinati è commisurata al 95 per cento del costo di acquisto, inclusi gli oneri fiscali, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore. Si dispone, inoltre, che tale percentuale potrà essere incrementata qualora in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 le somme complessivamente erogate per l'indennizzo secondo il piano di riparto siano inferiori alla previsione di spesa per l'esercizio finanziario, nel pieno rispetto dei limiti di spesa, della dotazione finanziaria del fondo, e fino al suo esaurimento;

dalla fase preliminare della redistribuzione del fondo sarebbero avanzati circa 500 milioni di euro da ridistribuire, sulla base della medesima legge, con un riparto ai risparmiatori non ancora del tutto soddisfatti nel loro diritto;

ravvisando l'esigenza di porre in essere adeguate misure ed interventi volti ad assicurare forme di tutela per gli obbligazionisti, i quali a differenza degli azionisti non rivestono la qualifica di soci ma di creditori, qualifica che li penalizza sia in considerazione dei limiti stabiliti ai fini del rimborso, sia in

riferimento alle modalità di riparto delle somme iscritte al fondo e non ancora erogate, si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere, anche di natura legislativa, volte a tutelare gli obbligazionisti subordinati ed assicurare loro un trattamento equo e giusto ed al fine di scongiurare ogni disparità di trattamento.

(4-00185)

[DE POLI](#) - *Ai Ministri delle imprese e del made in Italy, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

gli effetti negativi della grave situazione determinata dalla guerra in Ucraina ancora in atto, l'aumento delle materie prime, i rincari energetici, la chiusura di importanti mercati di sbocco ad Est dell'Europa, l'*escalation* inflazionistica che comprime la domanda di beni, sono fattori che stanno colpendo pesantemente molti settori dell'artigianato ed i lavoratori impiegati nel comparto;

il tessuto socio-economico delle Marche con un totale di circa 42.186 imprese (come indicato dal rapporto dell'Ufficio Studi Confartigianato Marche), è fatto soprattutto di piccole aziende artigiane, che necessitano di un'azione di sostegno da parte dello Stato;

dai *report* di settore, risulta che il comparto delle piccole costruzioni è fortemente in stallo per le difficoltà legate al mancato sblocco del *superbonus* 110 per cento, il manifatturiero fatica da lungo tempo ad emergere e quello delle Marche ha un tasso di crescita fortemente negativo rispetto alla media nazionale;

tutte le micro e piccole imprese dalla meccanica al legno, dall'impiantistica all'edilizia, dalla moda al calzaturiero, devono fare i conti con i rincari delle materie prime e dei prezzi dell'energia che non accennano ancora a scendere, come invece auspicato;

ritenuto che sia prioritario sostenere la fiducia delle imprese, evitare la desertificazione dei territori e l'effetto che comporta in termini di mancato PIL nazionale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano intervenire con ulteriori misure economiche e finanziamenti straordinari aggiuntivi rispetto a quelli in essere con i bandi del PNRR;

se intendano individuare iniziative diverse, precipuamente rivolte alle piccole aziende artigiane dei distretti marchigiani che, rappresentano comunque un elemento portante del tessuto socio-economico del nostro Paese;

se possano quantificare l'investimento necessario sulla base del riscontro che i "distretti delle Marche", a differenza di quanto accade in altre Regioni, attualmente, non godono di molti degli investimenti ad ampio raggio destinati alle regioni del "Sud", considerate meritevoli di sostegno, grazie all'utilizzo di indici economici che andrebbero ormai rivisti;

se intendano valutare anche la necessità di introdurre "aiuti di stato diversi" con risorse consistenti e procedure ulteriormente semplificate, al fine di scongiurare di comprimere la crescita economica, ridurre la propensione ad investire nell'impresa del territorio, compromettere definitivamente i processi di innovazione e domanda di lavoro.

(4-00186)

[DE POLI](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e dell'istruzione e del merito.* - Premesso che:

la scuola dell'infanzia fa parte del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni ed è il primo gradino del percorso di istruzione, ha durata triennale, non è obbligatoria ed è aperta a tutte le bambine e i bambini;

la scuola dell'infanzia paritaria dai 3 ai 6 anni attualmente copre il 35 per cento a livello nazionale, con regioni che superano il 50 per cento (delle oltre 7.000 scuole paritarie, 1.321 circa sono gestite dai Comuni, il resto da enti *no profit* e qualcuna da enti *profit*) e che da molti anni hanno aggregato servizi da 0 a 3 anni (oltre 2.300, di cui 1.300 sezioni "primavera", quelle associate FISM);

il segmento scuola dell'infanzia 0-3 anni, tanto indispensabile per la crescita e lo sviluppo dei bambini, è altrettanto fondamentale per il sostegno alla natalità, alla genitorialità, al lavoro femminile: se queste realtà dovessero chiudere, 500.000 bambini non avrebbero possibilità di accedere a questo servizio, 500.000 genitori sarebbero costretti a trovare soluzioni diverse e più costose per non lasciare il proprio

lavoro e 50.000 addetti (docenti educatori e personale ATA), nella quasi totalità donne, perderebbero il posto di lavoro,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non reputino necessario prevedere misure di sostegno alle famiglie mediante contributi destinati a coprire, anche per l'intero ammontare, il costo delle rette relative alla frequenza dei servizi educativi per l'infanzia, secondo i requisiti di accreditamento previsti dalla normativa vigente, e delle scuole dell'infanzia, riconoscendo, in questo modo, il prezioso "servizio pubblico" offerto, da oltre 100 anni, dalle scuole dell'infanzia paritarie *no profit*.

(4-00187)

[POTENTI](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* -

Premesso che:

il SIN di Livorno è stato definito inizialmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 24 febbraio 2003, che ne ha stabilito la perimetrazione, comprendendo l'area industriale di Livorno e l'area marina antistante al sito, delimitata a nord dalla foce del canale dello scolmatore e a sud dal faro di Livorno;

in data 22 maggio 2014, il medesimo Ministero ha emanato il decreto ministeriale relativo alla ripermetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale, a seguito del quale è stato ridotto il perimetro del SIN, rendendo l'area totale pari a circa 200 ettari di aree a terra di proprietà di privati, corrispondenti alle aree della centrale termoelettrica "Marzocco" dell'Enel (12 ettari) e la raffineria dell'Eni;

la nuova perimetrazione comprendeva, inoltre, le aree marino-costiere ubicate all'esterno delle dighe foranee e fino al limite della perimetrazione del SIN, cioè approssimativamente a 3 chilometri dalla costa, che, sulla base delle indagini di caratterizzazione eseguite nel 2005, non erano risultate al di sotto dei valori di intervento individuati da ISPRA ex ICRAM (pari a circa 577 ettari); mentre le aree dei canali industriali e le aree portuali (incluse all'interno delle dighe foranee) erano di competenza della Regione Toscana;

con decreto direttoriale prot. n. 133/RIA del 10 agosto 2021 è stata conclusa positivamente la conferenza dei servizi decisoria per la ridefinizione del perimetro del SIN con totale esclusione dallo stesso dell'area marina;

le indagini di caratterizzazione eseguite nelle aree SIN hanno evidenziato una situazione di rilevante inquinamento nei terreni, nelle acque di falda e nei sedimenti delle aree marino-costiere, correlabile principalmente alle attività condotte all'interno della raffineria e della centrale termoelettrica (quest'ultima dismessa dal 2015),

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo possa riferire sullo stato delle azioni pubbliche e private utili per le bonifiche indispensabili per aumentare la qualità ambientale del sito e rendere le aree pienamente utilizzabili e attrattive, sia per gli insediamenti industriali esistenti che per nuovi investitori.

(4-00188)

[DE POLI](#) - *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.* - Premesso che:

è unanimemente riconoscimento a livello internazionale che l'Italia si contraddistingue per l'identità e le elevate caratteristiche qualitative delle produzioni agroalimentari;

il nostro Paese, con più di 870 prodotti agricoli registrati come indicazioni geografiche, custodisce un vero e proprio patrimonio culturale, unico a livello europeo;

il sistema delle indicazioni geografiche della UE favorisce il sistema produttivo e l'economia del territorio; tutela l'ambiente, perché il legame indissolubile con il territorio di origine esige la salvaguardia degli ecosistemi e della biodiversità;

è molto diffuso in tutto il mondo il fenomeno dell'*Italian sounding*: i consumatori stranieri acquistano prodotti con nomi che al loro orecchio risultano italiani causando un danno elevato all'economia italiana, un fenomeno che finisce per essere un vero commercio fraudolento;

la Direzione generale lotta alla contraffazione, ufficio italiano brevetti e marchi, del Ministero delle imprese e del *made in Italy* fa notare che il giro d'affari annuo dell'*Italian sounding*, nell'anno 2022, è stimato in circa 54 miliardi di euro (147 milioni di euro al giorno), oltre il doppio dell'attuale valore

delle esportazioni italiane di prodotti agroalimentari (23 miliardi di euro);
almeno due prodotti su tre commercializzati all'estero si riconducono solo apparentemente al nostro Paese;
il danno per l'Italia è di oltre 90 miliardi di euro e di migliaia di posti di lavoro in meno;
ritenuto che:

le Regioni sono chiamate in prima istanza ad esercitare la tutela più preziosa che riguarda la salvaguardia delle produzioni *in loco* e quindi la tutela imprescindibile delle caratteristiche organolettiche e del valore delle materie prime;

le Marche eccellono nella produzione di molti prodotti DOP quali il prosciutto di Carpegna, i salamini italiani alla Cacciatora, i formaggi pregiati come la casciotta di Urbino, il formaggio di fossa di Sogliano, l'olio extravergine Cartoceto, i numerosi vini e molti altri prodotti ancora, anche fuori delle province di Ancona e Pesaro e Urbino,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per promuovere capillarmente un'informazione che valorizzi i prodotti agroalimentari DOP ed IGP *made in Italy*, prevalentemente delle Marche, anche potenziando i consorzi preposti alla loro tutela per garantire scelte di acquisto consapevoli e sicure e maggiori garanzie per i consumatori.

(4-00189)

DE POLI - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e per gli affari regionali e le autonomie.* - Premesso che dalle informazioni in possesso dell'interrogante, il settore dei servizi socio-sanitari (RSA) e quello dei servizi per l'infanzia (scuole dell'infanzia e asili nido), nei quali operano soggetti sia pubblici che privati *no profit*, stanno pesantemente soffrendo del progressivo aumento dei costi di gestione, in particolare per quanto attiene alle fonti energetiche, con un incremento nell'anno 2022 rispetto al 2021 stimato in 6 euro al giorno per ospite per le RSA e di circa 18 euro al mese per bambino per le scuole dell'infanzia e gli asili nido,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non reputi opportuno prevedere e programmare per i soggetti pubblici e privati, gestori di servizi socio-sanitari accreditati dei servizi all'infanzia, scuole dell'infanzia paritarie ed asili nido autorizzati, misure a sostegno di questi settori vitali per la tenuta sociale dei nostri territori, allo scopo di evitare che gli aumenti dei costi energetici vengano riversati sulle rette a carico degli ospiti delle RSA e dei piccoli frequentatori degli asili nido e delle scuole per l'infanzia.

(4-00190)

LA MARCA - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

nel marzo 2017, è stato firmato l'accordo quadro tra Italia e Canada per il reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, indispensabile per poter concludere gli accordi di dettaglio con le province e i territori canadesi, aventi esclusive competenze in materia;

a pochi mesi di distanza dalla firma del predetto Accordo quadro sono iniziati i contatti tra il Governo italiano e quello della Provincia del Québec, volti a definire un primo protocollo di intesa sulla materia, fortemente auspicato sia dai cittadini italiani residenti o presenti in quella provincia, che dai cittadini quebecchesi residenti in Italia;

l'iter procedurale per la definizione dell'intesa tecnica tra Italia e Québec per la conversione delle patenti di guida dovrebbe essere allo studio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in collaborazione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e le competenti autorità quebecchesi da oltre cinque anni;

nel 2019, la Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha esaminato la proposta di testo e relativi allegati, pervenuta da parte dell'autorità quebecchese e ha provveduto ad inviare al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale una nota con cui sono state espresse osservazioni sull'articolato meritevoli di ulteriori approfondimenti tecnici e chiarimenti da parte delle autorità quebecchesi;

nel 2021, secondo quanto risulta all'interrogante, la Direzione generale del Ministero delle

infrastrutture e della mobilità sostenibili ha ulteriormente formalizzato le richieste di chiarimenti da presentare alle autorità quebecchesi, per il tramite del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Chiarimenti necessari per la prosecuzione dei negoziati su diverse questioni, quali: l'applicazione dell'accordo quadro con il Canada, l'applicazione della convenzione di Ginevra sulla circolazione stradale del 1949, la restituzione delle patenti convertite ed altre questione di ordine tecnico e procedurale;

dopo cinque anni dall'inizio delle relazioni e, nonostante i diversi contatti intercorsi tra le autorità delle due parti, nonché le sollecitazioni avanzate a livello parlamentare dalla stessa interrogante, non si è finora addivenuti ad alcuna conclusione, né risultano prospettate ipotesi temporali relative alla conclusione delle trattative,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo abbiano ricevuto dalle autorità quebecchesi riscontri relativi alla prosecuzione dei negoziati;

quali siano gli ostacoli tecnici che ancora impediscono di arrivare alla conclusione dell'intesa;

entro quanto tempo ritengano di poter definire il protocollo di intesa con il Québec, la cui prolungata conclusione sta suscitando notevoli disagi ad una platea sempre più larga di cittadini dei due Paesi interessati;

se non ritengano opportuno adottare iniziative per l'avvio dei contatti con le altre maggiori province del Canada, allo scopo di evitare che un eventuale impegno operativo di tipo lineare possa sommare ritardo a ritardo, comportando tempi incompatibili con le concrete esigenze di vita e di lavoro degli interessati;

se non ritengano altresì opportuno, anche in considerazione delle complesse trattative necessarie per il riconoscimento delle patenti di guida tra l'Italia ed altri importanti Paesi interessati da consistenti scambi economici, culturali e scientifici e da una forte mobilità con il nostro Paese, intraprendere le necessarie iniziative affinché la lingua inglese venga nuovamente utilizzata dai cittadini canadesi residenti in Italia per sostenere l'esame di teoria e di guida.

(4-00191)

DE POLI - *Ai Ministri delle imprese e del made in Italy e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

nel comparto industriale, del settore degli elettrodomestici e della tecnologia, Whirlpool, colosso multinazionale americano, ha annunciato il passaggio degli stabilimenti europei in Italia ad una società al 75 per cento di proprietà dell'azienda turca Arcelik;

il distretto delle Marche (Fabriano ex Indesit, Comunanza ex Merloni, Camerano in provincia di Ascoli Piceno) dove si producono lavatrici ed asciugatrici è molto più esposto allo smantellamento totale, rispetto agli altri siti;

solo qualche giorno fa si è svolto presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* un tavolo di confronto tecnico, dove il Governo ha fissato un incontro ulteriore con l'azienda e senza la parte sindacale, per sondare le reali intenzioni della multinazionale;

attualmente il piano di dismissione della multinazionale americana degli *asset* produttivi si concretizza con la vendita al 75 per cento di tutti gli stabilimenti europei ai turchi di Arcelik;

lo strumento è una nuova società veicolo costituita al 75 per cento da Arcelik e al 25 per cento da Whirlpool (per oltre 6 miliardi di euro di fatturato, con oltre 200 milioni di euro di "sinergie" sui costi);

il vero motivo dell'uscita dal mercato italiano sembra essere quello della scarsa profittabilità e della ricerca della massimizzazione dei profitti finanziari più che la modifica inevitabile di un'esigenza industriale;

il gruppo turco Arcelik è solido e negli anni ha già acquisito marchi importanti come Beko, Grundig e Arstil, ma anche molto simile alla stessa Whirlpool Emea. Arcelik ha avuto la meglio nell'operazione di acquisto sui cinesi di Haier, gruppo che in Italia aveva già acquisito il marchio Candy ma che in Europa non aveva altri stabilimenti;

Arcelik è, invece, molto forte nell'est Europa, in Romania e Polonia ha stabilimenti simili alle

produzioni italiane, in special modo lavatrici, frigoriferi ed asciugatrici che sono i prodotti di punta degli stabilimenti di Comunanza (Ascoli) e Fabriano;

ritenuto che:

occorre intervenire per risolvere una crisi ormai avviata da troppo tempo, e per questo scongiurare effetti devastanti sia per il territorio marchigiano sia per gli altri siti ritenuti economicamente strategici per l'Italia;

occorre, altresì, valutare, in modo lungimirante ed in un quadro interconnesso di globalizzazione, le trasformazioni industriali delle multinazionali che vedono l'Italia interessata per non dover competere di qui a qualche anno con altri *partner* europei,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano intervenire sulla materia ed in particolare sulla vertenza in corso, *in primis* dichiarando strategico il settore della produzione industriale degli elettrodomestici e scongiurando così la chiusura dei siti produttivi;

se intendano individuare, contestualmente, le politiche di sostegno migliori ed i finanziamenti diretti alle professionalità necessarie, affinché siano assicurati in tempi medio-lunghi, con la ripresa economica prevista dal terzo trimestre di questo anno, la crescita della produzione e dell'occupazione.

(4-00192)

MAGNI - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:

come si apprende da notizie di stampa, nella notte tra il 27 gennaio ("Giorno della Memoria") e il 28 gennaio 2023, sul cancello della scuola primaria "Barzaghi" di Lodi è apparso uno striscione firmato "FN", ovvero Forza Nuova, con la scritta "Italia cristiana, mai musulmana";

il coordinamento regionale di Forza Nuova, con una nota riportata dal quotidiano "Il Cittadino", ha ribadito "Perché servire carne halal ai nostri ragazzi? La prossima mossa quale sarà? L'Italia è cristiana, mai musulmana";

l'interrogante ritiene che il riferimento esplicito sia alla recente polemica, secondo la quale tutti i bambini della scuola sarebbero costretti a consumare carne *halal* processata secondo il rito religioso musulmano;

considerato che:

a prescindere dalla fondatezza o meno della vicenda della carne, nulla può giustificare alcuna forma di incitazione all'odio a sfondo razzista;

l'articolo 2 del decreto legislativo n. 21 del 2018 ha introdotto nel codice penale gli artt. 604-*bis* e 604-*ter*, rubricati rispettivamente "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa" e "Circostanza aggravante";

l'art. 604-*bis* del codice penale punisce chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

l'art. 604-*ter* prevede un'aggravante per i reati commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero, al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità;

si ricorda inoltre che, a seguito del grave episodio del 9 ottobre 2021 culminato con l'irruzione nella sede della CGIL a Roma, alla Camera dei deputati è stata approvata la mozione 1-00524, con la quale si è impegnato il Governo a "valutare le modalità per dare seguito al dettato costituzionale in materia di divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista e alla conseguente normativa vigente, adottando i provvedimenti di sua competenza per procedere allo scioglimento di Forza Nuova e di tutti i movimenti politici di chiara ispirazione fascista artefici di condotte punibili ai sensi delle leggi attuative della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione repubblicana";

il Governo non ha mai dato seguito a tale impegno,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia al corrente dei fatti esposti in premessa e quali iniziative intenda porre in essere, al fine di dare attuazione all'impegno assunto con l'approvazione della mozione 1-00524 il 21 ottobre 2021.

(4-00193)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

2^a Commissione permanente (Giustizia):

3-00177 del senatore Scalfarotto, su un caso di ingiusta detenzione;

7^a Commissione permanente(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00181 del senatore Martella, sulla celebrazione scolastica di una battaglia degli alpini nel 1943;

3-00183 della senatrice D'Elia ed altri, sulla partecipazione di diverse scolaresche ad una iniziativa tenutasi a Latina a fine gennaio;

8^a Commissione permanente(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica):

3-00175 della senatrice Fregolent, su un accordo stipulato tra ITA Airways e la società di promozione del turismo nel mondo True Italian Experience;

9^a Commissione permanente(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare):

3-00176 del senatore Bergesio ed altri, sulle perdite subite dal comparto ortofrutticolo a causa dell'emergenza siccità;

3-00178 e 3-00179 del senatore Martella, rispettivamente sull'attivazione della zona logistica semplificata porto di Venezia-Rodigino e sul rischio di chiusura per l'impianto di Longarone (Belluno) della Safilo.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 21^a seduta pubblica del 21 dicembre 2022:

a pagina 82, alla quart'ultima riga eliminare le seguenti parole: "DDL Costituzionale".

Nel Resoconto stenografico della 30^a seduta pubblica del 19 gennaio 2023:

a pagina 61, eliminare l'ultimo capoverso;

a pagina 62, eliminare il primo capoverso.

Nel Resoconto stenografico della 31^a seduta pubblica del 24 gennaio 2023:

a pagina 39, prima del titolo: "Disegni di legge, assegnazione" inserire il seguente annuncio:

"senatori Murelli Elena, Marti Roberto, Paganella Andrea, Romeo Massimiliano, Bergesio Giorgio Maria, Bizzotto Mara, Borghesi Stefano, Borghi Claudio, Cantalamessa Gianluca, Cantu' Maria Cristina, Centinaio Gian Marco, Dreosto Marco, Garavaglia Massimo, Germana' Antonino, Minasi Tilde, Pirovano Daisy, Potenti Manfredi, Pucciarelli Stefania, Spelgatti Nicoletta, Stefani Erika, Testor Elena, Tosato Paolo

Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Regio di Parma (486)

(presentato in data 23/01/2023)."

a pagina 45, eliminare il quarto e il quinto capoverso.

Nel Resoconto stenografico della 33^a seduta pubblica del 26 gennaio 2023:

a pagina 85, sotto il titolo: "Governo, trasmissione di atti":

all'ultima riga del primo capoverso, sostituire le parole: "(n. 3)" con le seguenti: "(n. 1)";

all'ultima riga del terzo capoverso, sostituire le parole "(n. 4)", con le seguenti: "(n. 2)".

1.5.2.2. Seduta n. 40 del 21/02/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XIX LEGISLATURA -----

40a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MARTEDÌ 21 FEBBRAIO 2023

Presidenza del presidente LA RUSSA,
indi del vice presidente ROSSOMANDO
e del vice presidente CASTELLONE

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

RESOCONTO STENOGRAFICO Presidenza del presidente LA RUSSA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,34).

Si dia lettura del processo verbale.

STEFANI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 16 febbraio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Sugli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico

PAITA (Az-IV-RE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAITA (Az-IV-RE). Signor Presidente, intervengo per cercare di portare l'attenzione in quest'Aula rispetto al fatto che due mesi fa noi abbiamo votato un impegno importante, quello di avere una proposta del Governo per il ripristino dell'unità di missione ItaliaSicura e, più generale, di Casa Italia. I fatti accaduti in Turchia e in Siria dovrebbero indurci ad avere la massima attenzione rispetto al rischio sismico e, io aggiungo, rispetto al rischio idraulico. Sono trascorsi due mesi, quell'ordine del giorno che era a prima firma del senatore Renzi è stato votato da tutti voi; addirittura nel corso della seduta c'erano stati interventi (ricordo quelli del senatore Romeo e della senatrice Ronzulli) che sottolineavano la possibilità che la decisione potesse essere assunta prima dei due mesi indicati nella data dell'ordine del giorno. Da parte del Governo per ora c'è il silenzio e io penso che questo sia molto

grave perché torneranno, ahimè, le stagioni delle piogge, torneranno i problemi nel nostro Paese e sino a che noi non avremo una capacità d'investimento e una programmazione costante, regole che semplifichino le procedure, avremo sempre una situazione di rischio in Italia.

Presidente, mi rivolgo a lei, affinché sia in grado di stimolare il Governo rispetto alla necessità di mantenere un impegno solenne con quest'Assemblea, dal momento che l'ordine del giorno era firmato da tutti i Gruppi ed è stato votato all'unanimità. Il termine scadeva il 14 febbraio, ma siamo arrivati già a questa settimana senza alcun segnale.

La prego, Presidente, di essere il più possibile incisivo con il Governo. Le chiederemo successivamente anche che il Ministro competente venga a riferire su ciò che davvero ha realizzato in riferimento a quella votazione. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. In questi due mesi. La ringrazio e sarò incisivo come lei mi ha chiesto.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato modifiche e integrazioni al calendario corrente.

L'ordine del giorno della seduta di oggi, che prevedeva inizialmente l'esame del disegno di legge sull'omicidio nautico e ratifiche di accordi internazionali, è integrato con la deliberazione sulla costituzione in giudizio del Senato per resistere in un conflitto di attribuzioni. Successivamente, si passerà alla discussione generale sul decreto-legge in materia di impianti di interesse strategico nazionale. Le votazioni si terranno nella seduta di domani.

L'ordine del giorno della seduta di domani prevede inoltre la discussione della proposta di questione pregiudiziale sul decreto-legge in materia di gestione dei flussi migratori, alla quale seguirà la discussione nel merito del provvedimento, anche ove non concluso l'esame in Commissione.

La seduta di giovedì non prevede orario di chiusura, quindi, si andrà a oltranza fino alla conclusione della votazione del punto all'ordine del giorno.

Resta confermato il *question time* di giovedì, alle ore 15, con la presenza dei Ministri delle imprese e del *made in Italy*, dell'ambiente e della sicurezza energetica e per la protezione civile e le politiche del mare.

Il sindacato ispettivo, già previsto per giovedì 23, non avrà luogo.

Le votazioni per l'elezione dei componenti dei consigli di presidenza - questo è importante - della giustizia amministrativa, della Corte dei conti e della giustizia tributaria, già previste per la settimana corrente, sono posticipate alla prossima settimana.

Il calendario prevede inoltre deliberazioni su richieste di procedura abbreviata ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento.

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche e integrazioni al calendario corrente:

Martedì	21	febbraio	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. 340 -
Mercoledì	22	"	h. 10-20	Introduzione del reato di omicidio nautico <i>(dalla s e d e redigente)</i>
Giovedì	23	"	h. 10	- Ratifiche di accordi internazionali per le quali l'Assemblea ha accolto la

				<p>procedura abbreviata ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento</p> <p>- Deliberazione sulla costituzione in giudizio del Senato della Repubblica per resistere in un conflitto di attribuzione</p> <p>- Disegno di legge n. 455 - Decreto-legge n. 2, Impianti di interesse strategico nazionale (<i>scade il 6 marzo</i>)</p> <p>- Deliberazione su proposta di questione pregiudiziale, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, in ordine al disegno di legge n. 553 - Decreto-legge n. 1, Gestione flussi migratori</p> <p>- Disegno di legge n. 553 - Decreto-legge n. 1, Gestione flussi migratori (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>)</p>
--	--	--	--	---

				<p>(<i>scade il 3 marzo</i>)</p> <p>-</p> <p>Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-<i>bis</i> del Regolamento (giovedì 23, ore 15)</p> <p>-</p> <p>Deliberazione sulla richiesta di procedura abbreviata, ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento, per il disegno di legge n. 379 recante modifiche alla legge n. 11 e disposizioni per il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali</p>
--	--	--	--	---

Il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 553 (Decreto-legge n. 1, Gestione flussi migratori) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Martedì	28	febbraio	h. 16,30-20	- Eventuale seguito argomenti non conclusi
Mercoledì	1°	marzo	h. 10-20	- Disegno di legge n. 462 - Decreto-legge n. 3, Ricostruzione a seguito di eventi calamitosi (<i>scade il 12 marzo</i>)
Giovedì	2	"	h. 10	- Disegno di legge n. 379 -

				<p>Modifiche alle disposizioni per il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali (<i>ove deliberata la procedura abbreviata ai sensi dell'articolo 81 d e l Regolamento</i>)</p> <p>- Deliberazione sulla richiesta di procedura abbreviata, ai sensi dell'articolo 81 d e l Regolamento, per il disegno di legge n. 486 concernente la dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Regio di Parma</p> <p>- Votazioni per l'elezione dei componenti dei Consigli di Presidenza della Giustizia amministrativa, della Corte dei conti e della Giustizia tributaria (<i>votazioni a scrutinio segreto con il sistema elettronico su liste bloccate</i>)</p> <p>- Sindacato ispettivo (giovedì 2)</p> <p>-</p>
--	--	--	--	---

				Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento (giovedì 2, ore 15)
--	--	--	--	---

I termini di presentazione degli emendamenti ai disegni di legge n. 462 (Decreto-legge n. 3, Ricostruzione a seguito di eventi calamitosi) e n. 379 (Modifiche alle disposizioni per il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali) saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.

Martedì	7	marzo	h. 16,30-20	- Eventuale seguito argomenti non conclusi
Mercoledì	8	"	h. 10-20	- Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 5, Trasparenza prezzo carburanti (o ve approvato dalla Camera dei deputati) (scade il 15 marzo)
Giovedì	9	"	h. 10	- Disegno di legge n. 506 - Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane (ove concluso dalla Commissione) - Deliberazione sulla richiesta di procedura abbreviata, ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento,

			<p>per il disegno di legge n. 143 Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori</p> <p>- Disegno di legge n. 486 - Dichiarazione d i monumento nazionale del Teatro Regio di Parma (dalla sede redigente) (o v e deliberata la procedura abbreviata ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento)</p> <p>- Sindacato ispettivo (giovedì 9)</p> <p>-</p> <p>Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (giovedì 9, ore 15)</p>
--	--	--	--

I termini di presentazione degli emendamenti ai disegni di legge n. ... (Decreto-legge n. 5, Trasparenza prezzo carburanti) e n. 506 (Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane) saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 455
(Decreto-legge n. 2, Impianti di interesse strategico nazionale)**

(4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	50'
PD-IDP	35'
L-SP-PSd'AZ	30'
M5S	30'
FI-BP-PPE	24'
Az-IV-RE	19'
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)	18'

Misto	17'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	17'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 553
(Decreto-legge n. 1, Gestione flussi migratori)**

(3 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	38'
PD-IDP	27'
L-SP-PSd'AZ	23'
M5S	22'
FI-BP-PPE	18'
Az-IV-RE	14'
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)	14'
Misto	13'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	13'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 462
(Decreto-legge n. 3, Ricostruzione a seguito di eventi calamitosi)**

(4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	50'
PD-IDP	35'
L-SP-PSd'AZ	30'
M5S	30'
FI-BP-PPE	24'
Az-IV-RE	19'
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)	18'
Misto	17'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	17'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...
(Decreto-legge n. 5, Trasparenza prezzo carburanti)**

(3 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	38'
PD-IDP	27'
L-SP-PSd'AZ	23'
M5S	22'
FI-BP-PPE	18'
Az-IV-RE	14'
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)	14'
Misto	13'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	13'

Ripartizione dei tempi per la discussione sulle Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo 2023

(3 ore e 30 minuti, incluse dichiarazioni di voto)

Governo	30'
Gruppi 3 ore, di cui:	
FdI	38'
PD-IDP	27'
L-SP-PSd'AZ	23'
M5S	22'
FI-BP-PPE	18'
Az-IV-RE	14'
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)	14'
Misto	13'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	13'

Discussione dalla sede redigente e approvazione del disegno di legge:

(340) BALBONI e LIRIS. - Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche (Relazione orale) (ore 16,43)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 340.

Il 31 gennaio scorso l'Assemblea ha deliberato la procedura abbreviata ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento.

Il relatore, senatore Berrino, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

BERRINO, relatore. Signor Presidente, colleghi, l'introduzione del reato di omicidio nautico e di lesioni personali nautiche prende vita dal disegno di legge n. 340, di iniziativa del senatore Balboni.

Dopo l'esame da parte della Commissione giustizia, risulta composto di due articoli e mira colmare una lacuna normativa presente nell'ordinamento, estendendo l'applicazione delle norme penali previste per la fattispecie di omicidio stradale, per lesioni personali stradali gravi o gravissime, anche ai casi in cui la morte o le lesioni siano determinate da soggetti alla guida di una unità da diporto.

In particolare, il primo comma dell'articolo 589-*bis* include la violazione delle norme sulla disciplina della navigazione marittima o interna tra le ipotesi che possono integrare il reato punito con la reclusione da due a sette anni. La novella integra, poi, il secondo comma dell'articolo 589-*bis* estendendo le relative previsioni a chiunque, ponendosi alla conduzione di una delle unità di diporto di cui articolo 3 del codice della nautica da diporto, conseguente all'adozione di sostanze stupefacenti o psicotrope, cagioni per colpa la morte di una persona.

Il secondo comma attualmente punisce con la reclusione da otto a dodici anni l'omicidio colposo commesso da chi si apposta alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ovvero in stato di alterazione psicofisica o conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Per effetto della novella la norma verrebbe estesa anche all'ipotesi di conduzione di unità da diporto sotto l'influenza dell'alcol, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ovvero in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Allo stesso tempo, la novella richiama per intero l'articolo 53-*quater*, il quale sanziona in via amministrativa chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto in stato di alterazione psicofisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope.

Per ovviare a possibili dubbi interpretativi in sede di applicazione della norma penale, la Commissione ha ritenuto di modificare il testo del disegno di legge, sostituendo il riferimento alle tre ricordate categorie di natanti, ovunque contenute nella norma, con il richiamo alle categorie più ampie delle unità da diporto e richiamandone anche il fondamento legislativo, così da determinare con maggior precisione l'ambito di applicazione della fattispecie di reato.

Coerentemente, vengono modificati anche il terzo e il quarto comma dell'articolo 589-*bis* del codice penale, i quali puniscono l'omicidio colposo commesso da conducente in stato di ebbrezza con tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 grammi per litro. In particolare, il terzo comma viene integrato con il riferimento a coloro che si pongono in stato di ebbrezza alla guida di unità da diporto a fini commerciali di cui all'articolo 53-*ter*, comma 1, lettera *b*), del codice della nautica da diporto, per i quali sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5.

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 16,47)

(Segue BERRINO). Con la modifica al sesto comma si prevede che le pene dell'articolo 589-*bis* del codice penale, ad eccezione delle ipotesi contemplate dal quinto comma, che rimane identico, siano aumentate se il fatto è commesso da persona non munita di patente nautica, ove prescritto, o con patente sospesa o revocata o nel caso che l'unità da diporto sia di proprietà dell'autore del fatto e tale mezzo risulti sprovvisto di assicurazione obbligatoria. Infine, con la modifica dell'ottavo comma si estende al conducente dell'unità da diporto la disposizione prevista per i casi di pluralità di eventi lesivi.

L'articolo 1, comma 2, modifica la rubrica dell'articolo 589-*ter* del codice penale, relativo alla circostanza aggravante a effetto speciale prevista per il caso di fuga del conducente a seguito di omicidio stradale, che trova ora applicazione anche nel caso di omicidio nautico, per effetto delle modifiche apportate all'articolo 589-*bis* del codice penale.

Per effetto delle modifiche apportate dal provvedimento in esame all'articolo 589-*bis*, la circostanza aggravante che prevede un aumento di pena da un terzo a due terzi e una pena comunque non inferiore a cinque anni si applica anche al caso di omicidio nautico. Coerentemente, l'articolo 1, comma 2, coordina la rubrica dell'articolo 589-*ter* aggiungendo il riferimento all'omicidio nautico a quello stradale già previsto.

L'articolo 1, comma 3, sostituisce l'articolo 589-*bis* del codice penale, che attualmente disciplina la sola fattispecie di lesioni personali stradali gravi o gravissime, al fine di estendere la relativa disciplina anche alle corrispondenti ipotesi di lesioni nautiche. Analogamente alle modifiche apportate all'articolo 589-*bis*, l'articolo 1, comma 3, interviene sull'articolo 590-*bis*, al fine di estendere l'autonoma fattispecie di reato relativa alle lesioni personali stradali anche alle ipotesi di lesioni gravi o gravissime che siano commesse con violazioni della norma sulla disciplina della navigazione marittima o interna. Anche con riguardo all'articolo 590-*bis* è stato sostituito dalla Commissione il riferimento alle categorie natante, imbarcazione o nave con il richiamo alla categoria dell'unità da diporto.

L'ultimo comma dell'articolo 590-*bis* nel testo originale del disegno di legge prevedeva che, nei casi di cui al primo e quinto comma, il delitto fosse perseguibile a querela. La Commissione, tenendo conto delle recenti modifiche in tema di procedibilità della cosiddetta riforma Cartabia, che ha reso procedibile a querela della persona offesa il delitto di cui all'articolo 590-*bis* del codice penale, salvo che non ricorrano le circostanze aggravanti speciali, ha sostituito l'ultimo comma dell'articolo 590-*bis*, come modificato dall'originale disegno di legge, con la vigente formulazione dell'articolo 590-*bis* e, conseguentemente, ha anche previsto la soppressione dell'articolo 3 del disegno di legge.

L'articolo 1, comma 4, modifica la rubrica 590-*ter*, relativa alla circostanza aggravante ad effetto speciale prevista nel caso di fuga del conducente a seguito di lesioni. Coerentemente l'articolo 1, comma 4, coordina la rubrica dell'articolo 590-*ter*, aggiungendo il riferimento alle lesioni personali nautiche, oltre a quelle stradali già previste.

L'articolo 2 interviene sulla lettera *m-quater*) dell'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, relativo alle ipotesi di omicidio stradale o nautico aggravato dalla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 589-*bis*, prevedendo che non si applichi l'arresto obbligatorio in flagranza ove il conducente si sia immediatamente fermato adoperandosi per prestare o attivare i soccorsi.

La Commissione ha integrato il testo dell'originale disegno di legge escludendo l'arresto obbligatorio anche nel caso in cui il conducente del veicolo o dell'unità da diporto si sia messo a disposizione degli

organi di polizia giudiziaria.

Nel corso dell'esame in sede redigente è stato aggiunto, infine, un ulteriore comma all'articolo 2, con il quale è stato modificato l'articolo 381, comma 2, lettera m-*quinquies* (Arresto facoltativo in flagranza) coordinando il riferimento ivi contenuto all'articolo 590-*bis*, secondo, terzo e quinto comma del codice penale con la nuova rubrica dell'articolo 590-*bis* denominato «Lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime».

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente e del Comitato per la legislazione sul disegno di legge in esame, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo alla votazione degli articoli, nel testo formulato dalla Commissione.

Non essendo ancora decorso il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 16,51, è ripresa alle ore 16,54).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

FLORIDIA Aurora *(Misto-AVS)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIDIA Aurora *(Misto-AVS)*. Care colleghe, cari colleghi, il disegno di legge in esame di fatto equipara il reato di omicidio nautico a quello stradale: mare uguale a strada. La responsabilità di un conducente di imbarcazioni viene accostata a quella di un conducente di vetture. Accostamento azzardato, inutilizzabile: così ci riferiscono gli esperti del settore, che all'unisono chiedono interventi per garantire la sicurezza in mare e nei laghi e chiedono che sul piatto del dibattito normativo vengano messe le regole per la sicurezza; chiedono prevenzione e non solo sanzione quando ormai è troppo tardi. Lo chiedono per prevenire incidenti e disgrazie simili a quelle accadute a Greta Nedrotti e Umberto Garzarella nella sponda bresciana del lago di Garda nel 2021, che in quest'Aula, da gardesana, ricordo tristemente.

Attenzione: riteniamo sia sacrosanto da parte del legislatore attivarsi al fine di colmare un evidente vuoto normativo e assicurare alla giustizia coloro che si macchiano di questo genere di reati. Tuttavia, sussiste il serio dubbio sulla reale efficacia di questo provvedimento. L'impianto risulta fragile e difficilmente praticabile, poiché per farlo funzionare è necessario che ci si approcci in modo sistematico alla materia che disciplina la patente nautica e lo stesso codice della nautica da diporto, senza invece creare confusione, mischiando la specificità della strada con quella del mare. *(Brusio)*.

Chiedo un attimo di attenzione, per favore. Mi permetto di fare qualche esempio: le imbarcazioni, i cosiddetti natanti, ossia le unità da diporto come le barche a remi e quelle il cui scafo è di una lunghezza pari o inferiore a dieci metri, indipendentemente dalla loro propulsione, non vengono contemplati all'interno dei mezzi disciplinati dal codice della strada e non hanno targa di riconoscimento visibile. Com'è possibile individuarli con certezza in caso di incidenti e accertare in tal modo il responsabile di tali incidenti? Per i natanti non vi è obbligo di iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto, tenuti tra gli altri anche dalla motorizzazione civile. Pertanto, risultano essere beni mobili non registrati.

Nel nostro Paese le imbarcazioni con motori al di sotto dei 30 kilowatt o a 40,8 cavalli non solo non sono soggette alla revisione periodica delle dotazioni di sicurezza e dell'idoneità alla navigazione, ma per esse non sussiste nemmeno l'obbligo di guida con patente nautica. Solo al di sopra di tale soglia è previsto l'ottenimento della patente, tramite uno specifico livello di formazione che ha la sua rilevanza in materia di diritto penale e sul piano della responsabilità: una vera anomalia rispetto ad altri Paesi

europei, in cui le regole per la conduzione di natanti sono più stringenti.

In Spagna, ad esempio, la licenza nautica è d'obbligo per condurre un acquascooter, per condurre una barca a vela di oltre sei metri, nonché per comandare una barca a motore al di sopra dei cinque metri e, in ogni caso, con potenza superiore agli 11,26 kilowatt. In Croazia, per poter guidare qualsiasi natante che abbia un motore è richiesta la patente nautica.

Ricordo che oggi le nuove imbarcazioni messe sul mercato raggiungono un livello di prestazione, di velocità e di facilità di conduzione paragonabile a quello di imbarcazioni molto più grandi, con una potenza reale relativa di tutto rispetto, che per i più inesperti può risultare di difficile conduzione. Traducendo il tutto in chilometri orari, se vogliamo confrontare i parametri con la velocità su strada...
(Brusio).

Scusate, ma non riesco a continuare. Mi sembra un argomento importante: si parla di omicidio nautico. PRESIDENTE. Collegli, siamo in fase di dichiarazione di voto. Chi è in Aula deve consentire agli altri di poter ascoltare e soprattutto di poter svolgere un intervento. C'è moltissimo brusio.

Prego, senatrice Floridia, continui pure.

FLORIDIA Aurora (Misto-AVS). Grazie, Presidente.

Dicevo, traducendo il tutto in chilometri orari, se vogliamo confrontare i parametri con la velocità su strada, si può arrivare tra i 37 e 55 chilometri orari su acqua e tutto questo senza patente e un minimo di formazione adeguata.

Ricordo inoltre che, fin dall'età di sedici anni, nel nostro Paese si può guidare un'imbarcazione senza patente, a patto che si navighi entro sei miglia dalla costa. Ma questo è un vero problema, perché è proprio quella sotto le sei miglia la fascia più critica, poiché copre anche la sottocosta e necessita di maggiori conoscenze e competenze per incidenti, problematiche e imprevisti che possono emergere. Dai diciotto anni in poi, si può navigare fino a un massimo di dodici miglia dalla costa se la barca è correttamente omologata. Per contro, per guidare un motorino di 50 centimetri cubici ci vogliono la patente e la targa.

È quasi superfluo ricordare anche la conoscenza specifica e locale della morfologia di mari, laghi e fiumi, che sta alla base della navigazione, e che la conoscenza dei diversi regolamenti di navigazione è fondamentale. Anche per i nostri laghi le regole si possono diversificare da lago a lago o addirittura da zona a zona. Basti pensare alla questione dei limiti di velocità da rispettare nelle fasce costiere o al lago di Garda che, a causa della specifica normativa vigente, nella costa trentina non consente la navigazione a motore. La frammentazione dei regolamenti nelle diverse aree marine, lacustri e fluviali è tipica e comprensibile. Le rispettive aree demaniali dipendono poi da diverse capitanerie, ognuna delle quali con l'emissione di ordinanze di propria competenza crea un certo particolarismo giuridico; sono ordinanze che, come in altre zone, disciplinano la sicurezza della navigazione locale (scogli affioranti, distanza minima dalla riva per assicurare l'incolumità dei bagnanti, velocità, traffico e quant'altro). Il disegno di legge dovrebbe tenerne conto per stabilire l'infrazione, soprattutto se mortale.

Puntiamo allora sulla formazione per far navigare in sicurezza e prevenire incidenti. Prendiamo esempio da altri Paesi europei, che anche in presenza di patenti richiedono, per esempio, formazioni aggiuntive, anche della durata di un giorno, per aggiornare gli utilizzatori di imbarcazioni rispetto alle caratteristiche specifiche di una data area di navigazione. Puntiamo sulla formazione anche di chi è alla guida di imbarcazioni prese a noleggio. Non è sufficiente fare affidamento esclusivamente sulle informazioni distribuite da chi affitta imbarcazioni, che seppur competenti rappresentano un limite rispetto a chi non è pratico di navigazione, a chi si trova alla guida di natanti sprovvisto di conoscenze minime e ai quali viene concesso di stare alla guida di un'imbarcazione senza la dovuta preparazione e formazione. Puntiamo alla formazione per salvare vite, per la salvaguardia dei bagnanti e di chi pratica sport acquatici, per tutelare chi pratica attività subacquee. La non conoscenza della regola comporta un elevato pericolo di incidenti. Il non conoscere la distanza minima di sicurezza dalle boe di segnalazione subacquee cui si devono per esempio attenere barche e natanti provoca incidenti, anche molto gravi, subiti dai subacquei in immersione a causa del passaggio ravvicinato dei natanti, che non sempre dispongono delle conoscenze base relative alla navigazione in acque marittime e interne.

Tutto ciò avviene a causa dell'assenza di norme giuridiche atte a rendere accessibili e obbligatori regolamenti e comportamenti fondamentali per una navigazione sicura: una navigazione sicura per se stessi, per chi si trova a bordo di imbarcazione, e sicura anche per soggetti terzi. Regolamenti e comportamenti che possono venire trasmessi, e mi ripeto, tramite formazioni specifiche *ad hoc* di diversa durata.

Questi sono solo alcuni aspetti per i quali riteniamo che l'introduzione del reato in oggetto non affronti ed analizzi sufficientemente la complessità della tematica e non risolva le tante questioni che rendono carente il nostro quadro normativo, se paragonato a quello di Paesi con noi confinanti.

Una maggiore armonizzazione a livello europeo potrebbe comportare maggiori garanzie come pure maggiori tutele nei confronti dei cittadini che navigano o nuotano nei nostri mari, laghi e fiumi. Per questo oggi noi ci asteniamo su questo provvedimento, convinti che, se si vogliono evitare tragedie come quelle accadute negli ultimi anni, sia prioritaria una revisione delle regole che devono essere alla base della valutazione di inasprimento delle pene. Ci auguriamo che questi siano aspetti sui quali questo Governo intenderà lavorare nei prossimi mesi, perché non possiamo attendere l'ennesima tragedia lamentandoci dell'assenza di regole più stringenti.

Saluto ad una banda musicale

PRESIDENTE. Saluto, a nome dell'Assemblea, i componenti della banda musicale di Lazfons, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 340 (ore 17,03)

GELMINI (Az-IV-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GELMINI (Az-IV-RE). Signor Presidente, con il voto di oggi su questo disegno di legge colmiamo un vuoto normativo secondo me molto grave, riprendendo un percorso che, come ha sottolineato la collega Aurora Floridia, era stato avviato nella precedente legislatura. Faccio una premessa. La nautica è certamente una grande eccellenza italiana. Siamo un Paese con 8.300 chilometri di coste; produciamo i migliori *yacht* al mondo; il mare, ma anche i nostri laghi e fiumi, rappresentano uno straordinario veicolo per il turismo.

Alla nautica, come al mare, associamo tendenzialmente l'idea di serenità, di tranquillità, di vacanze. Purtroppo, però, l'irresponsabilità di alcuni ci mette talvolta di fronte a tragedie terribili. È accaduto, ad esempio, nel giugno del 2021, nelle acque del lago di Garda, quando Umberto Garzarella e Greta Nedrotti sono stati uccisi da un motoscafo che ha falciato il loro gozzo: avevano rispettivamente trentasette e ventiquattro anni.

Quella tragedia, oltre al dolore indicibile che ha provocato nelle famiglie delle vittime, ha lasciato un segno profondo nella comunità del Garda, una comunità che conosco bene, perché il Garda è anche il mio lago. L'imbarcazione che travolse Umberto e Greta viaggiava a circa 20 nodi, cioè quattro volte più veloce del consentito in quel tratto di lago.

I due turisti a bordo del motoscafo sono stati ovviamente indagati. Solo uno dei due accettò di sottoporsi all'alcoltest, risultando positivo. Il conducente è stato condannato a quattro anni e sei mesi, mentre l'altro passeggero, che era anche il proprietario dell'imbarcazione, è stato condannato a due anni e undici mesi.

Vale la pena sottolineare che il pubblico ministero aveva chiesto sei anni e mezzo per il primo e quattro anni e mezzo per il secondo e che alla fine sono state accolte le accuse di omicidio colposo e di naufragio colposo. L'accusa, invece, di omissione di soccorso non è stata accolta.

Quella sentenza è parsa a molti inadeguata: per le vite stroncate, per la superficialità del comportamento di chi si mette alla guida di un mezzo dopo aver fatto uso di alcolici e in sfregio alle necessarie accortezza e prudenza e anche per la grave disparità con il trattamento sanzionatorio di comportamenti analoghi su quattro ruote.

Tutto questo è potuto succedere per un vuoto normativo che oggi proviamo a colmare. Non è infatti ammissibile che comportamenti analoghi, che provocano morte e sofferenza, siano trattati diversamente a seconda che ci si trovi alla guida di un'automobile, di un motoscafo o di una moto d'acqua. (*Applausi*). Per certi versi, la gravità dei comportamenti è ancora maggiore in acqua, perché lì

ci si trova in una situazione di per sé di maggior pericolo. La pensano così anche quei 133.000 cittadini che hanno sottoscritto la petizione *online* «Giustizia per Umberto e Greta» dopo la tragedia del Garda. (*Applausi*).

Nel 2016 il Parlamento ha giustamente introdotto l'omicidio stradale, un'ipotesi di reato specifica che si colloca tra l'omicidio colposo e quello volontario. È una buona legge, anche se non è sufficiente a fermare le stragi che le cronache puntualmente ci raccontano. Ha certamente avuto un effetto di deterrenza e favorito comportamenti responsabili; ha fatto capire almeno in parte ai giovani che mettersi alla guida di un'auto sotto l'effetto dell'alcol o di stupefacenti è un potenziale grave reato e sono certa che qualche tragedia l'abbiamo evitata, anche se sappiamo che la sanzione penale di per sé non risolve il problema. Ebbene, nonostante in una prima stesura di quella normativa si parlasse anche dell'applicazione delle stesse sanzioni alla fattispecie dell'omicidio nautico, successivamente questo secondo aspetto è stato trascurato. Nella passata legislatura il tema è stato nuovamente affrontato in Commissione giustizia e si è giunti all'approvazione da parte dell'Assemblea, circa un anno fa, di un disegno di legge che prevedeva per l'omicidio nautico la medesima disciplina di quello stradale. L'interruzione anticipata della legislatura ha impedito che questo provvedimento diventasse legge dello Stato.

Non ci siamo però dimenticati del problema, anche perché purtroppo sono le cronache a ricordarcelo e non c'è solo il caso del lago di Garda: potrei citare episodi accaduti all'Argentario in Toscana o a Porto Cervo la scorsa estate. Per questo motivo, la richiesta di adozione della procedura d'urgenza è da noi totalmente condivisa.

Con il disegno di legge in esame si va a sanare - come dicevo all'inizio - un vuoto normativo che in sostanza sembra considerare meno grave il ferimento o l'uccisione di una persona se avviene in acqua mediante imbarcazione, anziché su strada. Con questa normativa si intende applicare ai diportisti lo stesso trattamento normativo previsto per gli automobilisti colpevoli. Non è - ci tengo a dirlo - un provvedimento contro la nautica da diporto; al contrario, rafforzarne la sicurezza significa tutelarne lo sviluppo e questo è il nostro intendimento. (*Applausi*).

Personalmente, avrei preferito la creazione di una fattispecie autonoma di reato e in tal senso avevo depositato in Senato un disegno di legge, tuttavia questo provvedimento è sicuramente un passo avanti ed è comunque condivisibile. Chi si dice contrario all'introduzione dell'omicidio nautico solitamente non lo fa per non punire chi si macchia di tragedie simili, ma piuttosto perché è convinto che con tutte le eventuali aggravanti l'ipotesi dell'omicidio colposo sia già sufficiente. Secondo noi, invece, è importante l'introduzione di una nuova fattispecie di reato, perché oggi nel caso di comportamenti irresponsabili alla guida di un natante è possibile contestare il solo omicidio colposo, ma è troppo debole, soprattutto nell'ottica e in presenza di possibili aggravanti come lo stato d'ebbrezza o l'uso di sostanze stupefacenti. Senza la previsione di uno specifico reato si perderebbe, ad esempio, com'è successo sul lago di Garda, la possibilità di contestare la guida dell'imbarcazione in stato di ebbrezza, ma ancor di più si perderebbero anche elementi di indagini, come quelli sull'accertamento della dinamica dell'incidente o sulla ricerca di elementi utili per la contestazione di aggravanti.

C'è poi un valore pedagogico, mi si passi il termine, che vuole mettere di fronte alla propria responsabilità anche chi si mette alla guida di un natante.

Signor Presidente, sono troppe le vittime estive di una navigazione fuori controllo da parte di chi evidentemente non sa utilizzare i mezzi di trasporto nautico con correttezza, capacità e diligenza. Allora, per evitare di piangere inutilmente i morti che non hanno colpa, se non quella di aver voluto passare momenti di spensieratezza durante una vacanza estiva con la propria famiglia, è necessario il voto favorevole su un provvedimento che abbiamo il dovere di portare a termine, dopo troppi rinvii. Con questo voto possiamo davvero colmare quel vuoto normativo.

È questa la ragione per cui a nome del Gruppo Azione-Italia Viva-Renew Europe dichiaro il voto favorevole, con l'auspicio che la stessa rapidità che abbiamo applicato qui oggi sia seguita anche alla Camera dei deputati e si possa quindi arrivare all'approvazione definitiva di questa legge, possibilmente prima della prossima estate. (*Applausi*).

[SILVESTRO](#) (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVESTRO (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, il disegno di legge sull'omicidio nautico, d'iniziativa del presidente Balboni, ha avuto un *iter* relativamente breve, dopo l'adozione della procedura abbreviata, approvata dall'Assemblea, e l'assegnazione in sede redigente alla Commissione di merito. Si tratta di un testo che era già stato esaminato in modo approfondito e approvato nella scorsa legislatura, arenatosi poi alla Camera per la fine anticipata della legislatura.

Vorrei ricordare ancora una volta che il tema è al centro del dibattito politico sin dalla XVII legislatura, quando è stata approvata la modifica al codice della strada ed è stato introdotto il reato di omicidio stradale. In quell'occasione era stata stralciata proprio la norma che riguardava il reato di omicidio nautico. Il testo ora esaminato va proprio a rimettere assieme le ragioni che avevamo introdotto per l'omicidio stradale con quelle che intendono estenderne la disciplina all'omicidio nautico. A quanto previsto dall'articolo 589-*bis* del codice penale per chi cagiona la morte di una persona violando le norme sulla disciplina della circolazione stradale, viene aggiunta la previsione della navigazione marittima o interna, con pene che vanno da due a sette anni; parimenti, chi per colpa cagiona la morte di una persona in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica è punito con la pena da otto a dieci anni, se si pone alla guida di un veicolo a motore, ma anche di un'unità da diporto. Di seguito, vengono poi declinate le attenuanti e le aggravanti, modellando il reato di omicidio nautico su quello già previsto di omicidio stradale.

Allo stesso modo, l'articolo 589-*ter* del codice penale, che prevede il reato di fuga del conducente in caso di omicidio stradale, viene esteso anche a quello nautico. La stessa logica ha motivato le modifiche dell'articolo 590-*bis* del codice penale, estendendo le previsioni del reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime a quelle causate alla guida di un'unità da diporto, anche qui con attenuanti e aggravanti applicabili a chi viola sia la disciplina del codice stradale sia quella della navigazione marittima o interna. In questo caso, se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti, il delitto è punibile a querela della persona offesa. Viene conseguentemente disciplinato anche il caso di chi si dà alla fuga in caso di omicidio stradale o nautico.

Oltre alle modifiche al codice penale sono state approvate quelle, ad esse conseguenti, alla procedura penale. Il lavoro della Commissione giustizia ha visto accolti quattro emendamenti che ne migliorano il testo e un ordine del giorno che chiede applicazione al codice della nautica di una disciplina assimilabile a quella del reato commesso con un mezzo stradale, proponendosi di colmare questa lacuna normativa.

Qualcuno ha rilevato che le norme sull'omicidio stradale hanno contribuito a ridurre il numero dei morti sulle strade. All'interno di Forza Italia si sono confrontate due posizioni: quella di chi convintamente sostiene la necessità di introdurre questo nuovo reato e quella di chi ravvisa invece una sorta di panpenalismo nell'introduzione di queste nuove fattispecie di reato. Ovviamente il Gruppo rispetta ogni posizione politica, specie quando arriva da stimatissimi e ammirati giuristi, ma poi la politica deve operare una sintesi e prendere una posizione. La posizione del Gruppo Forza Italia è certamente a favore del provvedimento che andremo a votare convintamente.

Ci conforta peraltro il fatto che a seguire il tema in Commissione giustizia sia stato per il Governo il vice ministro Francesco Paolo Sisto, che pure ha contribuito a dare - oltre alla posizione del Governo - anche una linea di partito.

Non sono un giurista, ma amo il mare, come molti altri di noi, visto che abbiamo bellissimi luoghi per villeggiare e per fare attività nautica. Ecco perché sono convinto che il tema vada affrontato, non solo perché sono stati tanti i casi di omicidio o incidenti gravi commessi in mare e nei laghi, ma proprio per evitare che si ripetano i casi d'impunità cui abbiamo assistito.

Dietro ogni vittima, c'è una famiglia che ha perso un proprio caro e la giustizia non può lasciare senza risposta il loro tormento e il loro appello. Da qui nasce la necessità di approvare un provvedimento che concorra innanzi tutto a creare una coscienza comune sulla gravità di tale tipo di reato. Già questo può contribuire ad evitare che possano essere messe a repentaglio la tranquillità e la vita dei bagnanti da qui a qualche mese senza che siano previste sanzioni adeguate.

Chi ha una patente per navigare, soprattutto con una barca a motore, deve avere la consapevolezza di

quello che sta facendo e deve avere rispetto per tutti coloro che sono in acqua. È fondamentale che chi si mette alla guida di un'unità di diporto conosca le regole e abbia un equilibrio psicofisico adeguato alla responsabilità che affronta. È indispensabile avere il massimo rispetto dell'insieme di regole che sovrintendono alla navigazione. Al contempo, oltre alle norme penali che stiamo per approvare, serviranno disposizioni per campagne educative e di sensibilizzazione e altresì una maggiore attenzione nel rilascio delle patenti stradali e nautiche.

La prima soluzione al problema degli incidenti stradali e nautici e alle gravi conseguenze che ne derivano è soprattutto insegnare l'educazione e il rispetto, sia di chi sta su strada sia di chi sta in acqua. Su questi temi bisognerà quindi misurarsi con una grande campagna educativa e di sensibilizzazione, da mettere in campo da subito.

Intanto, dovendo oggi esprimere la nostra posizione, confermiamo il voto favorevole di Forza Italia al disegno di legge di iniziativa del senatore Balboni. (*Applausi*).

[NAVE](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAVE (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, oggi approveremo il disegno di legge per l'introduzione dei delitti di omicidio e lesioni nautiche, ma da chi o da dove nasce l'esigenza? Ad oggi, infatti, Presidente, chi uccide o procura lesioni gravi in modo colposo e in determinate condizioni psicofisiche, con un'imbarcazione, è condannato a una pena inferiore rispetto allo stesso reato commesso con un mezzo autostradale. Ancora una volta, un fatto di cronaca mette in risalto un buco legislativo.

Quello presentato dal presidente Balboni è il testo unificato approvato nella scorsa legislatura, che presentava, però, alcune criticità, che, con i nostri emendamenti del MoVimento 5 Stelle, abbiamo colmato. Ricordo infatti, da mero spettatore, Presidente - relativamente al testo in esame - quanto accaduto in una seduta dell'Assemblea della scorsa legislatura, in cui la Lega, per bocca del senatore Pillon, presentò un emendamento che sostituiva le parole «unità da diporto» con le parole «natante, imbarcazione o nave». L'emendamento fu approvato da tutti i Gruppi, fatto salvo il MoVimento 5 Stelle, che votò convintamente contro.

Signor Presidente, non sono un giurista, ma, da mero possessore di una patente nautica da circa vent'anni, so per certo cosa stia a significare l'espressione "unità da diporto", così come disciplinato dal codice della nautica da diporto, quindi ancorata a una precisa norma di legge. So anche che, se si vuole modificare il codice penale per applicare una sanzione, occorre rispettare il principio di tassatività, principio cardine della materia. (*Applausi*). Infatti, la tassatività della fattispecie penale implica che il fatto debba essere individuato dettagliatamente nei suoi estremi. La norma penale, cioè, deve individuare gli estremi del fatto di reato in essa contenuti, in modo che si possa distinguere con precisione ciò che è lecito da ciò che è vietato. Bisogna ancorare la punibilità a un dato preciso, scevro da qualsiasi tipo di fraintendimento.

Successivamente, la Lega, fortunatamente, è tornata sui suoi passi, retrocedendo in Commissione - con un emendamento opposto rispetto a quello della scorsa legislatura - alla dicitura corretta di «unità da diporto». Beh, Presidente, meglio tardi che mai!

Colleghi, tenetevela bene in mente questa seduta di Assemblea, perché la stessa cosa che è accaduta oggi con la nautica da diporto avverrà anche per il delitto di *rave party*, per l'ergastolo ostativo e per l'eliminazione dei delitti contro la pubblica amministrazione dal meccanismo ostativo. (*Applausi*).

In Commissione sono stati approvati diversi emendamenti, tra cui quello che prevede, in materia di procedibilità, la querela per la sola fattispecie base e d'ufficio per tutte le altre ipotesi aggravate.

Qui se posso, Presidente, aprirei una breve parentesi. Nel testo unificato approvato nella scorsa legislatura, anche noi avevamo previsto la modifica del regime di procedibilità, ma anche una norma transitoria. A questo punto, iniziano a fischiare le orecchie a qualcuno: cara ex ministra Cartabia, le disposizioni transitorie sono importanti da inserire.

Da ultimo, tralasciando l'emendamento di mero coordinamento normativo, relativo all'arresto facoltativo, esteso anche al settore nautico, ce n'è un altro che aumenta gli oneri in capo al soggetto agente ai fini dell'esclusione dell'applicazione dell'arresto obbligatorio in flagranza nei casi aggravati

di guida in stato di ebbrezza e alterazione a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti. L'emendamento approvato prevede che non sia sufficiente, nei casi di omicidio colposo stradale, l'essersi fermato per prestare o attivare i soccorsi, cosa che noi tra l'altro nel testo unificato non prevedevamo. Con il nostro emendamento, che è stato approvato, si aggiunge anche il fatto che il soggetto debba mettersi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria. Come dire, questo è il nostro testo, Presidente: il provvedimento del MoVimento 5 Stelle.

L'Italia si posiziona all'ottavo posto mondiale per numero di barche possedute. Risultano iscritte quasi 100.000 unità da diporto, per un totale di circa 600.000 barche circolanti. Questi numeri giustificano l'intervento in oggetto. Occorre una regolamentazione rigida, ma allo stesso tempo proporzionata, al fine di bilanciare correttamente i beni che rischiano di essere lesi e l'atteggiamento psicologico del reo. L'equiparazione dell'omicidio e delle lesioni colpose nautiche a quelli stradali elimina quell'incertezza interpretativa e ancora il soggetto alle proprie responsabilità e a una sanzione proporzionata al disvalore della condotta posta in essere.

Siamo contenti dell'approvazione di questo disegno di legge, che sentiamo essere il nostro, per il contributo contenutistico che abbiamo offerto nella scorsa e nell'attuale legislatura. Per queste ragioni, Presidente, dichiaro il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle. *(Applausi)*.

[STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, quella di oggi è una norma importante, che va veramente a colmare una lacuna legislativa che si era formata dopo l'approvazione di quella simile, sull'omicidio stradale. Si sta trattando in particolare di un'ipotesi che ad oggi risultava essere punita meramente come omicidio colposo o lesione colposa. Si tratta del caso, per esempio, di chi naviga in evidente stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Questa norma colma una vera e propria lacuna dell'ordinamento.

Dobbiamo ricordare che purtroppo sono plurimi gli episodi di incidenti, che portano anche a morti nelle acque; morti spesso causate da noncuranza, da disattenzione o magari dal fatto che, quando si va in acqua, non ci si rende conto di quanto è pericoloso il veicolo. L'imbarcazione non è un gioco, la moto d'acqua non è un gioco e avere lo *yacht* non è un gioco. Si sta trattando di una circolazione particolare, soggetta a una serie di norme, che devono essere rispettate. In mare, forse più che nelle strade, quello che non si vede conta più di quello che si vede; facciamo qui riferimento a tutti coloro che - come i bagnanti, i subacquei o chi fa pesca in immersione - in questo contesto si trovano a essere particolarmente vulnerabili.

Di certo, comunque, disciplinare una fattispecie come questa per mero richiamo alla normativa sulla circolazione stradale è difficoltoso: la navigazione ha caratteristiche diverse, perché il contesto è diverso, e anche la sorveglianza, l'accertamento e il rilievo possono essere complicati. È difficile che in mare si possano fare i rilievi con la misurazione delle distanze basandosi sui segni lasciati da una frenata.

Ad ogni buon conto, in Commissione è stato compiuto un ottimo lavoro, in quanto in quella sede si è intervenuti su passaggi della norma che necessitavano anche di precisazioni, come il richiamo che è stato fatto per individuare le unità da diporto, anche per far sì che non vengano esclusi certi tipi di natante, come le moto d'acqua, o magari per far ricomprendere in questo tutte quelle che definiremo con termine tecnico imbarcazioni che possono essere condotte anche senza patente.

Quello che è importante è che oggi arriviamo alla formulazione di una norma che prevede che, in caso di violazione delle norme sulla navigazione o di morte o lesione, la pena sia commisurata a quella prevista per l'omicidio stradale. Come si diceva prima, è importante che con questa modifica all'impianto normativo penale esistente sia prevista una grave pena per la guida in stato di ebbrezza o di alterazione da sostanze psicotrope.

Ricordiamo anche l'aumento della pena nel caso in cui si circoli senza patente nautica o con la patente sospesa o revocata oppure in caso di assenza dell'assicurazione obbligatoria. Di conseguenza, chi si pone alla guida di un'imbarcazione dovrà necessariamente avere particolari attenzioni.

Vogliamo pensare, comunque, che questo sia un primo passo verso una responsabilizzazione di chi va

per mare. L'introduzione di tale norma apre anche una riflessione sull'impianto attuale della normativa sull'omicidio stradale, che, seppure con ottimi obiettivi, risulta abbastanza laboriosa, non possiamo nascondercelo. Oggi innestare le nuove misure su un impianto laborioso di certo non è semplice, ma è comunque una base di partenza, perché adesso ci troviamo a dover coordinare una norma come questa anche con il codice della navigazione. Per fare un esempio, in Commissione è stato approvato un ordine del giorno - sul quale ringrazio il Governo per aver espresso parere favorevole, permettendoci così che fosse accolto - che è stato formulato dal Gruppo della Lega, volto a coordinare le sanzioni accessorie: in ipotesi di circolazione con patente nautica, nel caso di omicidio nautico o di lesione nautica, va da sé che dovrà essere anche eventualmente ripensato e coordinato l'impianto sanzionatorio.

Penso che non si possa far altro che ringraziare il relatore, tutta la Commissione e la Presidente per il lavoro che è stato fatto, che ci ha consentito di giungere oggi ad approvare questa norma di giustizia, che veramente traccia un futuro di responsabilizzazione per la navigazione. (*Applausi*).

[VERINI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERINI (PD-IDP). Signor Presidente, desidero illustrare alcuni motivi per votare a favore di questo disegno di legge e della nuova disciplina che, com'è stato ricordato anche da altri colleghi intervenuti, si propone di aggiornare il nostro codice penale per integrare le fattispecie di reato previste oggi per la violazione delle norme sulla circolazione stradale, in caso di lesioni o morte di persona, aggiungendovi quelle che disciplinano la navigazione marittima o interna.

Per effetto di queste modifiche che stiamo approvando, si punisce dunque con le stesse sanzioni chi abbia causato un grave incidente, sia se alla guida di un mezzo su strada, sia se alla guida di un natante in acqua. In effetti, dopo che nel 2016 erano state introdotte le nuove fattispecie autonome per i delitti di omicidio stradale e lesioni personali stradali, previsti dai nuovi articoli del codice penale che avevano reso molto più severe le sanzioni, soprattutto per i casi di guidatori professionali o guidatori sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o di alcol, dopo l'introduzione di quelle norme si era palesata un'evidente asimmetria con le sanzioni previste per analoghi comportamenti e condotte tenuti alla guida di imbarcazioni, ancora soggette alla vecchia disciplina: una differenza di trattamento che obiettivamente appariva non giustificata, già quando vennero introdotti i nuovi reati di omicidio e lesioni stradali.

Forse fu una scelta discutibile quella di non allineare già allora, però venne ritenuto opportuno dalla maggioranza affrontare in separata sede queste condotte per non intralciare l'*iter* di una riforma che la grande maggioranza del Parlamento riteneva necessaria e urgente. Da allora, peraltro, nessuna iniziativa di allineamento per evitare l'asimmetria venne assunta, se non nella scorsa legislatura, quando - lo ricordavamo prima - venne approvato, proprio in questo ramo del Parlamento, un testo di legge del tutto analogo a quello oggi in discussione, che introduceva appunto il reato di omicidio e lesioni nautiche e che, tuttavia, a causa della fine anticipata della legislatura, non completò l'*iter*. Come Gruppo PD allora, in questo ramo, votammo a favore e ci apprestiamo a fare altrettanto adesso. Il motivo fondamentale sta in quello che ho ricordato: colmare una lacuna normativa. Ce n'è bisogno, anche perché sono molti gli incidenti di questo tipo che accadono. È stato ricordato anche qui - e vogliamo ricordarlo anche noi con emozione - il gravissimo incidente avvenuto lo scorso giugno sul lago di Garda, quando due persone in stato di ubriachezza con una barca travolsero e uccisero due ragazzi.

Il testo arrivato in Commissione è stato solo leggermente modificato e migliorato, anche con un paio di emendamenti presentati dal nostro Gruppo. Si è infatti meglio precisata la fattispecie e si è modificata anche la procedibilità a querela per il reato di lesioni colpose, anche per mantenere l'impianto della riforma Cartabia, che già era intervenuta sul punto con una disciplina più coerente e ragionevole.

In conclusione, Presidente, seppure con l'orientamento a un voto favorevole, voglio esprimere alcune perplessità, che voglio condividere con l'Assemblea. Se siamo favorevoli a questa nuova normativa per le ragioni che ho ricordato, esprimiamo però innanzitutto un rammarico: non ci siamo opposti

all'estrema velocità con cui anche il lavoro di Commissione si è svolto, non lo abbiamo contrastato, però un'istruttoria un po' più approfondita forse ci avrebbe aiutato a licenziare una norma ancora migliore. È vero, forse l'*iter* per semplificato poteva essere in parte giustificato dal fatto che si trattava di una proposta di legge che questo ramo del Parlamento già aveva affrontato, però una riflessione più approfondita su alcuni punti sarebbe stata certamente utile.

Per esempio, sarebbe stato utile a mio giudizio chiedersi se non vi siano peculiarità nella guida di imbarcazioni e natanti di cui sarebbe stato meglio tenere conto nella redazione delle norme, magari, secondo qualcuno, anche a costo di differenziare un po' la disciplina da quella prevista per la strada.

Non solo: a distanza di qualche anno da quell'approvazione dell'omicidio stradale e da quell'innovazione così significativa del codice penale e alla luce di questi primi anni di applicazione, ci sono stati anche diversi giudizi di giuristi e commentatori, che ponevano qualche accento su quel provvedimento. Forse questa era l'occasione per una verifica puntuale e laica dei suoi pregi e dei suoi difetti e magari anche per apportare qualche modifica e miglioramento che l'esperienza sul campo potrebbe aver suggerito. Non è sbagliato interrogarsi su critiche relative a quella quota di populismo penale che accompagnò l'approvazione del provvedimento nel 2016; interrogarsi per migliorare, naturalmente, e soprattutto per cercare di capire perché, nonostante quelle norme e quella penalizzazione, la piaga degli incidenti anche mortali che rientrano in quella fattispecie è ancora purtroppo cronaca quotidiana. Forse lo è perché tutti dobbiamo considerare che non è il solo inasprimento di pene la strada che può definitivamente contrastare un fenomeno diffuso e grave come quello della guida sotto l'effetto di alcol o sostanze stupefacenti e che vede coinvolti molti giovani. Nonostante il reato di omicidio stradale approvato nel 2016, questo fenomeno è ancora troppo spesso al centro delle cronache.

È un ragionamento che si può e si deve estendere in altri ambiti, naturalmente, ma nel caso dell'omicidio stradale e dell'omicidio nautico, accanto a norme penali, serve secondo noi una grande opera di educazione e prevenzione, che veda protagonisti la scuola, tutti i mezzi di comunicazione, i *social* e le stesse famiglie. È da queste cose che anche nuove norme penali vanno accompagnate.

Ci auguriamo perciò che queste riflessioni possano essere fatte, magari in seconda lettura, dalla Camera dei deputati. Per questi motivi e con queste osservazioni, però, confermiamo il voto favorevole del Gruppo Partito Democratico. (*Applausi*).

BALBONI (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI (*FdI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, consentitemi di iniziare questo mio intervento ringraziando davvero di cuore tutti coloro che hanno lavorato per migliorare il testo che era stato approvato nella scorsa legislatura, il Presidente della Commissione giustizia, il relatore, tutti i commissari e tutti coloro che sono intervenuti oggi in questo dibattito, svolgendo considerazioni che condivido davvero fino in fondo. Il mio disegno di legge era nato proprio da questo intento, senza pretendere ovviamente di risolvere completamente un problema gravissimo, che presenta aspetti tra loro molto complicati, che vanno affrontati in modo multidisciplinare, perché ci sono il tema della prevenzione, quello dell'educazione e quello di chi va per mare, che, come chi va per strada, deve conoscere le regole, i rischi e i pericoli.

Il numero di vittime che purtroppo ancora l'Italia deve registrare ogni anno è gravissimo: sappiamo che per i giovani sotto i venticinque anni gli incidenti stradali sono la prima causa di morte, quindi il bilancio è drammatico. Tuttavia, non si può ignorare che la legislazione varata nel 2016 abbia contribuito a ridurre - almeno, questo ci dicono le statistiche - il numero di incidenti gravi e mortali, anche se purtroppo rimane ancora molto alto. Andavano colmati, come molti colleghi hanno riferito, un vuoto normativo e una disparità di trattamento nei confronti della quale il sentimento di giustizia di ciascuno di noi si ribella. Non si capiva e non si capisce infatti per quale ragione fino a oggi chi uccide o provoca lesioni alla guida di un'auto debba essere punito in modo enormemente più grave di come viene punito chi uccide o provoca lesioni alla guida di un'imbarcazione a motore. Violazione di norme del codice della strada, in un caso; violazione di norme del codice navale, dell'altro; la colpa, insomma, è però la stessa e la lesione del bene - in questo caso, la vita o l'incolumità - è la stessa.

Questa disparità di trattamento, come alcuni hanno ricordato, nasceva da una scelta compiuta nella XVII legislatura, addirittura nel 2016, quando venne approvata la nuova disciplina sull'omicidio stradale. In quell'occasione, il Parlamento di allora decise di stralciare la norma, che pure inizialmente era contenuta in quel disegno di legge, che puniva anche l'omicidio nautico.

Si decise di stralciare la norma riguardante l'omicidio e le lesioni nautiche perché, si disse allora, era più ragionevole che questa disciplina venisse dettata nell'ambito del nuovo codice della navigazione e della nautica da diporto. Sono però passati gli anni e gli incidenti si sono susseguiti.

La stragrande maggioranza di coloro che vanno per mare conosce e rispetta le regole del codice della navigazione, le ordinanze delle capitanerie di porto, il principio di cautela e la vita umana. Tuttavia, vi è una piccolissima parte, ma comunque rilevante, di gente che va per mare senza preoccuparsi nemmeno di conoscere o studiare le regole e che purtroppo, con il suo comportamento negligente ed imprudente, provoca vittime.

Da più parti si è ricordato l'incidente del lago di Garda, che è costato la vita a due giovani, Greta e Umberto. Ricordo che le firme raccolte dal comitato Giustizia per Umberto e Greta sono state più di 130.000 e chiedevano l'approvazione di questo disegno di legge, perché l'ingiustizia era troppo evidente. Quei pochi che vanno per mare senza rispettare le regole ovviamente gettano un'ombra anche sui tanti che invece le rispettano.

Il principio di uguaglianza impone di trattare fattispecie sostanzialmente identiche in modo identico. Da qui questo mio disegno di legge, presentato nella scorsa legislatura, che per poche settimane non è stato approvato anche alla Camera; da qui la mia decisione, con il sostegno del Gruppo Fratelli d'Italia, di ripresentarlo anche in questa legislatura.

Voglio dire che sono d'accordo con le considerazioni di tutti quanti hanno affermato in quest'Aula che non è soltanto inasprendo le pene che si risolvono i problemi. Lo ribadisco: c'è un problema di educazione. Bisogna coinvolgere la scuola, il volontariato e la famiglia; per quanto riguarda la nautica, bisogna coinvolgere quella rete fittissima di associazioni nautiche che coprono i nostri 8.000 chilometri di costa.

C'è un lavoro di prevenzione importante da fare e, da questo punto di vista, sono d'accordo anche con la senatrice Aurora Floridia, quando ha aperto il suo intervento proprio richiamando questa necessità. Averla presente non significa però ignorare il vuoto legislativo che oggi abbiamo di fronte e la disparità evidente di trattamento di situazioni tra loro molto simili, se non identiche. A questo soltanto mirava il disegno di legge e, quindi, non a risolvere completamente il problema, ma a porre l'accento sulla necessità di accendere i riflettori su un aspetto della sicurezza in mare che - parliamoci chiaro - molto spesso viene trascurato. E ciò avviene perché la stagione balneare è breve e poi perché, quando succede l'incidente, c'è prima l'indignazione ma poi dopo, finita la stagione balneare, i riflettori si spostano su altri fatti di cronaca che purtroppo si susseguono, per cui di anno in anno si rimanda e si dimentica. Secondo me è giusto dare un segnale prima dell'apertura della prossima stagione balneare - mancano ancora alcuni mesi - per richiamare l'attenzione, per porre tutti coloro che vanno in mare di fronte alla loro responsabilità, perché hanno in mano uno strumento che può essere di divertimento, ma che improvvisamente per una disattenzione, per una negligenza o per una sottovalutazione, si può trasformare in uno strumento di morte.

Prima la senatrice Aurora Floridia diceva, a ragione, che oggi in Italia è possibile condurre per mare un'imbarcazione fino a 40 cavalli senza patente nautica, senza nemmeno un giorno di formazione, magari andando a noleggiarla in una delle tante darsene per una sola giornata. Tuttavia, un motore marino, un fuoribordo di 40 cavalli corrisponde a un'autovettura con una cilindrata di 1.800 centimetri cubici: qualcuno si sognerebbe mai di far guidare un'autovettura non di cilindrata di 1.800 centimetri cubici, ma anche di 900 o di 500 centimetri cubici, o anche semplicemente un motociclo? Qualcuno si sognerebbe mai di mettere in mano uno strumento di questo genere a chi non ha nemmeno un giorno di formazione, non ha una patente e nemmeno un patentino?

La situazione andava quindi richiamata all'attenzione di tutti quanti. Certamente è un primo passo, ma è importante per non sottovalutare quello che succede ogni anno d'estate lungo le nostre coste. Anche i nostri bagnanti, anche i nostri bambini, anche le nostre famiglie hanno diritto di godere in sicurezza

dell'estate, del mare e del sole senza rischiare di essere travolti mentre fanno il bagno da una moto d'acqua che arriva a dieci metri dalla riva o dal motoscafo che sfreccia a tutta velocità in mezzo a loro. Pertanto, il voto del Gruppo Fratelli d'Italia sarà convintamente a favore. Concludo il mio intervento come l'ho iniziato, ringraziando tutta l'Assemblea per il contributo dato a questo disegno di legge.
(Applausi).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(328) CRAXI ed altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, con Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019 (Relazione orale) (ore 17,54)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 328.

Il 31 gennaio scorso l'Assemblea ha deliberato la procedura abbreviata prevista dall'articolo 81 del Regolamento. Pertanto, la discussione sarà limitata ai soli interventi del relatore e del rappresentante del Governo, salve le dichiarazioni di voto finali.

Il relatore, senatore Dreosto, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

DREOSTO, relatore. Signor Presidente, procediamo oggi alla ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di cooperazione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, con Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019. L'intesa bilaterale in via di ratifica è finalizzata all'intensificazione dei rapporti cinematografici e audiovisivi tra l'Italia e la Repubblica dominicana. Il testo, in particolare, costituisce un valido strumento normativo di incentivo ai coproduttori italiani nella pianificazione di opere cinematografiche e audiovisive con produttori dominicani, con riflessi significativi sull'intera industria cinematografica, consentendo alle coproduzioni realizzate ai sensi dell'Accordo medesimo, di essere considerate alla stregua di un'opera nazionale dei rispettivi Paesi.

Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, il relativo articolo 3 li valuta in 4.890 euro ogni quattro anni.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente e dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge in esame, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione finale.

SCALFAROTTO (Az-IV-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SCALFAROTTO \(Az-IV-RE\)](#). Signor Presidente, intervengo soltanto per dichiarare il voto favorevole del mio Gruppo.

Si tratta di un Accordo sicuramente vantaggioso per l'Italia e il relatore ha già detto parole di grande chiarezza e saggezza. Mi permetto però, nel dichiarare il nostro voto favorevole, soltanto di porre un tema regolamentare all'attenzione di quest'Aula. Si tratta infatti di un Accordo favorevole, stipulato però nel febbraio 2019. Anche per gli eventi legati alla crisi politica e alle elezioni anticipate, siamo a ratificarlo nel 2023. È un Accordo, però, che avrebbe potuto entrare in vigore molto prima se magari fosse stato trattato in Commissione e non in Assemblea. Vedo tra l'altro che l'onere finanziario, previsto dall'articolo 3, è di 4.890 euro all'anno per quattro anni. Che l'intero Senato della Repubblica blocchi un Accordo vantaggioso per quattro anni, per una spesa di 4.890 all'anno, mi sembra che meriti una riflessione sul piano regolamentare. *(Applausi)*.

[CRAXI \(FI-BP-PPE\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CRAXI \(FI-BP-PPE\)](#). Signor Presidente, siamo in presenza di un Accordo ben circoscritto e dalla portata precisa e delimitata, che consente alle coproduzioni realizzate ai sensi del provvedimento di essere considerate opere nazionali dei rispettivi Paesi e di godere, quindi, dei benefici e degli strumenti previsti.

Vi è poco da commentare se non che è necessario sostenere in via preliminare il nostro settore audiovisivo e cinematografico; un settore che ancora risente molto degli effetti della pandemia Covid-19 e dell'avvento delle piattaforme globali, più attente ai profitti che non allo sviluppo dei prodotti artistico culturali del settore.

Se anche in piccola misura questo Accordo possa costituire un valido strumento normativo di incentivo economico ai coproduttori italiani nella pianificazione di opere cinematografiche o audiovisive con produttori dominicani, con riflessi significativi sull'intera industria cinematografica, credo sia un bene per tutti e per il Paese.

È con questo spirito, che vede nell'Italia un Paese da rilanciare anche nella sua immagine e nel suo racconto, che dichiaro il voto favorevole di Forza Italia alla ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica con il Governo della Repubblica dominicana.

[DE ROSA \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DE ROSA \(M5S\)](#). Signor Presidente, questo Accordo, siglato dal primo Governo Conte, rappresenta un importante incentivo alla realizzazione di coproduzioni cinematografiche italo-dominicane che, con esso, appunto, verranno considerate alla stregua di opere nazionali dai rispettivi Paesi così da poter godere dei benefici previsti dalle rispettive legislazioni nazionali.

L'industria cinematografica italiana e quella dominicana potranno trarre mutuo beneficio dalla coproduzione di film e di opere audiovisive che, per qualità tecniche e per valori artistici, siano in grado sia di contribuire al prestigio e all'espansione economica delle industrie di produzione e distribuzione cinematografica, televisiva e dei nuovi *media* nei due Paesi, sia di rafforzare ulteriormente la collaborazione culturale tra le parti. *(Applausi)*.

[ALFIERI \(PD-IDP\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ALFIERI \(PD-IDP\)](#). Signor Presidente, visto che avevamo già approvato la procedura d'urgenza e approfondito i temi discussi - e dato mandato al relatore - in Commissione affari esteri, annuncio il voto favorevole del Partito Democratico a questo disegno di legge di ratifica e anche a quelli successivi. *(Applausi)*.

[BARCAIUOLO \(FdI\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BARCAIUOLO \(FdI\)](#). Signor Presidente, condivido il metodo adottato dal collega del Partito Democratico e annuncio il voto favorevole a tutti e cinque i disegni di legge di ratifica, anche per guadagnare tempo, visto che i testi sono stati ampiamente discussi in Commissione ed erano già stati trattati nelle scorse legislature.

Manifestiamo forse un'unica perplessità, sul piano dei contenuti, sull'Accordo con la Bolivia per motivi di geopolitica rispetto al Governo boliviano, al rispetto dei diritti umani, al rispetto delle opposizioni. Tuttavia, non ci sfugge che siamo in sede di ratifica di accordi già siglati e, quindi, il principio della parola data e comunque della credibilità del Governo, anche in continuazione rispetto alla posizione italiana, è prioritario sul loro contenuto specifico.

Pertanto, dichiariamo il nostro voto favorevole sull'Accordo in materia di coproduzione cinematografica con il Governo della Repubblica dominicana; sul Protocollo sull'autotrasporto con il Governo della Repubblica di Armenia; sulle Convenzioni di Ginevra del 2002 e del 2006; sull'adesione alla Carta europea dell'autonomia locale, soprattutto, che sancisce principi importanti sulla centralità delle autonomie e degli enti locali nello sviluppo e nell'organizzazione delle nostre comunità e infine, pur con le perplessità già manifestate, sull'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra Italia e Bolivia. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(329) CRAXI ed altri. - Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018
(*Relazione orale*) (ore 18,04)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 329.

Anche per questo provvedimento l'Assemblea ha deliberato la procedura abbreviata.

La relatrice facente funzioni, senatrice Craxi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice facente funzioni.

[CRAXI](#), *f. f. relatrice*. Signor Presidente, l'Aula del Senato è chiamata a esaminare il disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra l'Italia e l'Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, che modifica un precedente accordo sottoscritto dai due Paesi nel 1999.

Il Protocollo emendativo al nostro esame introduce una modifica al testo dell'Accordo, in particolare aggiungendo un comma all'articolo 11, relativamente al trasporto di merci effettuato da un complesso veicolare di due veicoli. Il Protocollo emendativo dispone inoltre la sostituzione di un comma dell'articolo 25 dell'Accordo, in relazione alle autorità competenti delle parti incaricate dell'attuazione dell'intesa bilaterale, stabilendo che esse siano il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'Italia e il Ministero dei trasporti, delle comunicazioni e delle tecnologie informatiche per la parte armena.

[PRESIDENTE](#). Il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente e dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

[SCALFAROTTO](#) *(Az-IV-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO *(Az-IV-RE)*. Signor Presidente, torno sul punto, perché in questo caso - come diceva la relatrice, la presidente Craxi - si tratta di un emendamento a un Accordo già in vigore; emendamento che è stato richiesto da parte italiana, dalle nostre imprese per agevolare il loro lavoro in Armenia e fare in modo che l'Accordo si applichi anche agli autoarticolati nei quali il mezzo di trasporto e il mezzo agganciato alla motrice sono di diversa nazionalità. Si tratta veramente di una cosa molto piccola e anche in questo caso parliamo di un Accordo del 2018, che le nostre imprese ci hanno chiesto di fare cinque anni fa. Per cui, come si dice, *de minimis non curat praetor*; in questo caso direi che dovremmo applicarlo anche al Senato e pensare se per caso non dovremmo valutare l'opportunità di rivedere le procedure, che sono molto lunghe ed evidentemente non possono poi essere utili a noi stessi e alla parte che le chiede. *(Applausi)*.

[GASPARRI](#) *(FI-BP-PPE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(FI-BP-PPE)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa ratifica, anche se di natura tecnica, dimostra come la promozione del nostro sistema Paese si attivi sui mercati globali. Tutto questo passa anche attraverso la capacità di accrescere la proiezione internazionale del nostro Paese. L'autorizzazione bilaterale per il trasporto internazionale delle merci fra l'Italia e l'Armenia, anche per uno solo dei due veicoli che compone il complesso veicolare, può sembrare una questione marginale. Ma, in realtà, proprio su aspetti di questa natura talvolta rischia di incagliarsi l'azione delle imprese e delle aziende. La facilitazione dei trasporti serve proprio a migliorare la nostra capacità di penetrazione in alcuni mercati che hanno per noi un grande interesse. Dobbiamo quindi essere molto attenti alle sinergie che si possono sviluppare con altre realtà.

L'Armenia, dal punto di vista geografico, può essere un ottimo anello di congiunzione fra i mercati asiatici e il Medio Oriente. Essa rappresenta già oggi un *hub* importante sotto il profilo logistico con i Paesi emergenti. Roma è il sesto fornitore di Erevan, con una quota di mercato, nei primi dieci mesi del 2022, pari al 3,2 per cento. I settori interessati e la domanda di beni italiani riguardano la moda, l'agroalimentare, i beni di lusso e la meccanica. Sono dati che ci fanno capire come anche alcuni aspetti o piccole questioni tecniche possono facilitare la circolazione dei nostri beni in settori per noi fondamentali.

Per queste ragioni, forti di una visione che travalica la stessa materia su cui siamo chiamati a esprimerci e consapevoli dell'impegno che anche noi di Forza Italia abbiamo sempre profuso, anche in questa fase di Governo di centrodestra, per l'espansione dei nostri operatori sui mercati internazionali, votiamo a favore del testo di ratifica e di esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il nostro Governo e il Governo della Repubblica di Armenia al nostro esame.

[DE ROSA](#) *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE ROSA *(M5S)*. Signor Presidente, il Protocollo emendativo all'Accordo con l'Armenia in materia di trasporti internazionali, anch'esso siglato dal primo Governo Conte, introduce una modifica burocratica ma significativa richiesta dall'Italia al fine di garantire maggiore flessibilità per i nostri operatori del trasporto stradale delle merci. L'integrazione prevede che sia possibile usare un'autorizzazione bilaterale per uno solo dei veicoli che compone l'autotreno - motrice o rimorchio - a condizione che tutti i veicoli coinvolti siano registrati nel territorio di una delle parti contraenti. Questo consente alle ditte di trasporto italiane che operano anche con rimorchi di avere una maggiore convenienza sul piano dei costi e dell'operatività nella scelta dell'operatore straniero per la trazione lungo il percorso finale in Armenia.

Per questo motivo il MoVimento 5 Stelle voterà a favore del provvedimento. *(Applausi)*.

[DREOSTO](#) *(LSP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DREOSTO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, svolgeremo un'unica dichiarazione di voto a nome del Gruppo della Lega su tutte le ratifiche in esame.

Con le ratifiche degli accordi di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica con Paesi terzi si intende rafforzare i rapporti bilaterali tra l'Italia e i Paesi firmatari. Questi accordi nascono dall'esigenza di stabilire in un quadro unico e certo la più ampia collaborazione possibile in tutti i settori che vanno dalla cultura alle scienze applicate, dallo sport alla protezione dei diritti umani, dal diritto alla proprietà intellettuale ai trasporti, che sono oggetto del provvedimento di cui ci stiamo occupando. Tali accordi sono fondamentali per potenziare i rapporti bilaterali e rafforzare la collaborazione tra le reciproche amministrazioni, cercando poi di costruire delle regole e delle metodologie comuni a tutti. Alcune di queste iniziative vanno poi nella direzione auspicata di un'Italia più attenta agli sviluppi politici, economici e culturali, come per esempio nel caso di quello che vedremo per quanto riguarda il continente latinoamericano, con il quale abbiamo la possibilità di rilanciare rapporti di collaborazione in un'area che è sicuramente prioritaria per la politica estera del nostro Paese.

Il fatto poi che l'Italia e il nostro Governo vogliano guardare al di là dei confini europei con questi atti fa capire come si intenda allargare lo spettro di azione e rafforzare i rapporti bilaterali anche con Paesi non limitrofi e questo evidentemente per un'Italia protagonista in politica estera a tutto tondo.
(*Applausi*).

PRESIDENTE. I senatori Alfieri e Barcaiuolo hanno già dichiarato il proprio voto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.
(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(330) CRAXI ed altri. - Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006 (Relazione orale) (ore 18,14)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 330.

L'Assemblea ha deliberato anche per questo provvedimento la procedura abbreviata.

Il relatore, senatore Borghi Enrico, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

BORGHI Enrico, relatore. Signor Presidente, l'Assemblea del Senato è chiamata a esaminare il disegno di legge di ratifica ed esecuzione di due Convenzioni internazionali promosse dall'Organizzazione internazionale del lavoro in materia di salute e sicurezza dei lavoratori rispettivamente nn. 155 e 187. L'intento sotteso ai documenti internazionali in via di ratifica è contribuire a prevenire gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e creare un ambiente di lavoro sempre più sicuro e salubre mediante un'azione progressiva e coordinata sia a livello nazionale, sia d'impresa, con la piena partecipazione di tutte le parti interessate. Occorre sottolineare come la legislazione italiana risulti essere già conforme a tutte le disposizioni contenute ai suddetti strumenti internazionali, non necessitando dunque di alcun adeguamento normativo interno.

La ratifica, che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, risponde dunque unicamente all'esigenza dell'Italia di conformarsi a specifici obblighi di matrice internazionale, in questo caso derivanti dall'essere il nostro Paese parte dell'Organizzazione internazionale del lavoro.
(*Applausi*).

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente e dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge in esame, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

[CRAXI](#) *(FI-BP-PPE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CRAXI](#) *(FI-BP-PPE)*. Signor Presidente, mi accodo alla prassi utilizzata dagli altri Gruppi, essendo appunto delle ratifiche che abbiamo già discusso molto in Commissione. Quindi, preannuncio per i prossimi tre disegni di legge di ratifica il voto favorevole del Gruppo Forza Italia. *(Applausi)*.

[DE ROSA](#) *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DE ROSA](#) *(M5S)*. Signor Presidente, anche noi del Gruppo MoVimento 5 Stelle dichiariamo il voto favorevole per il disegno di legge di ratifica in esame e per gli altri due disegni di legge di ratifica successivi.

[PRESIDENTE](#). Il senatore Scalfarotto ha già preannunciato la sua intenzione di voto. Anche i Gruppi Lega, Partito Democratico e Fratelli d'Italia si sono già espressi.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Discussione e approvazione del disegno di legge:

[\(331\) CRAXI ed altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010 \(Relazione orale\) \(ore 18,18\)](#)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 331.

Il relatore, senatore De Rosa, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[DE ROSA](#), *relatore*. Signor Presidente, la procedura abbreviata, ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento, riguarda il disegno di legge di ratifica dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologiche del 2010 tra l'Italia e la Bolivia, testo che era già stato approvato in prima lettura dall'Aula del Senato nella scorsa legislatura, il 20 aprile 2021, in relazione al disegno di legge n. 1278. L'Accordo in esame, destinato a sostituire una precedente intesa di settore risalente al 1953, è composto da 20 articoli e si propone di fornire un quadro giuridico e una base finanziaria necessaria allo sviluppo dei rapporti tra l'Italia e la Bolivia negli importanti settori della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, al fine di rinsaldare e intensificare ulteriormente i legami di amicizia già esistenti e di migliorare il quadro complessivo delle relazioni bilaterali.

Nello specifico, l'intesa bilaterale esplicita, tra gli altri, l'impegno delle parti a promuovere e a realizzare attività che favoriscono la cooperazione nell'ambito culturale, scientifico e tecnologico; a migliorare la conoscenza e la diffusione delle rispettive lingue e culture; a favorire la collaborazione tra le rispettive istituzioni accademiche, scolastiche, amministrazioni archivistiche, biblioteche e musei. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente e dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge in esame, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

I Gruppi Forza Italia, Lega, Partito Democratico e Fratelli d'Italia si richiamano alle dichiarazioni di voto precedenti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(332) CRAXI ed altri. - Adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009

(Relazione orale) (ore 18,22)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 332.

La relatrice, senatrice Pucciarelli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

PUCCIARELLI, relatrice. Signor Presidente, l'Assemblea del Senato è chiamata ad esaminare il disegno di legge di adesione del nostro Paese al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali.

Il Protocollo in esame rappresenta il culmine di oltre vent'anni di lavoro a livello intergovernativo in seno al Consiglio d'Europa in tema di partecipazione democratica a livello locale, iniziato con la firma della Carta europea dell'autonomia locale. In particolare, tale Protocollo addizionale prevede che alla Carta europea delle autonomie locali sia aggiunta anche un'altra dimensione, quella relativa al diritto della persona a partecipare alla gestione degli affari delle collettività locali. Il disegno di legge di ratifica del Protocollo, nel porre una clausola di invarianza finanziaria, stabilisce che le amministrazioni interessate provvedano all'attuazione del provvedimento in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente e dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge in esame, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

Mi segnalano che c'è qualche postazione "autovotante". Prima di intervenire, vi chiedo di disattivarla.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.
(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.
(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.
(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

[LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDO (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, intervengo solo per fare alcune osservazioni. Noi stiamo votando il Protocollo di Utrecht, che è un protocollo addizionale alla Carta europea che è datata del 1985, che sostanzialmente fa leva sul principio di sussidiarietà, cioè la valorizzazione dell'autonomia locale come pilastro della democrazia da promuovere in seno al Consiglio d'Europa.

Il tema che io pongo all'attenzione è il seguente. Riprendendo le riflessioni svolte dal collega Scalfarotto, qualcuno sarà portato a dire: rispetto al 2009, accordi del 1981 e del 1985 sono relativamente recenti. Pensate che il Protocollo di Utrecht, in realtà, intende implementare la Carta del 1985 sul tema dell'utilizzo del digitale. Voi vi rendete conto che, dal 2009 al 2023, è cambiato il mondo rispetto all'utilizzo del digitale. Questo, quindi, ci imporrebbe una riflessione anche sulla valorizzazione dell'adeguamento della Carta.

La dimensione orizzontale e sociale espressa dalle comunità locali, che viene valorizzata dalla Carta, può aiutare a contrastare il crescente scollamento tra le istituzioni e i livelli di espressione degli enti esponenziali delle autonomie locali.

Da ultimo, la Carta viene adottata in diversi Stati in modo diverso. In alcuni Stati produce effetti meramente obbligatori, mentre in altri Stati, invece, permette di riconoscere gli effetti diretti, tramite la possibilità che le autonomie locali possano ricorrere ai giudici civili, al giudice ordinario e ai giudici amministrativi.

Io penso che, se vogliamo andare verso la valorizzazione della dimensione delle autonomie locali e della democrazia locale, sarebbe opportuno che anche il percorso di adeguamento negli Stati membri e negli Stati del Consiglio d'Europa avvenga in maniera uniforme. Altrimenti, avremo sempre *standard* minimi di tutela e non la piena valorizzazione della dimensione locale.

[PRESIDENTE](#). Gli altri Gruppi hanno già dichiarato il proprio voto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.
(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Presidenza del vice presidente CASTELLONE

Deliberazione per la costituzione in giudizio del Senato della Repubblica per resistere in un conflitto di attribuzione (ore 18,28)

Discussione e approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la deliberazione per la costituzione in giudizio del Senato della Repubblica per resistere in un conflitto di attribuzione sollevato dal tribunale ordinario di Modena.

Con ricorso depositato il 4 maggio 2022, il tribunale ordinario di Modena ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica in ordine alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta del 16 febbraio 2022, ha dichiarato l'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni rese da Carlo Amedeo Giovanardi, senatore all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente dinanzi allo stesso

tribunale ordinario di Modena.

Il ricorso è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale, con ordinanza n. 1 del 20 dicembre 2022, depositata in cancelleria il successivo 10 gennaio 2023. Tale ordinanza è stata notificata al Senato il 30 gennaio 2023.

Nella seduta del 14 febbraio 2023 la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha espresso, all'unanimità, parere favorevole alla costituzione in giudizio del Senato dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel citato conflitto di attribuzione.

Ha richiesto di intervenire il vice presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, senatore Scalfarotto. Ne ha facoltà.

[SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, intervengo brevemente per chiarire all'Assemblea su che cosa siamo chiamati a votare quest'oggi.

Il Senato della Repubblica è stato convenuto in giudizio dal tribunale ordinario di Modena davanti alla Corte costituzionale per dirimere un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato.

In buona sostanza oggi andiamo a discutere se vogliamo che il Senato possa presentarsi davanti alla Corte costituzionale e difendere le sue prerogative o meno; non siamo chiamati a discutere del merito della vicenda che riguarda il senatore Giovanardi, perché quella vicenda è stata delimitata e decisa nella scorsa legislatura. Ovviamente, però, è giusto da parte mia darvi qualche breve ragguaglio sulla ragione per la quale il tribunale di Modena ci ha convenuti in giudizio.

In buona sostanza è successo che il tribunale di Modena, la cui legittimazione ad agire è stata riconosciuta dalla Corte costituzionale, ritiene che il Senato sia andato al di là delle sue prerogative nel qualificare come opinioni quelle del senatore Giovanardi, che invece il tribunale di Modena riteneva essere fatti che configuravano altri reati, per esempio la rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio, la violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, la violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo, giudiziario e ai suoi singoli componenti, oltre all'oltraggio a pubblico ufficiale.

Nella scorsa legislatura, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari aveva stabilito che si trattasse comunque di opinioni espresse dal senatore Giovanardi e aveva anche sottolineato che la qualificazione o meno di un fatto come opinione spettasse necessariamente al Senato, perché se l'insindacabilità *ex* articolo 68 della Costituzione si applicasse sulla base della qualificazione giuridica del reato, noi come Senato dovremmo valutare l'applicabilità dell'articolo 68 solo sulla base di una decisione presa dalla magistratura, che è quella di utilizzare quel titolo di reato o un altro. La Giunta invece si espresse nel modo seguente: noi valutiamo il fatto, se quel fatto costituisce un'opinione coperta dalle previsioni di cui all'articolo 68 della Costituzione, per noi va applicato il principio dell'insindacabilità. Questa è stata la materia del contendere, quindi nella scorsa legislatura la Giunta, a maggioranza, decise in questo senso. Quest'oggi a noi non tocca ritornare su tale decisione: una volta deliberato in quella direzione dalla Giunta del Senato quella è la volontà del Senato della Repubblica.

Ovviamente il tribunale di Modena aveva la possibilità di dire che il Senato era andato al di là delle sue prerogative, ma spetta a noi, oggi, decidere se la applicabilità o meno dell'articolo 68 della Costituzione spetti al Senato oppure ad altri. Lasciatemi anche dire che di prassi, quando un altro potere dello Stato convoca la nostra Camera davanti alla Corte costituzionale, noi naturalmente andiamo davanti alla Corte costituzionale per difendere le ragioni della Camera di cui siamo componenti.

Pertanto, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato, all'unanimità, nell'ultima seduta ha deliberato, come diceva la Presidente, che il Senato possa presentarsi davanti alla Corte costituzionale. Dunque io chiedo all'Assemblea di confermare tale decisione e dare al Senato la possibilità di rispondere al conflitto di attribuzione sollevato dal tribunale di Modena e poter quindi difendere davanti all'Alta corte le prerogative e le motivazioni che condussero il Senato a prendere quella decisione.

[PRESIDENTE](#). Sulle conclusioni della Giunta può prendere la parola un oratore per Gruppo per non più di dieci minuti.

[ROSSOMANDO](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

ROSSOMANDO (*PD-IDP*). Signora Presidente, impiegherò veramente molto meno di dieci minuti per dire che nel merito dell'oggetto che poi si discuterà davanti alla Corte costituzionale, il Gruppo Partito Democratico aveva votato diversamente dalle conclusioni che erano state approvate a maggioranza. Spendo solo alcune parole, perché ovviamente il senatore Scalfarotto ha riportato testualmente le conclusioni, ovvero che non sarebbe possibile - questa era la conclusione della relazione votata dalla maggioranza - stabilire *a priori* quali sono le condotte.

Noi avevamo votato in senso opposto, perché delle varie questioni che ci erano state presentate, così come c'era stata la prima relazione del senatore Durnwalder, ritenevamo che solo una potesse rientrare nella fattispecie prevista dall'articolo 68, esattamente per il principio della separazione dei poteri dello Stato e per il fatto che per qualificarle diversamente si deve entrare nel merito delle condotte contestate. Si deve quindi fare una sorta di accertamento, seppure, diciamo così, limitato alla descrizione presente agli atti. Proprio volendo difendere le prerogative del Parlamento, secondo noi ciò si può fare se si rispetta in maniera molto chiara la separazione dei poteri dello Stato.

Tuttavia ora siamo in un momento differente. Siamo alla costituzione in giudizio su una decisione che comunque l'Assemblea ha preso. La nostra posizione è che, tranne in casi assolutamente eccezionali, si difende comunque la decisione dell'Assemblea. Voglio sottolinearlo perché siamo in un momento in cui mi pare che non sempre ci sia molta chiarezza sul fatto che il Parlamento e le sue prerogative vanno difese sempre, indipendentemente dallo scontro politico. Lo dico perché in questi ultimi giorni non mi pare che la difesa del Parlamento e delle sue prerogative sia stata presente sempre a tutti. Anche per questo motivo, con questo voto vogliamo rimarcare che un conto è quando tali prerogative vengono trattate come privilegi (questo era il caso), un conto quando si difende il Parlamento, che va difeso e rispettato sempre e comunque.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari in senso favorevole alla costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel predetto conflitto di attribuzione sollevato dal tribunale ordinario di Modena.

(Segue la votazione).

Il Senato approva.

La Presidenza si intende pertanto autorizzata a conferire mandato, per la costituzione e la rappresentanza in giudizio del Senato, ad uno o più avvocati del libero foro.

Discussione del disegno di legge:

[\(455\)](#) ***Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale (Relazione orale) (ore 18,39)***

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 455.

Il relatore, senatore Pogliese, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[POGLIESE](#), *relatore*. Signor Presidente, colleghi, il decreto-legge n. 2 del 5 gennaio 2023 ha rappresentato un'altra puntuale ed efficace risposta del Governo Meloni e del ministro Adolfo Urso ad una assoluta emergenza che nel caso in cui non si fosse intervenuti, avrebbe messo a repentaglio uno degli *asset* strategici della nostra economia quale certamente è il comparto siderurgico.

A distanza di un mese da un altro intervento normativo, sempre attraverso la decretazione d'urgenza, mi riferisco al decreto-legge n. 187 del 5 dicembre 2022, che ha affrontato l'emergenza del polo petrolchimico di Priolo, il Governo ha dato un'altra puntuale dimostrazione di efficienza e di dinamismo, di cui credo dobbiamo tutti prendere atto.

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 18,40)

(Segue POGLIESE, relatore). Tra le altre misure, all'interno di questo decreto-legge, come certamente il sottosegretario Bergamotto saprà, vi è un articolo che ha permesso di risolvere una tematica inerente al depuratore del polo petrolchimico di Priolo che il decreto-legge n. 187 del 2022 non aveva affrontato in maniera assolutamente organica.

Prima di entrare nel merito dell'articolato di questo decreto-legge, ritengo sia assolutamente doveroso

rimarcare le finalità che hanno indotto il Governo a predisporre il provvedimento, per far fronte all'attuale contesto di crisi energetica internazionale, con il contestuale aumento dei prezzi delle materie prime e con una crisi energetica assolutamente oggettiva, che ha determinato problemi molto importanti all'interno di molti settori produttivi, *in primis* il comparto siderurgico. Basti pensare, come ha puntualmente esternato il presidente di Acciaierie d'Italia Franco Bernabè, che il costo del gas per l'impianto siderurgico di Taranto è aumentato di sei volte; il costo della bolletta annuale elettrica è passato dai 200 milioni di euro del 2020 a 1,550 miliardi del 2022. Al netto del credito d'imposta, si è passati da 200 milioni a 1,120 miliardi.

È in questa prospettiva che il Governo ha ritenuto urgente - in maniera assolutamente opportuna - intervenire per salvaguardare questa realtà industriale, che si trova in una situazione di oggettiva carenza di liquidità. Ritengo, poi, che questo decreto-legge sia servito anche per porre in essere strumenti di intervento più rapidi per altre crisi che potrebbero essere registrate all'interno del nostro mondo produttivo.

Uno degli stabilimenti industriali che sta vivendo un'oggettiva crisi di liquidità è certamente l'Ilva di Taranto, la cui storia inizia il 10 aprile del 1965, quando l'allora presidente della Repubblica Giuseppe Saragat andò a inaugurare l'impianto.

Dal 2012 si è vissuta una stagione particolarmente complessa, determinata anche dal provvedimento di sequestro degli impianti dell'area a caldo e, negli anni successivi, si sono alternati molti interventi normativi che hanno cercato di trovare una sintesi fra esigenze diverse: l'esigenza di salvaguardia dei posti di lavoro, quella di dare una continuità produttiva a un impianto assolutamente strategico per la nostra Nazione e l'esigenza di tutela della salute pubblica e della sicurezza dei luoghi di lavoro e dell'ambiente.

È un obiettivo certamente non semplice da raggiungere, ma credo che gli interventi normativi di questi anni abbiano cercato di trovare questo equilibrio.

Veniamo ad analizzare il testo dell'articolato, che è stato frutto anche di un approfondito ciclo di audizioni all'interno della Commissione, che ha visto coinvolti oltre quindici soggetti del mondo istituzionale, del mondo sindacale, del comparto sanitario, che hanno dato un contributo importante, che talvolta è stato oggetto di un'attività successiva, attraverso la quale sono stati presentati emendamenti, alcuni dei quali puntualmente approvati.

Veniamo al testo del decreto-legge n. 2 del 5 gennaio 2023.

L'articolo 1, emendato durante l'esame in sede referente, modifica le misure di rafforzamento patrimoniale previste dall'articolo 1, commi 1-*ter* e 1-*quinqües*, del decreto-legge n. 142 del 2019, con i quali Invitalia viene autorizzata a sottoscrivere aumenti di capitale e strumenti di finanziamento che si convertono in azioni, al fine di assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della società Ilva SpA.

In particolare, viene specificato che gli interventi di cui al comma 1-*quinqües* sono autorizzati anche in costanza di provvedimenti di sequestro o confisca degli impianti dello stabilimento siderurgico e viene eliminato il riferimento al fatto che gli stessi debbano essere effettuati nell'anno 2022. Viene inoltre modificata la definizione degli strumenti di intervento, specificando che, sia ai sensi del comma 1-*ter* che del comma 1-*quinqües*, Invitalia è autorizzata a sottoscrivere aumenti di capitale sociale e a erogare finanziamenti in conto soci secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, da convertire in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima.

Durante l'esame in sede referente è stato aggiunto un ulteriore comma per garantire la continuità del funzionamento produttivo degli stabilimenti industriali nell'area di Taranto. Al riguardo si prevede che i diritti di regia dovuti dalle imprese che svolgono attività industriali nel settore aeronautico, ammesse ai benefici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, siano versati in quattro quote uguali a decorre dall'anno 2026, anziché dall'anno 2023.

L'articolo 2, modificato in sede referente, prevede che la procedura di accesso diretto all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, per le imprese che gestiscono uno o più stabilimenti di interesse strategico nazionale non quotate, possa avvenire su istanza del socio pubblico detentore, direttamente o indirettamente, di almeno il 30 per cento delle quote societarie, qualora

questi abbia segnalato all'organo amministrativo la ricorrenza dei requisiti per l'accesso e l'organo amministrativo abbia omesso di presentare l'istanza nei quindici giorni successivi. L'obiettivo è quello di consentire l'applicazione della norma anche al caso di strutture societarie complesse in presenza di *holding* che detengono quote della società destinataria della dichiarazione di interesse strategico (nel caso specifico ovviamente l'Ilva).

L'articolo 3 modifica i criteri per la determinazione delle modalità di corresponsione del compenso ai commissari straordinari delle grandi imprese in stato di insolvenza. Esso è stato oggetto di una incisiva attività emendativa, all'esito della quale il compenso dell'attività gestionale dei commissari straordinari è parametrato al fatturato dell'impresa non più se non si siano prodotte ulteriori perdite, ma soltanto ove la gestione commissariale sia sostanzialmente in pareggio, precisando che dai costi devono essere esclusi quelli necessari alle spese legali e di rappresentanza in giudizio nell'ambito del contenzioso afferente alla gestione commissariale.

Vengono poi riviste le percentuali e i criteri riferiti ai compensi spettanti al commissario, prevedendo una riduzione del 10 per cento qualora la chiusura dell'esercizio dell'impresa avvenga dopo tre anni dall'apertura dell'amministrazione straordinaria (dopo quattro anni nel caso di grandi imprese in stato di insolvenza) e introducendo un incremento del 10 per cento sul compenso ove, all'atto della chiusura, sia accertato il ritorno *in bonis* dell'imprenditore in ragione dell'avvenuta soddisfazione integrale dello stato passivo.

L'articolo 4 prevede un tetto massimo di 500.000 euro applicabile ai compensi degli amministratori giudiziari dei beni sottoposti a misure reali di prevenzione. In virtù delle modifiche apportate in sede referente, si restringe l'ambito di applicazione della norma alle ipotesi di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza e si prevede che il nuovo tetto si applichi agli incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

In sede referente è stato inserito l'articolo 4-*bis*, che interviene sulla disciplina dei comitati di sorveglianza, nominati con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, deputati al controllo sulla legittimità della gestione commissariale. Si stabilisce in particolare che l'incarico duri tre anni e che sia rinnovabile sino all'estinzione della procedura. Inoltre è specificato che possono essere nominati solo esperti che non risultino già membri di un altro comitato. Al comma 2 si prevede che i membri nominati senza indicazione di un termine massimo decadano se non rinnovati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Infine, con decreto del Mimit, dovranno essere disciplinati i poteri del presidente del comitato, l'esercizio delle funzioni assegnate e le informazioni che devono essere inoltrate al Mimit.

L'articolo 5, non emendato dalla Commissione, modifica la disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti privati derivante da reati in regime di esclusione della medesima responsabilità.

La novella concerne l'ipotesi che l'attività in oggetto sia svolta in uno stabilimento industriale - o in una parte di esso - dichiarato di interesse strategico nazionale e ai sensi della normativa vigente introduce una fattispecie per la quale in luogo di una sanzione interdittiva che determini l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice dispone la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della sanzione interdittiva che sarebbe stata applicata.

Viene poi escluso che le sanzioni interdittive relative alla responsabilità dell'ente siano applicate qualora esse pregiudichino la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali - o in parti di essi - dichiarati di interesse strategico nazionale e l'ente abbia eliminato le carenze organizzative alle quali è conseguito il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Si specifica, inoltre, che tale modello si considera sempre idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi qualora nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale siano stati adottati provvedimenti diretti a realizzare, anche attraverso l'adozione di modelli organizzativi, il necessario bilanciamento fra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi. Inoltre, vengono estese ai sequestri

preventivi che abbiano ad oggetto stabilimenti industriali dichiarati di interesse strategico nazionale le disposizioni stabilite dalla novella di cui all'articolo 6 del decreto per i sequestri penali aventi identico oggetto.

Tale articolo 6, a cui la Commissione ha apportato modifiche formali, prevede che l'attività prosegua mediante la nomina di un amministratore giudiziario, ovvero mediante il commissario già nominato nell'ambito dell'eventuale procedura di amministrazione straordinaria. Qualora sia necessario al fine di un bilanciamento fra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e della tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi, il giudice detta le relative prescrizioni, tenendo anche conto del contenuto dei provvedimenti amministrativi a tal fine adottati dalle competenti autorità.

Inoltre, da un lato si esclude la possibilità di prosecuzione quando da essa possa derivare un concreto pericolo per la salute o l'incolumità pubblica, ovvero per la salute o la sicurezza dei lavoratori, non evitabile con alcuna prescrizione, e dall'altro lato si prevede che il giudice autorizzi la prosecuzione dell'attività qualora nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale siano state adottate misure con le quali si sia ritenuto realizzabile il bilanciamento fra le varie esigenze. Si pongono altresì norme relative alla comunicazione e all'impugnabilità dei provvedimenti giudiziari in oggetto.

L'articolo 7, non modificato dalla Commissione, prevede la non punibilità della condotta dei soggetti che agiscono al fine di dare esecuzione a provvedimenti che autorizzano la prosecuzione dell'attività produttiva di uno stabilimento industriale dichiarato di interesse strategico nazionale.

L'articolo 8, non modificato dalla Commissione, dispone che sia prorogata per tutto il periodo di vigenza del Piano ambientale l'esclusione sia della responsabilità amministrativa a carico della persona giuridica società Ilva SpA, sia delle responsabilità penali o amministrative del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente dei soggetti da questi funzionalmente delegati.

L'articolo 9 reca la clausola di neutralità finanziaria del provvedimento, mentre l'articolo 10 dispone la sua entrata in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Questo è l'articolato del decreto-legge, la valutazione ritengo sia assolutamente positiva per le riflessioni che ho esternato nella premessa. Mi auguro che ad uno sforzo così importante da parte dello Stato, anche attraverso un piano di decarbonizzazione molto ambizioso, di cui ha parlato il presidente Bernabè, da 5,6 miliardi di euro, corrisponda anche un impegno consequenziale da parte del socio privato, anche nel tentativo di risolvere alcune oggettive criticità che sono emerse in maniera trasversale durante le audizioni. Mi riferisco, in particolare, agli 80 milioni di crediti vantati dalle quasi duecento imprese dell'indotto di Taranto che hanno pagato nel recente passato un prezzo molto alto. Mi auguro dunque che anche attraverso questo importante decreto-legge si possa contribuire a dare ossigeno non soltanto all'Ilva di Taranto, ma anche alle oltre duecento imprese dell'indotto di quell'importante area della nostra Nazione. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Bergesio. Ne ha facoltà.

[BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, con il via libera al decreto-legge n. 2 del 5 gennaio 2023 sarà possibile mettere in atto misure urgenti per gli impianti di interesse strategico nazionale.

Il decreto-legge, così come concepito, è volto alla salvaguardia dei contesti industriali di interesse strategico e finalizzato a sostenere le imprese che, a causa dei costi esorbitanti dell'energia e in assenza di liquidità, sono ricorse a massicce richieste di cassa integrazione. Il Governo è stato molto determinato, com'è stata anche la Commissione attività produttive del Senato, perché in questo modo possiamo tutelare i posti di lavoro e, al contempo, la filiera dell'acciaio italiano e le imprese, che così possono continuare a vivere.

Le risorse previste dal decreto andranno in via prioritaria alla copertura dei debiti energetici, soprattutto dell'ex Ilva, oggi Acciaierie d'Italia: in tutto sono 680 milioni di euro, che serviranno a ripianare i debiti dell'azienda, con ENI e con Snam, e al proseguimento dell'attività dell'indotto di Taranto, che da novembre è schiacciato tra mancati incassi, stop degli ordini già in esecuzione e blocchi delle nuove commesse: una situazione drammatica che ha costretto l'ex Ilva a ricorrere

massicciamente alla cassa integrazione.

L'erogazione dei 680 milioni è già possibile, in quanto il MEF ha già dato nei giorni scorsi il via libera. Senza questo intervento la produzione si sarebbe fermata in quanto l'azienda non sarebbe stata in grado di pagare le materie prime e gli approvvigionamenti energetici. L'ex Ilva, una delle aziende strategiche dell'Italia, versa infatti in una grave situazione patrimoniale e di liquidità, anche per effetto dell'aumento dei costi energetici e della guerra Russia-Ucraina, aumenti che mettono a rischio la continuità aziendale. È una situazione complessa in cui non versa solo l'ex Ilva, ma versano altre imprese strategiche e, di conseguenza, il relativo indotto di clienti e fornitori, che richiedono un intervento deciso e immediato da parte del Governo.

Tra gli interventi principali del decreto vi è il rafforzamento patrimoniale di Acciaierie d'Italia nel limite massimo di 705 milioni a favore di Invitalia per assicurare la continuità dell'impianto di Taranto e l'autorizzazione ad effettuare, sempre da parte di Invitalia, un intervento di rafforzamento patrimoniale, fino ad un miliardo di euro, anche in costanza di provvedimenti di sequestro dei beni.

Vi è poi la modifica della procedura di ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria, prevedendo che la stessa possa avvenire su istanza del socio, pubblico detentore, direttamente o indirettamente, di almeno il 30 per cento delle quote societarie. Vi è inoltre la previsione della non punibilità delle condotte messe in atto da soggetti che agiscono per dare esecuzione a provvedimenti che autorizzano la prosecuzione dell'attività produttiva di uno stabilimento dichiarato di interesse strategico diventa fondamentale.

Il decreto fornisce anche degli strumenti rapidi per intervenire dove la gestione delle imprese dovesse ritenersi inadeguata, prevedendo l'ammissione immediata all'amministrazione straordinaria anche per le società partecipate dallo Stato non quotate in borsa. In caso di sequestro di stabilimenti industriali dichiarati di interesse strategico, il giudice dovrà disporre la prosecuzione dell'attività a meno che non ci sia un concreto pericolo per la salute e l'incolumità pubblica. Ad ogni modo, spetterà al magistrato dettare le prescrizioni per bilanciare la produzione con la sicurezza e la tutela del lavoro.

La Lega ha fatto la sua parte. Il nostro Gruppo ha presentato alcuni emendamenti che per gran parte sono stati accolti e hanno contribuito, a nostro avviso, a migliorare il testo. Intanto, vi è la previsione di misure destinate al rafforzamento patrimoniale delle società di interesse strategico che operano nel settore aerospaziale. Inoltre, è stato circoscritto, per una maggiore omogeneità rispetto ai temi trattati nel decreto, l'ambito di applicazione della disciplina relativa alla fissazione dei compensi degli amministratori giudiziari ai casi di amministrazione straordinaria di grandi imprese, soprattutto in stato di insolvenza.

Sono stati poi accolti alcuni nostri ordini del giorno che abbiamo presentato e che intendono valorizzare la strategicità dell'indotto che gravita intorno ad Acciaierie d'Italia, ancorando il prestito ponte all'impegno della società al pagamento dei crediti maturati nei confronti dei fornitori, come ha detto prima bene il relatore, e intendono fissare con maggior precisione alcuni concetti fondamentali ai fini dell'applicazione di alcune norme del decreto-legge in esame, con riferimento in particolare allo scudo penale che è previsto e che non si applica in relazione a fatti riguardanti la tutela della salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro e dei lavoratori dipendenti.

In conclusione, voglio ricordare una frase che disse Winston Churchill: «Alcune persone vedono un'impresa privata come una tigre feroce da uccidere subito, altre come una mucca da mungere, pochissimi la vedono com'è in realtà: un robusto cavallo che traina un carro molto pesante». Questa frase si adatta a questo caso. Le aziende strategiche sono infatti robusti cavalli che trainano un carro molto pesante, se stesso e gran parte della nostra economia. L'Italia non può fare a meno del loro traino e senza di esse il nostro Paese non può andare avanti. A questo sono volte le misure del decreto-legge in discussione.

Difendiamo sempre le imprese italiane e, naturalmente, i lavoratori. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Misiani. Ne ha facoltà.

[MISIANI](#) (PD-IDP). Signor Presidente, noi diamo una valutazione decisamente più critica di questo provvedimento rispetto a quanto abbiamo ascoltato dal relatore e dal senatore Bergesio, perché il decreto-legge n. 2 crea nuove problematiche e non risolve nessuno dei nodi aperti relativamente al

futuro degli impianti ex Ilva. Questo per una serie di motivi. Una serie di disposizioni fanno fare dei passi indietro a Taranto, dopo anni di lotte e di progressi verso un compromesso accettabile per la città e il territorio. Viene reintrodotta lo scudo penale, e questo la dice lunga sul grado di interesse del Governo sulle tematiche della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e al riguardo delle tematiche ambientali del territorio di Taranto. Si introducono delle esimenti in tema di responsabilità amministrativa e sui regimi speciali. Insomma, un insieme di norme che, diciamo, prefigurano un'autorizzazione a chi produce a farlo senza limiti e senza preoccupazioni di ordine ambientale e relativamente alla salute. In questo decreto-legge non ci sono norme di reale rilancio di questa azienda, per garantire il pagamento dei crediti maturati dai fornitori, per il rilancio dell'occupazione, per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Un secondo ordine di motivi che giustificano le nostre critiche riguarda il finanziamento in conto soci da parte di Invitalia. La verità è che il provvedimento in discussione non lega questi finanziamenti ad una modifica della *governance*, che invece è imprescindibile se vogliamo un reale rilancio dell'ex Ilva. Certo, 680 milioni sembrano indirizzati al pagamento delle bollette, ma la restante quota - e sono tanti soldi - non viene legata ad un'accelerazione del passaggio del controllo azionario. Il nodo sarebbe l'accelerazione della maggioranza pubblica dentro l'ex Ilva, dentro Acciaierie d'Italia, ma questo nodo non viene sciolto perché non si stabilisce un legame tra le risorse e l'accelerazione di questo passaggio. Si tratta di un provvedimento che non esprime una reale visione di politica industriale da parte del Governo sul settore della siderurgia e, in particolare, sugli impianti ex Ilva di Taranto. Basta un dato ad aumentare le nostre preoccupazioni: Taranto sta lavorando al minimo; gli impianti di ArcelorMittal, lontano dall'Italia, stanno andando al massimo. Ma questo dato non porta ad alcuna scelta all'interno di questo provvedimento nella direzione di un rilancio della siderurgia del nostro Paese e, in particolare, della parte fondamentale della produzione di acciaio che viene realizzata nell'impianto di Taranto. Non ci sono previsioni per garantire la prosecuzione del piano di ambientalizzazione, per l'attuazione della valutazione della salute. Insomma, si stanziavano tante risorse a fronte di deboli risultati dal punto di vista, da una parte, delle istanze del territorio e, dall'altra, della necessità di garantire un reale futuro alla siderurgia nazionale.

Signor Presidente, nella Commissione di merito il Partito Democratico ha presentato un pacchetto importante di emendamenti, tenendo conto delle audizioni e degli incontri che abbiamo avuto con i rappresentanti del territorio e con tutti i portatori di interessi di questa vicenda, che è delicata e che si trascina da molti anni.

Voglio ricordare che noi abbiamo proposto un accordo di programma per scrivere insieme un piano industriale, come presupposto concreto della ambientalizzazione e della transizione ecologica dello stabilimento ex Ilva di Taranto, puntando all'insediamento di un tavolo istituzionale al Ministero con il compito di definire, entro sessanta giorni, un accordo di programma per l'attuazione delle misure di rafforzamento patrimoniale.

Abbiamo posto il tema del cambio della *governance* e della finalizzazione esplicita delle risorse a questo obiettivo entro il 31 dicembre 2023. Abbiamo posto il tema dell'esplicitazione degli obiettivi del rilancio produttivo ed occupazionale, della transizione ecologica e del rilancio dei livelli occupazionali. Abbiamo posto, con i nostri emendamenti, il tema di un sostegno reale alle imprese fornitrici di Acciaierie d'Italia, che aspettano pagamenti per centinaia di milioni da tantissimo tempo. Ci sono migliaia di posti di lavoro a rischio. Abbiamo proposto una quota del fondo di garanzia per le PMI da destinare per garantire l'accesso al credito di queste imprese fornitrici.

Abbiamo presentato emendamenti sull'amministrazione straordinaria, sullo scudo penale e le esimenti introdotte dal provvedimento e sulla valutazione di impatto sulla salute. Il Governo ci ha detto di no e ha respinto al mittente queste proposte in modo pregiudiziale. Non abbiamo quindi avuto la possibilità di migliorare, come era possibile in Commissione, questo provvedimento. Questi motivi, che sono motivi di merito, legati al mancato positivo sbocco del confronto parlamentare, motivano il nostro giudizio negativo, il nostro giudizio molto critico su un provvedimento che rappresenta un'occasione persa, che stanziava risorse per centinaia di milioni di euro senza raggiungere obiettivi che erano e che sono condivisi.

È per questo che noi abbiamo un giudizio molto critico, che lo era già sul testo iniziale e che, purtroppo, è rimasto tale, alla luce di una discussione parlamentare che non ha permesso di migliorare questo provvedimento. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Melchiorre. Ne ha facoltà.

[MELCHIORRE](#) *(Fdl)*. Signor Presidente, signor Sottosegretario, spiace parlare in un'Aula pressoché deserta, ma ce ne faremo una ragione.

[BALBONI](#) *(Fdl)*. Signor Presidente, però non si possono dare le spalle all'oratore. Questo proprio no!

PRESIDENTE. Nel richiamare i colleghi, ricordo che questo non è un caso infrequente.

BALBONI *(Fdl)*. Signor Presidente, stanno dando le spalle! Non è decoroso!

PRESIDENTE. Senatore Balboni, non è decoroso, ma non è la prima volta che succede. Avete sollecitato l'attenzione della Presidenza e li ho richiamati. *(Vivaci commenti del senatore Balboni)*.

Senatore Balboni, sta creando una polemica a freddo. La circostanza non è nuova. L'ha segnalata e sono intervenuta. Sta creando una commozione che non era richiesta.

Senatore Melchiorre, la invito a proseguire.

[MELCHIORRE](#) *(Fdl)*. Signor Presidente, spero però di poter recuperare il tempo, dal momento che l'interruzione non è attribuibile a me.

PRESIDENTE. Naturalmente, senatore Melchiorre, come da mia prassi con tutti.

[MELCHIORRE](#) *(Fdl)*. Signor Presidente, da pugliese, insieme alle colleghe Nocco e Fallucchi e al collega Zullo, profondamente rispettosi e appassionati della nostra terra, non possiamo esimerci da una riflessione sul decreto in discussione.

Centinaia di volte quest'Aula ha sentito risuonare queste tre parole: decreto salva Ilva. A cominciare da undici anni fa, da quando per la prima volta il Parlamento è dovuto intervenire d'urgenza, perché questa fabbrica, il più grande polo siderurgico d'Europa, l'1 per cento del PIL del nostro Paese, è una questione che riguarda direttamente tutti quanti noi, anche se Taranto per qualcuno può sembrare molto lontana.

Considerare la vicenda Ilva una questione marginale o, peggio ancora, una delle tante bombe a orologeria di cui è pieno il Sud Italia sarebbe un grave errore: l'Italia sarebbe costretta a pagare un prezzo altissimo, perché regalerebbe il mercato dell'acciaio ad altri Paesi. Come dicevo, si è perso il conto del numero di decreti-legge che si sono succeduti da quel 26 luglio del 2012, quando la magistratura ionica sequestrò gli impianti dell'area a caldo del siderurgico tarantino con gravi e pesanti accuse: disastro ambientale, avvelenamento di sostanze alimentari e omissione dolosa di cautele sui luoghi di lavoro. Dopo quasi undici anni non si è riusciti a salvaguardare né il lavoro, né la salute, né l'ambiente, come dimostrano vari autorevoli studi scientifici. Decine di provvedimenti legislativi approvati dai precedenti Governi (quindi mi fa specie l'intervento precedente) hanno solo tamponato le criticità del momento, ma di fatto hanno aggravato lo stato delle cose. Così ci troviamo ancora a discutere del siderurgico di Taranto quando è cambiato persino il nome dell'azienda; è cambiato tutto e noi invece siamo ancora qui a dover approvare una legge.

È dunque lecito domandarsi se fino a ora è stato sbagliato tutto e cosa non ha funzionato. Io penso innanzitutto che noi siamo qui a discutere e a dover votare il presente decreto-legge perché non ne possiamo fare a meno. *(Applausi)*. Non possiamo rinunciare all'acciaio italiano; non ne possono fare a meno le fabbriche di tutta l'Italia e la nostra economia, dal Piemonte alla Sicilia, non soltanto la gente di Taranto. Dico di più: non possiamo fare a meno di giocare una battaglia strategica e cruciale: quella tra il diritto al lavoro e il diritto alla salute, due diritti inviolabili e che possono, anzi devono, stare insieme *(Applausi)*. Il collante per fare in modo che questi due diritti inviolabili non entrino mai in competizione deve essere la politica, le istituzioni: il collante dobbiamo essere noi. Dobbiamo essere noi a permettere alla fabbrica di produrre e ai cittadini di Taranto, agli operai, di vivere serenamente senza ogni giorno la paura di ammalarsi. Per farlo occorre investire nelle nuove tecnologie, puntare sull'innovazione e garantire il lavoro, perché nessuno può pensare che gli ammortizzatori sociali siano per sempre: sono ammortizzatori, non un motore.

Sono consapevole che siamo chiamati a legiferare su un tema molto complesso e delicato, con ricadute importanti sul territorio, il cui obiettivo è quello di arrivare ad un punto di incontro tra la tutela

dell'ambiente e della salute. La tutela della produzione e del lavoro è da intendersi soprattutto quale diritto dei lavoratori ad operare in condizioni di serenità e sicurezza.

È per questo che per la prima volta le norme introdotte con il decreto-legge in discussione non sono un salvacondotto (il cosiddetto scudo penale), ma una disciplina organica di una fattispecie astratta che si accompagna alla permanente necessità di osservare i termini di attuazione del piano ambientale di risanamento, senza la concessione di alcuna proroga, a differenza delle numerose proroghe finora date dai precedenti Governi. (*Applausi*). È curioso vedere che oggi a muovere accuse assurde contro il Governo Meloni sul tema dell'Ilva sono gli stessi che hanno governato in Italia e in Puglia da lunghi anni e che oggi mostrano un ventaglio di soluzioni che stranamente non hanno mai adottato quando potevano farlo: continuano a parlare per *slogan* come se fossero perennemente in campagna elettorale. La campagna elettorale è finita e l'avete anche persa, tra le altre cose. (*Applausi*).

Il Governo Meloni è invece intervenuto tempestivamente con un decreto-legge, che ha sbloccato risorse importanti, tese ad evitare il collasso dell'azienda e la conseguente perdita di migliaia di posti di lavoro. La visione del Governo, e quindi la nostra, è una visione illuminata e a lungo termine del futuro dell'industria siderurgica italiana che tiene insieme tre serie di fattori: il ripristino della piena tutela della salute e dell'ambiente, la sorte di oltre 10.000 dipendenti e delle loro famiglie, la sorte delle imprese dell'indotto in una prospettiva di concreto sviluppo economico e sociale delle comunità, in un'ottica di leale collaborazione con gli enti territoriali coinvolti. (*Applausi*).

Colgo l'occasione per ringraziare anche il Presidente della Commissione industria e agricoltura, per come ha condotto i lavori nel corso di questi giorni con numerose e interessanti audizioni. Sin da subito il ministro Urso ha coinvolto gli enti locali, istituendo anche un tavolo permanente con i sindacati, le associazioni di categoria e gli stessi enti locali, in modo tale da condividere un percorso che conduca al rilancio industriale e alla riconversione ambientale del siderurgico. È necessario che su questo tema si ripristini un clima di dialogo e di confronto tra le parti in campo; solo in questa maniera si può sperare di intraprendere una strada che conduca a risultati concreti in una situazione di estrema emergenza, come l'attuale.

Non è tempo quindi di fare polemica, come avvenuto negli interventi precedenti, ma di trovare delle soluzioni. C'è un mondo di amministratori comunali e provinciali, imprenditori e lavoratori, associazioni e sindacati del territorio, come da pugliese posso confermare, che non si riconosce affatto nelle posizioni sterili e strumentali del sindaco di Taranto e del Presidente della Regione Puglia. Quest'ampio mondo è aperto al dialogo e al confronto ed è soprattutto disponibile a trovare insieme a questo Governo soluzioni che garantiscano il diritto alla salute e al lavoro.

Presidente, in conclusione, non li lasciamo soli nel vuoto, ma perché il paracadute si apra siamo tutti tenuti a fare la nostra parte; con questo decreto diamo all'ex Ilva la cosa più preziosa che abbiamo: il nostro futuro. Ecco perché è necessario votarlo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bizzotto. Ne ha facoltà.

[BIZZOTTO](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghi, il decreto-legge recante misure urgenti per gli impianti di interesse strategico nazionale interviene su uno dei capitoli più controversi delle crisi industriali che hanno colpito il nostro Paese. In questi anni si è tentato più volte di trovare una soluzione duratura alla crisi dell'Ilva, cercando un punto di equilibrio che potesse garantire la capacità produttiva dell'acciaieria e la tutela dell'ambiente, della salute pubblica e dell'occupazione.

La crisi senza fine dell'Ilva e del settore siderurgico italiano rappresentano un problema enorme per l'intero sistema economico ed industriale del nostro Paese. Il sistema industriale italiano è da sempre trainato dalla manifattura e si basa soprattutto sulla capacità delle nostre aziende di trasformare materie prime in prodotti di qualità unici al mondo, dall'altissimo valore aggiunto. Questo è il *made in Italy* che tutto il mondo ci invidia. Le nostre aziende nei settori della meccanica, dell'automotive, dell'elettrodomestico, delle costruzioni navali ed aerospaziali, dell'alimentare e dell'automazione consumano milioni di tonnellate di acciaio e hanno bisogno di un polo siderurgico italiano affidabile, competitivo e all'avanguardia, che sia in grado di soddisfare il fabbisogno di materie prime del nostro sistema industriale.

Le travagliate vicende che hanno coinvolto l'Ilva che - non dimentichiamolo mai - è l'acciaieria più

grande d'Europa, hanno portato in questi anni ad una pesante riduzione dei volumi di acciaio prodotti, a tutto vantaggio dei *competitor* stranieri. Questo nonostante la domanda nazionale sia in continua crescita. Questa situazione, come ci hanno ricordato i rappresentanti delle categorie economiche che abbiamo audito, ha danneggiato e sta danneggiando pesantemente le filiere delle imprese di trasformazione.

La situazione dell'attuale Ilva è di fortissima difficoltà produttiva e finanziaria. La produzione di acciaio è diminuita di anno in anno: nel 2005-2006 l'Ilva produceva 10 milioni di tonnellate; nel 2019 è passata a 4,3 milioni; nel 2021 si è fermata a 3,9 milioni e nel 2022 ha toccato il punto più basso, con circa 3 milioni di tonnellate prodotte. Questo, nonostante l'obiettivo di partenza per il 2022 fossero 6 milioni di tonnellate, praticamente il doppio.

C'è poi una situazione debitoria spaventosa, con debiti per centinaia di milioni di euro nei confronti di grandi aziende, come ENI e Snam, e di moltissime imprese dell'indotto.

La continua riduzione della produzione, la cronica carenza di liquidità dell'azienda, la recente sospensione dei contratti d'appalto con 145 aziende dell'indotto sono segnali d'allarme pericolosissimi, soprattutto se vengono parametrati col *trend* positivo che stanno vivendo gli altri produttori siderurgici, con la ripresa fortissima della domanda e della quotazione dell'acciaio. È chiaro a tutti che non si può andare avanti con questi numeri.

Questa situazione di estrema fragilità non può reggere all'infinito. Bisogna invertire la rotta il più velocemente possibile e mettere in campo misure urgenti e straordinarie per fermare un declino che sembra inarrestabile.

Proprio per questo, il Governo di centrodestra, a pochi mesi dal suo insediamento, ha deciso di intervenire con un decreto-legge coraggioso, che punta a salvaguardare e a rilanciare un impianto di interesse strategico nazionale come l'Ilva; un provvedimento urgente e necessario, allargato positivamente anche alle imprese del settore aeronautico, che fornisce allo Stato nuovi strumenti per intervenire rapidamente qualora la gestione delle imprese di interesse strategico nazionale dovesse rivelarsi insufficiente e inadeguata. Ovviamente, l'aspetto più importante del decreto-legge riguarda il rafforzamento patrimoniale dell'ex Ilva, con la possibilità di stanziare - attraverso Invitalia - fino a un miliardo di euro, anche in costanza di provvedimenti di sequestro o confisca degli impianti.

Soldi necessari per garantire l'operatività dell'impianto siderurgico di Taranto e che dovranno necessariamente servire anche per pagare la montagna di debiti che Ilva ha contratto nei confronti di centinaia di piccole e medie imprese dell'indotto, che rischiano di collassare a causa dei mancati pagamenti.

Pur avendo grande perplessità sulle scelte strategiche operate finora dal socio privato di maggioranza di AdI, in questo contesto è assolutamente prioritario garantire la continuità produttiva dell'azienda. Ma alla proprietà deve essere chiara una cosa: lo Stato non può essere usato come un bancomat. *(Applausi)*. Non è un pozzo senza fondo.

Lo Stato non può erogare risorse all'infinito, se non c'è un piano industriale ambizioso e lungimirante che crei da subito una prospettiva di rilancio e che consenta all'Italia di avere la più grande acciaieria d'Europa in grado di vincere le sfide della modernità in campo industriale, sociale, ambientale e sanitario.

Non possiamo accettare il declino dell'Ilva, e per questo è fondamentale che tutte le parti in causa si mettano subito al lavoro, per costruire un piano industriale che rilanci concretamente la competitività della siderurgia italiana, che rappresenta il futuro dell'industria del nostro Paese.

Rilancio del sito produttivo con investimenti legati allo sviluppo industriale e al polo di Taranto, tutela di posti di lavoro, riconversione industriale dell'impianto per renderlo sostenibile e risanamento ambientale delle aree inquinate: nessuno ha la bacchetta magica, ma il Governo di centrodestra ha dimostrato sin da subito di avere obiettivi chiari e una strategia precisa per affrontare la crisi dell'Ilva.

Con questo decreto-legge il Governo sta andando nella direzione giusta e siamo sicuri che nei prossimi mesi metterà in campo tutte le misure che si rendano necessarie per salvare e rilanciare un *asset* industriale di fondamentale importanza per l'intero Paese. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zullo. Ne ha facoltà.

ZULLO (*FdI*). Signora Presidente, colleghe e colleghi, rappresentante del Governo, siamo impegnati nella conversione del decreto-legge n. 2 del corrente anno, adottato dal Governo Meloni per far fronte all'attuale contesto internazionale di crisi energetica e di aumento dei prezzi delle materie prime, che rischia di mettere a repentaglio il funzionamento ordinario di produzioni industriali considerate di interesse strategico nazionale. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Zullo. Colleghi, lasciate proseguire il collega e soprattutto consentite all'Assemblea di seguire. Prego, senatore Zullo.

ZULLO (*FdI*). Lo studio approfondito dell'atto in esame mette in evidenza la volontà del Governo Meloni di contemperare valori di pari rango costituzionale: da una parte l'occupazione, il lavoro e la stabilità economica della Repubblica, con il PIL dell'Ilva, dall'altra parte la tutela della salute e dell'ambiente. Nessun radicalismo quindi, ma l'affannosa ricerca di un punto di equilibrio che possa determinare la felicità collettiva, il bene comune e l'interesse economico della nostra Nazione.

Sono note le sofferenze di un territorio e di una città, sofferenze che sarebbero aggravate se spostassimo l'asse della nostra azione radicalmente e sconsideratamente sull'idea di una città e di un territorio senza Ilva (qualcuno, da parte del MoVimento 5 Stelle, proponeva un parco acquatico), senza lavoro e senza occupazione, con immani danni di tipo economico per famiglie e imprese dell'indotto e per la stabilità economica della Repubblica. Allo stesso modo non possiamo radicalizzare la nostra azione sulla produzione e sul funzionamento dell'azienda, senza assumerci la responsabilità dell'attuazione puntuale di tutte le prescrizioni del piano ambientale, atte a tutelare l'ambiente e ad assicurare la salute.

Lo spirito di questo decreto-legge e dalla sua conversione vanno in questa direzione: ricerca del migliore equilibrio possibile con le misure organizzative e le tecnologie disponibili. A tal fine, le norme contenute nei primi quattro articoli sono volte ad assicurare il finanziamento, anche mediante aumento di capitale sociale, per la continuità del funzionamento produttivo dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto, anche ricorrendo a norme specifiche su procedure giudiziali relative ad imprese e ai compensi degli amministratori, che vengono calmierati in base ai risultati di amministrazione dell'azienda e comunque all'interno di un tetto definito. Non è vero - come diceva chi mi ha preceduto - che sono soldi che non frutteranno. C'è una riserva da parte dello Stato di entrare nel capitale sociale, per assumere la parte predominante del capitale sociale stesso; questo, però, in condizioni favorevoli di mercato. Oggi si rende necessario impiegare delle risorse per determinare la continuità di funzionamento dell'Ilva. (*Applausi*).

La seconda parte del decreto-legge è tutta imperniata e incentrata su questo equilibrio che deve sussistere tra continuità di funzionamento dell'Ilva e salvaguardia dell'ambiente e della salute, qualunque cosa possa succedere. Che succeda un sequestro, che succeda un'amministrazione controllata, che succeda tutto quello che possa essere di impedimento al funzionamento dell'Ilva, laddove si contempera l'attuazione di misure che possano determinare una tutela della salute e dell'ambiente, l'Ilva va avanti. Questo è il grande pregio di questo provvedimento.

Ha torto il collega Misiani, che in quest'Aula ha parlato delegittimando l'impunità. Quell'impunità non è a prescindere, ma sussiste laddove chi conduce e chi gestisce l'Ilva sta eseguendo correttamente le prescrizioni e tutte le indicazioni del piano ambientale; essa dura fino a quando dura il piano ambientale. Se non ci fosse questa norma, credo che nessun pazzo si metterebbe ad amministrare l'Ilva. (*Applausi*).

È importante il nostro voto; da quest'Aula con il nostro voto deve elevarsi un segnale forte e chiaro. Abbiamo bisogno che siti industriali di interesse nazionale non interrompano in alcun modo l'attività produttiva, nella prospettiva di sempre maggiori margini di produzione e di redditività, all'interno di un continuo processo di ambientalizzazione e di tutela della salute negli ambienti di vita e negli ambienti di lavoro e con il vantaggio di condizioni favorevoli di mercato tali da determinare la possibilità di prevalere da parte della parte pubblica nella gestione aziendale. È proprio la prevalenza della parte pubblica nel capitale sociale l'orizzonte al quale il Governo Meloni tende e noi abbiamo il dovere di sostenere questo Governo nei suoi intendimenti. (*Applausi*).

Un appello sento di lanciare al Governo: non si trascurino le aziende dell'indotto (anche la Ferrari ha

qualcuno che dall'esterno fornisce le gomme ed altri elementi che consentono alla Ferrari di assumere la velocità che ha in sé) e siano esigibili i loro crediti. La trascuranza non agevola il raggiungimento dei nostri obiettivi di breve, medio e lungo termine e tutto il lodevole impegno del Governo ne verrebbe vanificato. È impossibile pensare di mantenere la prosecuzione delle attività aziendali senza riconoscere l'apporto di chi si occupa dei servizi e delle attività esternalizzate e senza garantire il giusto riconoscimento del lavoro di chi, pur vantando crediti di entità vitali per il sostentamento della propria azienda, continua a riporre fiducia nell'Ilva e nello Stato. Non facciamo che queste aziende possano fallire per crediti e non per debiti. (*Applausi*). Dobbiamo chiederci tutti insieme fino a quando queste aziende potranno reggere. Nel pensare alla continuità di funzionamento dell'Ilva, occorre pensare anche a tutta quella costellazione di aziende e di imprese che comunque agevolano questo funzionamento. Su questo credo che il Governo Meloni abbia prodotto una norma meritevole che, come diceva il senatore Melchiorre, attiene a una responsabilità forte di Governo che non lascia da parte chi soffre e chi sta indietro, ma si fa carico dei problemi e cerca di portarli a soluzione.

Quello di cui stiamo discutendo è un provvedimento che non guarda solo all'oggi, ma guarda soprattutto al medio termine e soprattutto a quello che sarà il futuro di stabilità di questa azienda, che sarà foriero anche di una felicità collettiva per tutto il territorio, a partire da chi vive nelle abitazioni intorno all'Ilva e da chi vive i luoghi di lavoro. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Floridia Aurora. Ne ha facoltà.

[FLORIDIA Aurora](#) (*Misto-AVS*). Signor Presidente, care colleghe e cari colleghi, anche questo provvedimento chiamato ex Ilva, proprio come quello sui settori produttivi strategici dello stabilimento petrolchimico di Priolo, che lo ha preceduto, intende normare ambiti ritenuti strategici per il nostro Paese. Peccato - e vado subito dritta al punto - anche perché la nostra percezione si discosta notevolmente da quanto illustrato adesso dalla maggioranza. Peccato che in questo decreto, dietro al termine «strategico» ci sia un vuoto sconsolante, ci siano zero proposte innovative e zero progetti lungimiranti volti a un serio cambio di passo che coinvolga tutto il territorio tarantino e coinvolga anche le imprese che stanno a cuore anche a noi. Peccato per tutto il Paese, perché dietro al termine «strategico» si cela invece la volontà sconsiderata di questo Governo di eliminare con un colpo di spugna tutto ciò che la maggioranza considera un ostacolo al funzionamento di impianti estremamente inquinanti e dannosi per l'ambiente, la salute e la sicurezza. Ecco quindi un via libera a continuare a inquinare, ad ignorare i disastri ambientali e sanitari, al tracollo del comparto siderurgico, e un via libera allo scudo penale per chi commette reati contro la salute e l'ambiente, perché di questo si tratta. Per la seconda volta da quando siedo su questi banchi, questo Governo respinge tutti i ragionamenti condivisi con i rami del Parlamento sul rilancio sostenibile di un comparto industriale importante e non supporta, come avete detto voi, il bilanciamento tra tutela del lavoro e i diritti dei cittadini alla salute, a vivere in un ambiente sano, alla salvaguardia dell'ambiente.

Abbiamo trascorso ore e ore di lavoro in Commissione e durante le audizioni abbiamo ascoltato tantissimi esperti qualificati del territorio: voci scettiche e preoccupate, contrarie a questo decreto-legge, tutti accomunati dalla speranza di essere ascoltati. La loro speranza è andata delusa.

A questo punto permettetemi di dire che ho vissuto una farsa: nessun emendamento migliorativo è stato accolto dal Governo, nemmeno la maggioranza degli emendamenti presentati dai vostri stessi senatori di maggioranza sono stati accolti. Niente: decreto blindato dal Governo; manovra di azione della maggioranza nella Commissione in Senato: zero. In questo modo non avete solamente svilito il lavoro di noi senatrici e senatori e bypassato i principi su cui si fonda il nostro sistema democratico, ma state umiliando tutto un territorio in attesa da anni di un cambio di rotta.

Mi rivolgo in particolare a lei, sottosegretario Bergamotto, poiché sono convinta che dietro ai freddi tecnicismi attraverso i quali ha dichiarato l'inammissibilità dei nostri emendamenti in Commissione, si celi in realtà il cinismo che caratterizza questo Governo. Pur confermando la mia personale stima nei suoi confronti, ritengo che non giovi all'azione politica del Parlamento e del Governo e tanto meno al Paese limitarsi al ruolo di portavoce di questo cinismo, senza entrare effettivamente nel merito degli argomenti discussi. Mi riferisco qui a tutti gli emendamenti in cui abbiamo richiesto il bilanciamento dei diritti, dall'occupazione alla salute all'ambiente, bilanciamento contenuto nella stessa relazione al

decreto.

Mi piacerebbe veramente sapere da lei e da tutta la maggioranza cosa ci sia di errato e assurdo nel rivendicare questi diritti. Mi appello anche alla collega senatrice pugliese della Commissione, senatrice Fallucchi: la Puglia è la sua Regione, ma non l'ho sentita parlare in Commissione. Sicuramente mi sarò persa i suoi interventi e quindi le chiedo ora cosa ci sia di assurdo nel chiedere di aver cura del territorio tarantino, affinché vengano rispettati il diritto alla salute, all'ambiente e a un lavoro degno e sano. Le chiedo se sia assurdo chiedere una riconversione industriale sostenibile per garantire un vero futuro alle prossime generazioni e per tutte le imprese coinvolte. Mi rivolgo anche alle senatrici e a tutti gli altri senatori della Puglia che sono appena intervenuti: vi chiedo di ascoltare le voci delle vostre istituzioni, dei cittadini e delle associazioni che si battono per la difesa di Taranto e della salute di chi ci vive e lavora. Ciò che è veramente assurdo è che voi voltiate loro le spalle solo per obbedienza al partito, perché ormai si è arrivati al parossismo dello scollamento del Governo e del Parlamento con territori, sindaci, enti e cittadini. Alla fine non viene ascoltato più nessuno e la conseguenza evidente è l'astensionismo al voto.

Vi siete mai chiesti quanto costa all'economia italiana l'inquinamento e il suo conseguente impatto sugli eventi climatici estremi che da anni stanno colpendo il nostro Paese? Comportano danni deleteri ai territori, alle città, ai loro servizi, alle infrastrutture e alle aziende, ai cittadini. Le stime parlano di miliardi; portano ingenti danni al fatturato di aziende di grandi dimensioni, mentre le piccole aziende perdono in termini di redditività, perché hanno maggiori difficoltà a gestire le situazioni anomale e ad assorbirne le conseguenze. Questi sono fatti che devono farci riflettere non solo in termini di prevenzione, ma soprattutto sull'importanza degli investimenti e sul modello di sviluppo economico e sociale che vogliamo dare al nostro Paese. È questa la vera sfida che dovete cogliere adesso.

Affrontare il cambiamento climatico per un modello di sviluppo più sostenibile non è - come dite voi - un freno al rilancio dell'economia, ma una vera opportunità per la stessa. Parlo di nuove opportunità industriali e commerciali, che porteranno alla creazione di nuovi posti di lavoro, alla riduzione di costi dati dall'uso efficiente delle risorse, a un aumento della stabilità economica data dalla sicurezza dell'approvvigionamento e a una minore instabilità data dalla volatilità del mercato. Queste non sono chimere.

Certo, una delle sfide che il cambiamento climatico ci impone è quella riguardante il mantenimento della produzione di acciaio primario nel processo di decarbonizzazione. Quello dell'acciaio è un settore importante che vede l'Italia tra i maggiori produttori al mondo. Nella nostra Europa sono già partiti i progetti di produzione di acciaio verde: assistiamo all'avanzamento di nuove tecnologie, come la *direct reduced iron* o la *electric arc furnace*, ma soprattutto alla spinta verso l'impiego dell'idrogeno verde.

Personalmente, sono convintissima che l'Italia non possa essere da meno e abbia tutte le carte in mano per cogliere questa sfida. È un vero peccato che in Commissione siano stati fatti solo alcuni accenni superficiali a questa rivoluzione dell'idrogeno verde e che il vero freno in questo senso sia proprio il Governo.

Per il resto, si vive in perpetua attesa, perché il Governo con questo decreto-legge ha deciso di mantenere la produzione tradizionale nel più grande polo europeo siderurgico in Europa. Dico in perpetua attesa perché il presidente Bernabè non è stato convincente, come avete detto voi nella presentazione del progetto di riconversione industriale di Taranto; è stato invece vago, privo di uno straccio di progettazione tecnica, senza documenti alla mano, senza spiegare nel dettaglio quali saranno esattamente le fonti di finanziamento, come si intenda salvaguardare nel concreto l'occupazione e garantire finalmente le bonifiche che aspettano tutti i tarantini.

Il presidente Bernabè ha spiegato che, per attuare il non meglio precisato piano del Governo, ci vorranno dieci, dodici anni. Nel frattempo lo stabilimento continuerà a funzionare mantenendo irrisolte tutte quelle problematiche che tutti conosciamo e ci saranno, quindi, ancora eccessi di mortalità rispetto al dato regionale di vite umane spezzate, lo ricordo.

Al di fuori di quest'Aula, però, i cittadini per fortuna non demordono, tanto che solo pochissimi giorni fa è stato presentato un nuovo esposto che denuncia le inerzie di fronte ai serissimi livelli di benzene

registrati attorno allo stabilimento. Non so voi, ma io il benzene non lo voglio respirare. O forse voi ritenete giusto che i cittadini di Taranto siano continuamente esposti al benzene?

La settimana scorsa hanno chiuso l'acciaieria 1. Vi pare che sia strategico per il Governo tenere in piedi uno stabilimento che attualmente macina debiti per somme che vanno dai 30 ai 100 milioni al mese da ormai sei, sette anni? È frustrante sapere che nella nostra Europa ci sono già parecchi esempi positivi di riconversione industriale e sostenibile. Non è vero che la situazione a Taranto è persa. Personalmente, amo parlare soprattutto di quanto avvenuto a Mülheim an der Ruhr, in Germania, perché l'ho visto con i miei occhi e ho toccato con mano la situazione. La riconversione industriale in quella città, la bonifica del territorio di una zona depressa e inquinata - come lo è stata questa città - sono un esempio concreto che anche l'Italia può perseguire senza problemi. Non abbiamo nulla da invidiare ad altri Paesi, poiché abbiamo le risorse e i mezzi per fare altrettanto, se non addirittura meglio. Gli impianti inquinanti vanno fermati subito perché uccidono; vanno bonificati altrimenti uccidono e vanno riconvertiti altrimenti non ci sarà futuro: tutto questo con un piano preciso, che però manca a questa maggioranza.

Personalmente ho a cuore chi vive in questa zona di sacrificio. È così che l'ha definita l'ONU, zona di sacrificio, perché i numeri parlano chiaro: la mortalità in questa città, soprattutto nelle aree più vicine allo stabilimento siderurgico, è nettamente superiore a quella di ogni altro capoluogo di provincia nella Regione. A Taranto si registra un'incidenza aumentata di tumori infantili, come denunciato nello studio Sentieri dell'Istituto superiore di sanità, in cui si parla di un incremento di oltre il 30 per cento dei tumori infantili. Questo ed altro è stato riferito durante le audizioni, ma non è servito a cambiare una virgola del decreto-legge per assicurare il diritto alla salute in un ambiente sano.

Allora meglio imbavagliare la magistratura. Sì, perché in presenza di criticità concrete sui rischi per la salute dei cittadini, con questa legge un giudice non potrà applicare le misure e le sanzioni previste, ma sarà invece costretto ad autorizzare la prosecuzione dell'attività potenzialmente inquinante e lesiva. In questo modo si forzerà la mano alla magistratura.

Purtroppo non finisce qui. Con questo provvedimento, il Governo destinerà 750 milioni di euro ad Acciaierie d'Italia SpA senza vincolarli almeno a un passaggio della quota maggioritaria al socio pubblico e senza impegnarsi a pagare i debiti all'indotto. Ci si limiterà a iniettare denaro pubblico come se nulla fosse.

Concludo esprimendo tutta la mia solidarietà alle cittadine e ai cittadini di Taranto e ai lavoratori di tutto il territorio tarantino che si stanno battendo con grande dignità e determinazione per vedere riconosciuti i loro diritti. A loro vanno tutta la mia ammirazione e il mio supporto. Non è facile lottare contro tutto e tutti, anche contro chi dovrebbe tutelarli. Sono un vero esempio e dovrebbero esserlo per tutte e tutti noi in quest'Aula; non hanno nulla da perdere, visto che la salute e il diritto a un lavoro dignitoso a loro sono già stati tolti. Io ammiro loro e non questo Governo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fregolent. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, è capitato a tutte le maggioranze di dover risolvere i problemi dell'Ilva. Chi vi parla non farà lezioni, come abbiamo subito in questi anni da autorevoli esponenti delle opposizioni, sul decreto perfetto che avrebbe risolto le problematiche. Questo perché il decreto perfetto su una problematica così complessa e variegata non esiste. Da una parte, i diritti dei lavoratori ad avere un lavoro; dall'altra parte, la salute dei cittadini; in mezzo, il futuro dell'acciaio: non solo di Taranto (e qui vorrei ricordare l'Ilva di Genova) ma del nostro Paese e di tutta l'Europa. *(Applausi)*.

Allora come si fa a tenere insieme tutto quanto? È assai complesso e ci vogliono molte risorse, sapendo che non bisogna neanche incorrere in aiuti di Stato, perché l'Europa ci guarda. Quindi, una missione pressoché impossibile. Tutti hanno tentato di trovare una soluzione. Quando governavamo noi, con i Governi Renzi e Gentiloni, cosa pensammo per salvare una impresa che per anni era rimasta in parte sotto sequestro? Tra l'altro, ben venga l'intervento della magistratura, ma mi chiedo in quanti altri Paesi un forno così delicato sia stato chiuso e sequestrato per interi anni. Ebbene, da una parte, appunto, pensammo a far riprendere quell'attività, cercando un socio, facendo un bando internazionale, trovandone uno. Dall'altra parte, cercammo di avere lo Stato che comunque controllava il progresso, la

salute dei cittadini e l'avviamento dei lavori. Ovviamente, le critiche che all'epoca furono rivolte in merito al provvedimento che ho citato furono violente. Mi fa piacere oggi ascoltare che le stesse persone che criticavano quel provvedimento si sono in parte ravvedute, capendo la complessità dei problemi e dicendo che è molto complesso tenere tutto insieme, la salute e il lavoro, e che probabilmente non c'è mai un decreto rivoluzionario, ma ci sono tanti piccoli passi.

Chi vi parla e il partito che rappresento ovviamente non voteranno mai contro provvedimenti che cercano di aiutare le aziende. Mai: anche se parziali e insoddisfacenti come questi, ma mai. Questo provvedimento non risolve il problema dell'Ilva né delle aziende sensibili, che sono di interesse precipuo per lo Stato. Aiuta a pagare le bollette, che non è cosa da poco. Non vorrei che questa mia frase fosse valutata come un elemento di *deminutio*. Anzi, in una fase così delicata, con risorse limitate, meglio le bollette che niente.

Ma questo decreto-legge non risolve il problema dell'Ilva né dà una prospettiva di futuro per questa grande acciaieria. Noi non siamo riusciti infatti a comprendere, forse per limiti personali, il piano industriale. Non dalla parte del socio privato, che si è limitato, in un'audizione alquanto surreale, con spocchia forse un po' eccessiva, a commentare soltanto le norme del decreto: come se, invece, tutto ciò che riguarda il futuro dell'azienda dipendesse da altri. Lo stesso Bernabè, presidente di Acciaierie d'Italia, non è stato così chiaro ed esplicito sul futuro dell'azienda. Anzi, è stato fumoso: meno spocchioso, ma altrettanto fumoso.

Allora le domande rimangono tutte e inalterate: quando si avvierà la bonifica del sito di Taranto e non solo? Come si avvierà un processo diverso di produzione di acciaio? Si parla di acciaio verde, ma dubito che l'acciaio possa essere verde; o meglio, si può essere verdi, però non ci stupiamo se in altri Paesi che magari hanno lo stesso socio la produzione dell'acciaio cresce molto di più e nel nostro non succede, perché produrre acciaio verde costa molto di più che produrre acciaio normale ed è quindi normale che se ne producano meno tonnellate.

Non ci hanno detto come verranno finalmente pagati i crediti delle aziende dell'indotto e non solo. Ho grande rispetto per ENI e Snam, che sono sempre aziende dello Stato, che, se non riescono ad avere i crediti, si rivalgono sul pubblico pagante, come si dice. Sono ancora più preoccupata per quelle 146 imprese dell'indotto rispetto alle quali già all'inizio di questa legislatura la collega Paita ed io interrogammo il ministro Urso, dopo aver appreso la notizia, e chiedemmo risposte certe. Ci venne detto che le risposte certe sarebbero arrivate anche grazie a questo decreto-legge. Ebbene, di queste risposte certe le 146 aziende non è che ne vedano tantissime. Ripeto che è meglio aver dato i soldi per le bollette piuttosto che niente, ma non diciamo che con il decreto-legge in discussione si risolvono i problemi delle 146 aziende.

Il bicchiere è quindi mezzo pieno e mezzo vuoto, ma soprattutto è la dimostrazione che una soluzione tal quale a un problema così complesso non c'è, perché siamo di fronte a una stratificazione che viene da troppi anni degli interessi privati e pubblici che si sono interconnessi e hanno spesso dimenticato le popolazioni locali. C'è una preoccupazione vera dei lavoratori di perdere anche quel posto di lavoro, perché - lo dico ai colleghi che sono intervenuti prima - probabilmente nessuno vuole respirare il benzene, ma nessuno vuole rimanere senza lavoro, quindi c'è sempre stato un dibattito feroce non solo all'interno di quella città, ma di tutti i siti tremendamente inquinanti sull'alternativa, tra avere una produzione che tuteli la salute ed avere il lavoro tutelato. È difficile trovare una risposta e il decreto-legge in esame non lo fa, quindi un piccolo consiglio che sommestamente posso dare ai colleghi della maggioranza è di essere meno enfatici e più realisti, nel dire: abbiamo fatto il nostro meglio in un problema complesso per cui tutti in passato hanno cercato di mettere il proprio massimo impegno e talvolta ci sono riusciti, altre meno.

Sicuramente è positivo il ritrovato scudo penale per coloro che fanno i commissari. Lo dico non perché c'è qualcuno che non deve rispettare la legge, ma perché in una situazione così complessa e assolutamente ingestibile chi andrà a gestire quell'impianto e cercherà di riavviare la produzione sa di andare incontro, come ci è stato ricordato ora, a continue denunce; non vorrei quindi che, oltre al danno, ci fosse anche la beffa per cui uno va a fare il commissario di un posto e dopo trenta secondi riceve un avviso di garanzia. Capite che nessuno mai andrà più a fare il commissario. Se invece

vogliamo avviare la produzione e, finalmente, le bonifiche e trovare una risposta almeno dignitosa a un problema che si protrae da molti anni, bisogna anche garantire che chi mette la propria intelligenza e passione a servizio dello Stato e della comunità lo faccia anche con la tranquillità di non finire in galera per averlo fatto.

Per questi motivi, ai quali si aggiungerà la dichiarazione di voto della collega Gelmini nella giornata di domani, non voteremo contro questo decreto-legge, non applaudiremo neanche scrosciandoci e spellandoci le mani, come ha fatto la maggioranza, ma più sommessamente ci asterremo, in vista forse del vero decreto Ilva che deve ancora arrivare, perché questo è un decreto pagamento bollette che, come tale, dev'essere sottolineato e come tale va rispettato. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

LA MARCA (*PD-IDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA MARCA (*PD-IDP*). Signor Presidente, ho chiesto di prendere la parola per portare all'attenzione del Governo e dell'Assemblea tutta la drammatica situazione in cui versa il sistema di promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo, in particolare per quanto riguarda i corsi di lingua e cultura organizzati dagli enti promotori. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) contribuisce alla diffusione dello studio della lingua italiana, sostenendo iniziative di promozione dedicate al settore educativo scolastico, tra le quali figura l'erogazione di contributi a sostegno di enti promotori, soggetti *non profit* costituiti in base alla normativa locale che organizzano o promuovono corsi di lingua italiana nel mondo.

Gli enti promotori destinatari di contributi ministeriali sono stati 65 nel 2021, distribuiti in tutto il mondo. Nello stesso anno sono stati attivati 10.979 corsi di lingua e cultura italiana. A decorrere dall'anno scolastico 2022-2023, gli enti promotori possono richiedere i contributi ministeriali sulla base di una nuova regolamentazione, prevista dalla circolare ministeriale n. 4 del 2022. La circolare prevede l'istituzione di un apposito albo circolare in cui gli enti richiedenti devono registrarsi per un periodo quadriennale allo scopo di richiedere eventuali contributi ministeriali per l'attuazione dei propri progetti. L'applicazione di tale circolare ha generato enormi problemi per gli enti promotori a causa dei criteri ivi contenuti ed imposti e della complessità burocratica che si è determinata. Occorrerebbe porre un freno all'eccesso di centralizzazione burocratica, introducendo maggior velocità operativa, alleggerendo il peso dei controlli e responsabilizzando maggiormente gli operatori sul campo.

In particolare, mi preme sottolineare la situazione di difficoltà in cui versano gli enti promotori nella mia circoscrizione di elezione, la ripartizione Nord-Centro America. Occorre dare risposte urgenti agli enti promotori, se non si vuole perdere un sistema di conoscenze e competenze che per anni ha permesso la diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo. Così facendo, si rischia di perdere un'intera generazione di italo-discendenti, ai quali è negata l'opportunità di conoscere la lingua e la cultura italiana, con possibili ripercussioni per l'intero sistema Paese. (*Applausi*).

SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, pensavamo che video di ragazzi che picchiano altri ragazzi per motivi politici potessero essere soltanto un prodotto delle teche della RAI. Non pensavamo mai in questo secolo di osservare ragazzi che picchiano altri ragazzi per ragioni politiche, eppure è successo, sabato sera, a Firenze. Abbiamo tutti osservato e visto un video che è diventato virale, agghiacciante, di alcuni energumani che picchiavano ragazzi che erano tra l'altro per terra e non potevano difendersi.

C'è da dire che questa è stata violenza politica, perché le sei persone che sono adesso indagate dalla magistratura appartengono ad Azione studentesca e purtroppo, trattandosi di un'organizzazione di destra e collegata a Fratelli d'Italia, avremmo voluto sentire dai dirigenti di questo partito che oggi guida il nostro Paese severe parole di reprimenda (*Applausi*) e una dissociazione da quella violenza fascista, che purtroppo non abbiamo sentito.

Me ne dispiace moltissimo, signora Presidente, perché, vede, questo Governo si è detto molto attento all'ordine pubblico. Abbiamo sentito parole che hanno sollevato grande allarme sociale da parte della politica per i *rave party*; questo è stato il primo degli atti di questo dell'Esecutivo in carica.

In questo caso né la presidente Meloni né il presidente del senato La Russa e nemmeno il vice presidente del Copasir Donzelli - che è fiorentino e in quelle organizzazioni è cresciuto - hanno ritenuto di dire una sola parola.

Signora Presidente, non credo che qui in Italia corriamo il rischio del fascismo; non credo che ci siano fascisti al Governo, per carità, me ne guardo bene; questo non significa però che il fascismo in Italia non esista e che non esista un pericolo fascista.

Persone che si richiamano a quell'ideologia e che non esitano ad arrivare alle vie di fatto ci sono (lo abbiamo visto con l'assalto alla CGIL, che non risale a molto tempo fa, ma a pochi mesi fa, al Governo Draghi). L'attuale Presidente del Consiglio disse di non conoscere la matrice di quegli attacchi. Eppure, siamo l'unico Paese in Europa in cui un giornalista, che si chiama Paolo Berizzi, è sotto scorta, perché dev'essere protetto dalle minacce concrete alla sua incolumità che gli vengono rivolte precisamente da gruppi neofascisti. (*Applausi*). E sappiamo che nelle curve dei nostri stadi di calcio esistono persone che si richiamano a quell'ideologia; sappiamo che esiste il rischio, appunto, che quell'ideologia si trasformi in atti di violenza concreti.

Lo ripeto: non dobbiamo gridare al lupo al lupo, e mi guardo bene dal farlo, però bisogna ricordarsi che il fascismo non è stato una cosa lieve; non è stato nemmeno soltanto le leggi razziste o razziali del 1938. Il fascismo è stato l'ideologia che ha represso e picchiato gli oppositori, che ha distrutto i giornali di opposizione e che ha ucciso Giacomo Matteotti, perché disse quello che pensava di quel regime; è stato un regime liberticida non dal 1938, ma dal 1922.

Allora, oggi che il Paese viene guidato da una forza politica che è estranea a quelle che hanno scritto la Costituzione repubblicana, non chiediamo loro di giustificarsi, né puntiamo il dito, però, quando la bestia fascista rialza la testa, hanno il dovere di dissociarsi, perché hanno un compito che non è soltanto politico, ma morale. (*Applausi*).

[SPERANZON](#) (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERANZON (*FdI*). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire perché la mia militanza a livello politico è cominciata nel 1986, onorevole Scalfarotto; sono quindi, tantissimi anni che faccio politica e organizzo iniziative e manifestazioni e ho fatto tanto volantinaggio a scuola. Ebbene, durante i volantinaggi a scuola ricordo di aver subito tantissime aggressioni; ricordo anche di aver passato qualche giorno in ospedale.

Una volta fui aggredito alle spalle da sette-otto fascisti, che però evidentemente avevano un'idea opposta alla mia, quindi forse erano comunisti, più che fascisti, in quel caso. Se il sinonimo della violenza è fascista, allora diciamo che tantissime volte ho subito la violenza fascista personalmente.

Ebbene, la violenza fascista che ho subito da parte di esponenti di estrema sinistra non ha mai visto né la condanna unanime da parte di alcun tipo di consiglio, né alcun tipo di indagine che potesse portare all'individuazione dei responsabili, né alcun tipo di condanna morale da parte della cosiddetta società, che in me non vedeva un inerme studente che riceveva le botte. Essendo io uno studente dichiaratamente di destra, evidentemente non meritavo alcun tipo di attenzione, anche perché erano anni.... (*Commenti*). Mi dispiace che lei mi interrompa, collega, perché evidentemente le danno fastidio le cose che sto dicendo, però le chiedo di avere rispetto.

PRESIDENTE. Bisogna rivolgersi alla Presidenza.

SPERANZON (*FdI*). Certo, mi rivolgo alla Presidenza.

PRESIDENTE. Il richiamo non era rivolto solo a lei, senatore Speranzon.

Prego, continui il suo intervento.

SPERANZON (*FdI*). Da parte di Fratelli d'Italia, rispetto agli accadimenti di Firenze, c'è stata un'interrogazione parlamentare, con la quale abbiamo chiesto che vengano visionati tutti i video che sono a disposizione delle autorità competenti, proprio per accertare la verità, partendo da un presupposto: da parte nostra, la condanna nei confronti della violenza come strumento politico è ferma,

da qualsiasi parte essa provenga. Dire però che un ragazzo, che sia di destra o di sinistra, nel momento in cui sferra un pugno, è la belva fascista - ve lo dico - è un qualche cosa di inaccettabile, perché rischiamo veramente di creare mostri là dove non ci sono. Sicuramente ci saranno delle responsabilità, che verranno accertate. Qualora dovessero esserci ragazzi appartenenti ad Azione studentesca che si sono macchiati di crimini o hanno commesso reati, verranno perseguiti dall'autorità giudiziaria e di sicuro non troveranno solidarietà da parte della nostra forza politica. Ugualmente, da parte della nostra forza politica mai e poi mai abbiamo dato alcun tipo di solidarietà - come invece troppo spesso in passato - è accaduto da parte di chi sta dall'altra parte dell'emiciclo (in questo momento, vuoto) - nei confronti di chi pratica la violenza come metodo di propaganda politica. Questo è ciò a cui spesso e volentieri abbiamo assistito nelle nostre città (non serve andare lontani), anche durante le ultime elezioni politiche.

Pertanto, in un momento come questo, nel quale è opportuno che tutte le forze politiche condannino la violenza, ma abbiano anche la decenza di evitare di addossare responsabilità politiche a un partito come Fratelli d'Italia, che la violenza politica l'ha sempre subita, da parte nostra aspettiamo gli esiti che arriveranno rispetto al quesito che è stato posto; conseguentemente, ascolterete anche le nostre puntuali reazioni rispetto agli esiti, che saranno però obiettivi e non saranno necessariamente quello che vogliono farci dire coloro i quali fino a qualche giorno fa nelle piazze ci aggredivano. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Senatore Speranzon, naturalmente un conto è intervenire e un conto è attribuire responsabilità su condotte. Dico a lei, come dico sempre, che si assume la responsabilità di quanto ha detto.

Atti e documenti, annuncio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 22 febbraio 2023

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 22 febbraio, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

([Vedi ordine del giorno](#))

La seduta è tolta (ore 20,09).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE
REDIGENTE

Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche ([340](#))

ARTICOLI 1 E 2 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

Art. 1.

Approvato

1. L'articolo 589-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 589-*bis*. - (*Omicidio stradale o nautico*) - Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da due a sette anni.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera *c*), e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché degli articoli 53-*bis*, comma 2, lettera *c*), e 53-*quater* del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-*bis*, comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di un'unità da diporto di cui all'articolo 53-*ter*, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, il quale, in stato

di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e *53-bis*, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e *53-bis*, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

La pena di cui al quarto comma si applica altresì:

- 1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;
- 2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;
- 3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o, ad eccezione delle ipotesi di cui al quinto comma, di patente nautica, ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore o l'unità da diporto sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo o unità da diporto sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del veicolo o dell'unità da diporto cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto ».

2. Alla rubrica dell'articolo 589-*ter* del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e nautico ».

3. L'articolo 590-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 590-*bis*. - (*Lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime*)- Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera *c*), e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché degli articoli *53-bis*, comma 2, lettera *c*), e *53-quater* del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-*bis*, comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di un'unità da diporto di cui all'articolo 53-*ter*, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e *53-bis*, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-*bis*, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

Le pene di cui al quarto comma si applicano altresì:

- 1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;
- 2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;
- 3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o, ad eccezione delle ipotesi di cui al quinto comma, di patente nautica, ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore o l'unità da diporto sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo o unità da diporto sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del veicolo o dell'unità da diporto cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dal presente articolo.

4. Alla rubrica dell'articolo 590-*ter* del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e nautiche ».

Art. 2.

Approvato

1. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, la lettera *m-quater*) è sostituita dalla seguente:

« *m-quater*) delitto di omicidio colposo stradale o nautico previsto dall'articolo 589-*bis*, secondo e terzo comma, del codice penale, salvo che il conducente si sia immediatamente fermato, adoperandosi per prestare o attivare i soccorsi, e si sia messo immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria ».

2. All'articolo 381, comma 2, lettera *m-quinquies*), del codice di procedura penale, dopo le parole: « lesioni colpose stradali » sono inserite le seguenti: « o nautiche ».

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, con Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019 ([328](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(*Autorizzazione alla ratifica*)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana,

con Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo medesimo.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'articolo 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutato in euro 4.890 ogni quattro anni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018 ([329](#))

ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 del Protocollo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: *a)* Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; *b)* Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006 ([330](#))

ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni:

a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002;

b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena e intera esecuzione è data alle Convenzioni e al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 24 della Convenzione e dall'articolo 8 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, e dall'articolo 8 della Convenzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*.

Art. 3.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010 ([331](#))

ARTICOLI DA 1 A 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in 9.120 euro annui a decorrere dall'anno 2025 e dagli articoli 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15 e 16, pari a 254.020 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Clausole finanziarie)

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 e 19 dell'Accordo stesso, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 20 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009 ([332](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 del Protocollo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato B

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 328

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge n. 328

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, ha contenuto identico al disegno di legge, di iniziativa governativa, di ratifica del medesimo Accordo, già approvato in prima lettura dal Senato nella scorsa legislatura (A.S. 1377);

il disegno di legge n. 1377 era corredato dell'analisi tecnico-normativa, ma non dell'analisi di impatto della regolamentazione; al riguardo, il Governo ha inteso avvalersi della causa di esclusione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *d*) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2017, n. 169, relativa ai disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento, ritiene che non vi sia nulla da osservare.

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 329

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge n. 329

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, ha contenuto identico al disegno di legge, di iniziativa governativa, di ratifica del medesimo Protocollo, già approvato in prima lettura dal Senato nella scorsa legislatura (A.S. 1280);

il disegno di legge n. 1280 era corredato dell'analisi tecnico-normativa, ma non dell'analisi di impatto della regolamentazione; al riguardo, il Governo ha inteso avvalersi della causa di esclusione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *d*) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2017, n. 169, relativa ai disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento, ritiene che non vi sia nulla da osservare.

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 330

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge n. 330

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, ha contenuto identico al disegno di legge, di iniziativa governativa, di ratifica delle medesime convenzioni, già approvato in prima lettura dal Senato nella scorsa legislatura

(A.S. 986);

il disegno di legge n. 986 era corredato dell'analisi tecnico-normativa, ma non dell'analisi di impatto della regolamentazione; al riguardo, il Governo non ha dichiarato di avvalersi di una delle clausole di esclusione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2017, n. 169;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento, ritiene che non vi sia nulla da osservare.

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 331

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge n. 331

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, ha contenuto identico al disegno di legge di iniziativa governativo, di ratifica del medesimo Accordo, già approvato in prima lettura dal Senato nella scorsa legislatura (A.S. 1278);

il disegno di legge n. 1278 era corredato dell'analisi tecnico-normativa, ma non dell'analisi di impatto della regolamentazione, per la quale il Governo aveva trasmesso la dichiarazione di esclusione trattandosi di disegno di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento, ritiene che non vi sia nulla da osservare.

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 332

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge n. 332

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, ha contenuto identico al disegno di legge, di iniziativa governativa, di adesione al medesimo Protocollo alla Carta europea dell'autonomia locale, già approvato in prima lettura dal Senato nella scorsa legislatura (A.S. 1935);

il disegno di legge n. 1953 non era corredato dell'analisi tecnico-normativa né dell'analisi di impatto della regolamentazione; al riguardo, il Governo ha inteso avvalersi della causa di esclusione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *d*), del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2017, n. 169, relativa ai disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento, ritiene che non vi sia nulla da osservare.

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 340

La Commissione, affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge n. 340

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che il provvedimento in esame mira a colmare una lacuna normativa presente nel nostro ordinamento estendendo l'applicazione delle norme penali previste per le fattispecie di omicidio stradale e per le lesioni

personali stradali gravi o gravissime anche ai casi in cui la morte o le lesioni siano determinati da soggetti alla guida di un natante, di un'imbarcazione o di una nave;
con la modifica legislativa si conferisce rilevanza autonoma alla fattispecie di reato di omicidio nautico, così come avvenuto per l'omicidio stradale (articolo 589-*bis* c.p.) con la legge n. 41 del 2016; per una compiuta valutazione dell'impatto della disposizione sarebbe utile disporre di dati e informazioni sull'efficacia della modifica normativa del 2016 in termini di riduzione del numero di omicidi e di lesioni personali stradali;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento, ritiene che non vi sia nulla da osservare.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Astorre, Barachini, Basso, Bazoli, Berlusconi, Bevilacqua, Biancofiore, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calenda, Camusso, Cattaneo, D'Elia, Damante, Damiani, De Poli, Durigon, Fazzolari, Franceschini, Furlan, La Pietra, Malpezzi, Mirabelli, Monti, Morelli, Napolitano, Nicita, Occhiuto, Ostellari, Rauti, Rubbia, Russo, Segre, Silvestroni e Sisto.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Paroli, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Augello, Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Menia, per attività della 3^a Commissione permanente.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 17 febbraio 2023, ha inviato la relazione sullo stato di attuazione della politica di coesione europea e nazionale - programmazione 2014-2020, predisposta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente (*Doc. XXVII*, n. 4).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 17 febbraio 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 febbraio 2023, recante l'esercizio di poteri speciali, con prescrizioni, in ordine alla notifica della società Atos Italia S.p.a. - riorganizzazione infragruppo del gruppo Atos consistente nel trasferimento di due Rami d'azienda (*Unify e High Performance Computing*) in favore di due nuove società da costituirsi in Italia.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 8a Commissione permanente (Atto n. 80).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 20 febbraio 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, la comunicazione concernente il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale al dottor Paolo Casalino, nell'ambito del Ministero delle imprese e del made in Italy.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha inviato, ai sensi dell'articolo 8-*ter*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250:

un decreto concernente l'autorizzazione alla variazione dell'oggetto di interventi relativi all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF per il progetto "Promuovere la sicurezza alimentare e la resilienza di donne con disabilità e le loro famiglie nella sub-contea di Igembe Nord (Kenya) - riferimento pratica 141/2018". Il predetto documento è trasmesso alla 3a, alla 5a e alla 9a Commissione permanente;

un decreto concernente l'autorizzazione alla variazione dell'oggetto di interventi relativi all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF per il progetto "Sostegno alla sicurezza alimentare delle comunità indigene Quechua del distretto di Los Morochucos in Perù attraverso la conservazione e lavorazione del latte". Il predetto documento è trasmesso alla 3a, alla 5a e alla 9a Commissione permanente.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16 febbraio 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 9-*bis*, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, la procedura di informazione, attivata

presso la Commissione europea dalla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del Ministero delle imprese e del made in Italy, concernente la notifica 2023/0062/I relativa allo schema di regolamento recante "Regola tecnica di prevenzione incendi per l'individuazione delle metodologie per l'analisi del rischio e delle misure di sicurezza antincendio da adottare per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di impianti di produzione di idrogeno mediante elettrolisi e relativi sistemi di stoccaggio".

La predetta documentazione è deferita alla 4a e alla 9a Commissione permanente (Atto n. 69).

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 20 febbraio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, la relazione concernente lo stato di attuazione degli interventi relativi all'adeguamento delle gallerie stradali della rete transeuropea, aggiornata al 31 dicembre 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, primo comma, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XCIII*, n. 1).

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettere in data 16 febbraio 2023, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni - la comunicazione concernente la nomina, nell'ambito dello stesso Dicastero, dell'incarico:

alla dottoressa Maria Teresa Di Matteo, di Capo del Dipartimento per la mobilità sostenibile;

al dottor Enrico Maria Pujia, di Capo del Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro della salute, con lettera in data 20 febbraio 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 25 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, la relazione sullo stato dell'organizzazione del sistema trasfusionale nazionale, aggiornata al 31 dicembre 2021.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente (*Doc. CXXII*, n. 1).

Il Ministro della salute, con lettera in data 20 febbraio 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera g), della legge 3 agosto 2007, n. 120, la relazione sull'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, relativa all'anno 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente (*Doc. CLXVIII*, n. 1).

Con lettera in data 17 febbraio 2023 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento del consiglio comunale di Angera (Varese).

Governo, trasmissione di atti concernenti procedure d'infrazione

Il Ministro delle imprese e del made in Italy, con lettere in data 16 e 17 febbraio 2023, ha trasmesso, in ottemperanza dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le relazioni sulle procedure di infrazione:

n. 2022/2150, sul mancato rispetto degli obblighi di cui agli articoli 30 e 31 della direttiva UE 2015/849, come modificati dalla direttiva UE 2018/843, relativi all'istituzione di un registro dei titolari effettivi - alla 2a, alla 4a, alla 6a e alla 9a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 3/1);

n. 2023/0022, sul mancato recepimento della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE - alla 2a, alla 4a e alla 9a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 4/1).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è deferito alle sottoindicate Commissioni permanenti il seguente documento dell'Unione europea, trasmesso dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24

dicembre 2012, n. 234:

- Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (COM(2023) 44 definitivo), alla 2a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente.

Garante del contribuente, trasmissione di atti. Deferimento

In data 16 febbraio 2023 è pervenuta, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2022 dal Garante del contribuente per l'Abruzzo. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (Atto n. 68).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la seguente sentenza, che è deferita, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia:

sentenza n. 25 del 12 gennaio 2023, depositata il successivo 20 febbraio, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 206-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), introdotto dall'art. 12, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91 (Disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e 8, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244), nella parte in cui autorizza la sanità militare a imporre al personale militare la somministrazione di specifiche profilassi vaccinali, senza che esse siano previamente individuate in via legislativa (*Doc VII*, n. 18) - alla 2a e alla 3a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 21 febbraio 2023, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (CNPADC) per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 6a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 49);

dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Società per Azioni (IPZS S.p.A.) per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 50).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento

La Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato - con lettere in data 15, 16, 17 e 20 febbraio 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le seguenti deliberazioni:

- n. 6/2023/G concernente "Rapporto inerente il piano di interventi per il PNRR: «Rifinanziamento e ridefinizione del fondo 394/81 gestito da Simest»". La predetta deliberazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a, alla 5a e alla 9a Commissione permanente (Atto n. 70);

- n. 7/2023/G concernente "Rapporto inerente il piano di interventi per il PNRR: «Quadro programmatico dei controlli sulla gestione delle amministrazioni dello Stato per l'anno 2023 e nel contesto triennale 2023-2025»". La predetta deliberazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 71);

- n. 8/2023/G concernente "Rapporto inerente il piano di interventi per il PNRR: «Investimenti nella resilienza dell'agro-sistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche»". La predetta deliberazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a, alla 5a, alla 8a e alla 9a Commissione permanente (Atto n. 72);

- n. 9/2023/G concernente "Rapporto inerente il piano di interventi per il PNRR: «Isole verdi»". La

predetta deliberazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (Atto n. 73);

- n. 10/2023/G concernente "Rapporto inerente il piano di interventi per il PNRR: «Ricerca e sviluppo dell'idrogeno»". La predetta deliberazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (Atto n. 74);

- n. 11/2023/G concernente "Rapporto inerente il piano di interventi per il PNRR: «Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario»". La predetta deliberazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (Atto n. 75);

- n. 12/2023/G concernente "Rapporto inerente il piano di interventi per il PNRR: «Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate»". La predetta deliberazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (Atto n. 76);

- n. 13/2023/G concernente "Rapporto inerente il piano di interventi per il PNRR: «Rafforzamento e potenziamento della ricerca biomedica del SSN»". La predetta deliberazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (Atto n. 77);

- n. 14/2023/G concernente "Rapporto inerente il piano di interventi per il PNRR: «Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico»". La predetta deliberazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (Atto n. 78);

- n. 15/2023/G concernente "Rapporto inerente il piano di interventi per il PNRR: «Servizi digitali e cittadinanza digitale - Piattaforme e applicativi (Pago Pa e App IO)»". La predetta deliberazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 4a, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (Atto n. 79).

Mozioni

[DELIA](#), [MALPEZZI](#), [CRISANTI](#), [RANDO](#), [VERDUCCI](#), [ASTORRE](#), [DELRIO](#), [FINA](#), [FURLAN](#), [GIACOBBE](#), [LA MARCA](#), [LOSACCO](#), [MARTELLA](#), [NICITA](#), [PARRINI](#), [ROJC](#), [ROSSOMANDO](#), [VALENTE](#), [VERINI](#), [ZAMBITO](#), [ZAMPA](#) - Il Senato,

premessi che:

la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio per il 2023), ha operato notevoli tagli che avranno ripercussioni negative sul settore dell'istruzione: c'è una riduzione di 5 milioni di euro per il 2023, 13,4 milioni per il 2024 e 20,2 milioni per il 2025 del fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione e si prefigura inoltre, a decorrere dal 2026, un taglio permanente del medesimo fondo pari a 18,2 milioni di euro annui;

il Governo, introducendo nella legge di bilancio una nuova disciplina relativa alla determinazione dei criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le Regioni ha approvato, di fatto, la riduzione non solo delle sedi (che verranno inevitabilmente accorpate), ma anche del numero dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, che saranno quasi dimezzati rispetto ad oggi: si passerà, infatti, dai 6.490 del 2024-2025, ovvero il primo anno in cui entreranno in vigore le norme della manovra per il 2023, fino ai 3.144 del 2031-2032, quindi 3.346 dirigenti scolastici, una scelta che aggraverà ulteriormente la situazione di territori già in difficoltà, come le aree interne ed il Mezzogiorno;

premessi inoltre che:

i provvedimenti in materia di rinnovo contrattuale dei docenti stanziavano solo 150 milioni di euro per l'anno 2023, invece dei 300 milioni attesi, attingendo a parte delle risorse già stanziate per la valorizzazione della professionalità del docente dal Governo Draghi nella legge di bilancio per il 2022, senza aggiungere fondi ulteriori;

negli ultimi giorni, in seguito alle recenti dichiarazioni del Ministro dell'istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, che ha ipotizzato stipendi diversi per gli insegnanti a seconda delle zone dove

prestano servizio, è emersa la questione delle "gabbie salariali"; proprio perché ritenuti iniqui e responsabili dell'aggravamento del divario fra Nord e Sud, da oltre 50 anni in Italia non vi sono più stipendi differenziati su base regionale o provinciale per prestazioni di lavoro dello stesso tipo;

le retribuzioni variabili in base al territorio produrrebbero discriminazioni inaccettabili, legittimando la presenza di scuole di serie A e scuole di serie B. Una tale, inqualificabile, proposta avrebbe l'effetto di accentuare ancora di più l'esodo degli insegnanti del Sud verso gli istituti del Nord, producendo un danno incalcolabile per il sistema scolastico del Mezzogiorno e acuendo le disuguaglianze di opportunità nel Paese;

la questione relativa alla retribuzione dei docenti è certamente un'emergenza, ma non in relazione alle differenze di costi che gli insegnanti sostengono a seconda di dove vivano, ma perché quelle del nostro Paese sono tra le più basse retribuzioni dell'Unione europea;

l'ultimo rapporto promosso dall'OCSE, che analizza e confronta i sistemi scolastici dei principali Paesi d'Europa e del mondo, conferma il dato negativo delle retribuzioni degli insegnanti italiani che risultano essere molto distanti rispetto a quelle delle colleghe e dei colleghi degli altri Paesi. Queste differenze sono presenti ed evidenti in tutti i gradi di scuola, dalla scuola dell'infanzia alle scuole superiori;

nella scuola primaria la differenza tra lo stipendio medio annuale di una/un docente italiana/o e quella degli omologhi dell'area OCSE è in media del 15 per cento inferiore; altrettanto evidenti sono le differenze per i docenti della scuola secondaria di primo grado: in Italia l'insegnante percepisce il 13 per cento in meno rispetto ai colleghi dei Paesi OCSE e il 12 per cento in meno rispetto ai colleghi dei Paesi europei; anche i docenti delle scuole secondarie di secondo grado in Italia percepiscono il 14 per cento in meno rispetto ai docenti dei Paesi OCSE e il 13 per cento in meno rispetto ai docenti europei; il rapporto dell'OCSE non si limita ai confronti internazionali, ma offre anche una significativa comparazione all'interno dello stesso Paese tra gli stipendi dei docenti e quello dei lavoratori con pari livello d'istruzione. Confrontato lo stipendio degli insegnanti con la retribuzione di altri professionisti con il medesimo titolo d'istruzione universitaria, emerge che in Italia, a parità di titolo di studio, gli insegnanti risultino pagati molto meno;

considerato che:

le dichiarazioni e alcuni degli interventi già messi in atto nei primi mesi di governo delineano, al di là delle dichiarazioni rese alla stampa, la volontà politica di un Esecutivo disinteressato ad intervenire per superare le numerose criticità che toccano il settore dell'istruzione, a cominciare dalle urgenze legate alla dispersione scolastica, alla povertà educativa e alle disuguaglianze territoriali;

dal rapporto di "Save the Children" intitolato "Alla ricerca del tempo perduto - Un'analisi delle disuguaglianze nell'offerta di tempi e spazi educativi nella scuola italiana" emergono dati preoccupanti sullo stato dell'educazione scolastica nel nostro Paese visto che i territori dove la povertà minorile è più forte sono quelli dove la scuola è più povera, privata di tempo pieno, mense e palestre, e confermano, inoltre, quanto la privazione educativa sia strettamente legata a quella materiale e come un'offerta adeguata di spazi e servizi educativi a scuola potrebbe fare la differenza nello spezzare tale legame ed offrire opportunità di apprendimento eguali anche alle studentesse e agli studenti più svantaggiati;

l'assenza di risorse stanziare, le dichiarazioni del ministro Valditara e le anticipazioni relative alla proposta di riforma in materia di autonomia differenziata, avanzata dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, prefigurano che anche l'istruzione rientri tra le materie oggetto di trasferimento dallo Stato alle Regioni, con il rischio di avviare un processo di regionalizzazione della scuola che deve, invece, continuare ad essere nazionale e pubblica, presidio insostituibile per garantire e rafforzare l'unitarietà dello Stato, l'uguaglianza di opportunità dei suoi cittadini, la promozione su base nazionale del diritto allo studio e alla conoscenza, contrastando le disuguaglianze, senza penalizzare ulteriormente le regioni del Sud a vantaggio di quelle del Nord, impegna il Governo:

1) al fine di dare centralità all'istruzione pubblica, a reperire risorse adeguate e ad innalzare le

retribuzioni, portandole al livello europeo, nonché a definire incarichi e progressione di carriera del personale scolastico, attraverso un incremento, stabile, delle risorse stanziare dall'articolo 1, comma 561, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio per il 2023) per il rinnovo contrattuale;

2) a riconsiderare, attraverso ulteriori iniziative normative, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 557, della citata legge di bilancio relative al dimensionamento scolastico, al fine di sostenere la rete e i servizi scolastici e di evitare la conseguente riduzione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, rivedendo i criteri di cui alla medesima disposizione così da non penalizzare, inevitabilmente, le aree interne e il Mezzogiorno;

3) a prevedere che, per effetto del progressivo calo demografico, siano rimodulati i parametri relativi al numero di alunni per classe, riducendone il numero, anche modificando le disposizioni del decreto ministeriale n. 81 del 20 marzo 2009, in modo che le eventuali risorse risultanti dalla riduzione della spesa per l'istruzione, conseguente al calo demografico, siano reinvestite nel medesimo settore a beneficio dei giovani e delle future generazioni;

4) a reperire risorse adeguate finalizzate ad arrivare alla progressiva e piena attuazione del piano nazionale per la promozione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a 6 anni, implementando le risorse del fondo nazionale dirette a garantire la progressiva gratuità dei servizi educativi 0-3 anni a favore dei nuclei familiari a basso ISEE, con particolare attenzione all'offerta formativa nel Sud del Paese, ed una scuola dell'infanzia (3-6 anni) ad accesso universale e gratuito;

5) a reperire risorse adeguate ad assicurare il diritto all'istruzione per le bambine e i bambini, su tutto il territorio nazionale, elemento fondamentale per colmare il divario tra Nord e Sud, ed assicurare la costruzione di una scuola realmente inclusiva, che coinvolga tutti gli alunni con particolare attenzione agli alunni con disabilità, sostenendo le famiglie con azioni concrete, quali l'incremento dei servizi di refezione scolastica, la gratuità dei servizi di trasporto e dei libri di testo e la garanzia del tempo pieno;

6) a disporre un adeguamento quantitativo delle risorse da destinare al comparto della scuola indicando, come obiettivo programmatico di lungo termine, il raggiungimento del valore della media europea dell'indice di spesa per l'istruzione in rapporto al prodotto interno lordo.

(1-00026)

[PIRONDINI](#), [FLORIDIA Barbara](#), [ALOISIO](#), [CASTIELLO](#), [BEVILACQUA](#), [BILOTTI](#), [CASTELLONE](#), [CATALDI](#), [CROATTI](#), [DAMANTE](#), [DE ROSA](#), [DI GIROLAMO](#), [GUIDOLIN](#), [LICHERI Ettore Antonio](#), [LICHERI Sabrina](#), [LOPREIATO](#), [LOREFICE](#), [MAIORINO](#), [MARTON](#), [MAZZELLA](#), [NATURALE](#), [NAVE](#), [PATUANELLI](#), [PIRRO](#), [SCARPINATO](#), [SIRONI](#), [TREVISI](#), [TURCO](#) - Il Senato,

premessi che:

l'articolo 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio per il 2023), ha introdotto, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, una nuova disciplina relativa al dimensionamento della rete scolastica e alla determinazione dei criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA);

nello specifico del dettato normativo la nuova disciplina, introducendo i commi da *5-quater* a *5-sexies* all'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a regime, come si diceva, dall'anno scolastico 2024/2025, prevede che i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, insieme con la relativa distribuzione tra le regioni, vengano definiti, su base triennale, con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata, da adottare, a seguito di una modifica apportata dalla Camera, entro il 31 maggio dell'anno solare precedente all'anno scolastico di riferimento;

la nuova disciplina specifica, inoltre, che s'intende in tal modo dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, tenendo conto del parametro della popolazione scolastica regionale indicato per la riforma 1.3 prevista dalla Missione 4 Componente 1 del PNRR, individuato come "parametro efficace" per individuare i plessi accorpati ad

altri istituti;

infatti, stando a quanto previsto dalla nuova normativa, le regioni, sulla base dei parametri individuati sulla base della media regionale della popolazione scolastica, provvedono al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nei limiti del contingente annuale individuato dal medesimo decreto. Ciò impone, dunque, alle regioni, di accorpate tutte le istituzioni scolastiche che eccedono il numero fissato a livello nazionale con il decreto previsto dal comma 5-*quater* dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, come introdotto dalla legge di bilancio per il 2023;

considerato che:

il nuovo comma 5-*quinquies* disciplina la procedura per la determinazione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni nel caso di mancata adozione del relativo decreto entro la data del 31 maggio. In tal caso, il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze deve essere adottato entro il 30 giugno, in maniera unilaterale, senza alcun ulteriore coinvolgimento delle regioni, titolari costituzionalmente della competenza all'articolazione della rete scolastica, sulla base di un coefficiente, indicato dal decreto medesimo, non inferiore a 900 e non superiore a 1.000, e tenuto conto dei parametri, su base regionale, relativi al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali e dell'organico di diritto dell'anno scolastico di riferimento, integrato dal parametro della densità degli abitanti per chilometro quadrato ferma restando la necessità di salvaguardare le specificità derivanti dalle istituzioni presenti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche nonché da un parametro perequativo, determinato in maniera da garantire a tutte le regioni, nell'anno scolastico 2024/2025, almeno il medesimo numero di istituzioni scolastiche, calcolato sulla base del parametro di cui al comma 5 (dell'articolo 19 del decreto-legge n. 98 del 2011 sopra citato) e, comunque, entro i limiti del contingente complessivo a livello nazionale individuato ai sensi del secondo periodo;

valutato che:

un dimensionamento così perseguito (attraverso la diminuzione di figure centrali quali quella del dirigente scolastico e del direttore dei servizi generali e amministrativi e per il tramite di numerosi «accorpamenti», basato su finalità restrittive e su un'economia di risparmio) rischia di essere fortemente divisivo e comporta inevitabilmente una sensibile riduzione delle istituzioni scolastiche, con gravi conseguenze sulla vita di studenti e studentesse. Come fu per la riforma Gelmini *illo tempore*, e al netto della «coperta corta» che ha configurato l'ultima legge di bilancio, si tratta comunque dell'ennesima razionalizzazione miope e di corto respiro;

proprio perché la finalità della norma è allineare il numero di scuole autonome al numero di posti di dirigente scolastico e DSGA, procedendo mediante accorpamenti, dalla relazione tecnica di accompagnamento alla normativa introdotta dalla legge di bilancio 2023 emerge che dal 2024/2025 al 2031/2032 il numero di istituzioni scolastiche con la presenza di dirigente e DSGA titolari passi da 7.461 a 6886, con un taglio di 575 scuole e posti di DS e DSGA; se si considera inoltre che nell'anno scolastico 2022/2023 il numero delle istituzioni scolastiche autonome è pari a 8.007, dal 2022/2023 al 2031/2032 è stimabile un taglio complessivo di 1.121 scuole autonome;

la predetta relazione tecnica stima, a regime, in quasi 90 milioni di euro il taglio, redistribuito nel settore, ma senza una visione d'insieme e con il rischio che tali risorse siano disperse;

già nella XVIII Legislatura il M5S si era battuto per abbassare a 500 studenti (300 nei comuni montani e nelle piccole isole) la soglia per consentire di poter disporre di un dirigente scolastico e di un DSGA titolari, proprio allo scopo di supportare e garantire gli istituti dei territori più fragili, nelle aree interne, quali presidio fondamentale di legalità, di accessibilità e minori costi per le famiglie;

l'accorpamento degli istituti si configura, pertanto, come un vero e proprio «taglio» che (ancora una volta) andrà a colpire le regioni e i territori più deboli, incentivando lo spopolamento dei piccoli centri e finendo per incrementare i divari territoriali. Si tratta di una scelta politica precisa, in continuità con quanto già realizzato in passato, un accanimento dettato da una visione «deformata» ed «economicistica» della scuola;

secondo le prime stime accreditate, ovvero dalla bozza di lavoro assegnata allo studio delle regioni e

diffusa a mezzo stampa in data 18 febbraio 2023, già nel 2023 quasi 700 istituzioni scolastiche (697 per l'esattezza) saranno accorpate sulla base di quanto stabilito dalla legge di bilancio, gravando soprattutto sulle regioni del Sud, Campania *in primis*, che, in base alle proiezioni, dovrebbe risultare la regione maggiormente penalizzata, con più di 140 fusioni tra scuole e tagli di personale (passerebbe da 985 istituti a 839: meno 146), seguita dalla Sicilia (da 819 a 710: meno 109) e, quindi, in ordine decrescente da:

Calabria: da 360 a 281 (meno 79); Puglia: da 635 a 569 (meno 66); Sardegna: da 273 a 228 (meno 45); Lazio: da 722 a 685 (meno 37); Veneto: da 592 a 560 (meno 32); Basilicata: da 115 a 84 (meno 31); Marche: da 233 a 210 (meno 23); Toscana: da 476 a 455 (meno 21); Lombardia: da 1.135 a 1.115 (meno 20); Piemonte: da 540 a 520 (meno 20); Liguria: da 188 a 170 (meno 18); Emilia-Romagna: da 534 a 519 (meno 15); Abruzzo: da 193 a 179 (meno 14); Friuli-Venezia Giulia: da 167 a 155 (meno 2); Umbria: da 139 a 133 (meno 6); Molise: da 52 a 49 (meno 3);

alcune regioni hanno già annunciato di volere impugnare la nuova normativa davanti alla Corte costituzionale per violazione della Costituzione;

in sintesi, l'autonomia scolastica differenziata e il dimensionamento immaginato dalla nuova "riforma", presupposto o conseguenza l'uno dell'altro, porteranno all'eliminazione di centinaia di posti, di cattedre, di personale. E comunque, laddove non si proceda alla chiusura dei plessi, se ne modificano le «dimensioni», eliminando di fatto quelle «sedi sottodimensionate» in favore di sedi scolastiche più grandi, ma con personale ridotto;

considerato infine che:

investire nella scuola e nel sistema d'istruzione significa investire in «futuro»: tuttavia per creare ambienti di apprendimento innovativi non basta distribuire più *tablet* e PC portatili, o potenziare la rete. Non vuol dire servirsi unicamente di «autostrade» informatico-digitali, ma anche di strade secondarie e meno battute: saper disegnare percorsi alternativi e, quando occorre, non tanto o non solo innalzare un edificio quanto vedere dinanzi a sé le fondamenta degli edifici possibili;

proprio il decremento demografico, invocato come causa prima e ragione strutturale nelle esigenze di dimensionamento, poteva e doveva viceversa costituire l'occasione per sdoppiare le classi, affrontare finalmente il problema delle classi sovraffollate (cosiddette «classi pollaio», riducendo il numero degli alunni per singola classe), e aumentare l'organico docente e ATA, reintegrando l'organico aggiuntivo del periodo COVID (come peraltro prospettato e auspicato dal M5S in legge di bilancio e in ogni provvedimento utile);

per l'ottimizzazione e la razionalizzazione nel funzionamento del sistema scolastico, sia in prospettiva generale, sia per quanto concerne gli aspetti che producono significative, insistenti ripercussioni a livello territoriale, locale e periferico, anche a fronte dell'annunciato calo demografico,

impegna il Governo:

- 1) a rivedere la normativa approvata inerente al dimensionamento scolastico, abrogando la disciplina introdotta, anche alla luce dei rischi e delle criticità che potrebbero derivare dalla controversa riforma dell'autonomia differenziata da riconsiderare integralmente, con particolare riguardo al sistema di istruzione, che deve mantenere i caratteri di uniformità ed eguaglianza su tutto il territorio nazionale;
- 2) a procedere immediatamente a contrastare l'eccessivo affollamento delle classi e la povertà educativa, diminuendo il numero degli alunni per classe e garantendo la formazione delle classi nei territori disagiati, montani, nelle piccole isole, nelle aree interne, nonché a fronteggiare la dispersione scolastica, l'abbandono e la rinuncia agli studi, a incentivare lo sviluppo di una coscienza civica ispirata a principi di cittadinanza attiva e solidale attraverso la consapevolezza dei diritti e dei doveri;
- 3) a rivedere i tagli compiuti nella legge di bilancio per il 2023, investendo in conoscenza e formazione, in qualità e quantità dell'insegnamento e dell'offerta formativa, nell'istruzione come "ascensore sociale" per tutti i giovani;
- 4) a valorizzare economicamente tutto il personale scolastico;
- 5) a sfruttare compiutamente e ottimizzare le risorse messe a disposizione dal PNRR per la creazione e la trasformazione delle istituzioni scolastiche in ambienti d'apprendimento innovativi, anche dal punto di vista dell'edilizia scolastica, della metodologia d'insegnamento e dei linguaggi, fornendo direttive e

linee guida chiare ed efficaci e supportando gli enti locali e le istituzioni scolastiche nel processo di attuazione del Piano.

(1-00027)

[VERDUCCI](#), [FRANCESCHELLI](#), [MARTELLA](#), [MANCA](#), [NICITA](#) - Il Senato,

premessò che:

il settore calzaturiero costituisce storicamente uno degli assi portanti della manifattura italiana e dell'economia del Paese, con una rilevanza primaria nel mercato internazionale, dove rappresenta uno dei pilastri del *made in Italy* e del sistema moda italiano nel mondo, distinguendosi come *leader* indiscusso di calzature di fascia alta e lusso e ad alto contenuto di moda;

la primaria posizione nei mercati internazionali della manifattura calzaturiera italiana è dovuta ad una forte capacità competitiva, basata sulle superiori caratteristiche qualitative del prodotto, sulla rilevante capacità innovativa nei procedimenti di fabbricazione tradizionali e sulle capacità di lavorazione degli addetti, supportate da scuole di formazione esistenti sul territorio, tecnologicamente e stilisticamente all'avanguardia;

secondo quanto riportato dal "World footwear yearbook" 2021, nonostante le pesanti conseguenze indotte dalla pandemia, l'Italia si è confermata nel 2020 di gran lunga il primo produttore di calzature dell'Unione europea, con 130,7 milioni di paia prodotte, il tredicesimo per numero di paia prodotte nel mondo, l'ottavo Paese esportatore a livello mondiale in volume e il terzo in termini di valore;

il settore calzaturiero italiano conta circa 4.100 aziende e 72.000 addetti (dati 2020), con un saldo commerciale da sempre attivo e un fatturato annuo complessivo, che nel 2019, in epoca pre COVID, si aggirava attorno ai 14,3 miliardi di euro;

i successi del settore calzaturiero sono strettamente connessi alla dinamica iniziativa imprenditoriale ed alla tipica struttura del settore, che si pone in un contesto di "filiera" costituito da un sistema di *sub* fornitura di materie prime, conterie, componenti, accessori, produttori di macchine, modellisti e stilisti. Ne deriva una concentrazione territoriale di aziende in aree organizzate in distretti, situati prevalentemente in 7 regioni: Marche, Toscana, Veneto, Campania, Lombardia, Puglia ed Emilia-Romagna, interessando così ben 23 province;

considerato che:

la pandemia ha colpito duramente le imprese italiane, ma con intensità differenti a seconda del settore di appartenenza. Il sistema moda è stato tra più colpiti. Il calo dei consumi di beni, la contrazione dei redditi delle famiglie, la netta riduzione di occasioni d'uso hanno influito sulla domanda sia interna che estera, mentre il blocco dell'operatività delle industrie della primavera 2020, nonché il rallentamento della circolazione delle merci e le diverse strategie attuate dai Paesi per contenere la diffusione del contagio hanno causato alcuni rilevanti problemi negli approvvigionamenti e nelle vendite;

in tale contesto, il settore calzaturiero nazionale ha subito nel 2020 una pesante caduta sia del fatturato per un ammontare pari al 25,2 per cento rispetto al 2019, attestandosi a 10,72 miliardi di euro, sia della produzione, diminuita del 27,1 per cento con sole 130,7 milioni di paia prodotte rispetto alle 165 milioni di paia prodotte nel 2019, con un conseguente rilevante decremento dell'*export*, sia per quanto riguarda il valore (14,7 per cento in meno) che le quantità (17,4 per cento in meno);

gli effetti più marcati della crisi innescata dalla pandemia da COVID-19 nel settore calzaturiero si sono registrati nel distretto fermano-maceratese, già indebolito da crisi precedenti, dove a livello di flussi commerciali si è potuta constatare, oltre ad una caduta della produzione, una riduzione delle esportazioni del 25,6 per cento rispetto al 2019. La riduzione dei flussi di *export* è stata di particolare intensità in Svizzera (60 per cento in meno), Stati Uniti (meno 42 per cento), Germania (meno 18 per cento) e Regno Unito (42 per cento in meno), con cali significativi anche in Russia, in Cina e in generale in tutti i principali mercati di riferimento del distretto;

alla decisa ripresa registrata dal settore calzaturiero nazionale nei primi 9 mesi del 2021, con un recupero a doppia cifra del fatturato rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (pari al 19,5 per cento in più), ha fatto seguito una fase di rallentamento nell'ultimo trimestre del 2021 causato dall'incremento dei costi energetici e dalle difficoltà emerse nei mercati dell'approvvigionamento di materie prime che, tuttavia, hanno consentito di chiudere il 2021 con un incremento annuale del

fatturato del 18,7 per cento ed un incremento dell'*export* del 17,6 per cento;
in tale contesto di ripresa anche il settore calzaturiero marchigiano ha registrato nel 2021 un buon recupero dell'*export* (9,7 per cento in più) sul 2020, con esportazioni in significativo aumento verso Francia (17,4 per cento), USA (66,4 per cento), Cina (48,3 per cento in più). La Russia con 81,6 milioni di euro e l'Ucraina 11,4 milioni di euro di *export* sono state il quinto e il diciottesimo mercato per gli operatori marchigiani nel 2021, con una quota complessiva del 9,1 per cento sul totale *export* della regione. Le Marche sono la prima regione italiana esportatrice in entrambi questi mercati: nel 2021 hanno coperto il 30 per cento dei flussi verso la Russia e il 27,5 per cento verso l'Ucraina;
le previsioni sul 2022 indicavano l'anno come quello della definitiva ripresa economica del settore calzaturiero, con i segmenti di alta fascia e di lusso che avrebbero beneficiato del ritorno agli acquisti dei consumatori, raggiungendo i livelli pre COVID già in corso d'anno;
nel breve volgere di poco tempo, tuttavia, le prospettive sono rapidamente cambiate: al forte incremento dei prezzi registrati già dall'inizio dello scorso anno spinti al rialzo dall'incremento dei costi delle materie prime, dell'energia e della logistica, si sono aggiunte, a partire dal 24 febbraio 2022, le conseguenze della gravissima e ingiustificata invasione dell'Ucraina da parte dell'esercito russo, con l'inizio di un conflitto armato che ha improvvisamente destabilizzato il quadro geopolitico internazionale, generando pesantissimi effetti economici e sociali che andranno a sommarsi a quelli sofferti a causa della pandemia;
le conseguenze indirette della guerra tra Ucraina e Russia sono ormai evidenti, in particolare in Europa e in Italia. Le sanzioni concordate da numerosi Paesi *partner*, tra cui l'Italia, nei confronti della Russia si riflettono sui flussi commerciali coinvolgendo tutti i settori produttivi. L'economia del nostro Paese, al ribasso nel corso del 2022 rispetto alle stime iniziali, e l'incertezza negli approvvigionamenti energetici di gas e petrolio e negli scambi commerciali con la Russia e l'Ucraina hanno spinto, da un lato, i prezzi dei beni verso un forte rialzo e, dall'altro, hanno chiuso importanti canali di *export*, con ripercussioni molto pesanti per le aziende del settore calzaturiero nazionale, che basa una fetta rilevante del proprio *export* proprio verso la Russia e l'Ucraina;
rilevato che:
il distretto calzaturiero fermano-maceratese rappresenta la più importante concentrazione spaziale di imprese calzaturiere in Italia e una delle principali fonti di ricchezza e lavoro della regione Marche. In un'area estesa sulle province di Fermo, Macerata ed Ascoli Piceno, con importanti siti produttivi nelle zone di Porto Sant'Elpidio, S. Elpidio a mare, Civitanova Marche, Montegranaro e Monte Urano, dove risultano attive oltre 3.000 aziende tra calzaturifici e imprese dell'indotto specializzato nella produzione di parti di manufatti per la calzatura, impiegando complessivamente circa 26.000 addetti. La produzione è destinata in gran parte all'*export*, collocando il distretto ai primi posti a livello nazionale con circa l'11 per cento dell'*export* nazionale di calzature e componenti;
il distretto rappresenta una delle realtà fondamentali per il sistema moda italiano, con un tessuto imprenditoriale costituito da alcuni marchi noti in tutto il mondo come Tod's, Imac (Primigi, Igi &co), BAG (NeroGiardini), Falc (Naturino, Falcotto), Santoni, Finproject e altre. Nel distretto operano, inoltre, altre importanti realtà internazionali come Gucci, Valentino, Chanel, Prada, Christian Louboutin, Kelvin Klein e LVMH (Fendi, Loro Piana, Louis Vuitton), presenti sul territorio in ragione di un'alta concentrazione di esperienze, professionalità e *know how* difficilmente riscontrabili in altre realtà;
nel corso degli ultimi 20 anni il tessuto produttivo del distretto ha subito un forte ridimensionamento. Solo considerando i dati delle unità locali e degli addetti dal 2012 al 2018 si può evincere una riduzione del 14 per cento delle unità locali (515 unità locali in meno) e una contrazione degli addetti del 12 per cento, passati da 30.326 nel 2012 ai 26.595 nel 2018. La riduzione è fortemente concentrata nelle calzature, che è poi il comparto più rappresentativo nel distretto, mentre gli addetti addirittura aumentano del 10 per cento nei comparti di soles o parti in gomma per calzature e parti in materie plastiche per calzature;
alle difficoltà generate da una concorrenza internazionale sempre più serrata, in particolare da parte dei Paesi emergenti, e da uno scenario produttivo in rapida mutazione, si sono sommate quelle derivanti

da un territorio dotato di scarsi servizi (banda larga, servizi per i lavoratori come mense scuole e asili nido) ed infrastrutture moderne (soprattutto stradali) in grado di attrarre imprese e di agevolare la produzione e il lavoro. Tali fattori, affiancati da una mancanza di investimenti sufficienti in innovazione e formazione e da un'eccessiva concentrazione su alcuni mercati entrati in crisi, hanno peggiorato progressivamente la situazione del distretto riducendone produttività ed occupazione; negli ultimi anni le esportazioni del distretto si sono sensibilmente ridotte: il picco massimo fu toccato nel 2006 con 1.910 milioni di euro. Successivamente, complice la crisi dei mercati internazionali, i flussi di *export* sono progressivamente calati, attestandosi a 1.336 milioni di euro nel 2009. Da lì il distretto non si è mai totalmente ripreso, anche perché successivamente è stato colpito dalla crisi sul mercato russo nel biennio 2014-2015, che ha pesato sensibilmente sulle esportazioni. A questa situazione già di per sé complessa si è aggiunto l'evento sismico del 2016, che ha colpito le Marche insieme ad Abruzzo, Lazio e Umbria. Tutti questi fattori hanno portato a una riduzione complessiva dell'*export* distrettuale tra il 2006 e il 2019 del 23 per cento, che corrisponde a un valore pari a 444 milioni di euro;

con decreto del Ministero dello sviluppo economico 12 dicembre 2018, è stata riconosciuta l'area di crisi complessa fermano-maceratese per problematiche legate alla grave crisi che ha colpito il comparto. L'area ricomprende 42 comuni ricadenti nei comuni di Tolentino e Corridonia e quelli insistenti nei sistemi locali del lavoro (SLL) di Fermo, Montegiorgio, Montegranaro, Porto Sant'Elpidio e Civitanova Marche;

in un contesto già indebolito da crisi precedenti è poi intervenuta la pandemia. A livello di flussi commerciali si è potuta constatare nel 2020 un'ulteriore riduzione delle esportazioni da parte del distretto, con cali significativi in tutti i principali mercati di riferimento;

il conflitto in corso a causa dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina pregiudica la piena potenzialità dell'*export* del distretto;

il distretto calzaturiero fermano-maceratese, nonostante le difficoltà emerse nel passato e quelle attuali, può ancora contare su un *know how* invidiabile e riconosciuto a livello internazionale e vi sono tutte le condizioni per invertire l'attuale *trend* negativo e rilanciarlo. Fra le azioni ritenute utili alla transizione verso il recupero di competitività vi è ampio consenso sulla necessità: di sostenere la liquidità delle imprese operanti nel distretto; di incentivare gli investimenti in innovazione e formazione, nonché sul digitale, sul *green* e sull'internazionalizzazione; di sostenere le azioni finalizzate a diversificare i mercati di sbocco dei prodotti e a favorire le logiche di filiera per riposizionare il prodotto su fasce di prezzo elevate; di favorire lo sviluppo e l'affermazione di consorzi aziendali e di imprese *leader* del distretto; di attrarre nel territorio investimenti delle *maison* della moda, anche attraverso una strategia di sistema programmata e condivisa da tutti gli attori;

tali azioni necessitano contemporaneamente di interventi di accompagnamento alla transizione del distretto con ammortizzatori straordinari al fine di tamponare nell'immediato le ricadute del conflitto russo-ucraino e con incentivi alle assunzioni anche attraverso lo sgravio totale dei contributi per le aziende, consentendo il *re-shoring* della fase produttiva dell'orlatura delle tomaie quasi totalmente delocalizzata e ad alto impiego della manodopera. In sintesi, uno sforzo importante per determinare un cambio di passo che possa riportare il distretto a svolgere un ruolo centrale nella manifattura del nostro Paese,

impegna il Governo:

1) a garantire il sostegno finanziario necessario a compensare l'aumento dei costi energetici e delle materie prime per le imprese del settore, predisponendo altresì un sistema che consenta di proseguire il prolungamento delle scadenze dei debiti contratti durante la fase di pandemia e della guerra russo-ucraina in corso, che garantisca la necessaria liquidità al settore, anche in un arco temporale di medio periodo;

2) ad adottare misure finalizzate a prorogare, per tutto il 2023, il credito di imposta di cui alla legge 17 luglio 2020, n. 77, estendendolo a tutti i soggetti operanti nel settore calzaturiero, ovvero a porre in essere ogni utile iniziativa volta a risolvere il contenzioso con l'Agenzia delle entrate circa l'inclusione degli investimenti connessi ad attività di ideazione e prototipia nell'ambito del credito di imposta per

ricerca e sviluppo;

3) ad adottare misure ulteriori per agevolare la sostituzione del parco macchine produttivo del settore calzaturiero, a favore di tecnologie e macchinari capaci di garantire un corretto riciclo delle diverse componenti a fine vita, agevolandone la sostituzione in funzione di una migliore produttività, sicurezza per i lavoratori e miglioramento delle *performance* ambientali, favorendo gli investimenti innovativi e la continuità operativa ed occupazionale negli stabilimenti presenti nel territorio, nonché il sostegno agli interventi per la formazione professionale continua degli addetti, alle attività di ricerca e sviluppo, al trasferimento tecnologico e alla nascita di nuove imprese innovative;

4) ad adoperarsi per favorire il rapido superamento delle situazioni di crisi emerse nel corso degli ultimi mesi nella filiera del calzaturiero, al fine di evitare licenziamenti di addetti e la delocalizzazione di importanti aziende operanti nel settore e ad affrontare, per tempo, con adeguati strumenti e risorse, le situazioni di potenziale crisi che stanno per emergere e che rischiano di avere pesanti ricadute occupazionali nei territori coinvolti, in particolare nell'area fermano-maceratese;

5) a salvaguardare la tenuta occupazionale dell'intero settore del calzaturiero tramite ammortizzatori sociali straordinari per far fronte alle situazioni di crisi attuali e per accompagnare i processi di trasformazione e transizione delle produzioni;

6) ad estendere le misure di sgravio contributivo introdotte dall'articolo 27 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e successivamente rafforzate dalla legge di bilancio per il 2021, all'area di crisi complessa fermano-maceratese, al fine di contribuire al mantenimento dei livelli occupazionali;

7) ad attivarsi per l'istituzione di un apposito fondo pluriennale dedicato ad accompagnare la transizione delle imprese del settore calzaturiero, che abbia almeno le seguenti linee di intervento:

a) supportare i progetti di internazionalizzazione delle imprese, anche consorziate, che siano orientati verso nuovi mercati di sbocco per i prodotti e verso produzioni di fascia alta e lusso, e ad alto contenuto di moda, nonché orientati verso nuovi mercati di approvvigionamento di materie prime e semilavorati;

b) supportare i progetti di riorganizzazione dei processi produttivi e della funzione di vendita soprattutto attraverso attività di trasformazione tecnologica e digitale, con una particolare attenzione alla ricerca e all'introduzione e all'implementazione di tecnologie di innovazione digitale quali la robotica avanzata e collaborativa, manifattura additiva e stampa in 3D, sistemi di visualizzazione di prodotti, sistemi di realtà virtuale e realtà aumentata, simulazione tra macchine interconnesse e sistemi *cyber-fisici*, *cybersecurity*, intelligenza artificiale, *internet* delle cose e delle macchine;

c) favorire la partecipazione delle imprese del settore calzaturiero alle fiere internazionali in Europa e nel mondo, con organizzazione sul posto di *show room* collettivi di produzioni *made in Italy* e quanto altro necessario per garantire servizi ai clienti;

d) sostenere la riqualificazione professionale degli addetti nel settore calzaturiero, con particolare riguardo a quello della filiera della componentistica, al fine di garantirne la continuità occupazionale o il ricollocamento professionale ed evitare quanto più possibile il ricorso agli ammortizzatori sociali;

8) a supportare le politiche di filiera territoriali, legandole alla responsabilità solidale d'impresa e ai contratti collettivi di lavoro contro il *dumping* contrattuale;

9) a sostenere le iniziative per rafforzare la proposta formativa già sviluppata sui territori, in particolare favorendo, con strumenti agevolativi, l'acquisizione di tecnologie, macchinari ed equipaggiamenti, con caratteristiche di innovazione (tecnologie 4.0 e sostenibilità) presso gli istituti formativi in modo da garantire un potenziamento e un *upgrade* della formazione tecnico-pratica;

10) ad attivarsi per favorire, in linea con i contenuti del PNRR, l'istituzione anche nella regione Marche, e in particolare nel territorio delle province di Fermo, Macerata ed Ascoli Piceno e nelle aree colpite dal sisma del 2016, ivi comprese quelle dell'Umbria, di una zona economica speciale che sia legata al porto commerciale di Ancona, tra i più attivi e vitali del Mediterraneo, al fine di contribuire allo sviluppo di una delle aree manifatturiere più importanti del Paese e facilitare il rilancio economico delle aree colpite dal terremoto.

(1-00028)

Interrogazioni

[NICITA, D'ELIA](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti: la fondazione INDA (Istituto nazionale del dramma antico) di Siracusa, a poco più di tre mesi dall'inizio delle rappresentazioni classiche, non ha ancora il nuovo sovrintendente artistico e culturale, cioè la figura che, in base allo statuto della fondazione, "cura l'attività teatrale e artistica, di allestimento e smontaggio del Teatro Greco, la gestione della biglietteria"; il 19 agosto 2022, la consigliera delegata Marina Valensise ha presentato al consiglio di amministrazione "un rapporto" con il quale descriveva l'istruttoria seguita per la scelta della terna di nomi da inviare al Ministero della cultura per la nomina del sovrintendente artistico e culturale; non si conoscono i criteri in base ai quali sia stata scelta questa terna; l'unica cosa certa è che essa non ricomprendeva il nome di Antonio Calbi, sovrintendente in carica, esclusione a giudizio degli interroganti non comprensibile, se non per motivi estranei all'attività svolta; il Ministero della cultura ha però "bocciato" la terna proposta e ha imposto l'indizione di una selezione pubblica; a seguito di questa decisione, il sindaco è stato costretto a convocare il consiglio di amministrazione per deliberare, il 6 settembre 2022, "l'indizione di una selezione pubblica per la composizione di una terna da sottoporre al Ministero della cultura per il conferimento dell'incarico di Sovrintendente dell'Inda"; il termine di scadenza per presentare le istanze di partecipazione era il 27 settembre 2022, ma, una volta scaduto il termine, nessuno ha esaminato le istanze pervenute e, a distanza di quattro mesi esatti, di quell'avviso pubblico non si ha alcuna notizia; quindi, ad oggi, non ci si può non chiedere come la dottoressa Valensise e il presidente Italia ritengano di poter gestire le prossime rappresentazioni classiche senza il sovrintendente artistico e culturale; a fronte della possibile scelta di ripetere l'avviso pubblico, in presenza di un esiguo numero di partecipanti, o di scegliere tra i nomi di coloro che hanno fatto istanza di partecipazione, si è scelto di non scegliere; si tratta di un comportamento inaudito e molto grave che rischia di pregiudicare le attività e la reputazione della fondazione INDA, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno e doveroso considerare lo scioglimento del consiglio di amministrazione e procedere in tempi brevi alla nomina di un commissario per risolvere questa situazione incresciosa.

(3-00232)

[AMBROGIO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante "Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali", ha introdotto la possibilità, per i veicoli al servizio di persone con disabilità titolari del contrassegno unificato disabili europeo (CUDE), di sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento, qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli loro riservati; considerato che, nonostante il recepimento formale da parte delle amministrazioni comunali, l'applicazione sostanziale della norma risulterebbe, ad oggi, poco omogenea e contraddittoria, spesso caratterizzata da disparità di attuazione tra il personale ordinario di Polizia locale e gli ausiliari del traffico impiegati nel controllo dei mezzi in sosta e fermata, si chiede di sapere: se sia stata effettuata, ad oggi, una ricognizione per certificare la corretta applicazione della normativa su tutto il territorio nazionale; se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno sensibilizzare ovvero richiamare i Comuni al recepimento della normativa e alla sua corretta e completa attuazione.

(3-00233)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[D'ELIA](#), [MALPEZZI](#), [GIORGIS](#), [ROSSOMANDO](#), [CRISANTI](#), [RANDO](#), [VERDUCCI](#), [CAMUSSO](#),

[FINA](#), [FURLAN](#), [LA MARCA](#), [LOSACCO](#), [MANCA](#), [ROJC](#), [ZAMBITO](#) - *Al Ministro della cultura*

. - Premesso che:

l'associazione culturale "Torino, la Città del libro", con nota stampa del 15 febbraio 2023, ha constatato la mancanza delle condizioni per mantenere aperto il tavolo dei lavori del comitato direttivo, istituito per la nomina della direzione editoriale del Salone internazionale del libro di Torino; nella stessa nota, sono stati espressi rammarico e dispiacere per il fatto che Paolo Giordano abbia deciso di ritirare la propria candidatura alla direzione del Salone del libro; lo scrittore, infatti, ha dichiarato "di non sentire fiducia nei suoi confronti";

lo scrittore ha, inoltre, aggiunto che "le pressioni ricevute per inserire nel comitato editoriale alcune presenze specifiche, figure di area, di destra, con nomi precisi" pregiudicano la sua libertà e indipendenza";

tale decisione, dunque, è stata determinata, come dichiarato da Giordano, dal fatto che "il processo di scelta è stato alternato da elementi di convenienze, ma la cultura e il Salone del libro non meritano di essere lottizzati dal partitismo";

gli interroganti ritengono molto grave ciò che sta accadendo: il Salone deve continuare ad essere libero e indipendente;

appare preoccupante la volontà della maggioranza di Governo di imporre decisioni su una sfera, come quella della cultura, che per sua natura non può essere oggetto di logiche predatorie;

la fiera del libro è una delle migliori esperienze editoriali, culturali e civili del nostro Paese, costruita negli anni all'insegna del pluralismo, della promozione della lettura e della libera circolazione delle idee, che ha coinvolto ogni volta centinaia di migliaia di cittadini e di lettori, migliaia di scuole e comunità, autori ed editori di ogni Paese e cultura;

sarebbe opportuno che si sgombri rapidamente il campo da ogni illazione su ogni eventuale prevaricazione politica, peraltro non giustificata da nulla: in tal senso, è utile ricordare che gli enti coinvolti nell'organizzazione sono la Regione Piemonte, la Città di Torino, la fondazione Circolo dei lettori e l'associazione Torino, la Città del libro;

da quanto si apprende, gli organizzatori hanno dichiarato che "c'è stata una richiesta del Ministero di scegliere tre membri su diciannove";

l'associazione che rappresenta editori e organizzatori chiede ora ai *partner* (Comune di Torino, Regione Piemonte e Circolo dei lettori) il rinvio a giugno della nomina;

a parere degli interroganti, inoltre, è necessario tutelare l'integrità del rapporto con case editrici, autrici, autori, comunità del libro tutta, con la sola finalità di rendere il Salone una manifestazione sempre più grande, solida e in continua crescita,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover fare immediata chiarezza sulla sua segnalazione di tre nomi nel comitato editoriale, con ciò ledendo l'autonomia del Salone del libro e della sua organizzazione;

se non ritenga che tale atteggiamento leda l'indipendenza, il pluralismo e la libertà di pensiero.

(3-00231)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[GASPARRI](#) - *Al Ministro della giustizia*. - Premesso che:

a quanto si apprende dalle agenzie di stampa, il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano, dopo la sentenza del processo milanese nel caso "Ruby ter", con cui sono stati assolti Silvio Berlusconi e gli altri imputati, ai cronisti avrebbe commentato che "le prove dal nostro punto di vista ci hanno dato la convinzione, che rimane, che ci siano state le false testimonianze e la corruzione";

la procuratrice insiste con ostinazione parlando alla stampa nelle sue valutazioni, che si sono rivelate infondate, dimostrando, a parere dell'interrogante, un pregiudizio nei confronti di Silvio Berlusconi;

questo atteggiamento danneggia, secondo l'interrogante, la onorabilità stessa del suo ruolo, la credibilità dei suoi giudizi e l'imparzialità delle sue decisioni, visto che si rifiuta di riconoscere gli errori commessi,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di avvalersi dei propri poteri ispettivi,

affinché sia fatta luce sulla correttezza dell'operato degli uffici giudiziari che si sono occupati di questa vicenda.

(4-00244)

MAGNI - *Al Ministro dell'istruzione e del merito.* - Premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974, all'art. 43 riguardante le assemblee studentesche, riporta: "All'assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al preside od un suo delegato, gli insegnanti che lo desiderino";

la circolare ministeriale n. 312/1979, che ha come oggetto le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore ed artistica, riprende quanto già contenuto nel decreto;

il decreto legislativo n. 297 del 1994, all'art. 13 riguardante le assemblee, al comma 8 riporta: "All'assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al preside od un suo delegato, i docenti che lo desiderino";

sul sito dell'ufficio scolastico regionale per la Lombardia viene ribadito quanto sopra: "La normativa non prevede alcun obbligo di presenza dei docenti, sia alle assemblee di istituto degli studenti che alle assemblee di classe. Il preside, un suo delegato e i docenti che lo desiderino possono comunque assistervi, in base alla normativa vigente";

nel 2003 è stata prodotta la nota ministeriale n. 4733/A3, con la quale il Ministero, investito del problema se le assemblee studentesche fossero da considerare utili ai fini del raggiungimento della soglia di validità dell'anno scolastico (200 giorni), nel chiarire in senso positivo la questione, affermò anche che "l'istituzione scolastica ha l'onere di adottare tutte le iniziative necessarie per la verifica delle presenze dei docenti e degli studenti, conformemente a quanto accade per la rilevazione delle presenze nelle giornate destinate allo svolgimento delle lezioni";

considerato che:

sulla base di questa nota, in occasione delle assemblee studentesche alcuni dirigenti scolastici impongono ai docenti in servizio di essere presenti per effettuare la rilevazione delle presenze, all'inizio dell'orario consueto delle lezioni, e a vigilare sugli studenti durante l'assemblea;

l'indicazione contenuta nella nota ministeriale non è coerente con le norme contenute nel decreto legislativo n. 297 del 1994. Inoltre, per la gerarchia delle fonti, le norme primarie come il citato decreto legislativo prevalgono sulle norme di carattere secondario come la suddetta nota ministeriale che pertanto non può essere usata per legittimare un obbligo che la norma non impone;

l'assemblea studentesca è un diritto degli studenti che la normativa vigente lascia alla loro completa responsabilità, sottraendola a qualsiasi tipo di intervento dei docenti. Gli studenti hanno il diritto di partecipare o meno all'assemblea richiesta dai loro stessi rappresentanti ma non ne hanno l'obbligo; nessun regolamento assembleare può imporre una partecipazione obbligatoria. Il riferimento al computo dei 200 giorni da parte della nota ministeriale è funzionale esclusivamente al rispetto della soglia minima imposta agli istituti scolastici per la validità dell'anno scolastico e non può introdurre obblighi di presenza degli alunni non previsti dalla suddetta norma di legge;

tranne la nota ministeriale del 2003, tutte le norme citate non impongono ai docenti alcun obbligo di presenza alle assemblee di istituto degli studenti. Ad avvalorare la tesi è intervenuta la sentenza del giudice del lavoro di Cagliari (n. 1179/2007), mai impugnata dal Ministero: "la lettura dell'art. 13 D.Lgs n. 297/1994, in cui è confluito l'art. 43 del Dpr 416/1974, ed in particolare il comma VIII (...) evidenzia univocamente l'insussistenza di alcun obbligo in capo ai docenti di presenziare alle assemblee studentesche";

ritenuto che:

a parere dell'interrogante, risulta interessante il passaggio della sentenza in cui il giudice evidenzia l'orientamento ministeriale della nota n. 4733/A3 del 26 novembre 2003 secondo cui solo alcune tipologie di assemblee d'istituto sarebbero da considerare a tutti gli effetti come lezioni e rientrano nel monte complessivo di 200 giorni all'anno di lezione di cui all'art. 74, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 297 del 1994, mentre i giorni per le altre assemblee di istituto sarebbero da "recuperare", aggiungendo all'anno scolastico altrettanti giorni di lezione; il giudice ritiene opinabile tale distinzione perché non ha un preciso fondamento normativo e, in base alla norma citata,

allora sarebbero da recuperare anche i giorni di sciopero degli insegnanti, o di chiusura della scuola per altre cause;

ci sono dirigenti scolastici che applicano la nota e altri che non la applicano, poiché ci sarebbe un problema di responsabilità per i docenti da assumere nel caso in cui siano obbligati ad assistere alle assemblee degli studenti e ci sarebbe una limitazione dell'autonomia di gestione degli studenti dovuta alla presenza dei docenti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno chiarire ulteriormente la nota ministeriale n. 4733/A3 e la sua applicazione che di fatto modifica il testo del decreto legislativo n. 297 del 1994 nel quale non si fa distinzione tra diverse tipologie di assemblee di istituto con conseguenti differenti responsabilità per i docenti;

se non voglia altresì assumere iniziative per dirimere le ambiguità create sulle responsabilità da parte del corpo docente.

(4-00245)

[SCALFAROTTO](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che: secondo organi di stampa, Idris Arsamikov, ventottenne ceceno in asilo in Olanda dal 2018 come rifugiato LGBTQ+, mercoledì 15 febbraio 2023 sarebbe stato arrestato al suo arrivo in Russia presso l'aeroporto di Domodedovo di Mosca;

Arsamikov sarebbe ritornato in Russia per partecipare ai funerali del padre, ma, una volta atterrato, sarebbe stato trattenuto dalla polizia in attesa di venire consegnato alle autorità in Cecenia, dove con ogni probabilità lo attendono torture e morte;

considerato che:

gli attivisti LGBTQ "SK SOS" (associazione che nel 2018 aveva aiutato il giovane a riparare in Olanda dopo le torture subite dalle autorità cecene in ragione della sua omosessualità) si sono detti allarmati dal fatto che Arsamikov possa essere pestato, torturato o ucciso e hanno quindi lanciato un appello, affinché la comunità internazionale possa scongiurare quello che appare sempre più come un destino segnato;

a conferma del carattere del tutto arbitrario dell'arresto e della violazione dei più elementari *standard* di tutela dei diritti umani, interviene anche il video dell'arresto, dove si osserva l'agente che procede all'arresto non esibire alcun documento di riconoscimento della polizia locale e rifiutarsi di informare il legale del detenuto circa il suo stato di salute;

il leader ceceno Kadyrov ha più volte dichiarato che "nessun omosessuale vive nel suo Paese" e sono tristemente note le sorti di coloro che provano a vivere liberamente la propria sessualità in Cecenia: torture, pestaggi, persecuzioni, sparizioni, che non possono in alcun modo essere tollerati;

il Parlamento europeo ha più volte espresso preoccupazione per i diritti dei *gay* in Cecenia, ricordando come tutta l'Unione europea si ponga a difesa dei diritti fondamentali di lesbiche, *gay*, bisessuali e transessuali nella regione russa e nel mondo,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per sollecitare il pronto rilascio di Idris Arsamikov e garantire la sua salute e incolumità da qualsivoglia e ulteriore vessazione, nonché per ribadire in maniera chiara, netta e incontrovertibile la posizione del nostro Paese rispetto alla campagna di discriminazione e violenza omofoba in Cecenia e, più in generale, anche nel resto della Federazione Russa.

(4-00246)

[DE CRISTOFARO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

diverse testate giornalistiche, tra cui "il Manifesto", "il Fatto Quotidiano", "Rainews" e "Fanpage.it", hanno denunciato che nei giorni scorsi le autorità ucraine avrebbero impedito a tre giornalisti italiani (Andrea Sceresini, Alfredo Bosco e Salvatore Garzillo) di documentare il conflitto in corso, vietando loro, di fatto, di poter svolgere la loro professione;

i suddetti cronisti seguono l'evoluzione dei combattimenti dal 2014, ben prima dell'invasione russa del 24 febbraio 2022 e in questi nove anni hanno raccontato con correttezza gli eventi bellici, schierandosi

esclusivamente dalla parte della popolazione martoriata;
malgrado la loro comprovata professionalità, Sceresini e Bosco, attualmente in Ucraina, si sono visti improvvisamente rifiutare l'accredito militare, mentre Salvatore Garzillo, collaboratore di "Fanpage.it", è stato respinto al confine con la Polonia;
i tre giornalisti sarebbero stati inseriti dai servizi segreti ucraini in una *black list* di persone non gradite con la grave accusa, mai ufficialmente formalizzata, di essere fiancheggiatori dei russi;
da una lettera inviata dalla legale che difende i tre cronisti, l'avvocata Alessandra Ballerini, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, all'Ordine dei giornalisti e alla Federazione nazionale stampa italiana, poi pubblicata dall'Associazione "Articolo 21", si apprende che tale accusa, totalmente infondata, si traduce di fatto in una gravissima violazione del diritto di informazione e in un rischio concreto per la sicurezza dei tre giornalisti;
la sospensione degli accrediti regolarmente rilasciati nel marzo 2022 comporta infatti l'impossibilità di muoversi liberamente nel Paese e di svolgere la propria professione giornalistica, specie nelle zone vicino al fronte, e il rischio concreto di essere arrestati al primo posto di blocco;
l'unica notizia ufficiale al momento comunicata ai giornalisti Sceresini e Bosco, riguarderebbe un ipotetico "interrogatorio", al quale dovrebbero essere sottoposti e che dovrebbe essere eseguito da membri della SBU, il servizio di sicurezza ucraino; inizialmente questo "interrogatorio" avrebbe dovuto svolgersi a Kramatorsk il 6 febbraio, ma ad oggi pare non sia ancora stato svolto e Sceresini e Bosco hanno trascorso alcuni giorni in una città spesso bombardata dai russi, impossibilitati a uscire per ovvie ragioni di sicurezza;
successivamente, su consiglio dell'ambasciata italiana in Ucraina, i due cronisti si sarebbero spostati a Kiev, dove hanno sede gli uffici centrali della SBU e sarebbero ancora in attesa di essere interrogati;
per quanto riguarda Salvatore Garzillo il 14 febbraio gli è stato impedito di entrare in Ucraina attraverso la frontiera polacca, in quanto "non gradito" e neppure a lui sarebbero state fornite ulteriori spiegazioni;
da notizie giornalistiche si apprende, inoltre che, oltre ad Andrea Sceresini, Alfredo Bosco e Salvatore Garzillo, sarebbero altri sette o otto i giornalisti italiani che si troverebbero in Ucraina nelle medesime condizioni, tutti impossibilitati a svolgere il loro lavoro e documentare la guerra;
fra questi, in particolare, Lorenzo Giroffi, fermato due volte, la prima il 25 febbraio 2022 e in seguito il 28 aprile 2022, al confine polacco, ha subito due interrogatori, l'ultimo dei quali particolarmente invasivo e al termine del quale è stato inserito dalle autorità ucraine in una lista come terrorista, condizione che gli ha comportato notevoli problematiche anche in Italia, e solo in seguito all'intervento del proprio legale è riuscito a ottenere la rimozione del proprio nome dalla lista;
a parere dell'interrogante occorre un immediato e deciso intervento del Governo italiano nei confronti delle autorità ucraine, affinché tale inaccettabile situazione si possa celermente concludere con un esito positivo per tutti i giornalisti coinvolti, affinché possano riprendere ad esercitare liberamente e in tutta sicurezza la loro professione;
è previsto un incontro a Kiev tra la Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni e il Presidente Zelensky e ciò potrebbe rappresentare l'occasione per porre alla sua attenzione la vicenda dei giornalisti italiani bloccati in Ucraina,
si chiede di sapere quali urgenti iniziative il Governo intenda assumere nei confronti delle autorità ucraine, per comprendere, in relazione ai fatti esposti in premessa, cosa sia effettivamente accaduto e quali imminenti iniziative intenda assumere a tutela dei nostri concittadini e a difesa della libertà di informazione, affinché tutti i giornalisti italiani in Ucraina attualmente impossibilitati a svolgere la loro professione, possano tornare liberamente e in sicurezza al loro lavoro di cronisti, utilizzando a tal fine, ogni occasione di incontro con esponenti del Governo ucraino, a partire dalla visita della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Kiev.

(4-00247)

[NICITA](#), [DELRIO](#), [BORGHI Enrico](#), [BASSO](#), [CAMUSSO](#), [CRISANTI](#), [D'ELIA](#), [FINA](#), [FURLAN](#), [GIACOBBE](#), [LA MARCA](#), [RANDO](#), [VALENTE](#), [ROJC](#), [ROSSOMANDO](#), [VERDUCCI](#), [ZAMPA](#), [ZAMBITO](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

il 4 novembre 2022, la nave "Humanity I", con a bordo 179 naufraghi, ha chiesto di essere autorizzata a porsi a ridosso delle coste siciliane, a causa delle avverse condizioni atmosferiche. Nella stessa data, il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero della difesa e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha emanato un decreto con cui limitava l'ingresso e la sosta nelle acque territoriali per il tempo strettamente necessario ad assicurare le operazioni di assistenza alle persone che versano in condizioni di emergenza e precarie condizioni di salute;

il 5 novembre 2022 è stato indicato alla Humanity I il porto di Catania per lo svolgimento delle operazioni autorizzate. Il 6 novembre sono sbarcate 144 persone e rimaste a bordo 35 persone, le quali, con la mediazione linguistica di personale dell'equipaggio e di due richiedenti asilo, hanno espresso al difensore, al capitano della nave e ai membri dell'equipaggio la volontà di chiedere la protezione internazionale;

sempre il 6 novembre, la Guardia di finanza ha notificato al capitano il divieto di sostare nelle acque territoriali, a fronte del quale il comandante si è rifiutato di lasciare il porto di Catania, fino a che non fosse consentito a tutti i migranti di sbarcare, mentre il rappresentante legale avvocato Campochiaro ha chiesto che i richiedenti protezione internazionale fossero autorizzati a sbarcare, per formalizzare le relative domande, depositando ricorso al Tribunale;

l'8 novembre, tutti i migranti sono sbarcati dalla nave, a seguito di valutazione psichiatrica da parte dell'*équipe* medica del servizio di salute mentale, richiesta dai parlamentari presenti sul molo e che avevano visitato la nave;

in data 6 febbraio 2023, il Tribunale di Catania (sezione migrazione, sezione civile) ha da un lato dichiarato cessata la materia del contendere, in considerazione dell'avvenuto sbarco; dall'altro ha comunque precisato che, "laddove non fosse cessata la materia del contendere, per l'avvenuto sbarco, il ricorso sarebbe stato accolto, con conseguente condanna dei Ministeri resistenti al pagamento delle spese del giudizio, da distrarsi ai difensori che ne hanno proposto rituale istanza", peraltro condannando comunque i Ministeri dell'interno, della difesa e delle infrastrutture a rifondere ai ricorrenti le spese del giudizio;

il Tribunale di Catania si è pronunciato in merito al ricorso dei legali di Humanity I "tendente alla condanna dell'Amministrazione a consentire ai migranti di fare ingresso nel territorio nazionale per presentare la domanda di protezione internazionale, per cui, come richiesto da entrambe le parti". Secondo il Tribunale: "la legittimità del decreto va valutata alla luce della normativa che regola la materia del soccorso in mare e del riconoscimento del diritto di asilo". Il Tribunale richiama la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) laddove impone a tutti gli Stati aderenti di "promuovere l'istituzione, l'attivazione ed il mantenimento di un adeguato ed effettivo servizio di ricerca e soccorso relativo alla sicurezza in mare";

l'Italia ha ratificato la Convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo (detta SAR) che espressamente recita all'articolo 8, capitolo 2, "Le Parti dovrebbero organizzare i loro servizi di ricerca e di salvataggio in modo da poter far fronte rapidamente agli appelli di soccorso. Qualora esse vengano informate che una persona è in pericolo in mare, in una zona in cui una Parte assicura il coordinamento generale delle operazioni di ricerca e di salvataggio, le autorità responsabili di detta Parte adottano immediatamente le misure necessarie per fornire tutta l'assistenza possibile. Le Parti si assicurano che venga fornita assistenza ad ogni persona in pericolo in mare. Esse fanno ciò senza tener conto della nazionalità o dello statuto di detta persona, né delle circostanze nelle quali è stata trovata"; come affermato dalla Cassazione penale (sezione III, 16 gennaio 2020, n. 6626), "nell'ambito dei doveri di soccorso in mare che gravano sul comandante dell'imbarcazione, il dovere di soccorso non può considerarsi adempiuto con il solo salvataggio dei naufraghi a bordo dell'imbarcazione e con la loro permanenza su di essa, ma comprende altresì lo sbarco degli stessi presso un 'luogo sicuro' (place of safety). (...) una nave in mare che presta assistenza non costituisce 'luogo sicuro', se non in mera via temporanea, giacché essa, oltre ad essere in balia degli eventi metereologici avversi, non consente il rispetto dei diritti fondamentali delle persone migranti soccorse, fra i quali va incluso il loro diritto a presentare domanda di protezione internazionale";

altro profilo rilevante è l'incidenza del decreto interministeriale sul diritto dei migranti di presentare

domanda di protezione internazionale;

l'articolo 2 del decreto legislativo n. 142 del 2015 definisce "richiedente protezione internazionale o richiedente" non solo colui che abbia proposto domanda di protezione internazionale su cui non sia stata ancora adottata una decisione definitiva, ma anche chi abbia semplicemente manifestato la volontà di chiedere tale protezione;

in presenza di domanda di protezione internazionale, sorge l'obbligo dello Stato italiano a registrare tale domanda, consentendo la regolarizzazione, seppure temporanea (il permesso di soggiorno ha durata semestrale, rinnovabile fino alla durata del procedimento dinanzi alla commissione territoriale competente) della permanenza del migrante nel territorio dello Stato;

le censure del Tribunale di Catania in merito al soddisfacimento della domanda di protezione internazionale e all'obbligo dello Stato italiano di registrare tale domanda si estendono a quanto previsto dal nuovo decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori, in particolare all'art. 1, comma 1, in cui è modificato l'art. 1 del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, aggiungendo il comma 2-*bis*, punto *b*), che impone all'equipaggio l'avvio tempestivo di "iniziative volte a informare le persone prese a bordo della possibilità di richiedere la protezione internazionale e, in caso di interesse, a raccogliere i dati rilevanti da mettere a disposizione delle autorità";

in data 26 gennaio 2023, in una lettera indirizzata al Ministro dell'interno italiano, la commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa, Dunja Mijatovic, ha invitato il Governo italiano a prendere in considerazione il ritiro o la revisione del decreto-legge n. 1 del 2023, in ragione del fatto che "le disposizioni del Decreto potrebbero ostacolare le operazioni di ricerca e soccorso delle ONG e, quindi, essere in contrasto con gli obblighi dell'Italia ai sensi dei diritti umani e del diritto internazionale", si chiede di sapere:

quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di giungere ad una modifica delle norme di cui al decreto-legge n. 1 del 2023, accogliendo le suddette censure e ripristinando l'obbligo dello Stato italiano di registrare le domande di protezione internazionale, sollevando l'equipaggio delle imbarcazioni da tale obbligo, consentendo la regolarizzazione, seppure temporanea della permanenza del migrante nel territorio dello Stato;

quali procedure siano state poste in essere nella determinazione dei criteri per l'accertamento della disponibilità dei porti ad accogliere i migranti, nonché per l'assegnazione dei medesimi alle navi richiedenti, in conformità con la citata normativa internazionale e nazionale.

(4-00248)

[AMBROGIO](#) - *Ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

il fondo di solidarietà comunale costituisce il fondo per il finanziamento dei Comuni, anche con finalità di perequazione;

la sua dotazione annuale è definita per legge ed è in parte alimentata con una quota del gettito dell'imposta municipale propria (IMU) di spettanza dei Comuni stessi;

è stato istituito dall'articolo 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità per il 2013), in sostituzione dell'originario fondo sperimentale di riequilibrio comunale (previsto dal decreto legislativo n. 23 del 2011, attuativo della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale), in ragione della nuova disciplina dell'IMU introdotta dalla legge di stabilità per il 2013, la quale ha attribuito ai Comuni l'intero gettito IMU, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo destinato allo Stato:

l'obiettivo di un siffatto intervento fu quello di consentire il consolidamento dei conti pubblici in uno scenario di emergenza finanziaria determinatasi negli ultimi due mesi dell'anno 2011;

l'applicazione di criteri di riparto di tipo perequativo nella distribuzione delle risorse, basati sulla differenza tra capacità fiscali e fabbisogni *standard*, è iniziata nel 2015 per il tramite dell'assegnazione di quote via via crescenti del fondo;

i fabbisogni *standard*, introdotti con il decreto legislativo n. 216 del 2010, rappresentano le reali necessità finanziarie di un ente locale in base alle sue caratteristiche territoriali e agli aspetti sociodemografici della popolazione residente;

allo stato attuale, i fabbisogni *standard*, congiuntamente alle capacità fiscali, costituiscono i parametri sulla base dei quali è ripartita una crescente quota perequativa del fondo di solidarietà comunale: si parte dal 30 per cento nel 2016, per arrivare fino al 100 per cento dal 2030;

a tal proposito, è stato previsto un percorso di transizione (modificato da ultimo con il decreto-legge n. 124 del 2019) alla fine del quale, nel 2030, la componente del fondo di solidarietà comunale perequabile sarà integralmente ripartita sulla base della differenza tra fabbisogni *standard* e capacità fiscali eliminando, di fatto, il vincolo alla perequazione basato sulle risorse storiche;

considerato che:

il decreto legislativo n. 216 del 2010 prevede che i fabbisogni *standard* siano calcolati relativamente alle seguenti funzioni fondamentali dei Comuni delle regioni a statuto ordinario: funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo; funzioni di polizia locale; funzioni di istruzione pubblica; funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti; funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente; funzioni nel settore sociale;

la metodologia per la determinazione dei fabbisogni costituisce un'operazione tecnicamente complessa, la cui implementazione è assegnata dalla legge alla SOSE S.p.A. (Soluzioni per il sistema economico);

i fabbisogni *standard* sono sottoposti a monitoraggio e rideterminati, non oltre il terzo anno successivo alla loro precedente adozione, al fine di garantire continuità ed efficacia al processo di efficientamento dei servizi locali (articolo 7 del decreto legislativo n. 216 del 2010);

i fabbisogni *standard*, calcolati sulla base dei residenti, non trovano adeguata simmetria con la necessità, in capo ai Comuni turistici delle regioni a statuto ordinario, di garantire la corretta applicazione delle funzioni fondamentali nelle stagionalità di picco, con presenze effettive superiori di decine e decine di volte rispetto alla popolazione abituale;

in molti casi, con particolare evidenza nelle realtà montane, la percentuale trattenuta rispetto al gettito IMU ad aliquota base (tra fondo incapienza e quota IMU FSC) oscilla tra il 60 e il 70 per cento, con picchi all'80 per cento e oltre;

constatato che nella vicina Francia, per riequilibrare questa stortura, i fabbisogni *standard* sono invece calcolati sulla popolazione "equivalente", vale a dire una sorta di livello turistico medio che descrive, in modo più aderente alla realtà, lo stato dell'arte delle presenze effettivamente da gestire da parte dei Comuni turistici,

si chiede di sapere:

se non si ritenga auspicabile un intervento volto a definire, nei comuni turistici delle regioni a statuto ordinario, con particolare attenzione alle realtà montane, una quota di fabbisogni *standard* maggiormente aderente e rispondente alle necessità di erogazione dei servizi nei confronti della popolazione realmente presente, spesso ben superiore a quella abitualmente residente;

se non si ritenga necessaria una ricalibrazione del fondo di solidarietà comunale, in grado di garantire più fondi a tali realtà, responsabilizzando contestualmente le amministrazioni meno virtuose nell'ottimizzazione quali-quantitativa dei servizi *standard* richiesti.

(4-00249)

[IRTO](#) - Al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR. - Premesso che:

in Gazzetta Ufficiale n. 82 del 15 ottobre 2021 veniva pubblicato un bando di concorso pubblico per il reclutamento di 2.022 unità di personale non dirigenziale di Area III - F1 o categorie equiparate nelle amministrazioni pubbliche con ruolo di coordinamento nazionale nell'ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, nelle Autorità di gestione, negli Organismi intermedi e nei soggetti beneficiari delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; tale concorso prevedeva un reclutamento di tecnici, a tempo determinato, per le regioni del Sud;

in relazione al citato concorso e a seguito del superamento dei concorsi indetti dall'Agenzia di coesione, comunemente intesi come "Coesione 1" e "Coesione 2", veniva costituito un Comitato per la stabilizzazione dei tecnici nei comuni del Sud, con lo scopo di risolvere la delicatissima posizione delle lavoratrici e dei lavoratori assunti a tal fine dalla pubblica amministrazione, ma precari;

tale categoria di lavoratori, anche se riconosciuta di primaria importanza per il rafforzamento delle competenze e della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni del sud Italia, oggi gravate di una nuova e straordinaria mole di lavoro per l'attuazione del PNRR, cui non potrebbero far fronte con le già limitate risorse umane in organico impegnate con l'attività ordinaria degli uffici, sono, di fatto, i protagonisti invisibili e operosi dell'attuazione del PNRR, gli artefici dei potenziali successi che stanno muovendo la complessa macchina burocratica;

in una nota riportata in varie agenzie di stampa, il Comitato dichiarava "[...] Il delicato compito assegnato ai "Tecnici per il sud", rischia di essere frustrato e con esso la stessa attuazione del PNRR, occasione unica e immancabile per la realizzazione di importantissimi interventi che investono, capillarmente, l'intero sistema pubblico del nostro Paese dall'inquadramento previsto per i suddetti lavoratori, contrattualizzati a tempo determinato con scadenza a 36 mesi. Questa forma contrattuale precaria non risulta tale da garantire i lavoratori, la loro permanenza in servizio per l'intera durata contrattuale, in un periodo storico in cui la stabilità pare invece l'unico strumento adatto a offrire un'adeguata tutela per i lavoratori stessi. La precarietà opera invece da chiaro deterrente rispetto al pieno, efficace ed efficiente coinvolgimento, pratico quanto emotivo, dei lavoratori rispetto alle mansioni loro assegnate e alla loro integrazione nei rispettivi uffici. Prova ne sia la copiosa e costante "fuga" dalle posizioni lavorative in oggetto, tramite decine di dimissioni quotidiane, in favore di soluzioni magari meno desiderate o preferite, ma che gioco-forza prevalgono perché prevedono un contratto a tempo indeterminato, viste anche le varie opportunità occupazionali create dalla grande stagione di concorsi che sta interessando il nostro Paese [...]";

pertanto, sempre da quanto appreso da notizie di stampa, il Comitato, rivolgendosi al Parlamento, lanciava un monito su tale gravosa situazione, al fine di incentivare e "blindare" prospetticamente le attività del personale;

considerato che:

l'articolo 35-*bis* del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (cosiddetto Aiuti-bis), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022 n. 142, ha disposto che "Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato [...] le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, con decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2027, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale nella qualifica ricoperta alla scadenza del contratto a termine, previo colloquio e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta"; tale favorevole previsione normativa, tuttavia, riguarda esclusivamente le 500 unità di personale reclutato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.113, e assegnato al Ministero dell'economia e delle finanze e alle altre amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR;

in data 16 febbraio 2023, "il Sole 24 Ore" e altre autorevoli testate di stampa riportavano inoltre la notizia che, nella bozza del decreto-legge sul PNRR, sarebbe presente una disposizione che introdurrebbe la possibilità di trasformare i relativi contratti in contratti a tempo indeterminato addirittura dal 1° marzo 2023 per i lavoratori dell'amministrazione centrale, non prevedendo nulla di analogo con riferimento a chi lavora negli enti locali; tale disposizione, se è da un lato apprezzabile in virtù della stabilizzazione dei lavoratori, dall'altro crea un inaccettabile e inammissibile *discrimen* rispetto ad altri lavoratori assunti per il rafforzamento amministrativo della Pubblica Amministrazione; considerato altresì che:

la norma in questione, se confermata nel testo definitivo del decreto-legge, dovrebbe rappresentare un apripista per ampliare il bacino di lavoratori interessati dalla stabilizzazione senza indebite e ingiustificate distinzioni;

la continuità lavorativa dei tecnici per il Sud è una *chance* per l'Italia di migliorare e crescere grazie ai fondi del PNRR e alle migliaia di interventi previsti nell'ambito dello stesso, al suo impatto e all'importante contributo alla mitigazione del calo demografico; la precarietà è infatti un ostacolo lavorativo da superare a 360 gradi ed in tutti gli ambiti, anche al fine di evitare lo svuotamento demografico soprattutto dei giovani della nostra Nazione, che inevitabilmente fuggono alla ricerca di

situazioni migliori;

le amministrazioni e gli enti locali sono in perenne carenza di organico, già messi a dura prova dalle attività ordinarie;

è opportuno che si cristallizzi il notevole rafforzamento amministrativo apportato da queste risorse umane, che serve e servirà anche in futuro, e non solo in relazione al PNRR, ma anche in ossequio al principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione; lo stesso Ministro in indirizzo, qualche tempo fa, dichiarava alla stampa, "Servono soluzioni straordinarie. Serve avere visione, programmazione, snellimento e impegni vincolanti [...] per evitare che l'Italia faccia quello che non può permettersi di fare: sbattere contro un muro";

le attività che gli enti locali e le pubbliche amministrazioni sono chiamate a realizzare nell'ambito del PNRR impongono di stabilizzare il personale e di farlo tempestivamente, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto in premessa e se intenda intervenire con soluzioni strutturali e definitive volte a colmare con solerzia questo *discrimen* di trattamento tra lavoratori dell'amministrazione centrale, periferica e quindi degli enti locali, garantendo loro tutela e stabilità;

se intenda provvedere, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di garantire la stabilizzazione nei propri ruoli di tutti i 2.800 tecnici assunti ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nella qualifica ricoperta alla scadenza del contratto a termine.

(4-00250)

[IANNONE](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

il Consiglio comunale di Capaccio Paestum (Salerno), con delibere n. 70 e n. 96 del 2018, ha trasferito alla richiedente parrocchia "San Vito" la proprietà piena dei fabbricati della chiesa di san Vito, della casa canonica e del campanile, delle aree libere, circa 2.000 metri quadrati, del parco pubblico urbano "la Collinetta", il diritto di superficie per 99 anni su altri 4.376 metri quadrati delle aree del parco;

tali beni sono pervenuti al Comune dallo Stato con decreti dell'Agenzia del demanio, Direzione regionale per la Campania, dell'11 dicembre 2015, recanti prot. 2015/16041 e prot. 2015/16038 DR CAM NA 4, schede SAB Capaccio 1146 e 1143, ai sensi del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69. In seguito, in data 6 dicembre 2018, è stato redatto l'atto di donazione innanzi al dottor R. Malinconico, notaio di Salerno;

il trasferimento alla parrocchia è avvenuto a titolo non oneroso, in aperta violazione del comma 10 dell'articolo 56-*bis* del citato decreto-legge n. 69 del 2013; del comma 4 dell'articolo 2 e del comma 5 dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85; dei commi 1, 6 e 7 dell'articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008; dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351;

gli atti descritti appaiono come violazioni che attengono all'intero complesso normativo disciplinante il federalismo demaniale, la cui *ratio* è il sostegno all'economia dell'ente locale, da conseguire per mezzo dell'accrescimento e del congruo utilizzo dei suoi beni immobili, anche destinandoli a dismissione o valorizzazione, ma sempre per mezzo di procedure "a titolo oneroso, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi";

i principi regolatori della materia, anche per codice civile e altre forme normative, sono univoci: i beni pubblici, oggetto di patrimonio disponibile, non sono affidabili, ad alcun titolo, senza transitare attraverso una procedura a evidenza pubblica, pena la nullità;

considerato che:

con prot. 403/2017 UTD, prot. gen. 40854/2017, il parroco, l'ordinario e il Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania "prospettano interventi edilizi di ricostruzione, ampliamento e adeguamento del complesso", assentiti dal Consiglio comunale, consistenti nel raddoppio del volume della chiesa di san Vito e nella costruzione di un grosso caseggiato nelle adiacenze della casa canonica. Tali interventi si inseriscono in un'ottica di "valorizzazione" del bene;

tuttavia, sia le aree del parco che i beni di culto sono gravati da indice di inedificabilità assoluta, in quanto ricompresi in zona A2, per motivi storico-artistici nel vigente piano regolatore generale. In zona A2 sono ammessi soltanto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro

scientifico e conservativo; in tal modo, quindi, la pretesa valorizzazione cade per manifeste ostatività urbanistiche;

del resto, il concetto di valorizzazione espresso dal legislatore nella normativa di settore si riferisce ed è circoscritto all'ipotesi in cui il Comune conservi in ogni caso la titolarità del bene ricevuto e proceda alla sua valorizzazione, la quale deve riguardare solo beni pubblici;

con la donazione, il Consiglio comunale non solo ha spogliato il proprio ente di beni del valore di milioni di euro, ma anche delle funzioni istituzionali assicurate;

"la Collinetta", infatti, è l'unico parco pubblico-urbano del territorio comunale, così come l'area giochi per bambini: insieme concorrono in modo determinante al soddisfacimento degli obblighi *standard* urbanistici di cui al vigente piano regolatore;

visto che:

la delibera n. 19 del Consiglio comunale del 26 marzo 2018, adottata solo pochi mesi prima delle delibere n. 70 e n. 96, prevede, per alienazioni e valorizzazioni, solo il titolo oneroso da conseguire mediante strumenti competitivi, in linea con la normativa sul federalismo demaniale;

la conclusiva delibera n. 96, al punto 5 dell'articolato finale, recita di "vincolare il trasferimento all'esclusiva destinazione quale luogo di culto cattolico e per iniziative ed attività religiose e pastorali";

la parrocchia prende tutto, il Comune perde tutto, anche il diporto per i suoi cittadini e i giochi per i bambini. In aggiunta, viene minacciata la più significativa delle zone A2 contemplate nel vigente piano regolatore, sito di singolare pregio storico, ambientale, oltre che geologico ed archeologico per le tombe rinvenutevi e ora esposte nel museo nazionale di Paestum;

dal principio costituzionale di laicità discende che le finalità di culto non possono rientrare tra i fini istituzionali dello Stato;

il ruolo affidato dal legislatore all'Agenzia del demanio in tema di federalismo demaniale, e dalla stessa ricoperto nella vicenda: ad essa, infatti, vanno rivolte le domande degli enti per l'assegnazione dei beni che lo Stato intende trasferire ai sensi del decreto-legge n. 69 del 2013; è nei bandi predisposti dall'Agenzia che sono contenuti i criteri di assegnazione e le condizioni delle concessioni e locazioni di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 351 del 2001; il comma 3 dell'articolo 4 e il comma 5 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 85 del 2010 demandano all'Agenzia il compito di attestare la congruità delle alienazioni e delle valorizzazioni dei beni trasferiti; l'Agenzia viene informata dall'ente locale su tutti i passaggi amministrativi dei beni trasferiti dallo Stato,

si chiede di sapere:

se il Ministro di indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se ritenga che l'Agenzia del demanio, laddove non stia già provvedendo, debba intervenire affinché, trascorsi i 3 anni dal trasferimento, qualora a seguito di apposito monitoraggio l'ente territoriale non risulti utilizzare i beni trasferiti, essi rientrino nella proprietà dello Stato, al fine di assicurarne il migliore utilizzo.

(4-00251)

[IANNONE](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

desta preoccupazione l'episodio di violenza avvenuto a Cava de' Tirreni (Salerno), il 5 febbraio 2023, dove due giovani ragazzi sono stati accoltellati in piazza San Francesco, da coetanei, per futili motivi, legati probabilmente ad un complimento di troppo alla fidanzata dell'aggressore;

per un mero caso fortuito l'episodio non è sfociato in tragedia, perché uno dei due ragazzi, adesso fuori pericolo e le cui condizioni sono in lento miglioramento, è stato trasportato d'urgenza in ospedale ed ha subito un delicato intervento chirurgico, a causa delle ferite riportate al torace e all'addome;

considerato che si tratta dell'ennesimo episodio di vandalismo e violenza in piazza San Francesco a Cava de' Tirreni, dove la *movida* incontrollata e l'alcool la fanno da padrone;

valutato inoltre che quello di Cava de' Tirreni, così come i numerosi altri episodi di violenza giovanile che nell'ultimo anno hanno contrassegnato la *movida* della città capoluogo e tanti centri della provincia, sono la spia di un fenomeno ben più generalizzato e preoccupante, sul quale le istituzioni, a ogni livello, sono chiamate ad accendere i riflettori,

si chiede di sapere:

se il Ministro indirizza sia a conoscenza del fatto descritto in premessa e, constatata la veridicità e gravità degli stessi, quali iniziative di competenza intenda assumere, con particolare riguardo alla necessità di adottare, di concerto con le autorità locali competenti, adeguati strumenti di prevenzione e repressione dei fenomeni violenti legati alla *movida* incontrollata nella città di Cava de' Tirreni e nel salernitano, in generale;

se il Ministro in indirizzo e, quindi, il Governo, abbia intenzione di promuovere provvedimenti che introducano pene più severe per i reati che afferiscono ad episodi di microcriminalità, molto avvertiti in termini di insicurezza dai cittadini onesti.

(4-00252)

Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea

L'interrogazione 3-00154, delle senatrici Paita e Fregolent, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla 8^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

L'interrogazione 3-00176, del senatore Bergesio ed altri, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla 9^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00232 del senatore Nicita e della senatrice D'Elia, sulla nomina del sovrintendente artistico e culturale della fondazione INDA.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 37a seduta pubblica del 14 febbraio 2023, a pagina 83, sotto il titolo: "Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, trasmissione di documenti. Deferimento", alla seconda riga, sostituire le parole: "20 luglio 2022" con le seguenti: "3 febbraio 2023".

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.